

Fadda, Antonio (1990) *Il Diritto partecipato: forme di conoscenza sociologica di una "regione sociale"*. Sassari, Iniziative culturali. 227 p. (Politiche sociali e sviluppo. Saggi, 4).

<http://eprints.uniss.it/3913/>

*Una determinata realtà sociale talvolta viene considerata statica, priva di potenzialità, arretrata solo perché così è più comodo. E' più comoda da studiare, perché ogni atteggiamento preconcepito può essere assunto come dato scientifico. Ma è, soprattutto più comoda da "gestire", perché ogni scempenso, ogni ritardo, è attribuibile serenamente a fattori costituzionali della società stessa. Da Banfield in poi una "società statica" è sempre colpevole: tanto per i suoi mali, quanto dei mali delle "aree più sviluppate". Ma questa idea di staticità e di arretratezza può e deve essere rivista. In questo libro si propone un aspetto particolare del vivere sociale, il rapportarsi del cittadino al diritto e alle istituzioni, come chiave di lettura di un processo generale di mutamento, come indice di una dinamicità che supera le previsioni e le apparenze. Si tratta di un processo discontinuo e non lineare, in cui le categorie di moderno e tradizionale mostrano la loro ineguatezza. Gli stessi riferimenti concettuali ad un "prima" e ad un "dopo" non sono più tanto sicuri, così come nel disegno di Escher non si capisce bene qual'è il sopra e quale il sotto. Il quadro che emerge è quello di una regione, la Sardegna, in cui le "permanenze" possono essere lette in realtà come "anticipazioni" e il passato e il presente si intersecano per formare una realtà dinamica, la cui problematicità, per essere fattivamente risolta, non necessita tanto di definizioni di specificità, quanto di essere riportata all'interno della problematica generale del nostro tempo.*

Antonio Fadda è ricercatore di Sociologia presso il Dipartimento di Economia, Istituzioni e Società dell'Università di Sassari. Ha partecipato alla realizzazione di diversi volumi collettanei ed ha pubblicato saggi su alcune tra le più importanti riviste sociologiche italiane, tra cui "Sociologia del Lavoro", "Sociologia Urbana e Rurale", "Studi di Sociologia". Dal 1987 è membro del consiglio direttivo dell'Associazione Italiana di Sociologia.

#### Politiche sociali e sviluppo.

La collana costituisce un tentativo di rivolgere particolare attenzione - con un'ottica di riguardo allo spazio generale - alla composita gamma di fattori e nessi esistenti fra le alternative di sviluppo e le forme assunte o che possono venir assunte dalle politiche sociali, viste come funzione statutale, di quella del mercato e dell'intervento diretto dei cittadini e delle loro forme aggregative.

Lo sviluppo viene, pertanto, inteso come processo storico non riducibile unicamente a dimensioni economiche ma capace di specificarsi in cambiamenti degli stili di vita e in nuove forme di coscienza e autopercezione sociale e culturale.

La collana si presenta come una sorta di laboratorio, di luogo aperto a varie forme di contributo disciplinare, provenienti da più soggetti sociali, istituzionali o meno. Si propone di attivare - grazie pure alla collaborazione con il Centro di documentazione FOIST, presso l'Università di Sassari e con la Società sarda di sociologia - varie sezioni (Atti, Saggi, Documenti) che accolgano, nell'unità della prospettiva, strumenti differenziati per livello di elaborazione, caratterizzazione, entità, tipo di stimolo.


Il Diritto Partecipato

Antonio Fadda

Antonio Fadda

# Il Diritto Partecipato

Forme di conoscenza sociologica  
di una "regione sociale"



EDIZIONI DI INIZIATIVE CULTURALI  
POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO  
4/SAGGI



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI**  
Dipartimento di Economia  
Istituzioni e Società

**Politiche Sociali e Sviluppo**  
**Saggi/4**

**Collana a cura di**  
**Alberto Merler e Remo Siza**

**copyright © 1990**  
**edizioni di Iniziative Culturali Soc. coop. a.r.l.**  
redazione e amministrazione  
via Manno, 13 - 07100 Sassari - tel. (079) 23.24.62

impaginazione e fotocomposizione:  
COMPOSITA - 07100 - Sassari tel. (079) 27.76.32

stampa:  
TAS - Sassari - Via Scano, 4 - tel. (079) 23.81.98

In copertina: elaborazione da "Cascata" di M.C. Escher.

I edizione 1990

Antonio Fadda

# **Il Diritto Partecipato**

**Forme di conoscenza sociologica  
di una "regione sociale"**



EDIZIONI DI INIZIATIVE CULTURALI  
POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO  
4/SAGGI

*Percorrevamo la Sardegna, con Marcello Lelli ed Antonietta Mazzette, alcuni anni fa, per uno dei nostri tanti lavori in comune, e in ognuno dei nostri viaggi scoprivamo che quel posto, quel paese, quella realtà "non sembrava Sardegna". Alla fine ci venne il sospetto di avere noi un'idea sbagliata di Sardegna. Così io e Antonietta, sardi da sempre, e Marcello, sardo da quindici anni, scoprimmo di essere anche noi vittime di quegli stereotipi sulla società sarda che pure, forse più per dovere che per convinzione profonda, avevamo criticato e ci mettemmo a studiare da capo la Sardegna, non più nella sua specificità etnica, culturale, sociale, che tante volte aveva distolto noi ed altri dalla percezione della realtà. Ciò significava affrontare lo studio non della Sardegna, ma delle manifestazioni in Sardegna dei temi generali della nostra epoca, osservandoli dall'esterno, cioè non basandoci sulle impressioni e suggestioni scontate, ma anche dall'interno, cercando però di scoprire non le cause dell'arretratezza, ma quelle della vitalità, chiedendoci non il perchè della persistenza di vecchie usanze, ma il perchè e il come della presenza di nuove abitudini. Per fare questo occorreva, diceva Marcello, una grande umiltà e una grande ambizione. Umiltà perchè significava rinunciare a facili certezze e forse ad altrettanto facili consensi, ambizione perchè significava dare spazio ad aspetti spesso nascosti o sottovalutati e costruire un nuovo modello interpretativo.*

*A quell'ambizione, a quell'umiltà, a quell'ansia di sapere e di conoscere, al ricordo di Marcello Lelli che mi ha introdotto su questa strada è dedicato questo volume. Col forte rimpianto che, nella fase della stesura, non ci fosse più la sua presenza.*

Sassari, giugno 1990

## **INDICE**

<b>INTRODUZIONE: La cintura di sicurezza</b>	<b>11</b>
--	-----------

### **CAPITOLO I**

#### **PER UN APPROCCIO SOCIOLOGICO AI FENOMENI GIURIDICI**

<b>1.Ambiguità umana e rigore giuridico</b>	<b>21</b>
<b>2.Diritto-e valori giuridici</b>	<b>27</b>
<b>3.Diritto e scienze sociali</b>	<b>32</b>
<b>4.Diritto e rapporti intersoggettivi</b>	<b>37</b>

### **CAPITOLO II**

#### **LA PERCEZIONE DEL DIRITTO IN SARDEGNA**

<b>1.Le forme della percezione</b>	<b>43</b>
<b>2.Mass media e fatti penali</b>	<b>59</b>
<b>3.Il diritto del lavoro</b>	<b>77</b>

**CAPITOLO III**  
**CONTINUITA' E DISCONTINUITA' NELLE FORME DI**  
**CONTROLLO SOCIALE**

1.La pena e il controllo sociale	95
2.Il controllo diffuso	103

**CAPITOLO IV**  
**DIRITTO E SOCIETA' IN UN' AREA PERIFERICA**

1.Una società "post-feudale"?	113
2.Innovazione e rapporti tradizionali	133
3.Achtung: Banditen!	153
4."Confidenza" e compresenza	174

**CAPITOLO V**  
**LA MEDIAZIONE ISTITUZIONALE**

1.Diritto di confine e diritto residuale	183
2.Il quotidiano istituzionale	196
3.Partecipazione e "regione sociale"	209
APPENDICE:Dati sulla criminalità	221

## Introduzione

### LA CINTURA DI SICUREZZA.

Le polemiche, con da una parte proteste, risentimenti, indignazione e dall'altra sostegno incondizionato, entusiasmo e dichiarazioni di ritrovata civiltà, che accolsero, nella primavera del 1989, l'introduzione anche in Italia dell'obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza, sancito, insieme ad altre norme sulla sicurezza stradale, dalla legge 111 dell'8.3.1988, appaiono del tutto sproporzionate, soprattutto nei termini in cui il dibattito si svolse. A maggior ragione appaiono eccessive se si tiene conto che tale obbligo costituiva un adeguamento alla normativa comunitaria in tema di sicurezza stradale e, prima ancora, ad una prassi da tempo largamente seguita in molti paesi, dove, prima che un obbligo, l'uso delle cinture rappresentava una consapevole scelta di responsabilità individuale da parte degli automobilisti. Il più delle volte le argomentazioni contro il provvedimento non andavano al di là del disagio di sentirsi imbragati, del fastidio nell'effettuare determinate manovre, delle ipotetiche conseguenze di impresentabilità degli abiti (se si deve andare ad una colazione di lavoro o ad un incontro ufficiale, si diceva). Così gli italiani scoprivano improvvisamente di essere un popolo, oltre che di poeti, santi e navigatori, di uomini di affari, con le agende piene di appuntamenti importanti ai quali era assolutamente disdicevole presentarsi con gli abiti indecorosamente in disordine. Ovviamente l'ordine dell'abito dipendeva solo dalle tracce della cintura di sicurezza, mai dalla giacca o dai calzoni sgualciti per lo stare seduti a lungo sul sedile della macchina (o della scriva-

nia) o dal buon gusto. Come spesso accade, quando si crea, attraverso i collaudati sistemi dei *media*, un immaginario collettivo, in questi discorsi si identificava anche chi a colazione di lavoro non aveva mai partecipato e l'unico appuntamento importante l'aveva avuto il giorno del suo matrimonio.

Solo in un secondo tempo si ebbe la possibilità di confortare le proprie scelte a favore o la propria opposizione all'uso delle cinture facendo riferimento alle statistiche, e il dibattito si spostò allora sulla funzionalità ai fini della sicurezza dell'uso della cintura. A chi, dati alla mano, voleva dimostrare che l'introduzione della cintura era valsa a salvare un certo numero di vite umane (ci fu anche chi sostenne, o per lapsus o per enfasi, che dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di allacciare le cinture erano diminuiti gli incidenti stradali, senza specificare se mortali o meno) c'era puntualmente chi replicava con affermazioni sulla non credibilità delle statistiche o sul fatto che non si tenesse conto di quanti morivano *per le conseguenze* di incidenti stradali, anche se non morivano *nell'incidente*.

Tutto ciò appare realmente sproporzionato alla vera portata di un provvedimento legislativo che, tutto sommato, non alterava, nè in bene nè in male, la funzionalità dell'uso dell'automobile privata, come per esempio poteva accadere per i limiti di velocità, e che costituiva ben poca cosa rispetto ad altri problemi della società, anche restando nel campo della motorizzazione. E' infatti ormai da molti anni che la diffusione delle automobili e il loro uso spesso eccessivo costituisce un grosso problema, sia per il consumo e il costo del carburante, sia per l'inquinamento o per l'intasamento del traffico nelle grandi, e ormai anche nelle medie, città. La portata di questi problemi dal punto di vista dell'organizzazione complessiva della società è senza dubbio più rilevante

e le loro soluzioni, realmente complesse, come d'altra parte dimostrano l'ampiezza e il livello del dibattito attualmente in corso, non potranno essere altrettanto indolori, per l'automobilista abituale, che l'allacciamento di una cintura.

Le vere ragioni di tanto accaloramento vanno a nostro avviso ricercate altrove. L'automobile privata, "la macchina" per antonomasia, è sempre stata considerata, in particolare dagli italiani, più che un mezzo di trasporto un mezzo di affermazione della propria personalità, e, proprio in quanto tale, un oggetto rientrante, almeno per ciò che avviene al suo interno, assolutamente nella sfera *personale*, privata per eccellenza. Perciò se, pur facendo discutere, appaiono in ultima analisi più accettabili, in nome di un vero o presunto tale interesse generale, provvedimenti restrittivi sull'uso dell'automobile, (si pensi all'*austerità* e alle immagini di circostanza di matrimoni in autobus noleggiati o della carrozzella sulla sopraelevata di Roma, ma si pensi anche ai periodici aumenti del prezzo del carburante o delle tasse), maggiore resistenza si incontra nel far passare una normativa sul come stare dentro l'automobile stessa. Una normativa in questo senso viene percepita come interferenza, come tentativo di violare la propria intimità, al pari di una regolamentazione dei rapporti in camera da letto.

Per molti l'obbligo della cintura di sicurezza assunse l'aspetto in un ulteriore episodio della persecuzione in atto contro gli automobilisti, secondo una convinzione che si riscontra presso diversi gruppi di cittadini che si identificano in categorie che di volta in volta si sentono "penalizzate" da interventi legislativi ritenuti lesivi dei propri interessi: così in diverse circostanze è successo, oltre agli automobilisti, ai cacciatori, ai commercianti, ai piccoli proprietari di case o di terreni etc..

Nessuno, o quasi, in questo contesto di polemiche sulla scorza di un provvedimento di per sè stesso insignificante, si rese conto che la realtà era ben diversa e ciò che stava alla base del provvedimento non era una mania persecutoria da parte del legislatore nei confronti degli automobilisti, e nemmeno una pura e semplice intromissione nella sfera privata dei cittadini. La realtà di fondo che rendeva proponibile l'obbligo della cintura di sicurezza era, in ultima analisi, la definitiva ufficializzazione di un processo ormai avvenuto di trasformazione *sostanziale* dello stato e dei suoi rapporti con i cittadini. Andiamo alla verifica di questa ipotesi partendo da una considerazione di fatto: a differenza di altri provvedimenti legislativi in materia di circolazione (limiti di velocità, regolamentazione delle precedenze etc.) in questo caso non era in gioco, così come non lo era per l'obbligo del casco per i motociclisti (e infatti anche questo provvedimento fu seguito da vivaci quanto inopportune polemiche), la sicurezza e l'incolumità di altri, ma la propria sicurezza. Lo stato si pone in questo senso come tutore della sicurezza complessiva della società intesa come somma delle sicurezze individuali. Certamente esistono precedenti in questo senso (senza andare al suicidio come reato), si pensi alla vasta normativa sulla sicurezza nel lavoro o sull'uso di determinati apparecchi elettrici. Ma sia nell'uno come nell'altro caso esiste una componente che manca nel caso della cintura di sicurezza: la responsabilità di terzi. Forse non è del tutto azzardato ipotizzare che all'origine di queste norme di sicurezza sia stata anche l'esigenza di tutela da eventuali responsabilità dei datori di lavoro o delle ditte costruttrici. Altrettanto non si può dire nel nostro caso e la *tutela da* diventa *tutela contro*, anche contro sè stessi.

Il più importante dato nuovo è costituito quindi dal riconoscimento e dalla formalizzazione del dovere morale, etico, dello stato di tutela complessiva, totale, del cittadino. Questa trasformazione in senso etico dello stato, che distingue lo stato sociale attuale dallo stato liberale classico, è conseguenza e risultato di un diverso porsi dello stato stesso, e delle sue istituzioni, rispetto al corpo sociale complessivo. Questa trasformazione era incominciata con la fine dello stato neutrale nell'economia, ha preso consistenza con lo stato sociale, è stata codificata con la cosiddetta legislazione dell'emergenza.

Nella testa delle persone tutto questo processo complessivo di trasformazione è passato inosservato, e molte delle sue tappe non sono state avvertite come qualcosa che riguardasse direttamente il proprio vivere sociale e il proprio vivere quotidiano. Gli interventi statali nell'economia apparivano lontani e non influenti sul modo di vivere; lo sviluppo del Welfare State veniva percepito soprattutto come aumento di benessere e quindi di disponibilità; le trasformazioni della pratica giuridica, dei meccanismi del controllo sociale, la stessa legislazione di emergenza erano considerati problemi riguardanti *altri*, diversi e pericolosi. Sfuggiva il fatto che tutto ciò portava ad un nuovo rapportarsi dei cittadini con le istituzioni, e che questo nuovo rapportarsi era connotato al nuovo modello di stato che si andava via via configurando. Improvvisamente ci si è resi conto di trovarsi avvilluppati in una robusta *cintura di sicurezza sociale*, che protegge, ma stringe anche un po', che da garanzie, ma queste garanzie bisogna in qualche modo pagarle, che eroga assistenza, ma questa assistenza diventa un diritto che deve essere meritato.

In questo senso la cintura di sicurezza in automobile appare come uno dei tanti atti con cui lo stato si pone come tutore dei cittadini, in difesa di valori che, da una parte, vengono eletti a propri valori, dall'altra devono essere accettati per avere diritto di cittadinanza. Così non solo viene punito lo spacciatore di sostanze stupefacenti, ma lo stesso consumo, assolutamente individuale, di "modiche quantità" diventa devianza, perché chi si droga si pone automaticamente al di fuori della cerchia dei cittadini a cui lo stato riconosce diritti, assistenza, sicurezza etc. E ciò per propria colpa, in quanto, comportandosi in maniera da causare danno a se stessi, si dimostra di non accettare le regole morali della società. Va da se che questa "emarginazione per colpa" non è l'unica emarginazione cui i soggetti possono andare incontro. La criminalizzazione di gruppi sociali, o addirittura di gruppi culturali o etnici, generazionali etc. si pone in perfetta continuità con la diffusione dell'assistenza corporata alle fasce forti, ai ceti che rientrano in una qualche organizzazione che consenta la contrattabilità dell'assistenza e, allo stesso tempo, dia garanzie di controllo da parte del potere politico, a scapito dei ceti deboli, delle persone che non hanno capacità contrattuale o perché ritenute devianti o perché portatrici di specificità e di interessi non generalizzabili all'intera società.

Per gran parte della società italiana le singole modificazioni, nel senso appena accennato, hanno costituito delle novità quasi assolute. Non così però si può affermare per quanto riguarda la specificità dei rapporti politici, istituzionali, economici presenti in Sardegna, regione che per molti versi rappresenta, più che un momento residuale come spesso si è portati a credere, una delle punte più avanzate dello sviluppo sociale italiano, in virtù del fatto che nell'arco di

una sola generazione si è passati da un modello economico e politico di tipo pre-industriale ad un modello post-industriale, saltando quasi del tutto la fase industriale, presente, per breve tempo, più come riferimento ideologico che come reale struttura produttiva portante, in grado di determinare i rapporti sociali e politici come è avvenuto altrove. In Sardegna, in realtà, le partecipazioni pubbliche, l'assistenza corporata, la legislazione d'emergenza sono state teorizzate, sperimentate, introdotte e messe in atto molto prima che nel resto del paese.

Allora l'interrogativo di fondo diventa: se i nuovi rapporti tra cittadini e stato, sono aspetti propri della società post-industriale, in quale misura, e secondo quale articolazione di forme, essi si riscontrano nella fase attuale della società sarda? Certamente questi sono tutti aspetti di una società in cui il lavoro, l'assistenza, i rapporti politici, i rapporti tra cittadini e istituzioni, le pratiche giuridiche, i sistemi valorativi non sono più quelli che caratterizzavano lo stato liberale classico e quindi non sono riconducibili alla società modellata secondo i rapporti di produzione di tipo industriale che ne costituivano la base materiale.

Il lavoro ha cambiato le sue attribuzioni valorative e dalla fase in cui la condizione di operaio in cassa integrazione svuotava completamente di senso e di ruolo sociale la persona, fino a spingerla al suicidio, si è passati ad una concezione sempre più strumentale in cui il lavoro non rappresenta più un valore in sè. Se questa visione del lavoro si collega da una parte alle modernissime correnti dei valori post-materialistici, dall'altra essa si sposa con la cultura tradizionale, o pre-industriale, propria delle aree culturali non interessate dalla diffusione del fenomeno spirituale, e non solo, del calvinismo, o, meglio ancora, non interessate nep-

pure dalla diffusione dell'etica dell'industrialismo. Sul piano politico i rapporti si sono modificati nel senso di una partecipazione contemporaneamente più vasta e meno rilevante e si è assistito ad un sovrasviluppo istituzionale della partecipazione stessa che, consentendo ai cittadini di prendere parte ad una polverizzazione di organi di rappresentanza, che vanno dai comitati previsti dai decreti delegati per la scuola ai comitati di gestione delle USL, ha al tempo stesso formalizzato l'*appartenenza* come criterio fondamentale per accedere alle strutture della partecipazione e del decentramento, da cui i non aventi titolo restano comunque esclusi. Allo stesso modo l'assistenza, una volta assunta alla competenza delle istituzioni pubbliche, secondo un processo di concentrazione verticale e di successivo decentramento orizzontale, è diventata un diritto che si merita e che esclude chi non *appartiene* a gruppi meritevoli di attenzione.

Tutti questi fenomeni trovano riscontro in Sardegna non come permanenza di valori residuali, ma come forma reale della società post-industriale che vede, ormai dovunque, la crescita di peso del politico rispetto al sociale, la crescita del settore terziario, talvolta ritenuta eccessiva, indipendentemente dallo sviluppo della burocrazia, la struttura economica sempre più dipendente dal potere politico, la diffusione di nuove pratiche giuridiche, prima speciali, poi ordinarie.

L'esistenza da lungo tempo in Sardegna di caratteristiche di questo tipo pone quindi queste manifestazioni non come residuo di un'arcaicità pre-industriale, ma piuttosto come *anticipazione* e anche come continuità. Si tratta però di una *continuità discontinua*, e l'apparente gioco di parole indica un bisticcio che non è nelle parole, ma nella realtà dei fatti: la continuità è frammentata, intrecciata di vecchio e di

nuovo, e la tradizione e l'innovazione si sposano, il più delle volte, senza contrasti traumatici. Altre volte, e forse sono tante, i contrasti avvengono solo nelle rappresentazioni di quanti, andando ancora a caccia di improbabili paradisi macroindustriali, devono necessariamente raffigurarsi l'industrialismo come civiltà in contrapposizione alla tradizione come barbarie.

## Capitolo I

### PER UN APPROCCIO SOCIOLOGICO AI FENOMENI GIURIDICI.

*1- Ambiguità umana e rigore giuridico. 2- Diritto e valori giuridici. 3- Diritto e scienze sociali. 4- Diritti e rapporti intersoggettivi.*

#### 1.AMBIGUITÀ UMANA E RIGORE GIURIDICO

La vastità della gamma di definizioni del diritto<sup>1</sup>, variegata e spesso contraddittoria, che non trova riscontro in nessun'altra scienza, quale che sia il suo campo di studio o di applicazione, stimola qualche riflessione. Non esiste infatti nessun'altra disciplina che abbia speso tante energie quanto la scienza giuridica nell'interrogarsi sul suo stesso essere e nel tentativo di darsi una definizione, fino al punto di mettere in discussione e il suo stesso oggetto e se stessa come scienza<sup>2</sup>. Sebbene quello della definizione in sé di momenti dell'agire sia, almeno in parte, un falso problema, tuttavia,

<sup>1</sup> Per una sintesi di alcune tra le più importanti teorie e definizioni del diritto si veda M.G.LOSANO, *I grandi sistemi giuridici*, Einaudi, Torino 1978, p. 287 e ss.

<sup>2</sup> Cfr. H.L.A.HART, *Il concetto di diritto*, Einaudi, Torino 1965, p. 3 e ss.

nel caso del diritto, questo "falso problema" da la chiara misura di come la problematica giuridica interessi ampi spazi dell'attività umana, che comprendono i rapporti individuali reciproci, i rapporti con le cose, i rapporti di lavoro, i rapporti con le istituzioni e la loro stessa esistenza.

Va subito precisato che col termine "diritto" si intendono, spesso contemporaneamente, diverse realtà distinte: in primo luogo il complesso delle norme che regolano determinati aspetti del vivere sociale, in secondo luogo la scienza che studia e classifica le norme stesse, in terzo luogo la pratica che da loro attuazione. Ma anche soffermandoci al diritto come scienza, spesso si hanno di fronte due ambiti di studio e di indagine non perfettamente collimanti: da una parte uno specifico diritto positivo, con le sue determinazioni spazio-temporali, dall'altra il concetto stesso di diritto che astrae dalla complessità e dalle articolazioni delle sue manifestazioni. Il diritto infatti non rappresenta soltanto l'insieme delle norme, degli ordinamenti, degli istituti propri dei vari sistemi giuridici positivi, in questa accezione le uniche distinzioni che avrebbero senso sono quelle tra le varie branche del diritto: Diritto Romano, Diritto Canonico, Diritto Amministrativo etc., a seconda che si operino distinzioni in verticale o in orizzontale, ovverosia di tipo diacronico o sincronico. All'interno di queste specializzazioni del diritto positivo possono sorgere contrasti di interpretazione, ma difficilmente di definizione. Ciò nonostante è stato detto ripetutamente che nessuna altra scienza spende tante energie quanto la scienza giuridica per cercare di definire sè stessa, e ciò è tanto più degno di attenzione se si tiene conto del fatto che nell'area geografica in cui ha avuto origine e diffusione la filosofia del diritto (in linea di massima l'Europa continentale e le sue aree di influenza), i diritti positivi vigenti

possono essere considerati relativamente omogenei<sup>3</sup>. In realtà, tale ampiezza del dibattito e tale disparità di vedute è dovuta al fatto che la scienza giuridica non si limita a studiare i vari diritti positivi vigenti<sup>4</sup>, ma va anche alla ricerca dell'origine, del fondamento, della legittimazione delle norme, delle istituzioni, degli ordinamenti. È soprattutto su questo aspetto del diritto che sono possibili non solo i contrasti più acuti e le opinioni più diverse, ma anche una molteplicità di approcci che di fatto si risolvono in una articolazione di differenti discipline che hanno come comune referente il diritto come oggetto di indagine<sup>5</sup>.

Un successivo elemento di riflessione è dato dal fatto che ad una così vasta e variegata gamma di posizioni, di dottrine, di scuole sulla definizione del concetto di diritto corrisponda invece un assoluto rigore ed una assoluta, almeno nei principi, assenza di ambiguità e di discrezionalità all'interno dei diritti positivi, tanto che una delle caratteristiche fondamentali del diritto positivo può essere considerata proprio il tentativo di mettere ordine in maniera inequivocabile nella complessità delle azioni umane.

I comportamenti umani sono per loro natura ambigui, così come non sono univoci i rapporti dei soggetti tra di loro e i rapporti tra soggetti e relazioni sociali: in un determinato contesto sociale il comportamento di *ego* è condizionato dal

<sup>3</sup> Cfr. M.G.LOSANO, *I grandi, etc.*, cit., p. 287.

<sup>4</sup> Sulla nozione di "diritto positivo" cfr. G.TARELLO, *Cultura giuridica e politica del diritto*, Il Mulino Bologna 1988, p. 205 e ss.

<sup>5</sup> Secondo Rottleuthner a ciascun tipo di approccio alla scienza giuridica corrisponderebbe una diversa disciplina. Così: la *teoria del diritto* sarebbe caratterizzata da un approccio di tipo analitico-concettuale; la *filosofia del diritto* da un approccio di tipo normativo-pratico; mentre caratteristico della *sociologia del diritto* sarebbe l'approccio descrittivo empirico. Cfr. H.ROTTLEUTHNER, *Teoria del diritto e sociologia del diritto*, Il Mulino, Bologna 1983, pp. 13-14.

comportamento di *alter* e sia l'uno che l'altro sono condizionati dalle reciproche aspettative di comportamento <sup>6</sup>. In questo contesto il diritto positivo si pone come costruzione ideologica in grado di ricondurre ad univocità la complessità dei rapporti umani e di eliminare ogni possibile ambiguità nel rapporto tra relazioni sociali e soggetti in relazione, o quanto meno di rendere tali ambiguità irrilevanti ai fini della sicurezza delle aspettative.

Ciò significa che là dove i soggetti mettono in atto una serie di comportamenti per loro natura complessi ed ambigui, l'intervento del diritto e degli operatori del diritto considerati come *media* <sup>7</sup> vale a ricondurre tali comportamenti ad atti univoci classificabili all'interno di categorie concettuali definite e assolutamente certe. È però importante sottolineare come questa ricomposizione del frammentario e dell'ambiguo nell'univocità delle fattispecie astratte e concrete, non debba essere confusa con una improbabile ed utopica funzione pacificatrice del diritto: la concezione "irenica" del diritto come fattore di pacificazione sociale non è accettabile. La stessa impostazione parsonsiana del diritto come fattore di assorbimento del conflitto<sup>8</sup> trova ragione d'essere solo al-

<sup>6</sup> Siamo evidentemente davanti alla teoria della doppia contingenza, per cui cfr. A.ARDIGÒ, *Per una sociologia oltre il post-moderno*, Laterza, Bari 1988, p. 111 e ss.; ma è anche il caso dell'interazione strategica di cui parla E.GOFFMAN, *Modelli di interazione*, Il Mulino, Bologna 1971, p. 315 e ss. e p. 408 e ss.; o, per restare più vicini al tema del diritto, siamo al discorso di Luhmann sulle "aspettative delle aspettative", per cui cfr. N.LUHMANN, *Sociologia del diritto*, Laterza, Bari 1977, p.42.

<sup>7</sup> Sul concetto degli operatori giuridici come *media* nel processo interattivo di comunicazione del messaggio normativo giuridico cfr. V.FERRARI, *Funzioni del diritto*, Laterza, Bari 1987, p. 127 e ss.

<sup>8</sup> In realtà secondo Parsons tutto l'apparato normativo ha la funzione primaria di ridurre il conflitto attraverso la forma della reintegrazione del frammentario nel sistema sociale complessivo. Tale funzione è evidenziata da Parsons là dove descrive la genesi e la struttura del comportamento deviante e del suo opposto, ovverosia

l'interno di una riduzione della sostanza, complessa ed eterogenea, del conflitto sociale alle sue forme giuridiche codificate. Fuori da questa visione riduttiva, il diritto si presenta, al contrario, come portatore di conflitti senza fine e come strumento del conflitto esso stesso<sup>9</sup>.

Il diritto è sempre un'affermazione di autorità prima ancora di essere una via per la soluzione delle controversie. Ciò appare immediatamente percettibile quando si pensi al diritto penale e alle sue origini pre-illuministiche, quando ogni pena era una emanazione diretta della volontà del sovrano e sostanzialmente una riaffermazione, il più appariscente possibile, della sua autorità e del suo potere<sup>10</sup>. Ma il discorso è ugualmente valido per il diritto civile, o meglio ancora per il diritto nel suo complesso perché, in quanto sovrastruttura, in quanto *forma giuridica* di una data organizzazione sociale<sup>11</sup>, il suo "mettere ordine" è sempre un

dei meccanismi del controllo sociale. Cfr. T.PARSONS, *Il sistema sociale*; Comunità, Milano 1965, p. 259 e ss.

<sup>9</sup> Sul punto cfr. V.TOMEIO, *Il diritto come struttura del conflitto*, Angeli, Milano 1981, in particolare le p. 79 e ss.

<sup>10</sup> 10Per quanto riguarda la pena e il crimine nell' *ancien régime*, è ormai classico il riferimento a M.FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, Einaudi, Torino 1976. Va tuttavia rilevato come anche nelle successive interpretazioni del liberalismo classico il diritto penale venisse considerato come un'arma di difesa dalle aggressioni criminali, non più difesa personale dell'autorità del sovrano, ma *difesa sociale*, piuttosto che come strumento di regolazione dei conflitti reali o potenziali. Sul punto Cfr. A.BARATTA, *Criminologia critica e critica del diritto penale*, Il Mulino, Bologna 1982, p. 23 e ss.

<sup>11</sup> L'affermazione marxiana che ogni forma di produzione produce i propri rapporti sociali e giuridici va intesa soprattutto in riferimento al diritto civile e a tutta la vasta problematica del "diritto uguale" come diritto della disuguaglianza. Cfr. K.MARX, *Critica del programma di Gotha*, Feltrinelli, Milano 1970, p. 17; *Lavoro salariato e capitale*, Newton Compton, Roma 1971, pp. 54-55; *Manoscritti economico-filosofici del 1944*, in *Opere filosofiche giovanili*, Editori Riuniti, Roma 1971, p. 202; *Il Capitale*, libro I, cap. IV, par. III e cap. V par. I (Editori Riuniti, Roma 1972, vol. I, tomo I, p.193 e 198). Sul tema cfr. anche R.GUASTINI, *Marx. Dalla filosofia del diritto alla scienza della società*, Il Mulino, Bologna 1974, p. 300 e ss.

mettere ordine autoritario. Queste caratteristiche appaiono non come limite o come imperfezioni di un determinato sistema giuridico, ma come attributi fondamentali di ogni ordinamento giuridico o singola legislazione, per cui appare incoerente l'assunzione della mancanza di risolutività come argomento per negare la giuridicità ad ordinamenti diversi da quello statale. Un esempio in questo senso può essere dato da quel particolare ordinamento giuridico, non lontano dalle nostre esperienze, rappresentato dalla vendetta barbaricina, definita talvolta troppo sbrigativamente come inconcludente e non risolutiva e perciò stesso non assimilabile agli ordinamenti giuridici, ma su ciò ritorneremo ampiamente<sup>12</sup>. Da una parte, però, ogni ordinamento giuridico non può che rompere nei confronti di ogni altro e di quanti, anche presi singolarmente, abbiano elementi per non riconoscersi in esso. Si pensi in tal senso ai lunghi conflitti medioevali tra il diritto civile e il diritto canonico, fonti di laceranti scelte tra due ordini totali e incompatibili<sup>13</sup>, o agli effetti devastanti della legge delle chiudende in Sardegna o

<sup>12</sup> Sul diritto barbaricino come *diritto altro* rispetto a quello dello stato cfr. *infra*, e si vedano comunque la lucida interpretazione di A.PIGLIARU, *La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico*, Giuffrè, Milano 1959, e i riferimenti di V.FROSINI, *Il diritto nella società tecnologica*, Giuffrè, Milano 1981, p. 20. Sulla "inconcludenza" dell'ordinamento barbaricino cfr. M.PIRA, *La rivolta dell'oggetto*, Giuffrè, Milano 1978, p. 99 e ss.

<sup>13</sup> Bobbio distingue i rapporti tra ordinamenti in rapporti di *coordinazione* e rapporti di *subordinazione* (o reciprocamente di *supremazia*). In ogni modo la conflittualità determinata dal diritto può essere ricondotta a due grandi linee: quella della *coordinazione* tra gli ordinamenti, di cui parla Bobbio e di cui è tipico il rapporto tra diritto dello stato, diritto straniero e diritto internazionale, e quella della *colli-sione*, di cui Ferrari riporta come esempio appunto i rapporti medioevali tra diritto civile e diritto ecclesiastico. Cfr. N.BOBBIO, *Teoria dell'ordinamento giuridico*, Giappichelli, Torino 1960, p. 191 e ss.; V.FERRARI, *Funzioni etc.*, cit., p. 60.

alla chiusura dei terreni in Inghilterra<sup>14</sup>. D'altra parte non esiste norma giuridica che in qualche misura non contrasti, sia pure in nome di un interesse generale, con qualche interesse privato.

## 2. DIRITTO E VALORI

Un rapporto così articolato e flessibile tra soggetti sociali e ordinamenti giuridici è reso possibile, oltre che dall'interazione tra semplici soggetti, dalla ben più complessa e più sostanziale interazione tra soggetti e relazioni sociali, tra soggetti e sistema normativo<sup>15</sup>. In questo processo interattivo gli operatori giuridici appaiono necessariamente come *media* di un flusso biunivoco di informazioni, piuttosto che come destinatari del messaggio, secondo un'ipotesi interpretativa che si avvicina più a quella di Kelsen, che considera come destinatari del messaggio normativo la complessità del

<sup>14</sup> Sull'editto delle chiudende del 1820 e il suo ruolo nell'affermazione della proprietà privata in Sardegna cfr. I.BIROCCHI, *Per la storia della proprietà perfetta in Sardegna*, Giuffrè, Milano 1982. Sulle recinzioni di terre in Inghilterra tra il diciassettesimo e il diciottesimo secolo come processo non indolore di perdita da parte dei contadini dei propri diritti sulle terre comuni cfr. B.MOORE jr, *Le origini sociali della dittatura e della democrazia*, Einaudi, Torino 1969, p. 24 e ss.

<sup>15</sup> E' appena il caso di ricordare qui come le stesse scoperte scientifiche, apparentemente tanto lontane dal nostro tema, abbiano avuto in realtà un notevole peso sulle trasformazioni del diritto. E ciò è vero tanto per la scoperta della sfericità della terra, come fa notare Losano, quanto per la diffusione dell'elaboratore elettronico nella produzione e nelle attività intellettuali. Sul punto cfr. M.LOSANO, *I grandi etc.*, cit., p. 12.

corpo sociale, pur nelle sue articolazioni particolari<sup>16</sup>, che non a quella di Ross che vede nelle corti e nei giudici, preposti a garanzia dell'applicazione delle norme, i veri destinatari della norma stessa<sup>17</sup>.

Va da sè che, all'interno di questa "mediazione", per operatori del diritto si intendono non solo quelle figure professionalmente riconosciute come tali (giudici e avvocati), ma quanti prendono realmente parte a questo processo comunicativo: si pensi ai vari consulenti legali, agli assistenti sociali, agli operatori sindacali etc.<sup>18</sup>, tutte figure di operatori che spesso, proprio per la loro condizione particolare di *operatori del diritto non giuristi*, rappresentano un reale punto di riferimento e di mediazione tra i cittadini e il diritto e, alla lunga, tra i cittadini e le istituzioni. In ogni modo la presenza di questi *media* rende possibile, oltre alla trasmissione del messaggio normativo, la riconduzione della complessità delle azioni sociali a fattispecie giuridiche precise ed univoche.

Se così non fosse verrebbe a cadere ogni discorso sulla certezza del diritto e all'ambiguità dei fatti umani si sommerebbero l'incertezza delle norme e l'assoluta discrezionalità dei giudici. Pure, nonostante il rigore delle norme, i ristretti

<sup>16</sup> Cfr. H.KELSEN, *Teoria generale delle norme*, Einaudi, Torino 1985, p.148 e ss.

<sup>17</sup> E' noto come per questo autore *tutte le norme*, non solo quelle di procedura, ma le stesse norme di condotta, siano rivolte alle corti, in quanto non esisterebbe una norma che vieti l'omicidio, ma solo norme che indicano ai giudici come dovranno comportarsi nel caso che tale evento si verifichi. Cfr. A.ROSS, *Diritto e giustizia*, Einaudi, Torino 1965, p. 32 e ss.

<sup>18</sup> Sul ruolo non secondario degli operatori sindacali quali mediatori nella comunicazione tra lavoratori e istituzioni e nel processo di crescita di una "nuova confidenza" di questi col diritto si veda F.SANTONI - G.OLIVIERO, *La formazione degli operatori giuridici non giuristi: i sindacalisti*, in M.LELLI (a cura di), *Diritto e autonomia del sindacato*, «Studi Sassaesi», serie III, IX, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1984, p. 516 e ss. e cfr anche *infra*.

marginati lasciati, nei nostri sistemi giuridici, all'interpretazione degli operatori del diritto<sup>19</sup>, la assoluta assenza, per definizione, di ogni ambiguità, il sistema dei rapporti giuridici tutto può essere considerato tranne che un monoblocco statico e immutabile: all'interno della scienza del diritto le controversie sono talmente profonde da arrivare a mettere in discussione, come si è detto, il suo oggetto, cioè il diritto stesso e le sue definizioni.

Oggetto del nostro discorso non sono, ovviamente, le comuni divergenze nell'interpretazione di una norma, divergenze pur sempre possibili senza perciò intaccare nè il principio della certezza del diritto nè tanto meno metterne in discussione il concetto stesso. Da un punto di vista sociologico, i nodi fondamentali della questione - su cui peraltro il dibattito è aperto da lungo tempo e forse, trattandosi in ultima analisi di scelte ideologiche, non potrà mai essere definitivamente chiuso - riguardano problemi più generali e gli interrogativi vertono su temi di fondo di più ampia portata che non l'interpretazione della norma. Essi sono il rapporto tra diritto e coercizione, il rapporto tra diritto e morale, la natura stessa delle norme giuridiche.

Si tratta in fin dei conti del rapporto del diritto con gli altri momenti del vivere sociale, alla cui luce interpretare poi determinati valori, o disvalori, giuridicamente rilevanti. In questo ultimo senso si spiegano le diverse e contrastanti interpretazioni e definizioni di taluni concetti che pure appaiono come rappresentazione di momenti fondamentali del nostro vivere e della nostra organizzazione sociale. A titolo

<sup>19</sup>. Sul principio di legalità dalle sue origini nel diritto romano ai nostri giorni e sulle minime possibilità dei magistrati di sindacare le leggi o varcarne i confini, cfr. M.CORSALE, *Certeza del diritto e crisi di legittimità*, Giuffrè, Milano 1979, p. 127 e ss.

di esempio, ma non solo, si pensi all'idea di libertà o di proprietà e ai diversi modi di intendere sia l'una che l'altra, pur prescindendo dalle differenti scelte politiche.

Vale la pena di riflettere un momento sui due concetti di libertà cui fa riferimento Isaiah Berlin. Come è noto questo autore definisce il concetto di libertà in termini positivi come autonomia decisionale ed in termini negativi come assenza di coercizione e/o di interferenze esterne agli stessi processi decisionali<sup>20</sup>.

In modo simile, più recentemente, Stefano Rodotà nel suo studio sul *Terribile diritto* di proprietà riferisce due diverse e contrastanti definizioni della proprietà stessa<sup>21</sup>. Nella prima questa viene considerata come diritto assoluto di esclusione di chiunque altro dall'uso del bene posseduto; la seconda definizione considera invece la proprietà sostanzialmente come diritto di accesso all'utilizzazione del bene. La prima di queste due definizioni appare più legata a concezioni autoritarie e ad uno stato, quanto meno tendenzialmente, di guerra tra i soggetti titolari di diritto, mentre la seconda appare più vicina alle moderne teorie ed anche a tutte quelle correnti di pensiero, si pensi per esempio agli ecologisti, che vedono il diritto di proprietà non come diritto di disporre incontrollatamente dei beni e delle risorse naturali, ma come diritto all'uso, vincolato dagli interessi generali e comunque dal dovere fondamentale della salvaguardia

<sup>20</sup> I due concetti di libertà come padronanza della propria vita e di libertà come indipendenza da altri nelle proprie scelte, pur apparendo a prima vista molto vicini, quasi due modi diversi per dire la stessa cosa, in realtà si sono sviluppati storicamente lungo linee divergenti e talvolta conflittuali. Cfr. I.BERLIN, *Due concetti di libertà*, in A.PASSERIN D'ENTREVES (a cura di), *La libertà politica*, Comunità, Milano 1974, p. 104 e ss.

<sup>21</sup> Cfr. S.RODOTÀ, *Il terribile diritto*, Il Mulino, Bologna 1981, p. 24 e ss.

dell'ambiente naturale come interesse primario e irrinunciabile della collettività.

Va chiarito in che modo, nella nostra analisi, possano essere avvicinati due concetti come quelli di libertà e di proprietà, concetti molto distanti tra di loro e che talvolta parrebbero addirittura escludersi a vicenda. Proprio l'intendere la proprietà, nel senso comune di proprietà privata, come limitazione della altrui libertà, e quindi inevitabilmente come fonte di conflitto, fa sì che lo stesso Rodotà, ma con lui e prima di lui molti altri, riprendano l'idea di Beccaria del diritto di proprietà come diritto "terribile e forse non necessario" o addirittura, sia pure con varie e successive articolazioni, l'idea stessa di Proudhon della proprietà come puro e semplice furto.

Al contrario la libertà rappresenta una di quelle parole "magiche", divenute cioè ormai prive di significato, se non vengono riempite di contenuti qualificanti, un concetto polivalente a cui spesso non corrisponde una realtà univoca, ma che ormai fa parte del patrimonio di valori acquisiti e indiscutibili per cui nessuno può esimersi dal farvi riferimento, mentre regimi e ideologie le più diverse ne fanno la loro bandiera. Le stesse invasioni vengono giustificate come difesa della libertà e le guerre coloniali sono state presentate dai colonialisti come "liberazione" dei popoli colonizzati. Tuttavia proprio il fatto che nel definire due concetti tanto lontani tra di loro come quello di libertà e quello di proprietà si riscontrino simili differenze di impostazione mostra con maggiore chiarezza la complessità dei tentativi di arrivare a definizioni univoche nel campo della scienza giuridica.

In realtà ciò che hanno di comune le due coppie di definizioni è proprio la loro duplicità: a ben vedere esse riflettono non tanto due differenti concezioni della proprietà o

della libertà, ma proprio due differenti concezioni del diritto, visto in un caso come fatto individuale, regolatore di rapporti interpersonali o, nell'altro caso, come fatto "transindividuale", ovverosia, per dirla con Gurvitch, come diritto sociale del "transpersonalismo"<sup>22</sup>. Infatti considerare la libertà come autonomia decisionale, ovverosia come possibilità di operare scelte, prendere decisioni ed agire in conformità al proprio modo di pensare, riflette un'idea del diritto che prescindere dalla dimensione sociale dell'agire, mentre al contrario porre l'accento sull'assenza di coercizione significa considerare l'agire, e con esso il diritto, in connessione con l'agire degli altri soggetti sociali. Allo stesso modo la differente concezione del diritto, che in ultima analisi rispecchia una differente concezione dell'agire e dell'esperire umano, si riflette nel definire la proprietà individualmente come diritto di esclusione o socialmente come diritto di accesso.

### 3.DIRITTO E SCIENZE SOCIALI

La dimensione sociale dell'agire giuridico, lo stretto vincolo che lega gli atti quotidiani ai rapporti giuridici, alla percezione del diritto e alla sua interiorizzazione, impongono, a questo punto alcune considerazioni sul rapporto tra la

<sup>22</sup> Cfr. G.GURVITCH, *Sociologia del diritto*, Comunità, Milano 1957, p. 257 e ss. Sul punto cfr. anche R.TREVES, *Sociologia del diritto*, Einaudi, Torino 1987, p. 162.

conoscenza del momento giuridico del vivere sociale e la conoscenza sociologica nel suo complesso. Infatti, se è vero che la sociologia del diritto ormai da tempo si avvia ad avere una fisionomia ben definita che la differenzia dalle altre discipline giuridiche<sup>23</sup>, è pure vero che, proprio per questa ragione, negli studi di sociologia del diritto si riscontra, ed è il tema cruciale di tutti i problemi accennati, tutta la problematica del dibattito attuale sulle scienze sociali e sulla sociologia. Così, accanto ai problemi che in passato hanno costituito il centro dell'attenzione degli studi, si presentano attualmente vecchi problemi in termini nuovi (si pensi a tutta la tematica del rapporto tra diritto e morale, tra il diritto e i diritti), mentre tutto un nuovo campo si apre verso temi che solo ora incominciano a costituire un oggetto di riflessione. Tale è tutta la problematica, non specifica della sociologia del diritto, ma oggetto del più recente dibattito sociologico, del rapporto tra individuo e sistema, tra soggetti sociali individuali e soggetti sociali collettivi, tra l'orientamento della ricerca verso temi di carattere generale o verso problemi specifici e particolari, tra l'analisi empirica e la riflessione teorica.

Secondo quest'ultima impostazione problematica gli studi di sociologia del diritto non si discostano dalle vicende seguite in Europa dalla sociologia in generale e ne hanno in linea di massima seguito la stessa evoluzione e gli stessi mutamenti di orientamento. È noto come la sociologia sia passata attraverso differenti fasi, ora di orientamento prevalente verso la riflessione teorica e ora di maggiore attenzione per le ricerche empiriche, parallelamente si è passati da temati-

<sup>23</sup> Per un discorso sulle differenze tra la sociologia del diritto e altre discipline affini, pur nel riconoscimento dei loro validi apporti, cfr. R.TREVES, *Sociologia etc.*, cit.; H.ROTTLEUTHNER, *Teoria del diritto etc.*, cit., p. 147 e ss.

che di studio più generali a oggetti più particolari e specifici. Gli elementi che hanno influito sul prevalere di questa o di quella impostazione possono essere individuati in primo luogo nel contrasto tra la formazione prevalentemente filosofica dei sociologi europei contrapposta per lungo tempo al pragmatismo dominante nella sociologia americana.

Tanto l'una quanto l'altra delle impostazioni ha sempre suscitato le critiche di quanti rifiutavano la sociologia come scienza: da una parte infatti si riteneva che la sociologia altro non fosse che una brutta copia di altre scienze sociali quali l'economia e la storia, una sorta di tentativo di applicare alla conoscenza della società categorie di analisi mutuata dalla filosofia e, come tali, discutibili ed opinabili e per ciò stesso ascientifiche. Dall'altra parte si è criticata, soprattutto alla fine degli anni sessanta, la tendenza opposta a concentrare l'attenzione sulla particolarità delle situazioni empiriche. Le vicende della sociologia americana, che in gran parte traeva origine dalla necessità di trovare soluzioni pratiche a situazioni critiche, portava facilmente ad accuse di servilismo, di uso padronale della scienza sociale, di distacco dai reali problemi dello sfruttamento e dei rapporti tra le classi sociali<sup>24</sup>.

<sup>24</sup> All'inizio degli anni settanta si diffuse un atteggiamento di insofferenza verso la sociologia vista come disciplina che mascherava dietro una sbandierata obiettività scientifica una sostanziale, e tutt'altro che scientifica, acquiescenza verso la divisione sociale del lavoro e le forme capitalistiche di organizzazione della produzione. Significativo in questo senso, anche per l'ampio successo commerciale ottenuto, ci pare il manuale di G.A.GILLI, *Come si fa ricerca*, Mondadori, Milano 1971 (cfr. in particolare l'introduzione). Da altre parti si criticava l'impostazione di molti testi di sociologia condannati, dai loro autori, a permanere nella situazione di ibrido «per metà impulso filosofico e per metà tentativo di controllo empirico». Cfr. F.FERRAROTTI, *Una sociologia alternativa*, De Donato, Bari 1972, p.259.

Le vicende della sociologia del diritto hanno risentito in maniera particolare del prevalere dell'una o dell'altra di queste tendenze. Negli anni tra l'inizio della prima guerra mondiale e la fine della seconda, la sociologia del diritto in Europa era molto vicina alla filosofia del diritto ed era caratterizzata da un'assenza quasi totale di ricerche empiriche. In questo senso si pensi a Weber o a Gurvitch, tanto per fare i nomi di due studiosi sicuramente "sociologi", che altrimenti si potrebbe parlare di Kelsen, o, per restare in Italia, di Capograssi o di Romano. Dopo questa fase, come dice Aron, tutte le sociologie del mondo tesero ad "americanizzarsi"<sup>25</sup>, sviluppando maggiormente l'aspetto della ricerca empirica su argomenti e tematiche ben definite tra cui in particolare il funzionamento delle istituzioni, l'attuazione o la non attuazione delle norme, il ruolo degli operatori del diritto rispetto alle norme stesse etc.

Appare chiaro a questo punto come i problemi della sociologia del diritto siano i problemi della sociologia, come questa branca non sia una scienza a sè: tutto il dibattito che attraversa in questo momento le scienze sociali e il loro rapportarsi, tanto come contenuto quanto come metodo, alla complessità, alla produzione di senso, alla definizione degli attori sociali etc., non può restare estraneo ad un processo

<sup>25</sup> Tale espressione è intesa da Aron nel senso di una sviluppata attenzione verso la sociologia analitica, descrittiva, statistica, psicologica, di cui la sociologia americana offriva appunto il modello, e in riferimento alla sua diffusione a causa della necessità dello spirito moderno di un maggior rigore scientifico e alla necessità di migliorare il funzionamento della società industriale anche tramite conoscenze e ricerche di questo tipo. Cfr. R. ARON, *Società moderna e sociologia*, in *La sociologia nel suo contesto sociale*, Atti del IV congresso mondiale di sociologia (relazione introduttiva), Laterza, Bari 1959, p.36.

conoscitivo che ha per oggetto i rapporti tra individuo, fasce, gruppi, classi sociali e norme, ordinamenti, istituzioni.

Così non è un caso che alla fine degli anni sessanta si sia assistito anche nel campo della sociologia giuridica ad una sostanziale inversione di tendenza e ad una rinnovata crescita di interesse per lo studio di problemi di carattere generale e teorico<sup>26</sup>. Allo stesso modo si esplicitano nella analisi dei fenomeni giuridici le posizioni di Luhmann in merito ai rapporti tra individuo e sistema, decisamente orientate a favore di quest'ultimo tanto da non considerare primario ai fini della conoscenza sociologica il senso soggettivo personale, ridotto, come sottolinea Ardigò<sup>27</sup>, a mero ambiente del sistema sociale. Tutto ciò porta Luhmann a sottovalutare, considerandola come estranea ai grandi problemi della società, la sociologia dei comportamenti quotidiani, dei mondi vitali, dell'individualità<sup>28</sup> e, nel campo della sociologia giuridica, trova un perfetto riscontro nell'affermazione di Luhmann secondo cui le ricerche empiriche, frammentarie e settoriali, "eliminano il diritto", nella sua interezza e complessità, dalla sociologia stessa del diritto<sup>29</sup>.

È evidente a questo punto come i problemi del contenuto della sociologia del diritto si incrociano col metodo di analisi: l'orientamento verso un ambito di indagine non è pura scelta di metodo nè di contenuto *tout court*. Ci si trova

<sup>26</sup> Su queste vicende della sociologia del diritto cfr. R.TREVES, *Sociologia del diritto oggi e crisi dello stato sociale*, in R.TREVES (a cura di), *Crisi dello stato e sociologia del diritto*, Angeli, Milano 1987, p. 247 e ss.

<sup>27</sup> Cfr. A.ARDIGÒ, *Per una sociologia etc.*, cit., p.20.

<sup>28</sup> Questa posizione traspare da tutta l'opera di Luhmann, comunque in particolare cfr. N.LUHMANN, *Mutamento di paradigmi nella teoria dei sistemi*, in «Sistemi urbani», 2, 1983; sul concetto di «mondo come "ambiente" del sistema sociale» cfr. IDEM, *Illuminismo sociologico*, Il saggiatore, Milano 1983, p. 133 e ss.

<sup>29</sup> Cfr. N.LUHMANN, *Sociologia etc.*, cit., p. 5.

piuttosto davanti ad opzioni che trascendono sia il contenuto che il metodo specifici per investire temi che vanno oltre i contesti particolari delle ricerche e implicano totali scelte di campo. Il discorso a questo punto esula persino dalla sociologia del diritto per coinvolgere tematiche più ampie e generali: è il problema delle forme e delle vie della conoscenza sociologica, della comunicazione intersoggettiva, dei rapporti tra individuo e sistema.

#### 4.DIRITTI E RAPPORTI INTERSOGETTIVI

In quest'ottica globale gli studi di sociologia del diritto e di teoria del diritto, caratterizzati per l'attenzione rivolta ai grandi temi quali l'origine del diritto e la sua legittimazione, il porsi delle norme giuridiche nel rapporto con le altre norme del vivere sociale etc., diventano rilevanti ai fini della conoscenza sociologica al pari delle ricerche sul rapporto tra norma e cittadino, tra individuo e sistema normativo, tra vissuto quotidiano e istituzioni. Si tratta di riconoscere valore all'empirico e al quotidiano come momento fondamentale per la conoscenza della realtà, e per il suo stesso *essere*, piuttosto che come frammento di una realtà la cui unità è ricostruibile solo a livello di riflessione teorica<sup>30</sup>.

<sup>30</sup> Sullo stretto rapporto che vincola la teoria alla ricerca empirica, sia nella fase dell'individuazione dell'oggetto della ricerca, sia per quanto riguarda i principi metodologici, cfr. F.CRESPI, *Le vie della sociologia*, Il Mulino, Bologna 1985, p. 339.

Oggi molti problemi si pongono in termini diversi che in passato e anche a livello di analisi teoriche di sociologia del diritto uno dei temi centrali del dibattito è dato dalla funzione del diritto in rapporto ad altri aspetti del vivere sociale, in primo luogo la morale e l'etica. Anche di fronte alla problematica giuridica emergono interrogativi paralleli a quelli che hanno portato alla nascita della "bioetica" e la necessità di focalizzare codici etici è presente tanto nelle scienze biomediche quanto nelle scienze e nelle pratiche giuridiche, politiche etc.<sup>31</sup>.

Ci si chiede pertanto se il diritto non abbia una sua moralità data, una sua visione dell'uomo, e se il percorso corretto non sia quello di chiedere al diritto di illuminare l'etica, piuttosto che quello che va dall'etica verso il diritto. Esistono di fatto una serie di diritti che sono tali non in quanto riconosciuti dal diritto positivo, ma che devono essere riconosciuti perché esistono. La domanda fondamentale è quindi *dove esistono questi diritti?* e il problema diventa quello del rapporto tra il diritto positivo vigente e *i diritti*: il diritto al lavoro, il diritto alla casa, il diritto all'istruzione, il diritto alla salute etc. Secondo Lombardi Vallauri<sup>32</sup> la tutela statutale di questi diritti, nella misura in cui supera la definizione del diritto come mera regolazione dei conflitti e lo po-

<sup>31</sup> La riemersione di interrogativi etici si riavverte, secondo Ardigò nel campo della ricerca bio-ingegneresca come «nelle scienze del *business* e nelle pratiche politiche, manageriali, operative, della governabilità di sistemi complessi privati e pubblici, nazionali e internazionali». Cfr. A.ARDIGÒ, *Per una sociologia etc.*, cit., p. 103.

<sup>32</sup> Cfr. la relazione di L.LOMBARDI VALLAURI al convegno, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza, Ordine Forense e Tribunale di Sassari, su *L'uomo tra etica e diritto*, Sassari, 25-26-27 novembre 1988, di cui sono in fase di preparazione gli atti.

ne invece come regolatore di tutti gli aspetti più rilevanti dell'organizzazione sociale, può portare all'autoritarismo.

Va in questa direzione anche l'affermazione di Ferrari<sup>33</sup> secondo cui il diritto codificato è autocratico in quanto previsivo e posto da un'autorità: per questa stessa ragione Tarello connetteva la sua origine non al liberalismo, ma all'autoritarismo<sup>34</sup>.

Se si sposta l'attenzione dalla norma in sè e dalla sua formazione, al rapporto - che è anche rapporto sociale e non solo giuridico - tra i cittadini e la norma, tra i cittadini e le istituzioni; e si supera così anche la prospettiva kelseniana dello studio dell'efficacia della norma come elemento caratterizzante della disciplina e del suo oggetto<sup>35</sup>; uno dei contenuti qualificanti dello studio sociologico dei fenomeni giuridici diventa la percezione diffusa del complesso normativo-giuridico. Questo anche perché nello stato moderno è radicalmente cambiata la funzione del diritto: con la fine dello *stato garante* e la diffusione dello stato interventista prima, e dello stato sociale poi, il diritto non si limita più alla *coercitività* (uso della forza per ottenere il rispetto della norma) o alla *cogenza* (definizione delle conseguenze di determinate premesse), ma, come appare sempre più vero, tende a troncarsi in origine i dubbi sulle stesse premesse condizionanti imponendosi come complessiva visione delle

<sup>33</sup> Cfr. la relazione di V.FERRARI al medesimo convegno.

<sup>34</sup> Proprio l'autoritarismo monarchico si inserisce, secondo Tarello, con la sua forte spinta all'accentramento legislativo e giurisdizionale, come fattore di unificazione e razionalizzazione, nella situazione di incertezza dei sistemi giuridici che il XVII secolo aveva lasciato in eredità. Cfr. G.TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, Il Mulino, Bologna 1989, p. 47.

<sup>35</sup> Sul punto cfr. V.FERRARI, *Funzioni etc.*, cit., p. 145.

cose, condizionante a sua volta i comportamenti e l'agire sociale<sup>36</sup>.

Allora emerge con chiarezza come la funzione orientativa non possa che interessare tutti i membri di una società in quanto tali, ovverosia tutti i singoli soggetti individuali, ma anche i soggetti collettivi quali società, enti, istituzioni sistemi o sottosistemi. Proprio per tutte queste formazioni, diverse dai soggetti individuali e che non si identificano con la fisicità delle persone, ma che tuttavia sono soggetti di diritto, la giurisprudenza ha creato la singolare figura della "persona giuridica"<sup>37</sup>. È soprattutto in riferimento a queste formazioni che si ripropone ancora una volta il tema della comunicazione tra individuo e collettività, tra mondi vitali e sistema sociale, tra sfera dell'essere e sfera del dover essere.

Il nodo del problema della sociologia giuridica è in ultima analisi proprio questo e, come si vede, non è dissimile dal problema di fondo di tutta la conoscenza sociologica. Nel campo dei comportamenti giuridicamente rilevanti è più che mai reale la necessità di superare la contrapposizione tra individuo e sistema, di trovare una soluzione che non annienti l'individuo come mero prodotto delle strutture e delle funzioni dell'ordinamento giuridico (e che a livello di riflessione annulli e cancelli, secondo un'interpretazione esasperata delle posizioni di Luhmann, le particolarità soggettive) e che allo stesso tempo non consideri i sistemi sociali unicamente come il risultato dell'agire reciproco degli individui.

<sup>36</sup> Cfr. V.FERRARI, *Funzioni etc.*, p. 126

<sup>37</sup> Ciò rappresenta per certi versi il riconoscimento istituzionale della tendenza, comune al linguaggio quotidiano e alla teoria sociologica, di far riferimento ad un insieme di individui come se la loro azione fosse l'azione di una singola persona, di un attore «dotato di una propria identità e di una propria volontà». Cfr. F.CRESPI, *Le vie etc.*, cit., p. 381.

La *via* di uscita può essere ricercata nella linea interpretativa proposta da Crespi, che vede i soggetti sociali, ma anche la stessa azione, come *origine* e come *prodotto* delle strutture secondo un rapporto di interdipendenza<sup>38</sup>. Via che, sul piano metodologico, implica la prospettiva ermeneutica secondo cui non esiste fatto senza interpretazione, da cui consegue l'importanza della *tensione* tra il metodo esplicativo, proprio della sistematicità delle scienze naturali, e quello comprensivo, proprio della praticità dell'esperienza quotidiana<sup>39</sup>.

Abbiamo accennato all'emergere con sempre maggior rilevanza del problema del rapporto tra etica e diritto e alla necessità di individuare un possibile rapporto tra i due momenti che vengono rappresentati come l'essere e il dover essere. Per Kelsen essere e dover essere non rappresentavano due entità distinte quanto piuttosto due modi differenti di rapportarsi alla realtà, due momenti di due diverse scienze giuridiche: la giurisprudenza sociologica (essere) e la giurisprudenza normativa (dover essere)<sup>40</sup>. In ogni modo era il *Sollen*, in quanto rappresentava un aspetto fondamentale della "cogenza", che distingueva la comunità giuridica (e in ultima analisi lo stato) dalla banda di briganti<sup>41</sup>. Al contrario le teorie sulla pluralità degli ordinamenti giuridici e le "società dei ladroni"<sup>42</sup> o la teoria degli imperativi con le sue

<sup>38</sup> Un rapporto di questo tipo porterebbe, secondo Crespi, a comprendere tanto la stabilità o instabilità delle strutture, quanto i processi in atto nei sistemi sociali. Cfr. *Ivi*, p. 363 e ss. e comunque cfr., dello stesso Autore, *Azione sociale e potere*, Il Mulino, Bologna 1989, p. 181.

<sup>39</sup> Su queste prospettive cfr. ancora F.CRESPI, *Azione sociale etc.*, cit. p. 176 e ss.

<sup>40</sup> Cfr. H.KELSEN, *Teoria generale del diritto e dello stato*, Etas Libri, Milano 1974, p. 165-167. Sul punto cfr. pure V.FROSINI, *Saggi su Kelsen e Capograssi*, Giuffrè, Milano 1988, p. 30.

<sup>41</sup> Cfr. H.KELSEN, *La dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino 1966, p. 57 e ss.

<sup>42</sup> Cfr. S.ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Sansoni, Firenze 1945.

esasperazioni estreme nella teoria del bandito<sup>43</sup> mettevano l'accento piuttosto sull'essere che sul dover essere. Sul piano del diritto forse più che altrove si avverte la necessità di un sistema che sia in grado di modificare le sue stesse regole autoreferenziali imparando dall'ambiente, ovvero sia di arrivare ad una conoscenza (e ad una comunicazione) empatica che, come ipotizza Ardigo<sup>44</sup>, aprirebbe la via per il superamento della separazione tra essere e dover essere, tra momento cognitivo e momento etico.

<sup>43</sup> Se è criticabile e per certi versi non condivisibile la teoria di Austin degli imperativi, con i suoi successivi sviluppi per cui in ultima analisi l'unico diritto risulterebbe essere quello del più forte, tuttavia si impone qualche considerazione. Innanzitutto sull'unicità o pluralità degli ordinamenti giuridici le posizioni variano da quelle che riconducono ogni ordinamento allo stato (così Kelsen: non si da stato senza diritto e non si da diritto senza stato) a quelle che attribuiscono giuridicità anche agli ordinamenti delle società illegali (Romano). Forse non è scontato che se il capo di un'associazione come la camorra fosse vissuto alcuni secoli fa sarebbe diventato re di Napoli, invece che un pericoloso criminale, in quanto detentore di un potere reale di stabilire delle norme, degli strumenti per garantirne l'applicazione, di un riconoscimento, o per paura o per convenienza, della sua autorità. Altre volte, è il caso del contrabbandiere Mandrin, si sono verificati casi analoghi, ma il passaggio da bandito a rappresentante del potere legale avvenne non per la forza intrinseca del contrabbandiere, ma in virtù del riconoscimento accordatogli alla fine dalle *istituzioni statuali* francesi e sabaude, che pure in precedenza lo combattevano come bandito. Resta comunque il fatto che quando i *latitanti* del *Latium*, questa banda di fuorilegge a cui nessuno voleva dare in sposa le proprie donne, si sentirono abbastanza forti smisero di latitare e di rubare vacche e donne ai popoli vicini e fondarono un regno, poi una repubblica e infine un impero, e le loro scorribande diventarono conquiste.

<sup>44</sup> Sul punto cfr. A.ARDIGÒ, *Per una sociologia etc.*, cit., p. 9.

## Capitolo II

### LA PERCEZIONE DEL DIRITTO IN SARDEGNA

- 1- Le forme della percezione. 2- Mass media e fatti penali.*
- 3- Il diritto del lavoro*

#### 1. LE FORME DELLA PERCEZIONE

Il più delle volte succede che, parlando di un qualsiasi fenomeno localizzato in Sardegna, si faccia riferimento all'entità sociale identificandola totalmente con l'entità geografica. La realtà è ben diversa, e ad un unico blocco di terra che emerge compatto dal mare non corrisponde una altrettanto compatta e monolitica identità culturale cui poter fare riferimento. Ciò significa il rifiuto, netto ed immediato, di considerare la Sardegna come un tutto omogeneo, come un'entità culturale univoca all'interno della quale inserire i vari tasselli, in un gioco di incastri perfetto fino a costituire un mosaico, contrapponibile in blocco alle immagini della società occidentale. Poco importa se questo mosaico appare come una splendida realtà, che permane con i suoi forti valori e che resiste all'assedio della cultura dominante, o come un quadro abietto di barbarie che la moderna civiltà stenta ad eliminare: queste sono divergenze di valutazione che danno semplicemente il segno di come il mito della "cultura

sarda" sia talmente entrato a far parte delle convinzioni consolidate tanto dei suoi sostenitori, quanto dei suoi detrattori.

Lo schema interpretativo che qui rifiutiamo comporta alcune distorsioni a nostro avviso molto gravi. Infatti - oltre alla discutibilità dell'affermazione della "cultura sarda" *una*, piuttosto che di una frammentazione di sottoculture<sup>1</sup> - all'interno di questa ottica le trasformazioni che nella realtà delle città, dei paesi, persino delle campagne della Sardegna diventano ogni giorno più evidenti, non possono che assumere il significato della sottomissione alla cultura dominante, dell'imposizione culturale di tipo colonialista operata dall'esterno su una società, magari arcaica, ma in ogni caso autonoma ed autosufficiente. Si perde in questo modo il senso della trasformazione, la dinamica del mutamento, la percezione delle stesse forze sociali capaci di produrre il mutamento stesso. Una tale concezione statica della cultura appare incapace non solo di spiegare, ma persino di cogliere un qualsiasi mutamento se non come distruzione, più o meno violenta, di valori acquisiti e relativa sostituzione con non-valori, o, nella migliore delle ipotesi, con valori estranei alla cultura del luogo.

Ciò è particolarmente vero per quanto riguarda la percezione del diritto in Sardegna: per evitare fuorvianti generalizzazioni bisogna di volta in volta definire sia le categorie sociali a cui si fa riferimento, sia le aree geografiche, all'in-

<sup>1</sup> Usando il termine di "sottoculture", in riferimento per esempio alla sottocultura pastorale, non si vuole attribuire nè a questa nè ad altre alcuna valenza negativa nè alcuna inferiorità. Si tende unicamente a sottolineare l'arbitrarietà di operazioni che tentino di ricucire esperienze diverse presentandole come un'unica cultura senza tener conto delle sue possibili articolazioni differenziate. Sul rapporto cultura-sottocultura cfr. O.LEWIS, *La cultura della povertà*, Mondadori, Milano 1964, pp. XIV-XVII.

terno della stessa Sardegna in cui il fenomeno viene preso in considerazione. Proprio restando in questo campo, e fatte salve le condizioni di cui si è detto, è possibile partire nella nostra analisi da due concetti ormai universalmente conosciuti, forse tanto da venire abusati e da diventare dei comodi luoghi comuni, ma che tuttavia almeno per lungo tempo hanno rappresentato fedelmente una realtà indiscutibile.

In Sardegna, si dice, il diritto, i tribunali, la magistratura, le forze dell'ordine e, quando ancora esisteva, il boia fanno parte di un blocco istituzionale definito con un'unica parola: "la Giustizia". La "giustizia" percepita quindi come un'istituzione al pari della scuola o della chiesa. Ognuna di queste istituzioni viene identificata immediatamente con le punte emergenti e sensibilmente percettibili dell'*iceberg* che le costituisce: il maestro per la scuola, il parroco per la chiesa, e per la "giustizia" i carabinieri, senza pensare se queste categorie siano o meno le più rappresentative dell'istituzione stessa. Ciò che conta è solo il fatto che con esse si ha più facilmente a che fare che col vescovo, col provveditore agli studi, col presidente del tribunale.

Ecco allora emergere il primo concetto: il diritto è percepito soltanto, o quanto meno nella sua forma più immediata, come apparato repressivo. Questa identificazione del diritto con la repressione - coercizione è stata talmente radicata nella coscienza del sardo medio che una delle imprecazioni più gravi viene tuttora considerata l'augurare a qualcuno di avere a che fare col diritto, con la "giustizia", malaugurio di gran lunga peggiore di quello di avere a che fare col medico. La percezione del diritto come potere repressivo è stata quindi reale, ma ciò non ha impedito al sassarese Domenico Alberto Azuni di scrivere, nel diciottesimo secolo, le sue importanti opere sul diritto della navigazione,

dalle quali questa concezione "sarda" del diritto è distante quanto da un moderno trattato di diritto civile. Ciò è stato reso possibile dal fatto che l'Azuni appartenesse alle classi superiori e si fosse formato in un ambiente culturale, Sassari appunto, che ha sempre avuto poche affinità con le culture delle aree centrali della Sardegna<sup>2</sup>. Emergono quindi due specificazioni relative alla concezione della «giustizia» in Sardegna. La prima è riconducibile alla stratificazione sociale: le classi superiori, colte, hanno *sempre* avuto la possibilità di conoscere altre attribuzioni del diritto che non fossero legate alla coercizione. La seconda è riconducibile alle differenziazioni culturali che caratterizzano diverse aree della Sardegna. Senza bisogno che ciò sia ulteriormente precisato di volta in volta, chiariamo che in questo lavoro si prendono in considerazione le trasformazioni della percezione del diritto presso gli strati sociali intermedi e in quelle aree più legate alla tradizione.

Si dice pure in Sardegna che «la giustizia insegue la lepre col carro a buoi». E questo è il secondo concetto: l'imponenza dell'apparato e la maestosità dell'incedere non valgono a compensare la lentezza burocratica che finisce per vanificare i risultati dell'azione legale, che appare inadeguata rispetto alla rapidità delle situazioni reali, che si muovono senza vincoli formali. È significativo come, in questo modo di percepire il diritto sia implicito, sebbene formulato in for-

<sup>2</sup> Nel contesto di questo discorso ciò che appare importante è il fatto che gli studi e la formazione giuridica di Domenico Alberto Azuni si siano svolti a Sassari negli anni del cosiddetto *riformismo piemontese*, portato avanti dal re Carlo Emanuele III e dal suo ministro Bogino, rimasto tristemente famoso in Sardegna per il frequente ricorso alla pena capitale nelle repressione degli atti di resistenza all'introduzione delle leggi piemontesi, bollati tutti indistintamente come banditismo. Su Azuni e la sua formazione cfr. L.BERLINGUER, *Domenico Alberto Azuni giurista e politico (1749-1827)*, Giuffrè, Milano 1966.

ma rudimentale e non articolata, il riconoscimento delle difficoltà, proprie di ogni sistema, di adattarsi, come dice Carbonaro, "in direzione evolutiva parallela" alla mutevole complessità ambientale<sup>3</sup>. Due motivi, quindi, l'aspetto repressivo e l'aspetto burocratico, che concorrono a formare una percezione negativa del diritto e a provocare l'insorgere di una sfiducia diffusa nei confronti del diritto stesso, visto come inadeguato per risolvere i problemi che la realtà quotidiana può presentare e vissuto quindi come qualcosa di estraneo da cui ci si può aspettare di perdere tutto e di guadagnare niente.

Per lungo tempo questi atteggiamenti nei confronti del diritto, inteso per estensione in senso lato come istituzioni, come stato, come potere, sono stati indiscutibilmente reali. I proverbi e i modi di dire non sono certamente l'espressione della *vox dei* e neppure rappresentano la saggezza popolare, tuttavia danno un'idea sufficientemente credibile delle convinzioni e dei modi di pensare più diffusi a livello di coscienza popolare. D'altra parte, l'aspetto esasperante della lentezza delle prassi giuridiche e dei procedimenti giudiziari, e il suo corollario di inefficienza del sistema giudiziario, con conseguente sfiducia nella stessa amministrazione della giustizia, viene ormai denunciato a tutti i livelli. Per quanto riguarda poi la Sardegna, già nel 1972 la relazione conclusiva della Commissione Parlamentare di Inchiesta sui Fenomeni di Criminalità in Sardegna ritenne di dover recepire il disagio derivante da questi ritardi affermando l'essenzialità, ai fini di una percezione meno negativa del diritto, del buon funzionamento della giustizia, *«il quale non è mai buono se*

<sup>3</sup> In questo senso, pur se in riferimento specifico al sistema politico, cfr. A. CARBONARO, *I partiti nel sistema politico allargato in Italia*, in A. CARBONARO (a cura di), *La legittimazione del potere*, Angeli, Milano 1986, p. 54.

è *tardivo*»<sup>4</sup>. Tuttavia, questo schema percettivo, oggi assolutamente non generalizzabile, già in passato non era del tutto vero nè era l'unico, e perciò può essere fuorviante attribuirgli quelle doti di universalità che consentono di utilizzarlo come il solo criterio interpretativo per giungere a una spiegazione esauriente e globale del fenomeno della percezione del diritto in Sardegna. Accanto a questa erano presenti percezioni del diritto di tipo diverso, per cui il problema, sia per il presente come per il passato, diventa quello della prevalenza in un determinato momento di una forma di percezione sull'altra, di un determinato rapporto tra cittadini e diritto su un'altro. Resta quindi da definire dove, quando e presso chi trovassero diffusione tali percezioni negative di cui si è parlato.

Quando la giustizia viene considerata un carro lento e pesante, che travolge tutto senza riuscire a raggiungere quanto persegue, quando il diritto viene identificato col carabinieri, il carcere e le lunghe detenzioni preventive, quando si avverte l'incapacità del diritto di riparare in qualche modo a un torto subito o di risolvere una controversia in atto in tempi ragionevoli, evidentemente allora si cerca, per quanto possibile, di regolare i rapporti prescindendo dalle norme giuridiche statuali. Un'affermazione del genere suona simile a quanto affermava Pareto<sup>5</sup>, portando come esempio di sostituzione della giustizia pubblica con quella privata

<sup>4</sup> Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, V legislatura, *Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna*, Tipografia del Senato, Roma 1972, vol. I, p. 28. Il corsivo è nel testo.

<sup>5</sup> L'esempio riportato da Pareto, per quanto parziale, appare più vicino alla realtà del banditismo sardo di quanto non sia il tentativo di costringere il fenomeno entro gli schemi del banditismo sociale, operazione tentata da Hobsbawn riportando in questa chiave una lettera del bandito Tandeddu. Cfr. V.PARETO, *Trattato di so-*

proprio una *disamistade* di Orgosolo, ma tuttavia bisogna fare salve alcune differenze. Infatti, nel caso specifico della Sardegna, i fenomeni di ricorso ad un diritto non statale non erano del tutto riconducibili ad una forma di supplenza alle manchevolezze dello stato, ma rappresentavano piuttosto una forma di permanenza di un ordinamento diverso e radicalizzato a fronte di un diritto statale, giudicato peraltro inadeguato.

Si è, in questa fase, all'interno della logica dell'osservanza delle norme consuetudinarie per quanto riguarda i rapporti civili e della vendetta barbaricina per quanto riguarda i rapporti penali. Ma queste logiche possono sussistere esclusivamente in una comunità chiusa, con limitati scambi con l'esterno e, per quanto riguarda in particolare i rapporti di diritto civile, là dove una consuetudine in tal senso esiste e limitatamente a quei contenuti che ne sono regolati. Per intenderci: forse la consuetudine può regolare le modalità di acquisto di un asino, ma non certamente di un'automobile, ed ormai la frequenza maggiore è di questo secondo caso. È vero infatti che là dove gli scambi erano più frequenti, il commercio più sviluppato e l'economia nel suo complesso superava le esigenze limitate dai confini del villaggio, i rapporti avevano necessariamente, anche nel passato, una forma giuridica, univoca e riconosciuta come tale.

Resta però da dire che, con l'andare del tempo, da una situazione di convivenza di norme giuridico-formali con norme consuetudinarie, spesso diverse e talvolta contrastanti con le prime, riuscivano a trarre vantaggio coloro che per diversità culturale (leggi: per appartenenza alle classi supe-

riori) affidavano al diritto positivo formale i loro rapporti. Da questo stato di cose appariva chiara a chiunque la situazione di labilità dei rapporti affidati alla formulazione consuetudinaria, contrapposta al senso di sicurezza, spesso volutamente ostentato, di chi invece si faceva forte di norme giuridiche precise. Questo spiega gli innumerevoli e affannosi tentativi di sanare, dando loro una veste giuridica, situazioni riconosciute dalla comunità, ma non dal diritto, con un susseguirsi di carte bollate, deleghe, inseguimenti di eredi, di testimoni, di notai che, in ultima analisi, rafforzava ulteriormente la percezione sociale del diritto come un inestricabile labirinto in cui fosse in ogni caso preferibile non entrare, pur riconoscendo ormai universalmente l'inadeguatezza della norma consuetudinaria alle esigenze di trasformazione della società.

Quanto detto fin qui è riferito soprattutto alle norme di diritto civile, per ciò che riguarda l'aspetto penale meriterebbe un lungo discorso a parte il caso della vendetta barbaricina, tuttavia riteniamo di non dover dilungarci qui in una sua descrizione. Rimandando a quanto è stato autorevolmente scritto sull'argomento<sup>6</sup>, ci limitiamo qui a precisare che per «vendetta barbaricina» si intende quella prassi, in uso nelle aree centrali della Sardegna - la Barbagia, appunto - fino ad alcuni decenni fa, che imponeva a chi avesse subito un torto, o ad un membro della sua famiglia o gruppo parentale, di punire in maniera adeguata l'autore del torto. Si impongono tuttavia alcune specifiche considerazioni utili ai fini del nostro discorso. Prima di tutto vale la pena di precisare come,

<sup>6</sup> Il riferimento, d'obbligo, è al testo, diventato ormai un classico nel suo genere, di A.PIGLIARU, *La vendetta etc.*, cit. Dello stesso autore cfr. pure gli altri scritti, raccolti insieme ad una riedizione del testo citato in A.PIGLIARU, *Il banditismo in Sardegna*, Giuffrè, Milano 1970.

nel caso della vendetta barbaricina, ci si trovasse in presenza dell'applicazione di norme e di sanzioni che, pur essendo di origine diversa da quelle dello stato e, per dirla con Gurwitch, di tipo diffuso<sup>7</sup>, erano ugualmente, o forse di più, *rigide e definite*. L'origine e la lunga permanenza della pratica della vendetta barbaricina non possono essere quindi ricondotte, come spesso accade con una lettura superficiale dei fatti, ad una situazione di sostanziale anarchia o di lotta di tutti contro tutti, ma, al contrario, la vendetta barbaricina, *intesa come ordinamento giuridico*, va ricondotta, oltre al perdurare di usanze tradizionali, a quell'atteggiamento di sfiducia nei confronti della giustizia di cui si è parlato, che faceva apparire il ricorso alla vendetta come più remunerativo, non solo in termini di soddisfazione personale, ma anche e soprattutto in termini di ristabilimento dell'ordine sociale turbato.

Perché taluni rapporti possano essere regolati al di fuori delle norme giuridiche è necessaria una certa tolleranza da parte del diritto stesso. Sebbene di tale tolleranza, soprattutto per quanto riguarda i comportamenti passibili di sanzioni penali quali, appunto, gli atti di vendetta, non si possa, per definizione, trovare traccia nelle leggi, riteniamo che in passato essa fosse molto più diffusa di quanto non si pensi solitamente. Le paci solenni che, talvolta con la partecipazione benediciente di alti esponenti della chiesa, mettevano fine alle sanguinose *disamistades*, ovvero a vere e proprie lotte tra famiglie o gruppi parentali in un susseguirsi, senza altra possibilità di risoluzione, di vendette e controvendette, davano di fatto dei colpi di spugna a reati che, a termini di legge,

<sup>7</sup> Cfr. G.GURVITCH, *Trattato di sociologia*, Il Saggiatore, Milano 1967, vol.II, p. 260.

si sarebbero dovuti punire con la massima pena. E di ciò, come ne erano al corrente i vari cantori popolari, non potevano non essere al corrente le autorità. Il fatto che di tanto in tanto il potere centrale e i tutori dell'ordine si accanissero, chiamandoli genericamente banditi, contro quanti facevano ricorso alla vendetta, magari organizzando spettacolari «cacce grosse»<sup>8</sup>, appare quindi dovuto più che alla necessità di punire l'autore di un reato alla necessità di riaffermazione pubblica del potere. In ogni caso, proprio questo atteggiamento, misto di tolleranza e di repressione, ha contribuito non poco a creare un alone di solidarietà popolare nei confronti dell'illegalista ricercato, a tutto scapito delle forze dell'ordine. Solidarietà molto tarda a morire, se le sue tracce si ritrovano, sotto forma di omertà, anche oggi che, nella percezione sociale, si è passati dalla figura dell'illegalista a quella del delinquente<sup>9</sup>.

A questo punto diventa inevitabile tentare di dare una risposta ad alcuni interrogativi che riguardano l'impostazione generale del discorso. Infatti è legittimo chiedersi se non sia una deformazione, peraltro molto diffusa quando si parla di fatti riguardanti la Sardegna, sia da parte di osservatori interni che esterni all'isola, il fatto che mentre si tenta di definire le attuali forme della percezione del diritto, il discorso

<sup>8</sup> Cfr. G.BECHI, *Caccia grossa. Scene e figure del banditismo sardo*, Gasperini, Cagliari 1900 (ristampa anastatica: Forni, Bologna 1981).

<sup>9</sup> I termini di illegalista e di delinquente sono qui usati nell'accezione in cui li adoperò Foucault. In particolare si vuol mettere l'accento sul fatto che il passaggio da una categoria all'altra si è verificato non tanto per una trasformazione intrinseca alla figura del bandito, quanto piuttosto per un mutato atteggiamento del potere nei suoi confronti. Quest'ultimo elemento, unito ad altri, è stato semmai causa del cambiamento della immagine sociale del bandito, e non viceversa. Per quanto riguarda i vari tipi di illegalismi, i loro rapporti col potere e la distinzione tra illegalismo e delinquenza, cfr. M.FOUCAULT, *Sorvegliare etc.*, cit., p. 81 e ss. e p. 282 e ss.

ritorni, quasi per fatalità, ai temi in un certo senso scontati della vendetta, della così detta «cultura delle zone interne», del significato del fenomeno del banditismo. Appare quasi, ed in realtà è proprio ciò che molto spesso si verifica, forse in maniera non del tutto priva di intenzionalità, che parlare della Sardegna significhi necessariamente parlare di banditismo, a maggior ragione questo rischio è reale quando si parla di diritto, di controllo sociale, di criminalità. Se anche noi parliamo di questi temi non è per acquiescenza verso questo luogo comune, ma, al contrario, il senso di questo lavoro è dato dal tentativo di smontare questo meccanismo di facile identificazione.

Ci si deve quindi domandare se quel complesso di rapporti, di norme, di sanzioni, non scritte e non codificate, ma scrivibili e codificabili, che va sotto il nome di «vendetta barbaricina» risulta che sia, o sia mai stato, percepito come diritto. Ovverosia è necessario chiedersi *che cosa* venga percepito come diritto, prima ancora di chiedersi *come* il diritto stesso venga percepito. Questo va detto per chiarire che quando si parla, come in seguito si parlerà, di percezione del diritto riferendosi unicamente al diritto dello stato, lo si fa non perché sia condivisa la tesi di quanti considerano come unico diritto solo quello dello stato, basti per tutti pensare a Kelsen<sup>10</sup>, ma piuttosto perché oggi anche in Sardegna la percezione del diritto sta cambiando sia come contenuto che co-

<sup>10</sup> Ci si riferisce alle posizioni di Kelsen secondo cui non solo si può parlare di diritto esclusivamente in riferimento alle leggi dello stato, ma stato e diritto si identificano al punto che, in un'ottica strettamente giuridica, non possono essere concepiti separatamente. Questa teoria, come osserva Treves, presenta notevoli analogie con quella di Weber dello stato come detentore del "monopolio dell'uso legittimo della forza". Cfr. H.KELSEN, *La dottrina pura etc.*, cit.p. 318 e ss.; M.WEBER, *Economia e società*, Comunità, Milano 1961, p. 692; R.TREVES, *Introduzione alla sociologia del diritto*, Comunità, Milano 1977, p. 80. Sul punto cfr. comunque *infra*.

me forma, e non si riconosce più come tale ciò che prima lo era, mentre si accetta invece ciò che prima veniva percepito solo come «giustizia», con tutte le implicanze, anche negative, che il termine comportava.

A proposito della vendetta barbaricina abbiamo parlato di norme codificabili pur se non codificate, non va infatti dimenticato che solo il pensiero riflesso di Antonio Pigliaru ha individuato e definito organicamente la vendetta barbaricina come ordinamento giuridico, arrivando a compilare un suo codice, preciso ed articolato. Certamente se si parte dalle definizioni del diritto come insieme di norme poste da un'autorità istituzionale, viene difficile riconoscere queste caratteristiche nel comportamento di chi accetta e pratica la vendetta barbaricina, ma i termini del problema mutano notevolmente se si parte da un'impostazione più propriamente sociologica<sup>11</sup>. Nell'accettazione della vendetta barbaricina sono infatti riscontrabili gli elementi fondamentali che, secondo Luhmann, stanno alla base di quel complesso meccanismo che è il diritto<sup>12</sup>. Queste norme rappresentavano infatti una sostanziale tutela contro l'imprevedibilità dei comportamenti, a garanzia delle relative aspettative, assicurando che eventuali delusioni non superassero il livello di guardia e portassero quindi al venir meno del reciproco affidamento. Considerando il diritto come una risposta, dal pun-

<sup>11</sup> Mentre rimandiamo ancora a A.PIGLIARU, *La vendetta etc.*, cit., ci sembra opportuno sottolineare come il suo modello si inserisca all'interno del dibattito sulla pluralità degli ordinamenti giuridici ed in particolare sia affine alle posizioni di quanti, come S.Romano, giudicano logicamente improponibile la definizione dell'ordinamento giuridico come insieme di norme e che sostengono la pluralità degli ordinamenti in contrapposizione alle teorie che riconducono ogni diritto allo stato. Su questi temi torneremo in seguito, intanto cfr. S.ROMANO, *L'ordinamento etc.*, cit., p. 9 e ss.

<sup>12</sup> Cfr. N.LUHMANN, *Sociologia etc.*, cit.

to di vista sociale, alla paura dell'ignoto, posizione che Luhmann mutua dalle strutture che, nel sistema psichico, regolano appunto la paura<sup>13</sup>, al pericolo di veder deluse le proprie aspettative, proprio questo appare, in ultima analisi, il fine della vendetta barbaricina. D'altra parte, come in questo senso rileva giustamente Pigliaru<sup>14</sup>, chi veniva meno al dovere della vendetta, e va sottolineato il concetto di *dovere*, inteso quindi come dovere sociale e non come diritto individuale, si trovava in posizione di urto, di debito e, in un certo senso, di devianza nei confronti della società proprio perché veniva meno alle aspettative, perché assumeva un comportamento non coerente col sistema di cui faceva parte. Proprio in questa delusione delle aspettative, più ancora che nel comportamento materiale di lasciare in vita chi ci si aspettava che venisse ucciso, in questa sorta di infedeltà, stava la vergogna-sanzione di chi non si atteneva alle regole imposte dal codice della vendetta<sup>15</sup>.

Finora abbiamo usato il tempo passato non a caso: riteniamo che rispetto alla situazione attuale si tratti realmente di passato remoto e che l'istituto della vendetta fosse già al tramonto quanto Pigliaru scriveva il suo fondamentale sag-

<sup>13</sup> Sulle caratteristiche e le conseguenze della trasposizione nel campo della formazione del diritto di processi propri delle ipotesi antropologiche, interpretando così il diritto come una sorta di "macroantropo", per usare il termine che, sia pure in un diverso contesto, usa H.KELSEN, *La dottrina etc.*, cit., p. 317, cfr. A.FEBBRAJO, *Introduzione*, a N.LUHMANN, *Sociologia etc.*, cit., p. XI-XIV e lo stesso testo di Luhmann, p. 52; In generale sulla sociologia del diritto di Luhmann cfr. A.FEBBRAJO, *Funzionalismo strutturale e sociologia del diritto nell'opera di Niklas Luhmann*, Giuffrè, Milano 1975.

<sup>14</sup> Cfr. A.PIGLIARU, *La vendetta etc.*, cit., p. 49.

<sup>15</sup> Tutto questo trova un fedele riscontro nell'affermazione di Luhmann secondo cui la sicurezza delle aspettative è fondamentale e significativa più di quanto non lo sia l'adempimento delle aspettative stesse. Cfr. N.LUHMANN, *Sociologia etc.*, cit., p. 49.

gio sul tema. Con ciò non vogliamo dire, con miopia modernista, che sia passato il tempo delle vendette, delle faide, delle rappresaglie e di quanto di simile si continua a leggere sui giornali, ma diciamo che sono cambiati i termini della percezione sociale di questi fenomeni. Non è finita la vendetta, ma è finita la vendetta *come ordinamento giuridico*. L'affidamento nei rapporti civili non è più fondato sulla parola ma sul compromesso o su altri atti che diano garanzia dal punto di vista giuridico. Così in caso di contrasto circa un regime di affitto dei pascoli, accanto ai dispetti e alle rappresaglie - che, in ultima analisi, portavano a non recepire la «moderna» distinzione tra diritto civile e diritto penale - diventa sempre più frequente il ricorso alle sedi locali dell'Unione Contadini e Pastori ed alla fine ai tribunali, piuttosto che l'exasperazione dei tentativi individuali di far valere le proprie ragioni.

Abbiamo detto in precedenza che è rimasta traccia presso le popolazioni della Sardegna centrale, dell'antica solidarietà verso l'illegalista, ma non c'è dubbio che una cosa sia la solidarietà attiva verso chi si ritiene che sia investito di un ruolo socialmente riconosciuto, dal quale non può esimersi se non mettendo in discussione la società stessa e i suoi valori, mentre una cosa ben diversa è l'omertà, che si risolve *di fatto* in favoreggiamento, ma che è costituita da un comportamento reticente fondato su un *mix* di apatia, rispetto, antiche remore di sfiducia verso i carabinieri, ma in cui la componente fondamentale è la paura.

Siamo anche davanti alla fine dell'ineluttabilità della scelta del proprio ordine di appartenenza, elemento che stava alla base dell'accettazione dell'ordinamento giuridico della vendetta barbaricina. Una volta si era chiamati a scegliere in maniera secca e definitiva il proprio ordine totaliz-

zante tra altri ordini, spesso anche essi totalizzanti e perciò in contrasto tra di loro: lo Stato italiano, la chiesa, la comunità dei pastori (il «noi pastori»)<sup>16</sup>. Oggi i «noi» sono più variegati e meno contrapposti, con sfaccettature spesso ad incastro, e soprattutto meno totalizzanti. Così se una volta chi sentiva come suo il «noi pastori» da questa appartenenza, da questo ordine, traeva tutte le indicazioni per ogni suo agire, e in ogni situazione l'attore era sempre membro di quel «noi» e solo ad esso doveva rendere conto, oggi questo non avviene più. La stessa persona fa parte, di volta in volta, o anche nello stesso momento, di «noi» diversi e si presenta ed agisce così come «noi pastori», «noi contribuenti», «noi assistibili dalle USL», «noi genitori di scolari», «noi pensionati INPS» etc., perché la società tradizionale si è ormai aperta<sup>17</sup>. Per questo non si può limitare il discorso sulla fase attuale della percezione del diritto alla sola percezione del diritto dello stato, se poi si verifica che soltanto questo viene percepito come tale, ciò è già indice di un sostanziale mutamento nella percezione e nella funzione sociale del diritto stesso. In effetti questo oggi è possibile, anzi è forse il dato caratterizzante della nuova situazione, la forma nella sua sta-

<sup>16</sup> Osserviamo che proprio nell'affermazione dell'esistenza di un "noi pastori" e nella sua approfondita descrizione come ordine a sè trova in gran parte fondamento la teoria di Pigliaru della vendetta barbaricina come ordinamento giuridico. Cfr. A.PIGLIARU, *La vendetta etc.*, cit., p.132.

<sup>17</sup> Non ci sembra il caso di approfondire qui le cause di questa trasformazione nell'individuazione del proprio "noi". Basti accennare al fatto che tutti i *mass media*, ma con ovvia priorità la televisione, condizionano indiscutibilmente anche nel senso indicato, contribuendo a costruire (accanto ad un "noi telespettatori", che sarebbe interessante approfondire altrove) un tanto idealistico quanto mistificante "noi italiani", che in un certo senso rende al pastore barbaricino meno "altro" lo stato italiano. In questo senso non appaia dissacrante accostare i campionati mondiali di calcio alle rappresentazioni della lotta contro il terrorismo o contro la droga, visti come momenti di una ritualità unificante.

bilizzazione attuale, non tanto come progresso da una situazione pregiuridica ed arcaica ad una situazione moderna, quanto invece come *emergenza* del diritto statuale tra gli altri.

Questa *nuova* situazione è il risultato di un processo che non è evolutivo, ma complesso e articolato, con ritorni, permanenze, incastri che, proprio perché si inseriscono nella dinamica articolazione del vivere sociale, non sono nè traumatici nè schizofrenici, ma costituiscono anzi un *continuum* sufficientemente unitario, in cui il vecchio e il nuovo si integrano a vicenda. Tutto questo può essere osservato mettendo a fuoco alcuni indicatori dei mutamenti verificatisi in questo campo, che consentano di individuare e ridefinire il rapporto tra cittadini e diritto, tra cittadini e istituzioni, tra cittadini e fatti giuridicamente rilevanti. Va operata intanto una prima distinzione tra gli indicatori che chiameremo diretti e quelli che, per contrario, chiameremo indiretti, intendendo per i primi l'atteggiamento verso problemi o fatti giuridicamente rilevanti, o suscettibili di diventarlo, in cui i «perceptor» siano direttamente coinvolti, siano, per usare un linguaggio giuridico, «parte in causa». Ovviamente per indicatori indiretti intendiamo quei fatti, ugualmente rilevanti dal punto di vista giuridico, di cui si è invece semplici spettatori, senza un reale coinvolgimento che vada oltre il semplice dato emotivo. Partendo dagli indicatori indiretti sarà utile rivolgere l'attenzione verso la percezione, mediata dai mezzi di comunicazione di massa, che il grande pubblico ha dei grossi fatti penali. Utilizzeremo quindi come punto di partenza l'analisi di un vecchio numero del quotidiano di Sassari "La Nuova Sardegna", che ci consentirà di operare un raffronto tra la rilevanza data alla cronaca giudiziaria locale e le tipologie sperimentate in campo nazionale per i grandi servizi

sui processi-spettacolo per fatti di terrorismo. Ci manterremo, per questo tipo di indicatori, su un piano di significatività qualitativa, basato soprattutto sull'osservazione, mentre diverso si presenta il discorso per quegli indicatori che abbiamo chiamati diretti. Si tratta in questo caso di individuare alcuni blocchi qualificanti di ricorsi alla magistratura che ci consentano di cogliere il passaggio verso una concezione del diritto assolutamente lontana da quella della «giustizia» di cui si è parlato all'inizio, traendone, attraverso l'analisi del tipo, del contenuto e del numero, quegli elementi che possano dare utili indicazioni circa il consolidarsi di un diverso rapporto di fiducia e di confidenza col diritto.

## 2.MEDIA E FATTI PENALI

C'è stato un periodo della recente storia della politica penale in Italia in cui il cambiamento e degli strumenti e delle pratiche di lotta alla devianza ha segnato non solo un nuovo modo di fondare il sistema penale<sup>18</sup> -dando spazio al diritto inteso, con Luhmann, come strumento di stabilizzazione e,

<sup>18</sup> La teoria della "prevenzione positiva", collegando la gravità del fatto penale non alla lesione di altrui beni o interessi, ma direttamente alla violazione della norma stessa, al non rispetto delle sue indicazioni etiche, in realtà non si discosta di molto dalle concezioni preilluministiche del reato come atto lesivo dell'autorità del sovrano. Sulle teorie penali della "prevenzione positiva", cfr. A.BARATTA, *Sistema penale e legittimazione. La teoria della prevenzione integrazione: una nuova fondazione della pena*, in A.CARBONARO (a cura di), *La legittimazione etc.*, cit., p. 161 e ss.

soprattutto di istituzionalizzazione delle aspettative<sup>19</sup>- ma anche un più vasto cambiamento dello stato e il suo stesso porsi come corpo etico, al di là della tradizione giuridica liberale<sup>20</sup>. In quella fase, propria degli anni a cavallo tra i settanta e gli ottanta, caratterizzata dal pesante attacco del terrorismo e dall'altrettanto pesante risposta dello stato, e in cui si sono sperimentate nuove formule e nuove denominazioni, dal «governo di solidarietà nazionale» alle varie «emergenze»<sup>21</sup>, i mass media hanno avuto un ruolo particolare, non solo come cassa di risonanza degli avvenimenti, ma soprattutto come fattore di aggregazione e di formazione di una coscienza collettiva volta alla diffusione di una coesione di tipo emozionale intorno alle istituzioni dello Stato.

È utile, ai fini del nostro discorso, partire proprio da quel periodo, in cui la stampa nazionale dava un significativo rilievo alle operazioni contro il terrorismo e ai processi relativi a fatti di terrorismo. L'analisi di un giornale locale di quegli anni mostra come in Sardegna si sia proceduto per vie diverse, e in una certa misura anticipatrici della tendenza nazionale, spostatasi in seguito ad enfatizzare gli episodi di delinquenza organizzata, la lotta contro la stessa e la celebrazione dei relativi processi, trasferendo in questo campo tutti i *cliché* già sperimentati per la lotta al terrorismo<sup>22</sup>.

<sup>19</sup> Cfr. N.LUHMANN, *Sociologia etc.*, cit., p. 79.

<sup>20</sup> Cfr. in proposito M.LELLI, *Sull'autoconsistenza democratica. Osservazioni in margine alla politica italiana negli anni settanta*, in A.CARBONARO, *La legittimazione etc.*, cit., p. 181.

<sup>21</sup> Sull'importanza di una miscela di fattori quali la lotta al terrorismo, le trasformazioni del lavoro e delle sue rappresentanze, la crisi di identità del partito comunista, nel determinare nuovi processi di compattamento e nuove alleanze fondate sulla necessità di fare quadrato intorno alle istituzioni, cfr. per tutti M.LELLI, *L'opposizione di stato*, Edizioni Lavoro, Roma 1989, p. 156 e ss.

<sup>22</sup> L'assenza, in questa riflessione, di un'analisi del contenuto è una precisa scelta dovuta alla considerazione di come questa tenda a privilegiare gli aspetti formali

Procediamo quindi ad un esame di un numero del quotidiano di Sassari *La Nuova Sardegna* di un giorno qualsiasi del luglio 1982. Qualche giorno prima, a Londra, viene trovato un uomo impiccato sotto le arcate di un ponte sul Tamigi, con i piedi immersi nell'acqua dell'alta marea. Il fatto, dal punto di vista giornalistico è di per sè insignificante e non è tale da costituire una «notizia»: in una città come Londra un morto impiccato non fa notizia, nemmeno se dai documenti risulta trattarsi di un italiano di nome Gianroberto Calvini. La notizia fa invece il giro del mondo quando si scopre che in realtà il morto impiccato è il «banchiere italiano» Roberto Calvi: due giorni dopo, alla fine di uno sciopero appunto di due giorni, la notizia arriva, con grandissimo risalto, anche sui giornali italiani.

Il quotidiano *La Nuova Sardegna*, nell'edizione del lunedì, non trascura ovviamente il fatto, pure, nella locandina affissa accanto alle edicole con i principali titoli del giorno, spicca soprattutto la notizia dell'assassinio di un pastore a Bitti. Vale la pena di analizzare più a fondo e nel suo complesso la prima pagina di questo giornale.

In apertura, su quattro colonne, è data la notizia della sconcertante morte di Roberto Calvi. Il titolo ha il tono un po' ambiguo e dimesso che si usa quando si è costretti a dare una notizia che si sa non più freschissima e si compone di occhiello, titolo vero e proprio, sommario. In taglio alto, sempre su quattro colonne, l'altra clamorosa notizia del

della comunicazione di massa a scapito del rapporto tra pubblico e emittente, che qui ci pare fondamentale. Su questa e altre critiche alle tecniche di analisi del contenuto cfr. G.FABRIS (a cura di), *Sociologia delle comunicazioni di massa*, Angeli, Milano 1980, p. 23. Cfr. comunque anche A.DE LILLO (a cura di), *L'analisi del contenuto*, Il Mulino, Bologna 1971; K.KRIPPENDORFF, *Analisi del contenuto*, ERI, Torino 1983.

giorno: «Mortale agguato a Bitti», occhio: «Due killer lo hanno atteso all'ovile alle prime luci dell'alba», sommario: «Giovane pastore freddato con tre fucilate». Il taglio basso è dedicato a tre notizie di secondaria importanza e la spalla è quasi interamente dedicata allo sport. Sopra la testata - la particolare impaginazione dell'edizione del lunedì, formato tabloid, lo consente - spicca la fotografia di due personaggi, un uomo e una donna in un'aula di tribunale, con uno scarno titolo: «Pasqualba Rosas / accusa Zizzu Serra», con poche righe che rimandano ad un articolo in sesta pagina.

Partendo da questa prima pagina per il nostro discorso, come prima cosa possiamo individuare un tipo di notizie «obbligatorie» e un tipo di notizie «discrezionali». Tra le prime vanno incluse le notizie sulla morte di Roberto Calvi e e quelle sui campionati mondiali di calcio: l'assenza di queste notizie dalla prima pagina avrebbe marcato pesantemente in maniera negativa una differenza tra questo ed altri giornali. Le altre notizie sono state scelte dalla redazione con un margine maggiore di discrezionalità, e, per questa ragione, sono proprio queste che ci interessano in maniera particolare.

La notizia, data in prima pagina e con grande rilievo, oltretutto riportandola sulla locandina, dell'assassinio commesso a Bitti ci sembra smentire il classico detto secondo cui «un cane che morde il padrone non fa notizia, un padrone che morde il cane fa notizia»: un delitto in un paese del centro della Sardegna, dove spesso ne avvengono, così come il suicidio di un qualsiasi Gianroberto Calvini a Londra, non è di per sé un fatto degno di risalto più di un cane che morde il padrone. Eppure se la notizia è là, al centro della prima pagina, deve esserci una ragione, ma su questo ritorneremo. Tuttavia l'aspetto più sorprendente di questa prima pagina ci sembra ravvisabile proprio in quella fotografia sopra la te-

stata, con quel titolo e articoletto che sono poco più di una didascalia. Il titolo da per scontata la notorietà dei due personaggi e presuppone che tutti sappiano che tipo di accusa potrà mai rivolgere Pasqualba Rosas a Zizzu Serra, le poche righe che seguono aggiungono qualche particolare, ma non sono sufficienti a far comprendere la notizia a chi non sappia in quale contesto si muovano i due personaggi. Il contesto, lo si ricava dalle pagine interne, è quello del processo presso la Corte d'Assise di Cagliari di un certo numero di persone accusate di aver compiuto una lunga serie di sequestri di persona a scopo di estorsione, processo subito battezzato sulla stampa come processo alla «superanonima sequestri». Questa notizia, nonostante la sua forma concisa - o forse proprio per la sua stringatezza - costituisce la vera chiave di volta per la decodificazione non solo della prima pagina, ma di tutto il giornale. Le altre notizie sono infatti autonome, contengono al loro interno la loro storia, si reggono da sè senza la necessità di riferimenti a «storie» precedenti. Al contrario la notizia sulle accuse di Pasqualba Rosas da sola non ha senso, diventa comprensibile solo se si sono lette le puntate precedenti di quel superromanzo che, sulle pagine della *Nuova Sardegna*, è diventato il processo alla superanonima. Evidentemente chi confeziona il giornale sa, e vuole, che il pubblico segua con particolare attenzione le fasi del processo, aspettando di volta in volta gli sviluppi dell'udienza successiva.

Quanto c'è di vero in questa presupposta attenzione per la cronaca processuale? Il problema è in parte connesso con quello più generale della rilevanza sui quotidiani dei fatti di cronaca nera, ma presenta peculiarità e risvolti specifici. Tra le spiegazioni più scontate della presenza della cronaca nera sulla stampa c'è quella dell'incremento delle vendite, ovverosia dell'offerta sul mercato del prodotto maggiormente richiesto dai lettori. Intanto va però detto che esistono

giornali, anche se non quotidiani, specializzati in questo tipo di cronache, e chi ha fame di notizie del genere trova agevolmente di che pascersi, al pari di chi ha fame di notizie scandalistiche sui rampolli delle case regnanti. Ma la considerazione fondamentale è che per i quotidiani non possono valere i criteri che regolano le imprese economiche<sup>23</sup>, ed in ogni caso, se pure fosse così, le cinque copie vendute in più a Bitti non sono tali da poter giustificare credibilmente la collocazione in prima pagina della cronaca del fatto citato e nelle pagine interne dell'articolo sugli sviluppi della crisi regionale. La spiegazione del fenomeno, del fatto che il delitto continui a fare notizia nonostante la sua assoluta non eccezionalità, va ricercata piuttosto in quel complesso non univoco di legami, di interessi, di aspettative che caratterizzano il rapporto tra lettore e mezzo di comunicazione di massa<sup>24</sup>.

È noto che il rapporto squisitamente a senso unico tra l'emittente e il recettore del messaggio, per la natura stessa dei mezzi di comunicazione di massa orientato nella direzio-

<sup>23</sup> Che i quotidiani non siano imprese redditizie è un fatto ormai risaputo, le testate che continuano le pubblicazioni pur accumulando grossi deficit testimoniano che ben altri sono gli interessi che mantengono in vita un giornale. Su questi e altri aspetti della vita dei quotidiani sardi cfr. M.BRIGAGLIA (a cura di), *L'informazione in Sardegna*, Dessi, Sassari 1973, e, per un'analisi complessiva della stampa e della sua diffusione nel Meridione, cfr. M.RAK (a cura di), *Media e lettori nel Mezzogiorno*, Angeli, Milano 1980.

<sup>24</sup> Usiamo appositamente il termine neutro di "lettore" piuttosto che quello di "pubblico" o di "massa" che implicano già delle specificazioni nel modo di porsi del recettore davanti al messaggio, chiarendo tuttavia che non intendiamo riferirci solo al lettore del giornale, ma al recettore di un messaggio *comunque* trasmesso dai mezzi di comunicazione di massa; quindi "lettore", in questo senso, anche della televisione o della radio. Sul concetto di pubblico e di massa cfr. E.DI NALLO, *Per una teoria delle comunicazioni di massa*, Angeli, Milano 1977, p. 34 e ss. e p. 71 e ss.; C.WRIGHT MILLS, *La élite del potere*, Feltrinelli, Milano 1970, p. 278 e ss.; G.FABRIS (a cura di), *Sociologia etc.*, cit., p. 43., anche se, davanti all'affermazione di quest'ultimo che la massa sia "una realtà fittizia che mira a celare i rapporti di classe", viene da chiedersi dove sia la classe mentre la televisione trasmette le partite dei campionati mondiali di calcio.

ne che va dall'emittente al recettore, viene appena moderato da qualche rilevazione, peraltro gestita quasi esclusivamente dall'emittente stessa, sull'indice di gradimento e il livello di consenso riscosso presso i propri lettori. A livello della stampa locale, che costituisce l'oggetto della nostra attenzione, non si verifica neppure questo: l'unico sondaggio di una qualche rilevanza, tralasciando cioè le varie votazioni per la commessa ideale, la donna dell'anno o simili, è stato il *referendum* sulla grafica della testata dopo uno degli ultimi cambiamenti della proprietà<sup>25</sup>. Stante questo rapporto, l'elemento determinante nella scelta del giornale da leggere abitualmente diventa la rispondenza dell'impostazione, del tipo di notizie fornite, della loro presentazione e interpretazione, alle proprie credenze, alle proprie appartenenze ideologiche, ai propri stili di vita.

In Sardegna è poi particolarmente marcato quell'aspetto, peculiare di tutti i piccoli centri di provincia, rappresentato dall'orientamento del pubblico verso la stampa locale

<sup>25</sup> Quindi, mancando l'apporto di reciproche informazioni tra i soggetti, caratteristica di questi mezzi sarebbe proprio quella di impedire una reale comunicazione, e proprio in questa caratteristica Wright Mills individua il fattore determinante della trasformazione del pubblico in massa. Se, escludendo per la loro esiguità e marginalità le lettere al direttore, consideriamo come unico *feed back* i saltuari sondaggi di opinione effettuati tra i lettori stessi, dobbiamo ritenere il loro risultato scontato in partenza, in quanto è poco probabile che un lettore medio compri assiduamente un giornale di cui non condivide il contenuto. Riteniamo cioè che i *mass media*, più che convincere direttamente della giustezza di una tesi, siano in grado semmai di dare delle conferme, di rafforzare quelle tesi, opinioni, interpretazioni che il lettore vuole vedere rafforzate: chi trova sul giornale fatti e idee che confermano atteggiamenti in lui preesistenti trae sicurezza dalla convinzione che il suo modo di pensare sia quello giusto. Cfr., tra i primi sostenitori di queste tesi, E.KATZ - P.F.LAZARRSFELD, *L'influenza personale nelle comunicazioni di massa*, ERI, Torino 1968; e cfr. V.CAPECCHI - M.LIVOLSI, *La stampa quotidiana in Italia*, Bompiani, Milano 1971, pp. 255-256; C.WRIGHT MILLS, *La élite etc.*, cit., p. 293.

piuttosto che verso i grandi quotidiani a diffusione nazionale. In realtà però l'elemento territoriale è tale solo in apparenza, ed è valido come criterio determinante la propria scelta solo in quanto trova rispondenza in altri criteri più generali. Il privilegiamento del quotidiano locale è dovuto, in ultima analisi, proprio al ritrovare in esso il tipo di informazioni che ci si aspetta di trovare sul giornale, talvolta alla necessità di trovare conferma degli stessi fatti di cui magari si è stati testimoni, oltre che delle proprie idee. Qualora questo non si verifici più, il quotidiano locale viene "ricusato" come qualunque altro. È significativa, come esempio in questo senso, pur nella sua marginalità, la disdetta, resa pubblica con una lettera aperta al direttore, dell'abbonamento al settimanale della diocesi di Sassari *Libertà*, da parte di un professore ordinario dell'Università che non riconosceva come rispondenti alle sue posizioni una serie di articoli apparsi sul giornale, molti anni fa, in cui da parte della redazione del settimanale si tentava una valutazione critica ma non del tutto negativa del movimento degli studenti, piuttosto che un arroccamento su posizioni di condanna intransigente<sup>26</sup>.

Ci pare insomma che, anche nel caso della stampa sarda, siano da ritenersi inadeguate le interpretazioni dei *mass*

<sup>26</sup> Siamo chiaramente davanti ad un caso particolare, comunque indicatore non isolato di un comportamento generale. Tutto un discorso a parte meriterebbero i giornali che insistono particolarmente sulla loro indipendenza politica. Ci limitiamo a citare, come esempio, quanto riportato da Enzesberger in riferimento al settimanale tedesco *Der Spiegel*, accusato da un funzionario del partito comunista di essere un giornale dei servizi segreti britannici, mentre i cattolici si domandavano per conto di chi *Der Spiegel* si accanisse tanto contro la chiesa, le organizzazioni sindacali ritenevano che fosse un giornale legato agli interessi di grossi gruppi imprenditoriali e gli industriali lo consideravano un settimanale di sinistra. Cfr. H.M.ENZESBERGER, *Questioni di dettaglio*, Feltrinelli, Milano 1965, p. 17.

*media* sia come strumenti in grado di plasmare i rapporti sociali, influenzando in maniera determinante sulle tendenze e le opinioni del pubblico, sia come specchio fedele della realtà nella quale trovano diffusione<sup>27</sup>. Accanto a queste due posizioni ne esiste però una terza che considera i *mass media* non come organi che registrano gli eventi, ma come organi che creano gli eventi stessi<sup>28</sup>. Se riprendiamo l'esempio iniziale del delitto in un paese della Sardegna, questo - come qualsiasi episodio marginale - diventa *evento* nel momento in cui il giornale lo riporta in prima pagina. Questo conferma, in un certo senso, la verità dell'affermazione che durante il ventennio fascista c'erano meno eventi delittuosi, ma non per questo c'erano meno delitti: più che all'assenza di criminalità tutto ciò era dovuto alle scelte del regime che su tali episodi imponeva il bavaglio alla stampa. Diremo quindi, usando le categorie di Mc Quail<sup>29</sup>, che la comunicazione di massa non è di solito causa nè necessaria nè sufficiente degli effetti sull'*audience*, ma piuttosto ne è funzione, con-

<sup>27</sup> L'idea della manipolazione programmata delle masse attraverso la stampa ha avuto larga diffusione negli anni successivi al sessantotto, ma ad una analisi più attenta tale interpretazione rivela grosse lacune, e la stessa affermazione di Backhaus secondo cui Springer "usa il suo potere per creare i sudditi leali del nuovo regime autoritario" ci pare in contrasto con il risultato della successiva ricerca sui giornali del gruppo, da cui appare piuttosto come il successo della formula Springer sia dovuto soprattutto all'aver dato spazio sulla sua stampa a posizioni autoritarie largamente diffuse negli strati popolari e piccolo borghesi della Germania. Cfr. G.BACKHAUS (a cura di), *Springer: la manipolazione delle masse*, Einaudi, Torino 1968, p. 39 e *infra*. Per un'analisi del rapporto tra istituzioni e mezzi di comunicazione cfr. S.ROLANDO, *Il principe e la parola*, Comunità, Milano 1987.

<sup>28</sup> Ciò sia in riferimento alle possibili modificazioni nei processi sociali, sia nel senso della creazione di un «immaginario totalizzante destinato a sostituire la realtà nell'esperienza del lettore». Cfr. G.CESAREO, *Fa notizia*, Editori Riuniti, Roma 1981, p.39.

<sup>29</sup> Cfr. Mc QUAIL, *Sociologia delle comunicazioni di massa*, Il Mulino, Bologna 1973, p. 69.

cetto che va oltre quello di registrazione fedele, ma anche oltre quello di manipolazione delle masse<sup>30</sup>.

Torniamo a questo punto all'analisi della prima pagina della nostra *Nuova Sardegna*, perché la prima pagina è quella che maggiormente colpisce il pubblico. Se è vero infatti che l'impaginazione, i titoli, le fotografie sono i principali strumenti per informare rapidamente il lettore, è vero ancor di più che quelli contenuti nella prima pagina caratterizzano in maniera più immediata la fisionomia complessiva del giornale<sup>31</sup>.

Non è certo un fatto nuovo che la cronaca si occupi di episodi delittuosi: la cronaca nera è considerata, come cronaca dei fatti penalmente rilevanti, il modello più semplice di informazione giuridica, ed in questo senso la cronaca giudiziaria sarebbe niente di più che un proseguimento naturale della cronaca nera<sup>32</sup>. Tuttavia non va trascurato un altro aspetto della apertura ai fatti di cronaca nera da parte della stampa, e non solo, anche se in prevalenza, di quella considerata «popolare». Tale è l'aspetto *spettacolare* dell'infor-

<sup>30</sup> Esempio della comunicazione di massa come funzione delle trasformazioni del pubblico può essere quanto affermato da Habermas circa l'attività parlamentare, in cui il dibattito diventa *show*, e lo stesso parlamento, a causa della presenza di un grosso pubblico, si trasforma da corporazione che discute in corporazione che dimostra. Ad un diverso livello, tale caratteristica dei mass media si ritrova nell'espressione, al limite del paradossale, che spesso non si crede a ciò che si vede fin tanto che non lo si legge sul giornale. Cfr. J.HABERMAS, *Storia e critica dell'opinione pubblica*, Laterza, Bari 1971, p. 246; C.WRIGHT MILLS, *La élite etc.*, cit., p. 292.

<sup>31</sup> Sull'importanza di questi fattori, solo apparentemente tecnici, nella trasmissione dell'informazione, e anche su altri aspetti concernenti la decodificazione del messaggio dei quotidiani, cfr. M.DARDANO, *Il linguaggio dei giornali italiani*, Laterza, Bari 1974 e P.MURIALDI, *Come si legge un giornale*, Laterza, Bari 1975.

<sup>32</sup> Cfr. in questo senso G.PULITANÒ, «Potere di informazione» e «Giustizia»: per un controllo democratico delle istituzioni, in N.LIPARI (a cura di), *Giustizia e informazione. Atti del XIV congresso dell'Associazione Italiana Magistrati*, Laterza, Bari 1975, p. 151. Per quanto riguarda il punto di vista più strettamente giuridi-

mazione, a cui da un po' di tempo a questa parte la stessa televisione ci ha abituati, si pensi a tutti i servizi sui terremoti, alluvioni, disastri aerei e a tutto il così detto filone catastrofico, ma si pensi anche a tutti i servizi sulle conclusioni, positive o no, dei vari sequestri di persona, da quello di Moro a quello della piccola Patrizia Tacchella e a quel caso limite di informazione spettacolo che fu, alcuni anni fa, l'incredibile «maratona» in diretta sulla tragedia di un bambino caduto dentro un pozzo a Vermicino.

Tuttavia, nel caso specifico della *Nuova Sardegna*, ci pare che il ricorso alla spettacolarità sia presente, più che nella cronaca nera o processuale, in quella relativa agli incidenti, che quanto più sono gravi tanto più vengono definiti come «spettacolari». Edgar Morin giustifica la presenza sulla stampa della cronaca dei «bei delitti passionali» solo col loro valore emozionale<sup>33</sup>, e di fatto lo spettacolo coinvolge sempre lo spettatore a livello emotivo, anche quando questo è fornito non dalla *fiction*, ma dalla opportuna rappresentazione di fatti di cronaca. Ma in che misura la cronaca giudiziaria può rientrare in questo schema? Certamente in passato la cronaca di grossi fatti penali ha riempito le pagine dei quotidiani e coinvolto in maniera passionale larghi strati di lettori, il processo Fenaroli alla fine degli anni cinquanta divise l'opinione pubblica in colpevolisti ed innocentisti, e non fu il solo. Questa attenzione all'aspetto processuale del fatto penale non può essere spiegata solo con affermazioni interne alla logica giuridica secondo cui «nel processo si ha il momento culminante dell'esperienza giuridica nel suo

co del rapporto stampa-processo, cfr., nello stesso testo citato, la relazione di G.VERDE, *Informazione nell'iniziativa processuale, segreto e dissenso*, ivi. Un'interessante analisi dell'immagine del giudice, fornita da un altro tipo di *media*, è quella di V.TOMEIO, *Il giudice sullo schermo*, Laterza, Bari 1973.

<sup>33</sup> Cfr. E.MORIN, *L'industria culturale*, Il Mulino, Bologna 1967, p. 112.

umano fondarsi sopra urti di interessi e di passioni»<sup>34</sup>. Piuttosto è vero che il processo diventa cronaca, diventa evento, nel momento in cui si presenta come il rapportarsi del fatto davanti al potere. I fenomeni fantastici evasivi, canalizzando l'aggressività, rappresentano una struttura portante nella tendenza della cultura di massa verso la ricerca della felicità<sup>35</sup>, e in particolare la rappresentazione di avventure poliziesche pone lo spettatore nella condizione di riconoscere la sua incapacità ed impotenza davanti al "caso", rafforzandolo conseguentemente nella tendenza ad affidare a chi è capace e potente il controllo della società, ovverossia il mantenimento funzionale dello *status quo*<sup>36</sup>.

Tutto ciò è più possibile, più efficace, più verosimile, al di fuori della *fiction*, rappresentando, con finalità simili, cronache nere di fatti reali o cronache giudiziarie che, in questo modo, si avvicinano di fatto ai romanzi di appendice, con tutti gli ingredienti della somministrazione graduale, a puntate, di *suspense*, di colpi di scena, di storie collaterali. Pensando a certe cronache processuali, quali che siano le imputazioni, vengono in mente i discorsi di Foucault sullo splendore dei supplizi: da una parte viene orchestrata e canalizzata l'aggressività, dall'altra il pubblico si sente rassicurato e garantito nella sua integrità contrapposta alla devianza altrui ed i criminali diventano così i capri espiatori della collettività<sup>37</sup>.

<sup>34</sup> Cfr. W.CESARINI SFORZA, *Filosofia del diritto*, Giuffrè, Milano 1955, p. 161.

<sup>35</sup> Cfr. ancora E.MORIN, *L'industria etc.*, cit., p. 123 e ss.

<sup>36</sup> In questo senso cfr. A.ASA BERGER, *Tecniche di analisi dei mass media*, ERI, Torino 1984, p. 109.

<sup>37</sup> Viene da pensare che la carretta dei forzati sia stata sostituita, nella sua funzione non strettamente di mezzo di trasporto, ma in quella di esposizione al pubblico del

Tuttavia da un po' di tempo, proprio in connessione col mutare della funzione sociale del diritto, si assiste ad una evoluzione anche per ciò che riguarda le cronache processuali. Restando fermo quanto affermato circa le funzioni della cronaca giudiziaria, è rilevante come gli stessi risultati siano stati perseguiti anche mutando il contenuto delle cronache stesse. Negli anni settanta si è assistito ad un calo di interesse da parte dei *mass media* per la cronaca processuale riferita a delitti di criminalità comune, relegata decisamente in secondo piano rispetto all'ampio spazio riservato ai processi per reati politici, tanto che era possibile affermare che la cronaca giudiziaria era ormai cronaca di processi politici o comunque con grosse implicazioni a livello politico e sociale<sup>38</sup>. Con la fine degli anni di piombo e dell'"emergenza terrorismo", si è invece enfatizzata l'«emergenza criminalità organizzata» e l'attenzione dei media si è nuovamente focalizzata sulla criminalità comune, dando ampio spazio sia agli episodi della lotta tra gli apparati dello stato e le organizzazioni di tipo mafioso, sia ai delitti passionali dei vari "Rambo" o delle varie "Mantide" o "Circe", montando veri e propri «eventi», prima con la descrizione del delitto, poi con la rappresentazione dettagliata delle fasi del processo. In questo senso è significativo notare come il peso sulla stampa del processo per il delitto Calabresi sia stato di gran lunga inferiore a quello di altri episodi simili ( si pensi, per esem-

condannato, non dal cellulare, ma piuttosto dalla cronaca giudiziaria. Si pensi in questo senso alla *Gazette des Tribunaux*, più volte citata dallo stesso Foucault, ma anche, per restare più vicini a noi nel tempo al *Bild Zeitung*. Cfr. M.FOUCAULT, *Sorvegliare etc.*, p. 35 e ss.; G.BACKHAUS (a cura di), *Springer etc.*, cit., p. 161 e ss.; E.MORIN, *L'industria etc.*, cit., p. 113.

<sup>38</sup> In primo piano risaltava infatti la presenza dei processi per terrorismo e di quei pochi connessi a qualche aspetto della così detta "questione morale". Cfr. G.PULITANÒ, «Potere» etc., cit.

pio, al caso Barbone), mentre continuavano ad essere presenti ampie cronache di episodi di delinquenza comune. Il caso *Calabresi* passava, insomma, in secondo piano rispetto alla campagna costruita *sui calabresi* e le loro centrali del sequestro.

In Sardegna questa dinamica ha avuto tempi diversi, e l'attenzione della stampa locale per i processi di criminalità comune non è mai venuta meno, mostrando così ancora una volta il carattere intermedio, e per certi versi precorritore delle tendenze nazionali, della situazione sarda, in cui aspetti differenti dei rapporti sociali, anche per ciò che riguarda la percezione dei fatti giuridici, sono contemporaneamente presenti e talvolta complementari. Comunque se negli anni cinquanta il caso Fenaroli e, restando in Sardegna, il caso degli "amanti diabolici" di Osilo dividevano sia l'uno che l'altro i lettori della *Nuova Sardegna* in innocentisti e colpevolisti, ora appare *sempre più raro* che la cronaca del quotidiano di Sassari riporti con tanta dovizia di particolari processi per fatti accaduti al di fuori della Sardegna, a meno che non vi siano implicati dei sardi. Sarebbe quasi che la stampa locale continui a ricercare, e rappresentare, una specificità sarda che, pur apparendo, nel bene o nel male, al passo con quanto avviene al di fuori dell'isola, rimarchi tuttavia una sua connotazione differenziata. Il discorso sull'attenzione per la presunta "specificità" sarda emerge anche dal diverso spazio riservato a casi che a questa possono essere facilmente ricondotti, rispetto ad altri che non rappresentano casi di *criminalità specifica sarda*.

Anni fa venne celebrato a Cagliari un processo contro una coppia di Testimoni di Geova accusati di aver causato la morte della loro figlia talassemica per non averle fatto praticare le necessarie trasfusioni di sangue. Il fatto ebbe, sulla

stampa locale, un risalto molto limitato se si tiene conto della portata del problema aperto. Innanzitutto esiste l'aspetto strettamente *giuridico* del nesso di causa ed effetto tra la mancata trasfusione e la morte della bambina; c'è poi un aspetto *etico* della vicenda, che riguarda la libertà di coscienza, dal momento che la religione praticata dai genitori della bambina vieta, come atto contrario alla natura e quindi alla volontà divina, le trasfusioni di sangue; esiste un aspetto *sanitario*: le trasfusioni periodiche rappresentano, al momento attuale, l'unica speranza di sopravvivenza per i talassemici, per la cui malattia non esiste terapia; c'è ancora l'aspetto *sociale* connesso con tutta la problematica dell'assistenza a questo tipo di malati che, in Sardegna, è quasi esclusivamente curata dal volontariato. Va aggiunto inoltre che ci si trovava davanti ad un caso reale di specificità sarda, essendo la talassemia diffusa soprattutto in Sardegna e nella provincia di Ferrara<sup>39</sup>. Di tutta questa vasta problematica non appare pressoché traccia nelle cronache giudiziarie: di fatto il livello di informazione del pubblico è rimasto molto basso e le reazioni non sono andate al di là di una assoluta, quanto generica, condanna dei genitori-mostri che hanno fatto morire la loro bambina.

<sup>39</sup> La talassemia, nota anche come anemia mediterranea, ha i suoi maggiori focolai in Sardegna e nella provincia di Ferrara. La malattia consiste in una riduzione dell'emoglobina contenuta nei globuli rossi per cui le cellule dell'organismo non ricevono ossigeno sufficiente per vivere. Attualmente l'unica speranza di sopravvivenza per i talassemici è legata a periodiche e frequenti trasfusioni di sangue. L'incidenza della talassemia in Sardegna è molto alta: una media di un bambino malato ogni 250 nati. Sugli aspetti sociali della malattia cfr. A.FADDA - A.MAZZETTE, *Volontariato sanitario e partecipazione: il caso dell'Associazione Regionale Sarda per la lotta alla Talassemia e l'assistenza i talassemici*, Comunicazione al III convegno di sociologia sanitaria su "La cura della salute verso il 2000". Bologna, 3-4 novembre 1988.

Ben diversa la pubblicità, che in alcuni momenti ha assunto i toni di vera e propria "campagna", data al processo alla "superanonima sequestri". Intanto lo stesso andamento delle vicende processuali favoriva l'applicazione del *clichè* largamente sperimentato, in quegli anni, in campo nazionale, sui processi per fatti di terrorismo: la presenza di pentiti e superpentiti, i riconoscimenti, i sopralluoghi, le minacce, le condanne per falsa testimonianza, le ritrattazioni etc. sono tutti elementi atti a garantire sufficiente *suspense* e colpi di scena. Nella stessa linea di tendenza si inserisce il fatto che già da alcuni giorni prima dell'apertura del processo, ripetendo anche in questo particolare il *clichè* del processo politico, *La Nuova Sardegna* aveva cercato di creare un clima di attesa, incominciando la campagna con la presentazione dei personaggi chiave della vicenda: gli imputati, la corte, le vittime dei sequestri, così pure descrivendo a lungo i lavori per trasformare una palestra in aula di tribunale. Tutti questi elementi si inseriscono in una linea che supera le descrizioni "romantiche", tra il distaccato e l'emotivo, dei processi e dei loro personaggi nelle cronache giudiziarie tradizionali, ma che risponde a canoni nazionali considerati per ciò stesso, a torto o a ragione, più moderni, in cui è presente, in forma non secondaria, una rappresentazione di efficientismo istituzionale, di cui la palestra che diventa tribunale ne è l'elemento tangibile.

Sul quotidiano erano quindi presenti tutti gli elementi formali per una classica "campagna" intorno al processo, ma, nonostante la forte presenza di cronaca processuale sul giornale, la "campagna", intesa come qualcosa che mobiliti, non importa se in pro o in contro, l'opinione pubblica, che faccia scattare meccanismi collettivi di identificazione, di partecipazione, di solidarietà, di desiderio di punizione, non

c'è stata. Non sono scattati quei meccanismi messi in atto a suo tempo, per fare un esempio autorevole, dal processo per il caso Moro, ma neppure dalla cronaca del processo Bartsch sul *Bild Zeitung*<sup>40</sup>: in entrambi i casi il processo venne utilizzato dalla stampa per fini dimostrativi e politici più che per fini critici. In questi casi, sia che si trattasse di un processo politico (Moro), sia di un processo per criminalità comune (Bartsch), la cronaca processuale è collocabile all'interno della logica della campagna per lo stato forte<sup>41</sup>.

Eppure, nonostante le somiglianze formali, questa logica non è ravvisabile nella cronaca del superprocesso sulla *Nuova Sardegna*. Nei casi in cui la "campagna" ha trovato esito e rispondenza tra i lettori ciò è dovuto in primo luogo al fatto che la lotta al terrorismo e in seguito alla malavita organizzata hanno costituito, e almeno in parte ancora costituiscono, un fattore unificante di esperienze e di linee politiche diverse, oltre che di ceti e classi sociali diversi. Ma questo avviene perché terrorismo e criminalità organizzata sono stati percepiti, al di là delle sostanziali differenze anche in questo senso tra i due fenomeni, come minaccia contro lo stato, e quindi contro la collettività degli onesti. L'isolato episodio di banditismo in Sardegna viene percepito al massimo come una minaccia contro il singolo ricco, quando non come un fatto interno a due famiglie in lotta tra di loro, ma *mai come una minaccia per l'intera collettività e per l'assetto istituzionale*. Da ciò emerge che il secondo motivo per cui la "campagna" può decollare è che il pubblico si aspetta proprio la campagna, in virtù del rapporto, cui si è accennato,

<sup>40</sup> Cfr. ancora G.BACKHAUS, *Springer etc.*, cit., p. 261 e ss.

<sup>41</sup> Su questa evoluzione del processo penale e la sua confezione da parte della stampa ad uso e consumo della cultura di massa cfr. J.HABERMAS, *Storia etc.*, cit. p. 246 e G.PULITANÒ, «Potere» *et.*, cit., p. 153.

tra emittente e recettore, che fa sì che il lettore trovi sul giornale ciò che vuole trovare e che, allo stesso tempo, trovi conferma della giustezza delle proprie opinioni.

Ma quando si fa il processo sul giornale ai sequestri di persona, nonostante tutto l'impegno la campagna non decolla e questo processo non riesce a costituire un momento di aggregazione. Emerge dunque qualche spigolosità nel rapporto tra pubblico e notizia, dovuta presumibilmente a difficoltà, da parte dell'emittente, nella mediazione istituzionale. Se queste difficoltà sono agevolmente superabili quando si tratta di terrorismo e di grandi istituzioni, esse continuano a pesare in riferimento ad altri aspetti del diritto e ad altri valori: qui non si è nella fase dell'esaltazione del consenso, ma di produzione del diritto, alla sua metamorfosi in una situazione in cui il diritto statutale emerge, ma non è il solo.

L'aspetto più importante però di tutta la vicenda è che ai margini della cronaca giudiziaria cui abbiamo fatto riferimento non ha preso il via *nessun* processo di aggregazione, nè quello riconducibile ai meccanismi di scarico dell'aggressività verso il criminale "altro", nè un'ormai improbabile tendenza a riconoscersi in alcuno dei valori rappresentati dagli imputati. Ma proprio nella non perfetta rispondenza tra l'ampia rilevanza data dalla stampa locale agli episodi di criminalità e ai loro risvolti processuali e la reazione del pubblico che non recepisce la "campagna", mostra una riduzione notevole di interesse da parte del pubblico per questi aspetti del vivere sociale e del vivere giuridico, e quindi una mutata concezione, o meglio una concezione in trasformazione, del diritto stesso. Episodi come quello di Bitti, nonostante il loro ripetersi particolarmente frequente in quest'ultimo anno, incominciano ormai ad essere lontani, nella maggior parte dei casi, dal nuovo tipo di percezione sociale del diritto.

La "giustizia", coi suoi tribunali, non appare più come quella strana e malaugurata interferenza, da parte di un potere estraneo, in rapporti sociali regolati autonomamente e che trovano al loro interno i mezzi per sanzionare e punire, ma il processo penale diventa realmente il naturale sviluppo di un fatto penalmente rilevante.

### 3. IL DIRITTO DEL LAVORO

Abbiamo già affermato che anche in Sardegna ormai il diritto non è più considerato solo come strumento di un potere nemico, come "giustizia" intesa in modo assolutamente negativo, ma anche come strumento capace di apportare soluzioni, tutelare interessi, risolvere controversie in maniera più efficace e stabile che non il ricorso a vecchie forme tradizionali di litigiosità. Si è anche fatto cenno alle indicazioni più specifiche della nuova dimensione della percezione del diritto che possono emergere dalle considerazioni relative a quegli indicatori che abbiamo chiamato "diretti". Si tratta cioè di quei comportamenti, immediatamente qualificabili come giuridici, di cui i soggetti non sono, come nel caso delle cronache dei processi penali, semplici spettatori, ma attori in senso reale ed in senso giuridico.

Se è sempre problematico - quando non arbitrario - nel cercare di definire le forme e le fasi delle trasformazioni sociali, identificare con certezza le cause e gli effetti del mutamento, ciò è forse ancora più difficile nel nostro caso. Qui

si tratta di definire le forme, i tempi, le implicazioni più ampiamente sociali di un passaggio da una percezione granitica del diritto e delle istituzioni come corpo separato e nemico ad una percezione più articolata, complessa, non lineare, di rapporti vivibili a proprio vantaggio e praticabili anche a tutela dei propri interessi. Si tratta di un passaggio dal diritto come fattore estraneo ai comportamenti quotidiani, causa di lunghe e travagliate vicende giudiziarie dagli esiti imprevedibili, ad una percezione del diritto in grado di garantire la sicurezza delle aspettative. Questo passaggio, che non è di poco conto e che va ben oltre i discorsi di maniera sulla società fuorilegge, avviene in maniera non lineare, non evolutiva: si assiste ad una sorta di circolo in cui la diversa percezione sociale del diritto porta ad una maggiore confidenza con esso e, conseguentemente, ad un consolidamento della stessa nuova percezione in termini positivi. In altre parole, è la domestichezza col ricorso al diritto che crea la domestichezza stessa, cosicché è sempre più frequente che contrasti di tipo tradizionale, nati per esempio per questioni di vicinato, vengano portati davanti al magistrato piuttosto che risolti con metodi extragiudiziali. D'altra parte proprio il ricorso a mezzi extragiudiziali si risolveva in passato in una trasposizione sul piano penale di situazioni risolvibili dal diritto civile. Allo stesso modo è ormai prassi frequente che gli accordi vengano fissati da un compromesso piuttosto che da una semplice stretta di mano, anche se l'itinerario non lineare di trasformazione del rapportarsi al diritto fa sì che comportamenti di un passato recente permangano accanto ai nuovi, così che la stretta di mano può continuare ad avere un valore morale fortemente vincolante.

In questo processo di crescita della socializzazione all'uso del diritto, il diritto del lavoro costituisce uno dei mo-

menti più qualificanti<sup>42</sup>. Nel ricorso alla magistratura del lavoro si individua con chiarezza quella compresenza di causa ed effetto di cui parlavamo: la fiducia e la dimestichezza sono qui risultato acquisito, ma proprio questo è condizione di maggior fiducia e dimestichezza anche in altri settori di applicazione del diritto.

Tra i fattori determinanti il superamento di antiche abitudini e di concezioni spesso definite "arcaiche", sono stati spesso indicati i *mass media* e la presenza dell'industria. Per quel che ci riguarda - dei *mass media* si è già detto - è opportuno precisare che gli effetti dell'industrializzazione nel favorire una diversa percezione del diritto non vanno intesi nel senso della sostituzione di valori tradizionali con valori "moderni", e quindi "superiori" per definizione, in connessione col miglioramento delle condizioni di vita, ovverosia con l'omologazione, quasi meccanica, degli *standard* culturali della popolazione della Sardegna a quelli dell'occidente industrializzato. Questo, avremo modo di considerarlo in seguito, in realtà non è mai avvenuto, qui si è piuttosto davanti ad un risultato *mediato*, dovuto alla più diretta percezione del rapporto di lavoro salariato e del carattere, allo stesso tempo rigido e astratto, dei contratti di lavoro come rapporto tra soggetti giuridicamente uguali. A questo si deve aggiungere la accresciuta presenza sindacale con la conseguente maggiore consapevolezza dei propri diritti e, parallelamente, la percezione di questi come fatto sociale e non individuale.

Abbiamo usato ripetutamente i termini di fiducia, confidenza, familiarità nell'uso del diritto e della sua percezio-

<sup>42</sup> Su questa valenza del Diritto del Lavoro, vera in assoluto, ma maggiormente significativa nel caso in esame, cfr. U.ROMAGNOLI, *Lavoratori e sindacato tra vecchio e nuovo diritto*, Il Mulino, Bologna 1974.

ne, ma precisiamo che questo non significa assolutamente cambiamento dei livelli di conoscenza e di comprensione delle pratiche e delle formule giuridiche: al contrario, il più delle volte, i lavoratori mantengono una pressoché assoluta estraneità alla problematica in questo campo e, soprattutto, alla sua terminologia<sup>43</sup>. Esiste infatti un diffuso distacco da parte dei lavoratori dalla "giuridicizzazione" dei rapporti di lavoro dovuta alla non coincidenza del linguaggio giuridico col linguaggio quotidiano (e non ci riferiamo al controverso rapporto tra la lingua sarda e la lingua italiana, ma al problema generale delle specifiche settorialità del linguaggio) e soprattutto al fatto che gli stessi rapporti del vivere quotidiano passano, una volta entrati nella sfera giuridica, ad un diverso livello del vivere sociale che da una parte si compenetra con l'esperienza reale, dall'altra entra inevitabilmente in conflitto con essa<sup>44</sup>.

Questo distacco, che - si badi bene - non è distacco dalla problematica del rapporto di lavoro, ma proprio dal diverso modo di viverla e di interpretarla una volta trasportata sul piano giuridico, non è comunque mai ostilità, come poteva apparire tempo addietro. Anzi, proprio questo distacco, che poi si risolve nella delega prima al sindacato, poi al suo ufficio legale e infine agli avvocati, costituisce la massima garanzia di consenso. Si tratta in fin dei conti di un'ulteriore

<sup>43</sup> Sul punto cfr. AA.VV., *Riflessioni sulla formazione sindacale*, ESI, Roma 1973; M.LELLI, *Operatori sindacali e formazione giuridica. Ipotesi per una indagine del rapporto immagine sindacale, istituzioni, diritto*, in "Democrazia sindacale", 2, 1980.

<sup>44</sup> La diversità dei livelli va intesa qui non come separazione netta, ma piuttosto come aspetto della pluridimensionalità e della complessità dei fenomeni sociali, per cui i differenti livelli, pur entrando in conflitto tra di loro, si compenetrano essenzialmente. Cfr. G.GURWITCH, *Trattato etc.*, cit., p. 226.

manifestazione, in un caso specifico, di quel processo di delega agli specialisti della gestione di parte del proprio essere. La competenza dello specialista diventa così la sola garanzia richiesta e, così come il non discutere col medico sul merito della terapia è un riconoscimento della propria incompetenza ed impotenza, ma non una rinuncia o una ostilità verso la propria salute, allo stesso modo, sia sul piano giuridico, sia sul piano sociale o politico, si verifica un processo di delega che è in realtà una nuova forma di legittimazione<sup>45</sup>.

Vale la pena di vedere come di fatto si concretizza, nel nostro caso, questo processo di delega - consenso attraverso i passaggi e le procedure, dal momento del sorgere di una controversia alla sua risoluzione in sede giudiziaria.

Tra le diverse organizzazioni sindacali esiste qualche lieve differenza di procedura, quando un lavoratore (non è molto rilevante il fatto che sia iscritto o no al sindacato) si rivolge all'organizzazione per chiedere la tutela di un diritto che ritiene sia stato lesa, tuttavia, nelle linee fondamentali, la prassi seguita dalle organizzazioni sindacali è abbastanza omogenea.

Dopo l'esposizione del caso da parte del lavoratore promotore del ricorso agli operatori sindacali, si procede ad una prima valutazione degli elementi a disposizione e, solo se si ha la convinzione che la richiesta sia fondata, si provvede alla definizione dei termini della vertenza, alla quanti-

<sup>45</sup> Sul punto cfr. M.LELLI, *Il diritto medicalizzato: appunti per una teoria giuridica del sistema sanitario*, in "Sociologia del lavoro", 19-20, 1983, e, dello stesso, *La medicalizzazione della politica: ipotesi per un'interpretazione delle connessioni tra partiti, sistema sanitario e contrattazione dell'assistenza*, Relazione al convegno "Salute e servizi sociosanitari: prospettive della riforma sanitaria negli anni '80", Casciana Terme - Pisa 3-5 novembre 1983.

ficazione di eventuali somme dovute, alla convocazione delle parti<sup>46</sup>. A questo punto possono essere seguite due linee diverse. Si può tentare una mediazione transattiva tramite l'accordo diretto tra le parti, in sede sindacale o presso l'Ufficio del Lavoro, oppure saltare questa fase di mediazione rivolgendosi direttamente alla magistratura. La prima via presenta il vantaggio di una più rapida e meno dispendiosa soluzione della controversia, la seconda evita il rischio, secondo alcuni sindacalisti molto diffuso, di pervenire, tramite la trattativa privata, ad un accordo su livelli molto bassi di transazione, a tutto svantaggio degli interessi del lavoratore e della stessa immagine del sindacato<sup>47</sup>. In ogni caso, in mancanza di un accordo diretto tra le parti, gli incartamenti vengono passati agli avvocati perché si proceda in sede legale.

Dal momento in cui la pratica passa nelle mani degli operatori del diritto specializzati i termini della vicenda sfuggono alla portata degli stessi lavoratori, che vivono il rapporto giudiziale in forma molto marginale e non appaio-

<sup>46</sup> Questo aspetto tecnico dell'attività sindacale ha ormai acquistato da tempo un ruolo specificamente definito, fino a rappresentare quasi una nuova professionalità all'interno del "mestiere" del sindacalista. Sulle trasformazioni della figura degli operatori sindacali, già negli anni settanta, cfr. B.MANGHI, *Declinare crescendo*, Il Mulino, Bologna 1978, p. 67 e ss.; A.DERIU - P.BORELLI - M.LELLI, *Le contraddizioni interne nel rapporto sindacato-istituzioni: il problema della formazione giuridica degli operatori sindacali*, in "Sociologia del lavoro", 14, 1981. Sugli aspetti dell'attività sindacale legati alla "carriera" del sindacalista cfr. G.PIRZIO AMMASSARI - F.MATTIOLI, *I sindacalisti*, De Donato, Bari 1982.

<sup>47</sup> A questo proposito è rilevante come nelle trattative sia presso l'Ufficio del Lavoro, sia presso l'Associazione degli Industriali o l'Unione dei Commercialisti, il lavoratore sia propenso a contrattare la somma e, per *motivi personali*, preferisca ancora accordarsi su cifre inferiori piuttosto che arrivare a vie legali. Proprio in questi *motivi personali* si può trovare un fondamento, e anche un residuo, di quegli atteggiamenti tradizionali che contribuivano ad un'immagine negativa del diritto.

no in grado di cogliere le motivazioni dell'esito della vicenda, quale che esso sia. Uno degli aspetti che maggiormente colpiscono, nel tentare di individuare un nesso tra il livello "quotidiano" e il livello giudiziale del rapporto di lavoro, è proprio questa assoluta incomunicabilità tra i due livelli, per cui accade che il lavoratore vincente sosterrà di aver avuto ragione dal giudice perché il suo licenziamento era ingiusto, anche se questo è stato revocato per un semplice difetto di forma, oppure chi vede respinto il suo ricorso farà fatica a capire che questo è avvenuto perché era prevista la forma scritta *ad substantiam* entro un determinato tempo.

Sia per quanto riguarda le controversie arrivate alla Pretura del Lavoro e sia per quelle risoltesi in sede sindacale o di Ufficio del Lavoro, e in particolare per quelle relative al pagamento di somma dovuta dal datore di lavoro, colpiscono immediatamente due particolari. Il primo è che il contenzioso ha luogo prevalentemente tra lavoratori e titolari di piccole imprese, mentre le grosse imprese tendono a definire con chiarezza all'inizio del rapporto tutti gli aspetti del contratto ed a rispettarlo poi<sup>48</sup>. Tale distinzione tra piccole e grosse imprese si riscontra anche nel secondo particolare rilevante: i dipendenti dalle piccole imprese si rivolgono al sindacato prevalentemente dopo la fine del rapporto di lavoro, mentre chi intraprende un rapporto con una grossa impresa si rivolge più facilmente alle organizzazioni sindacali all'inizio del suo lavoro, per conoscere in partenza i suoi diritti. Questa distinzione tra il prima e il dopo passa pure per il livello di sindacalizzazione. Il lavoratore iscritto al sinda-

<sup>48</sup> La ragione di questa diversità di comportamento va, con buona probabilità, individuata nella maggiore esperienza e nella più radicata pratica col diritto che hanno le grosse imprese rispetto alle piccole, generalmente artigianali e di recente costituzione, in cui i rapporti restano spesso informali e basati "sulla parola".

cato tende a rivolgersi alla propria organizzazione appena si accorge di non avere una retribuzione corretta, quando non lo fa prima di iniziare il rapporto di lavoro per avere una conoscenza preliminare e dei livelli retributivi e degli altri aspetti del contratto (orario, ferie, straordinari, etc.). Il non sindacalizzato aspetta invece generalmente la fine del rapporto di lavoro, sapendo che, se qualcosa di dovuto non è stata percepita, tramite il sindacato riuscirà ad ottenerla. Questa diversità dei tempi in cui ci si rivolge all'organizzazione sindacale appare con chiarezza dallo schema 1 (vedi fig.I alla fine del capitolo), in cui si evidenzia come ad aspettare la fine del rapporto di lavoro per rivolgersi alle organizzazioni sindacali siano in prevalenza solo i lavoratori non sindacalizzati dipendenti da piccole imprese, mentre per gli altri ciò avviene, di regola, durante o prima del rapporto di lavoro.

Tutti questi discorsi sono indice abbastanza generalizzabile di un rapporto mediato a diversi livelli tra lavoratore e sfera giuridica, tanto da escludere tutto quanto è giuridico formale dal campo della conoscenza non solo del lavoratore, anche se iscritto al sindacato, ma dello stesso operatore sindacale. Esclusione che può essere non conoscenza, ma non è *ignoranza casuale*: essa appare piuttosto come un fatto strutturale che trova il suo riscontro formale nella delega quasi totale data dal sindacato agli avvocati per quanto riguarda non solo la tutela legale dei lavoratori, ma *tutti gli aspetti giuridicamente rilevanti del rapporto di lavoro e della stessa attività sindacale*. Questa condizione di delega trova, nella migliore delle ipotesi, un minimo di riserva nella costituzione degli uffici legali, marginali e in genere largamente autonomi rispetto all'organizzazione complessiva del sindacato. Per l'incomunicabilità dei due livelli, di cui si è parlato, il rapporto giuridico diventa quindi di doppia dele-

ga: dal lavoratore al sindacato, dal sindacato all'avvocato, quando la presenza dell'ufficio legale sindacale non rappresenta un'ulteriore mediazione invece che un elemento di semplificazione.

Davanti a questa situazione, più volte ribadita, di non conoscenza e di non comunicazione, bisogna chiarire in che senso può essere proponibile l'ipotesi del diritto del lavoro come elemento fondamentale del processo di socializzazione all'uso del diritto e al cambiamento della sua percezione in Sardegna. In realtà ciò che cambia realmente sono la struttura e la fisionomia del vivere sociale, e il diritto diventa la formalizzazione dei nuovi rapporti. In questo intreccio di rapporti tradizionali, regolati dalla consuetudine, e nuovi rapporti, regolati dal diritto, e nella conseguente fiducia verso questo, riteniamo che si possa identificare una specificità locale nei confronti del diritto, più che nei *vecchi* discorsi sul *nuovo o vecchio* banditismo o sulla matrice agropastorale del furto di una capra o di uno stupro.

Per quanto il livello di conoscenza del diritto rimanga molto basso, non è più sostenibile che l'incomprensione dei rapporti giuridici porti a concepire il diritto stesso come quella "giustizia" di cui si è detto: cioè come un'istituzione nemica, e nemici i suoi stessi rappresentanti, dai magistrati agli avvocati e alle forze dell'ordine. Il lavoratore che, sia pure attraverso la mediazione sindacale, o forse proprio grazie a questa, entra in tribunale e vede garantiti i propri diritti, muta necessariamente il suo atteggiamento nei confronti del diritto. Questa particolare condizione del diritto del lavoro come condizione, e allo stesso tempo come risultato, di un processo di crescita della confidenza col diritto, può essere rappresentato dallo schema 2 (vedi fig.II alla fine capitolo). Da questo emerge come la specificità della materia trattata,

il conforto di una solida organizzazione come il sindacato, la brevità dei tempi, la buona garanzia di soddisfazione, sono tutti elementi di rilevante importanza nella diffusione di un nuovo rapporto di fiducia e di confidenza col diritto, anche se, preso singolarmente, forse nessuno appare come l'elemento determinante<sup>49</sup>. Tutto ciò porta ad una maggiore frequenza nel ricorso al diritto per far valere i propri interessi, anche in quei casi in cui, fino a non molto tempo fa, ciò era considerato alla stregua di una dispendiosa stravaganza.

Proprio la mediazione sindacale assume un ruolo centrale anche nel determinare un nuovo rapporto con gli avvocati. Il lavoratore non si trova più esposto individualmente, e sprovvedutamente, alle condizioni tradizionali dell'esercizio della libera professione, ma avverte di far parte di una massa di utenti di giustizia, organizzata, rappresentata e tutelata dal sindacato. Questo diverso rapporto con gli operatori giuridici si va, d'altra parte, estendendo ad altri campi di applicazione del diritto -si pensi ai contenziosi in tema di locazione di appartamenti e alla mediazione delle associazioni degli inquilini - consentendo così a larghe masse l'accesso agli uffici giudiziari e alle stesse regole giuridiche in posizione meno subordinata<sup>50</sup>.

<sup>49</sup> L'approvazione della legge 20.5.1970 n. 300, nota come *Statuto dei lavoratori*, e le nuove procedure davanti al pretore del lavoro hanno avuto una funzione determinante nel processo di avvicinamento dei lavoratori al diritto, anche se taluno ha sostenuto che non esiste alcuna connessione tra la brevità dei tempi e la frequenza del ricorso alla magistratura. In questo senso cfr. A.MELUCCI - F.ROSITI, *L'ambivalenza istituzionale: sindacato e magistratura nella applicazione dello statuto dei lavoratori*, in T.TREU (a cura di), *L'uso politico dello statuto dei lavoratori*, Il Mulino, Bologna 1975, p. 142, la cui rilevazione, tuttavia, è stata operata in un periodo precedente all'entrata in vigore della nuova procedura nelle cause in materia di lavoro.

<sup>50</sup> Cfr. T.TREU (a cura di), *L'uso politico etc.*, cit., p. 53 e E.RESTA, *Conflitti sociali e giustizia*, De Donato, Bari 1977, p. 20, dove afferma che in questo modo soggetti che prima erano marginali diventano di fatto agenti del mutamento sociale.

Si è detto inizialmente come sia arbitraria la riduzione della complessa esperienza sarda ad una artificiale unitarietà. Tuttavia, se una qualche unitarietà è riscontrabile, questa è data non già dalla tradizione, ma proprio da quei fattori di innovazione che in un certo senso fanno da catalizzatori non solo del processo di unificazione delle diverse culture presenti in Sardegna, ma anche dell'omologazione di tutti questi bagagli culturali all'attuale società occidentale.

Il diritto del lavoro, come fattore di familiarizzazione col diritto, rappresenta uno di questi catalizzatori ed in questo senso risulta di una qualche utilità una comparazione tra le esperienze riferite all'area di competenza del pretore del lavoro di Sassari e a quella del pretore del lavoro di Nuoro. L'utilità è data proprio dalla diversa connotazione sociale e culturale dei due centri e dai tempi diversi in cui si è diffusa la dimestichezza col diritto come strumento di tutela di interessi legalmente riconosciuti: a Sassari questa è di vecchia data mentre per Nuoro bisogna guardare a tempi più recenti.

Sassari rappresenta il capoluogo di uno dei più importanti poli di sviluppo industriale della Sardegna negli anni sessanta: il triangolo Sassari - Porto Torres - Alghero, in cui la presenza dell'industria petrolchimica si è innestata su un preesistente e radicato tessuto prevalentemente terziario già fortemente orientato nel senso della omologazione ai comportamenti e alla cultura della società dei consumi. Nuoro rappresenta per così dire l'altra faccia: è il capoluogo delle "zone interne", considerate abitualmente le più lontane dall'innovazione e le più conservative sotto tutti gli aspetti, il suo hinterland è quasi esclusivamente agropastorale, i tentativi di industrializzazione sono più ridotti e più recenti, risalgono alla metà degli anni settanta. Sassari è cresciuta sotto l'influsso di Genova e di Pisa, Nuoro sotto l'influsso della

*sua* Barbagia. Sassari è stata la città di Segni, Cossiga e Berlinguer, Nuoro di Sebastiano Satta e di Grazia Deledda, accorati cantori del rimpianto di un mitico mondo pastorale, quasi da telenovela.

Eppure, sotto l'aspetto dell'impatto con una concezione più *moderna* del diritto, queste realtà, scelte appositamente così diverse, cessano di essere realtà contrastanti e sembra che anche nelle zone interne della Sardegna un momento fondamentale di questo passaggio, nella pratica e nella coscienza della gente, sia rappresentato dal diritto del lavoro. I dati, riportati nelle tab. 1, 2 e 3, riferiti alle cause davanti al pretore del lavoro di Nuoro o a quello di Sassari non si discostano di molto, tenuto conto della diversa ampiezza dei rispettivi bacini di utenza<sup>51</sup>. L'impressione complessiva è che anche a Nuoro esista ormai una consapevolezza diffusa che il diritto non è un'arma esclusivamente nelle mani di pochi esponenti delle classi abbienti da cui la povera gente è meglio che stia lontana per non subire oltre al danno anche le beffe.

Ed è proprio in questa novità che trova giustificazione l'affermazione di una crescente dimestichezza con l'uso del diritto. Il campo del diritto del lavoro ci rimanda a rapporti che sono per loro natura "giuridici", per cui la soluzione di eventuali contrasti all'interno di tali rapporti non può che essere "giurisprudenziale". Il ricorso al diritto è, in questo campo, la prassi originaria ed abituale, nè è possibile ricorrere ad una diversa tradizione per regolare un campo di azio-

<sup>51</sup> Per un'analisi sul merito delle cause di lavoro presso le preture di Sassari e di Nuoro ci sia consentito rimandare a A.FADDA, *Il comportamento giuridico dei sardi tra stereotipi e mutamento sociale*, in M.LELLI (a cura di), *Diritto di proprietà, diritto penale e percezione del diritto in Sardegna*, Angeli, Milano 1990, p.59 e ss.

ne totalmente estraneo alla tradizione stessa. Nella società tradizionale non esisteva niente di simile al lavoro salariato, regolato secondo le regole giuridico-formali del contratto tra soggetti uguali. Col diritto del lavoro si apre perciò un campo *totalmente* nuovo perché questo non interviene per modificare rapporti giuridici esistenti, come è avvenuto per altre branche del diritto, con conseguenti possibilità di scontri, di contrapposizioni o di rifiuto, ma si pone come necessario regolatore di rapporti sociali assolutamente originali, che però non sono sostituivi dei vecchi, ma vi si affiancano senza mai annientarli del tutto.

**TEMPI DI RICORSO AL SINDACATO**

	iscritti	non iscritti
dipendenti di grosse imprese	Prima	Prima
dipendenti di piccole	Prima	Dopo

Fig. 1. Dalle indicazioni avute da operatori sindacali risulta che il lavoratore, quanto più si trova in una condizione di sostanziale isolamento, tanto più tende a rivolgersi agli uffici legali del sindacato dopo la fine del rapporto di lavoro. Questo stato di isolamento, col conseguente spostamento del tempo dell'avvio del ricorso, viene rotto o dal trovarsi in molti sullo stesso posto di lavoro o dall'essere iscritto ad una organizzazione sindacale.




Fig. 2. L'atteggiamento di fondo verso il diritto muta col mutare del livello di soddisfazione che si riesce ad ottenere con un determinato comportamento giuridico. In questo senso, la figura rappresenta, schematizzati graficamente: a) lo stato di sfiducia nei confronti del diritto generato dall'insoddisfazione derivante dal ricorso alla magistratura ordinaria, per le caratteristiche proprie della giustizia tanto civile quanto penale in Italia; b) se in passato il ricorso ad atti di "giustizia privata" poteva apparire più soddisfacente, col venir meno della vendetta barbaricina *come ordinamento giuridico* e con la progressiva integrazione del "noi pastori" nella complessità sociale, il ricorso ad atti tradizionali si rivela come sostanzialmente individuale, inconcludente e per giunta rischioso. Il calo di fiducia nell'azione tradizionale privata porta, per contrario, ad una aumentata fiducia nell'azione legale; c) in posizione intermedia si colloca il ricorso alla magistratura del lavoro: con le sue caratteristiche ampiamente positive si inserisce attivamente nel processo di crescita di fiducia verso il diritto, già messo in atto dalla crisi della società tradizionale. Resta implicito come tutti questi fattori di accresciuta domesticità portino, in un secondo giro, ad una percezione più positiva anche del ricorso alla magistratura ordinaria e del diritto nel suo complesso.

Tab. 1: Sentenze pronunziate dal pretore del lavoro di Sassari e di Nuoro.

oggetto	1974		1981		1986	
	SS	NU	SS	NU	SS	NU
sentenze ex art. 28	1	1	1	-	3	-
pagamento di somma	24	7	55	20	52	4
impugnazione di licenziamento	24	2	10	4	8	2
diritto di promoz. riconosc. mansione o qualifica	-	-	4	8	-	-
altre in materia di lavoro	1	-	5	-	3	-
sentenze INPS	382		1536		437	
sentenze INAIL	11		97		100	
altre in materia previdenziale	1	80	5	981	-	483
<b>Totale</b>	<b>444</b>	<b>90</b>	<b>1713</b>	<b>1013</b>	<b>603</b>	<b>525</b>

Fonte: Nostra rilevazione presso le Preture del Lavoro di Sassari e di Nuoro.

Nota: Lo spazio vuoto indica l'assenza del dato; il segno - indica che il dato è registrato, ma l'evento non si è verificato.

Tab. 2: Sentenze pronunziate dal Pretore del lavoro di Sassari e di Nuoro.

Anno	in materia previdenziale	in materia di lavoro	TOTALE
<b>SASSARI</b>			
1974	394 (88,74%)	50 (11,26%)	444
1981	1.638 (95,92%)	75 (04,38%)	1.713
1986	537 (89,05%)	66 (10,95%)	603
<b>NUORO</b>			
1974	80 (88,89%)	10 (11,11%)	90
1981	981 (96,84%)	32 (03,16%)	1.013
1986	483 (92,00%)	42 (08,00%)	525

Fonte: Nostra rilevazione presso le Preture del Lavoro di Sassari e di Nuoro

Tab. 3: Sentenze in materia di lavoro

oggetto	1974		1981		1986	
	SS	NU	SS	NU	SS	NU
sentenze ex art. 28	1	1	1	-	3	-
%	2,00	10,00	1,33		04,55	
pagamento di somma	24	7	55	20	52	40
%	48,00	70,00	73,34	62,50	78,78	95,24
impugnazione di licenziamento	24	2	10	4	8	2
%	48,00	20,00	13,33	12,50	12,12	4,76
diritto di promoz. riconosc. mansione o qualifica	-	-	4	8	-	-
%			5,33	25,00		
altre	1	-	5	-	3	-
%	2,00		6,67		4,55	
<b>Totale</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>75</b>	<b>32</b>	<b>66</b>	<b>44</b>

Fonte: Nostra rilevazione presso le Preture del Lavoro di Sassari e di Nuoro.

Nota: Lo spazio vuoto indica l'assenza del dato; il segno - indica che il dato è registrato, ma l'evento non si è verificato.

## Capitolo III

### CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ NELLE FORME DI CONTROLLO SOCIALE

*1- La pena e il controllo sociale. 2- Il controllo diffuso.*

#### 1. LA PENA E IL CONTROLLO SOCIALE

Ogni sistema che, in quanto tale, abbia delle regole mette necessariamente in atto dei meccanismi di difesa contro eventuali interferenze che ne possano minacciare la conservazione e la riproduzione, tali meccanismi possono andare nel senso del rigetto o nel senso della neutralizzazione, a seconda che le minacce provengano da entità esterne o dall'interno del sistema stesso<sup>1</sup>.

Alcuni studiosi hanno identificato come elemento costitutivo del sistema sociale esclusivamente la presenza di

<sup>1</sup> Sull'origine endogena o esogena dei fattori di mutamento del sistema sociale non esiste uniformità di vedute. E' noto come mentre secondo la teoria marxiana il sistema sociale fondato sui rapporti di produzione capitalistici contiene al suo interno elementi di squilibrio tali da portare al suo superamento, al contrario secondo Parsons qualsiasi azione capace di modificare l'equilibrio del sistema non può che provenire dall'esterno del sistema stesso, al punto che Parsons ritiene fondamentale distinguere tra i processi di mutamento e i processi «all'interno» del sistema. Cfr. T.PARSONS, *Il sistema etc.*, cit., p.249.

*norme legali*<sup>2</sup>, sottovalutando tutte le altre norme che, pur non avendo natura giuridica, rappresentano reali punti di riferimento per i modelli comportamentali dei soggetti che fanno parte di un determinato sistema. Da un'impostazione di questo tipo discende che solo all'interno del complesso normativo giuridico possano essere identificati quei meccanismi di difesa e autoconservazione del sistema.

Riteniamo invece che il diritto non rappresenti che uno dei momenti di autodifesa del sistema, che si esercita attraverso il più ampio complesso di norme, non solo giuridiche, che regolano il sistema complessivo del controllo sociale. Alle norme giuridiche si affiancano in questo senso altre istituzioni, altre organizzazioni, altri interventi che, più o meno direttamente, più o meno esplicitamente, sono finalizzati alla riproduzione della società, dei suoi valori, delle sue strutture, divenendo strumenti del controllo sociale, talvolta più rilevanti delle norme giuridiche stesse.

Tuttavia non sempre i diversi momenti del controllo sociale vengono percepiti nella loro totalità, anche perché alcuni di questi sono talmente condivisi e introiettati a livello sociale da apparire "naturali" e da far perdere di vista questo loro carattere: si pensi in questo senso alla scuola, alla famiglia, alla chiesa, alle politiche sociali, alle strutture della partecipazione politica e sindacale etc. Usando le categorie di Parsons si può sostenere che il sistema del controllo sociale consta di tre differenti livelli, costituiti dal condiziona-

<sup>2</sup> In questo senso cfr. P.A.SOROKIN, *Storia delle teorie sociologiche*, Città Nuova, Roma 1974, p. 374 e ss, in cui si distinguono i sistemi sociali da quelli culturali soprattutto per essere sistemi di soggetti umani interagenti e non sistemi di valori. All'interno del sistema sociale le azioni dei singoli, perchè il sistema stesso sia organizzato come totalità di individui interagenti, devono essere definite, regolate e sanzionate da *norme giuridiche* effettive, obbligatorie e, se necessario, imposte dal potere.

mento dell'agire, dalla compensazione degli effetti negativi della devianza sul sistema sociale, dalla repressione-punizione dei soggetti devianti. Il momento strettamente giuridico-penale privilegia quest'ultimo livello del controllo sociale, mentre ne sono assenti i primi due (le cosiddette "difese secondarie")<sup>3</sup>.

Tuttavia, in un più vasto contesto di analisi, è proprio il momento penale che può essere visto come *secondario* rispetto agli altri, esso, infatti, ha ragione d'essere solo in virtù dell'inadeguatezza di tutti i meccanismi, messi in atto a monte dell'azione deviante, per assicurare un controllo sociale efficace e completo: si pone quasi come supplenza delle carenze del sistema complessivo del controllo sociale e come intervento correttivo, non nel senso illuministico della funzione rieducativa della pena<sup>4</sup>, ma nel senso di ricorrere ad un'estrema difesa, identificata con la repressione-punizione dei casi incontrollabili.

L'attuale momento della società occidentale si caratterizza, anche a livello istituzionale, per la mediazione e composizione tra di loro della sfera pubblica con quella privata, tanto da rendere meno definita che in passato la loro distinzione e da porre in termini problematici una contrapposizione che fino a non molto tempo fa aveva contorni più

<sup>3</sup> Cfr. T.PARSONS, *Il sistema etc.*, cit., p. 330.

<sup>4</sup> Funzione sostenuta dagli stessi illuministi e peraltro discutibile. In realtà, come ha mostrato Foucault, la funzione rieducativa della pena era di fatto estranea alla pratica del diritto penale illuministico. In proposito cfr. M.FOUCAULT, *Sorvegliare etc.*, cit. in particolare p. 101 e ss.; M.MAESTRO, *Cesare Beccaria e le origini della riforma penale*, Feltrinelli, Milano 1977; G.RUSCHE - O.KIRCHEIMER, *Pena e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna 1968, p. 137 e ss. Per un'approccio insolito, ma stimolante, all'evoluzione dell'idea di colpa e di pena cfr. M.A.CATTANEO, *Carlo Goldoni e Alessandro Manzoni. Illuminismo e diritto penale*, Giuffrè, Milano 1987.

nettamente identificabili<sup>5</sup>. La stessa dimensione penale, che rappresenta *uno* dei momenti dell'esercizio del controllo sociale complessivo, va rivista alla luce di questo incrocio e si va ad una ridefinizione del suo ruolo, nel complesso del sistema del controllo, e della sua stessa natura.

Impostando il problema con riferimento alla fase attuale bisogna, in primo luogo, tener conto dell'origine relativamente *recente* delle moderne codificazioni penali, riconducibili al diffondersi delle idee illuministiche ed alla nascita dello stato liberale moderno<sup>6</sup>. In secondo luogo è necessario rifarsi alle trasformazioni, tuttora in corso, nella struttura produttiva e occupazionale, alle nuove figure sociali ed ai conseguenti nuovi rapporti cui ha dato luogo l'applicazione alla produzione del rapido sviluppo scientifico, sia sotto l'aspetto dell'organizzazione del lavoro, sia sotto quello del diverso ruolo della forza lavoro all'interno della produzione e della società. Infine, e forse questo rappresenta il

<sup>5</sup> In questo senso cfr. P.DONATI, *Pubblico e privato fine di un'alternativa?*, Cappelli, Bologna 1978, in particolare le *note finali*, in cui pur sostenendo l'improponibilità di un superamento dell'alternativa vengono individuate alcune tendenze settoriali orientate in questa direzione e raggruppabili in tre linee: quella della collettivizzazione, quella comunitaria, quella della partecipazione; in generale sul ruolo non marginale del privato e dei mondi vitali all'interno del sistema politico e dei rapporti sociali complessivi cfr. A.ARDIGÒ, *Crisi di governabilità e mondi vitali*, Cappelli, Bologna 1980; sulle possibili soluzioni del rapporto pubblico-privato in particolare nel *welfare state* cfr. P.DONATI, *Le teorie della crisi del welfare state*, in A.ARDIGÒ (a cura di), *Per una rifondazione del welfare state*, "La ricerca sociale", 32, 1984.

<sup>6</sup> Ci limitiamo qui, data la vastità del tema e anche della letteratura relativa, ad indicare solo alcuni titoli riferibili al rapporto tra diritto penale e poteri dello stato. In proposito cfr. G.TARELLO, *Storia etc.*, cit., vol. I: *Assolutismo e codificazione del diritto*, Il mulino, Bologna 1976; E.PESSINA, *Il diritto penale in Italia da Cesare Beccaria al codice penale vigente. 1764-1890*, in G.PESSINA (a cura di), *Enciclopedia del diritto penale*, Società editrice libraria, Torino 1906, vol II; G.NEPII MODONA - L.VIOLANTE, *Poteri dello stato e sistema penale*, Tirrenia Stampatori, Torino 1978; G.RUSCHE - O.KIRCHEIMER, *Pena etc.*, cit.

tratto essenziale, bisogna tener conto del mutamento avvenuto nel corso dell'ultimo decennio nel rapportarsi dello stato alle diverse forme di devianza, intendendo con questo termine tanto la criminalità, sia politica che comune, sia i comportamenti genericamente antisociali, come aspetto del mutamento complessivo dei rapporti istituzionali che vedono lo stato assumere al suo interno nuove funzioni e nuove responsabilità, che vanno oltre la stessa tradizione liberale.

Da una parte è sempre più marcata e sempre più visibile la funzione di selezione ed emarginazione dei comportamenti, una volta ritenuta tipica solo del sistema penale, da parte di quelli che Althusser chiamava "apparati ideologici di stato", che, sempre più spesso, hanno la funzione specificamente dichiarata di garantire-controllare la formazione del cittadino e in ogni modo di organizzare il consenso favorendone la controllabilità<sup>7</sup>. D'altra parte però, questi apparati ideologici non rappresentano l'unica forma di controllo sociale extrapenale presenti nella nostra società. Questo passa infatti ormai per *diversi* momenti del vivere sociale e della vita quotidiana delle persone, non proponendosi necessariamente nè come sistema di condizionamento più o meno occulto (si pensi da una parte al "grande fratello" e dall'altra alla "persuasione occulta" nel campo pubblicitario), nè come applicazione della forza in una società organizzata politica-

<sup>7</sup> Oltre all'ormai classico saggio di L. ALTHUSSER, *Ideologia e apparati ideologici di stato*, in "Critica Marxista", 5.1970, in questo senso cfr. anche quanto affermato da A. BARATTA, *Criminologia critica e critica del diritto penale*, Il Mulino, Bologna 1982, p. 173; sul controllo sociale come funzione della produttività cfr. G.A. MOSCONI, *La norma, il senso, il controllo*, Angeli, Milano 1987, pp. 11-13; in generale sulle attuali forme di organizzazione del consenso e le loro trasformazioni cfr. C. MONGARDINI, *Le condizioni del consenso*, La goliardica editrice, Roma 1980.

mente<sup>8</sup>. Ora più che mai le stesse forme di organizzazione del lavoro e la stessa struttura della produzione e dell'occupazione - nel momento in cui le nuove tecnologie, con la diffusione dell'elettronica e dell'informatica, hanno ormai reso marginale alla produzione la figura dell'operaio tradizionale - evidenziano la presenza operaia all'interno delle strutture produttive come un "esserci" direttamente finalizzato ad obiettivi di controllo sociale<sup>9</sup>.

Il dibattito sul diritto penale come *ultima ratio* può essere lasciato alla competenza degli studiosi di teoria generale del diritto o dei penalisti, ma, da un punto di vista propriamente sociologico, non si può non tener conto che la mutata complessità dei rapporti sociali, in questa fase dello sviluppo e del *superamento* delle società industriali, orienta

<sup>8</sup> Per una definizione del diritto di questo genere cfr. R.POUND, *Giustizia, diritto, interesse*, Il Mulino, Bologna 1962, p.9; e sulle sue implicanze antropologiche, che la rendono applicabile tanto alle società primitive quanto alle forme più complesse del diritto cfr. T.BOTTOMORE, *Sociologia*, Il mulino, Bologna 1971, pp. 270-271

<sup>9</sup> Sebbene le ipotesi di controllo totale sia attraverso il grande fratello di Orwell, sia attraverso la continua consultazione tramite il grande computer prevista dall'Accademia delle Scienze di Praga, siano ancora *quasi* fantascientifiche, tuttavia l'uso diffuso dell'informatica e nella produzione e nella società ha ormai messo in moto pesanti forme di controllo sugli addetti alla produzione e sottili forme di condizionamento dei meccanismi stessi del pensiero: si può in sostanza essere convinti dell'onnipotenza del calcolatore perchè non si riesce più a pensare qualcosa che vada oltre le sue capacità. Sul punto ci sia permesso di rinviare a A.FADDA - A.MAZZETTE, *Macchine automatiche e pensiero automatizzato*, in "Sociologia del lavoro", 7.1979; per le implicazioni sociali del rapporto mente umana - macchina cfr. M.NEGROTTI (a cura di), *Intelligenza artificiale e scienze sociali*, Angeli, Milano 1984; A.ARDIGÒ - G.MAZZOLI, *L'intelligenza artificiale*, Angeli, Milano 1986; per i riferimenti al *grande fratello* e all'Accademia delle Scienze di Praga cfr. il noto romanzo di G.ORWELL, *1984*, Mondadori, Milano 1950 e R.RICHTA, *Civiltà al bivio*, Angeli, Milano 1972, p. 207- 209. Sullo scollamento, in corso già da tempo, dei soggetti dal sistema produttivo diretto, dalla forma merce e dallo stesso concetto istituzionalizzato di lavoro cfr.C.OFFE, *Lo stato nel capitalismo maturo*, Etas, Milano 1978, p. 78.

prevalentemente il sistema del controllo sociale verso altre forme di intervento, diverse da quelle punitive. In questo senso il diritto penale rappresenterebbe una forma di "diritto residuale"<sup>10</sup>, e la necessità del suo intervento significherebbe in realtà il fallimento di tutti gli apparati di controllo e significherebbe ancora che i soggetti verso cui si esercita il diritto come sanzione-repressione di un comportamento deviante sono sfuggiti a tutta la griglia del controllo sociale.

Tuttavia, a livello di opinione pubblica il momento penale continua ad essere percepito come l'unica forma di controllo sociale, sia perché il ricorso al diritto penale, al carcere, alla pena, rappresenta comunque sempre l'aspetto *più appariscente* del controllo sociale su cui si concentra gran parte dell'attenzione, anche per le caratteristiche totalizzanti che differenziano il momento penale dalle altre forme di controllo, ma soprattutto perché questo momento viene esplicitamente riconosciuto come forma di controllo sociale proprio dagli organi dello stato. Lo stato si serve sempre più dell'immagine di efficacia repressiva del sistema penale come strumento *ideologico*, oltre che materiale, di affermazione del proprio potere, inteso come garanzia di tutela dei cittadini, invece che come discrezionalità, come avveniva negli stati assolutistici, o come risultato e fondamento della certezza del diritto, come avveniva nello stato liberale classico.

<sup>10</sup> Usiamo qui la terminologia proposta da Resta, che parla addirittura di diritto penale come "ultima spiaggia", in riferimento al diritto premiale e alla legislazione dell'emergenza perché riteniamo prima di tutto che il discorso sia generalizzabile al diritto penale nel suo complesso e poi che il diritto penale dell'emergenza abbia ormai ampiamente dimostrato di non essere un diritto dell'eccezionalità, ma si sia invece stabilizzato come una delle nuove forme del controllo sociale. Su questo punto torneremo in seguito, comunque cfr. E.RESTA, *L'ambiguo diritto*, Angeli, Milano 1984, p.143.

Le restrizioni e le sanzioni penali diventano quindi primarie solo quando i sistemi di controllo non violenti e non repressivi si sono rivelati incapaci di garantire l'equilibrio, ovvero sia di prevenire il sorgere di situazioni pericolose per la conservazione-riproduzione del sistema, ed entrano in funzione in maniera immediatamente percepibile proprio perché la pubblicizzazione e la rilevanza dell'atto penale sono elementi costitutivi della sua stessa efficacia. Quando la devianza di gruppi numericamente rilevanti da potenziale o latente diventa manifesta è necessario un intervento altrettanto manifesto teso a riaffermare la normalità dei comportamenti, e a questo punto diventano primarie le istituzioni violente e totali<sup>11</sup>. Ovviamente ci si riferisce non solo al carcere, ma anche ai manicomi, per quanto rimane della loro struttura costrittiva sull'individuo nella sua totalità, anche dopo la legge 180 che ne sanciva la chiusura<sup>12</sup>. Ma la novità più rilevante rispetto al passato è data dal fatto che ormai sono in atto meccanismi di trasferimento *alla società nel suo*

<sup>11</sup> Il termine "istituzioni totali" è stato qui usato evidentemente nella accezione in cui lo usa Goffman ed il riferimento diretto è quindi alle categorie da lui individuate e descritte. Cfr. E.GOFFMAN, *Asylums*, Einaudi, Torino 1968.

<sup>12</sup> Le polemiche che fin da prima della sua approvazione ed ancor oggi si svolgono intorno alla legge 180 appaiono in realtà come un sintomo del profondo disagio causato dalla scomparsa di quel fondamentale strumento del controllo sociale rappresentato tradizionalmente dai manicomi. Cfr. in proposito F.BASAGLIA, *Le istituzioni della violenza*, in F.BASAGLIA (a cura di), *L'istituzione negata*, Einaudi, Torino 1968; IDEM, *Scritti*, vol II, *Dall'apertura del manicomio alla nuova legge sull'assistenza psichiatrica*, Einaudi, Torino 1981; M.GIANNICCHEDDA, *Note sull'intervento della giustizia nella trasformazione del campo psichiatrico*, in D.MAURI (a cura di), *La libertà è terapeutica?*, Feltrinelli, Milano 1983; M.GIANNICCHEDDA, *Sul trattamento sanitario coatto*, in "Democrazia e Diritto", 4/5, 1988; P.CREPET -D.DE SALVIA, *Psichiatria senza manicomio*, Feltrinelli, Milano 1980. Sulla storia della follia e il mutare degli atteggiamenti nei confronti del folle rimandiamo a M.FOUCAULT, *Storia della follia nell'età classica*, Rizzoli, Milano 1973.

*complesso della totalità del controllo*, per esempio, rendendo meno tassativo il carattere di riservatezza di talune informazioni (la legge antimafia rende più accessibili tutta una serie di dati "privati" che vanno dai rapporti di parentela al conto in banca), consentendo la "controllabilità" in blocco di interi gruppi o edifici, vincolando una parte sempre più consistente delle funzioni pubbliche e sociali dell'individuo al suo stesso vivere privato, trasformando una serie di diritti acquisiti in "diritti che si meritano".

## 2. IL CONTROLLO DIFFUSO

Al di là della maggiore appariscenza, a livello di percezione di massa, del momento penale-repressivo, sta dunque il fatto che l'unica forma di controllo da parte dello stato, espressa in termini dichiarati dalla maggior parte delle teorie dello stato e del diritto, è ancora quella intesa come mero esercizio della costrizione, e quindi limitata all'intervento penale-correttivo, trascurando o non considerando per niente come forme di controllo tutte le forme non coercitive. Con l'affermarsi dello stato di diritto, ed il diffondersi dell'ideologia dello stato liberale, il diritto si pone come garante dei rapporti sociali esistenti, cioè da una parte di quella uguaglianza giuridico-formale che consente il "libero" scambio delle merci sul mercato, dall'altra delle condizioni sociali per la produzione e la riproduzione, tanto delle merci quanto dei rapporti sociali, attraverso la postulazione dell'ugua-

glianza giuridica tra chi vende forza lavoro e chi la acquista<sup>13</sup>. E questo peraltro sopravvive ai rapporti di produzione di tipo industriale.

A questa garanzia liberale dell'uguaglianza giuridico-formale, sotto l'aspetto dei rapporti civili e sociali, corrisponde, sotto l'aspetto del controllo della devianza, un ruolo preminente dello stato quasi di *guardiano notturno*: lo stato si limita a garantire attraverso una legislazione protettivo-repressiva la punizione della devianza<sup>14</sup> riservando a sè questo diritto di intervenire con operazioni di chirurgia sociale e confermandosi, secondo la definizione di Weber, come il detentore del monopolio dell'uso legittimo della forza<sup>15</sup>. D'altra parte le teorie sull'unicità dell'ordinamento giuridico, e sulla assoluta ed indiscussa identificazione del diritto *solo* col diritto statale portano ad escludere dal concetto stesso di diritto tutte le forme di comportamento, e di controllo del comportamento, che non sono formulate in termini di diritto positivo. Uno dei risultati più immediati di queste teorie è l'esclusione dai processi formativi del diritto di tutti i fattori non immediatamente riconducibili alla forma stato nella sua apparenza attuale e il loro conseguente de-

<sup>13</sup> Secondo la teoria di Marx il diritto uguale, riconoscendo l'uguaglianza soltanto per legge, coprirebbe di fatto la sostanziale disuguaglianza dando così supporto giuridico alla reale divisione in classi della società. Per la concezione marxista del diritto uguale come diritto della disuguaglianza cfr. K.MARX, *Critica etc.*, cit., p. 16 e ss.; e cfr. anche G.DELLA VOLPE, *Rousseau e Marx*, Editori Riuniti, Roma 1971, p. 73 e ss.; L.M.FRIEDMAN, *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, Il Mulino, Bologna 1968, p. 302 e ss.

<sup>14</sup> Sulle caratteristiche protettivo-repressive della legislazione liberale, superate poi da un atteggiamento promozionale premiale, cfr. N.BOBBIO, *Dalla struttura alla funzione*, Comunità, Milano 1977, p. 15; e vedi comunque *infra*; per quanto riguarda il rapporto tra diritto civile uguale e diritto penale uguale vale l'affermazione di Baratta che per il primo l'approccio è il contratto, per il secondo è proprio il controllo della devianza. Cfr. A.BARATTA, *Criminologia etc.*, cit., p. 164.

<sup>15</sup> Cfr. M.WEBER, *Economia etc.*, cit., p.692

classamento come residui storici da superare in nome di una modernità che si identifica con la statualità o, in nome della stessa statualità, la loro emarginazione o criminalizzazione come forme di devianza organizzata in contrapposizione all'unico potere legittimo<sup>16</sup>.

Oggi non è più possibile usare queste teorie come modello di analisi senza rischiare di incorrere in distorsioni considerevoli nella valutazione della realtà attuale e delle trasformazioni della società e del diritto in questi anni. Un modello storicamente determinato, come quello dello stato liberale, non può essere esteso a società diverse, nello spazio o nel tempo, nè può essere usato come parametro per la loro interpretazione<sup>17</sup>. Questa affermazione può apparire banale

<sup>16</sup> Non vogliamo approfondire le tematiche sviluppate nel corso del dibattito, vivissimo alcuni decenni orsono (e su cui comunque cfr. *infra*), sulla pluralità o unicità degli ordinamenti giuridici, è certo però che a posizioni come quella di Kelsen che riteneva che diritto e stato non potessero essere concepiti separatamente l'uno dall'altro si contrappongono posizioni estreme come quella di Santi Romano che considerano ordinamenti giuridici anche le associazioni illecite quali la mafia, dal momento che la loro illiceità non può valere se non in contrapposizione alla legge dello stato. D'altra parte come ha sostenuto Braudel, banditi e briganti, pur con nomi diversi si son sempre posti come sfida effettiva agli stati costituiti. Per inciso ricordiamo il caso del contrabbandiere Mandrin, menzionato anche da Foucault, tanto potente all'interno del suo ordinamento da venire alla fine "riconosciuto" dagli ordinamenti francesi e sabaudi che lo combattevano. Su questi temi cfr. H.KELSEN, *La dottrina etc.*, cit., p. 318 e ss. e p. 100 e ss.; F.BRAUDEL, *Civiltà e imperi del mediterraneo nell'età di Filippo II*, Einaudi, Torino 1986, vol II p.787 e ss.; V.FROSINI, *Il diritto etc.*, cit.; G.BORRE' - S.PIPINO, *Mafia, 'ndrangheta, camorra. Analisi politiche e interventi giudiziari*, Angeli, Milano 1983; M.FOUCAULT, *Sorvegliare etc.*, cit., p. 91.

<sup>17</sup> In questo senso si pensi al fatto che prima dell'avvento delle teorie illuministiche la pena più che rispondere ad effettive esigenze di controllo sociale rispondeva ad esigenze di autotutela del sovrano e di riaffermazione pubblica del suo potere. Tutto ciò in assenza di una concezione dell'azione penale fondata sull'ideologia della difesa sociale, sorta con la rivoluzione borghese come identificazione degli interessi della borghesia con quelli generali della società. Sulla trasmissione dallo stato liberale allo stato sociale dell'ideologia della difesa sociale cfr: A.BARATTA, *Criminologia etc.*, cit., p. 38; per il resto cfr. ancora M.FOUCAULT, *Sorvegliare etc.*, cit.

nella sua ovvietà, eppure, per quel che riguarda le dinamiche di mutamento dell'assetto giuridico istituzionale, si continua spesso a fare riferimento alle concezioni liberali, assumendole come universalmente valide. Ciò porta alla lettura delle diverse realtà sociali e giuridiche, o addirittura le trasformazioni della stessa realtà, come deformazioni del modello iniziale, come rovina istituzionale, quando non come ritorno indietro verso un passato barbarico, segnato da esperienze preliberali e preilluministiche.

Come sempre accade per le vicende relative ai grossi mutamenti sociali, la realtà della trasformazione del diritto è molto più complessa della semplice riduzione schematica a modelli di tipo illuministico o di tipo preilluministico, anche perché ormai si avverte sempre più la presenza di un "post-illuministico", che peraltro presenta considerevoli coincidenze ed analogie col "pre".

Il processo di trasformazione del diritto, e delle forme "giuridiche" del controllo sociale, non può essere scisso dal passaggio dallo stato "neutrale", tipico della concezione liberale, allo stato "programmatore" dell'Italia del "capitalismo maturo", per cui cambia il ruolo del diritto che in un certo senso si adegua alle politiche di pianificazione<sup>18</sup> e di ricostruzione politica dell'unità del sociale. Non si tratta quindi di contraddizioni o di ritorni peggiorativi verso il passato, quanto casomai di un *continuum*, articolato in forma complessa e non evolutiva, che trova le sue ragioni nelle stesse trasformazioni sociali, per cui, come afferma Bobbio, sullo stesso piano del controllo sociale il diritto si sposta da una funzione meramente passiva che scoraggia, con la repressione, le azioni nocive, verso un *diritto attivo* che inco-

<sup>18</sup> In questo senso cfr. tra gli altri V.TOMEIO, *Il diritto etc.*, cit., p. 30.

raggia, con interventi promozionali e premiali, quelle utili al sistema<sup>19</sup>.

Le diversità di interpretazione, la presenza di altri fattori non collimanti con la normativa giuridica statuale, i recenti contrasti sull'applicazione del principio della certezza del diritto e del garantismo, vanno letti alla luce di questo processo di trasformazione complessiva del diritto e del suo rapportarsi allo stato, da una parte, e ai cittadini, dall'altra. In questo contesto dinamico è anche possibile che diversi ordinamenti si accumulino nella stessa realtà, e talvolta parzialmente si sovrappongano, ma tutto questo più che una situazione di imbarbarimento, di caos o di assenza di riferimenti precisi è casomai indice di una sovrabbondanza di ordine: un disordine che quindi trae origine non dall'assenza, ma piuttosto dalla "ridondanza di ordine", che complica l'idea di linearità della formazione ed evoluzione del diritto<sup>20</sup>. Questo avviene sia quando i diversi ordinamenti agiscono su piani differenti e sia, ancor più, quando agiscono *sul medesimo piano* di rapporti sociali. In questo senso è stato portato come esempio di presenza di un ordinamento giuridico *separato* l'esperienza della politica sindacale nelle forme che ha assunto in questi ultimi anni, come potere e come diritto negativo, non necessariamente contrapposto al diritto positivo dello stato, ma comunque sempre autonomo e parallelo

<sup>19</sup> Cfr. N.BOBPIO, *Dalla struttura etc.*, cit., p. 26 e ss. D'altra parte l'uso di perdoni e premi nella lotta contro la "devianza" è una pratica che viene da lontano se era già in uso contro i briganti dell'isola di Candia nel 1555 e se trent'anni dopo faceva ricorso alle stesse pratiche Sisto V nella lotta contro i briganti romani. Sul punto cfr. F.BRAUDEL, *Civiltà etc.*, cit., vol. II p.791.

<sup>20</sup> Ovviamente questo è possibile solo se si accetta la pluralità degli ordinamenti giuridici, comunque per il concetto di disordine come "ridondanza di ordine" cfr. V.FROSINI, *Il diritto etc.*, cit., p. 12.

rispetto a questo<sup>21</sup>. D'altra parte con piena consapevolezza del pericolo del sorgere di un potere negativo, e proprio per la precisa volontà di impedirlo, alle origini dello stato borghese la legge Le Chapelier vietava le associazioni dei lavoratori come società particolari, con interessi specifici contrapposti a quelli "generali", come la borghesia definiva i propri interessi<sup>22</sup>. In tempi più recenti, se non si arriva a proibire le associazioni, nè tanto meno quelle dei lavoratori, si ripresentano forme, solo parzialmente nuove, di emarginazione e di esclusione dagli interventi dello stato sociale di fasce deboli, non inquadrabili con sicurezza nel sistema produttivo e, proprio perciò, non organizzabili in gruppi capaci di far valere i propri interessi e, allo stesso tempo, di garantirne la controllabilità.

Solo la storicizzazione della forma stato, e dell'ordinamento giuridico corrispondente, può portare ad una spiegazione delle attuali trasformazioni e ad una ridefinizione delle categorie di controllo sociale, di diritto penale e di diritto in

<sup>21</sup> In proposito cfr. *Ivi*, p. 16; G.GIUGNI, *Introduzione allo studio dell'autonomia collettiva*, Giuffrè, Milano 1960; M.LELLI, *Diritto, razionalità, integrazione emozionale. Proposte per l'analisi del sindacato nello stato sociale*, supplemento a "Studi di filosofia, politica e diritto", 9, 1983; IDEM, *Sindacato istituzioni e assenza di formazione giuridica*, in M.LELLI (a cura di), *Diritto e autonomia etc.*, cit.. Per un interessante confronto con esperienze più lontane di diritto negativo cfr. G.LOBRANO, *Il potere dei tribuni della plebe*, Giuffrè, Milano 1982; potere che seppure in un contesto diverso da quello italiano è stato avvicinato a quello del sindacato: cfr. P.CATALANO, *Tribunado, censura, dictatura: conceptos constitucionales bolivarianos y continuidad romana en America*, in "Quaderni Latino-americani", 8, 1981.

<sup>22</sup> Cfr. V.FROSINI, *Il diritto etc.*, cit., p.165. D'altra parte la legge Le Chapelier del 14/VI/1791 che vietava le associazioni operaie e il diritto di sciopero fu forse l'unico momento in cui l'assemblea costituente si occupò del proletariato. Sul punto cfr. G.LEFEBVRE, *La rivoluzione francese*, Einaudi, Torino 1968, p. 199; N.HAMPSON, *Storia sociale della rivoluzione francese*, Il Saggiatore, Milano 1964; E.V.TARLE, *La classe operaia nella rivoluzione francese*, Editori Riuniti, Roma 1962.

genere, e dei rapporti e confini rispettivi, che vada oltre le interpretazioni del mutamento come "emergenza" o come imbarbarimento: tutte attribuzioni che, da una parte, sembrano non tener conto della non transitorietà -o meglio della non occasionalità momentanea - della fase attuale, e, dall'altra, non riescono ad andare oltre l'idea che al di là delle concezioni illuministiche non possa esistere altro che il buio dell'*ancien régime*. Il problema interpretativo che si pone è quindi quello di mettere in luce non tanto ciò che può esserci di contraddittorio tra le attuali forme del controllo sociale e le concezioni liberali del diritto, magari enfatizzando la perdita delle garanzie formali da questo assicurate, quanto di vedere attraverso quali meccanismi queste forme si incastrino col nuovo modello di "stato sociale", e ne rappresentino, per così dire, la sua apparenza attuale. Questa strada appare tanto più praticabile dal momento che le esperienze più recenti mostrano una trasformazione, per certi versi ancora in atto e non definita, per cui dal punto di vista del controllo sociale lo stesso diritto uguale viene sostituito, o quanto meno affiancato, da una pluralità di forme e strumenti diseguali, articolati sulla base dei soggetti e dei loro ruoli sociali.

Il dato fondamentale in questo senso è il venir meno della neutralità dello stato come garante dell'uguaglianza *formale* e repressore della devianza come unica forma, *negativa*, di controllo sociale, per cui come dal punto di vista della produzione lo stato da semplice custode dei rapporti sociali diventa operativo e presente in prima persona nella gestione dell'economia, così dal punto di vista del controllo sociale il ruolo dello stato supera quello del guardiano notturno per assumere specificazioni più dinamiche. Con l'affermarsi dello stato sociale il diritto diventa *diseguale* perché le differenze tra i soggetti sono il loro punto di ag-

gancio diretto col pubblico e l'immagine dello stato si distacca notevolmente, anche sotto questo aspetto, da quella liberale borghese. Ciò è oltretutto dimostrato dal sempre più frequente intervento degli organi istituzionali dello stato a livello di mediazione conflittuale tra organizzazioni dei lavoratori e datori di lavoro, mentre scompare quasi del tutto il semplice ricorso alla polizia con finalità di mera conservazione dello *status quo*, per la risoluzione dei conflitti di lavoro<sup>23</sup>.

In un contesto statale che supera la stessa figura dello stato interventista, si affermano, come risolto a livello di gestione del controllo sociale, un diritto "sociale" diseguale e un diritto penale "aggressivo": lo stesso "diritto dell'emergenza", in quest'ottica, non può essere più considerato come una legislazione "speciale" o una strana escrescenza patologica del sistema<sup>24</sup>. È evidente che la sola legislazione pena-

<sup>23</sup> Sul tema della complessità dei processi di trasformazione delle funzioni dello stato nel passaggio allo stato sociale e quindi in connessione ai mutamenti delle condizioni di produzione e di riproduzione della forza lavoro cfr. tra gli altri J.HIRSCH, *Lo "stato di sicurezza nazionale": l'influsso esercitato dalle mutate condizioni di riproduzione della forza lavoro sulla forma e le funzioni dello stato* in G.GOZZI (a cura di), *Le trasformazioni dello stato*, La nuova Italia, Firenze 1980; G.LENHARD - C.OFFE, *Teoria dello stato e politica sociale*, Feltrinelli, Milano 1979; C.OFFE, *Alcune contraddizioni del moderno stato assistenziale*, in A.BAL-DASSARRE - A.A.CERVATI (a cura di), *Critica dello stato sociale*, Laterza, Bari 1982; per un'analisi complessiva dei diversi aspetti dello stato sociale in Italia cfr: U.ASCOLI (a cura di), *Welfare state all'italiana*, Laterza, Bari 1984; sul rapporto tra libertà individuale e controllo sociale nel *welfare state* cfr. anche B.JORDAN, *Freedom and the welfare state*, Routledge & Kegan Paul, London - Henley and Boston 1976, in particolare le p. 141 - 158.

<sup>24</sup> Al di là delle valutazioni di opportunità politica è fuori dubbio che in questo senso vanno letti i meccanismi messi in atto dai provvedimenti riguardanti la lotta contro il terrorismo o contro la malavita organizzata. In proposito cfr: F.MANCIANI, *Terroristi e riformisti*, Il Mulino, Bologna 1981; G.BORRE' - S.PIPINO, *Mafia etc.*, cit.

le-repressiva, sufficiente in uno stato "guardiano" (con i suoi meccanismi di rigetto e di neutralizzazione), è del tutto inadeguata a risolvere il problema del controllo sociale in un sistema statale che regola in prima persona i rapporti sociali, intervenendo direttamente sul loro formarsi. L'intervento statale, in questo caso, non può limitarsi al ristabilimento della norma e alla punizione del deviante: l'azione deve essere esercitata a monte dei comportamenti devianti, attraverso una serie di meccanismi di controllo, anche ideologico, sottilmente ma efficacemente diffusi. L'articolazione dello stato sociale nei diversi settori di intervento, che vanno dalla sanità alla scuola, dall'industrializzazione assistita nel Mezzogiorno all'assistenza agli anziani etc., insieme all'ampliamento della base di partecipazione ai momenti decisionali attraverso la diffusione delle strutture del decentramento danno luogo ad un nuovo carattere delle forme del controllo sociale che si presenta *diversificato ed articolato in maniera soggettiva*, rivolto, al pari dei servizi dello stato sociale, non al cittadino in quanto tale, ma *in quanto inserito in un partitolare momento della struttura sociale e produttiva*<sup>25</sup>. Uno degli aspetti qualificanti della politica del *welfare state* diventa proprio l'orientamento verso una azione di controllo sociale attuata attraverso il consenso e l'integrazione, favoriti e dal sovrasviluppo istituzionale della partecipazione, e dall'esclusione dalla partecipazione stessa, e anche dai servizi, delle fasce deboli e marginali.

Lo stesso accesso alla partecipazione è di fatto vincolato all'esistenza di un determinato *status*, che può variare a seconda dei momenti, da quello di iscritto a un partito o a un

<sup>25</sup> Così E.RESTA, *L'ambiguo etc.*, cit., p. 43; per un caso particolare di controllo attraverso i meccanismi della partecipazione cfr. M.LELLI, *Il diritto medicalizzato etc.*, cit.

sindacato a quello di genitore, accentuando così il carattere di specializzazione e di istituzionalizzazione della partecipazione stessa e mostrandone il suo carattere di struttura privilegiata del controllo sociale. In questo modo, oltretutto, il controllo sociale diventa immediato e diretto: la sua efficacia non è dovuta al timore della sanzione repressiva o all'efficienza di una legislazione penale, quanto alla perdita stessa di identità sociale dei soggetti non controllabili. In un certo senso viene così a ricomporsi, almeno parzialmente, l'unità tra stato e società civile, la cui separatezza costituiva uno degli aspetti essenziali dello stato moderno rispetto alle forme precedenti di organizzazione sociale<sup>26</sup> e le strutture del controllo sociale tendono sempre più ad identificarsi con l'organizzazione complessiva della società.

<sup>26</sup> Per certi versi ci si ritrova cioè davanti ad un modello di stato in cui sia la titolarità dei diritti e sia la possibilità di "contare" sono prerogative non dei soggetti presi individualmente, ma in quanto membri di collettività costituite. Se da una parte questo ci avvicina a quella fase del processo di formazione dello stato moderno che va sotto il nome di *Standestaat*, e che si colloca tra il feudalesimo puro e gli stati assolutisti preilluministici, dall'altra va sottolineato come, per uno studioso come Wilensky, proprio una forte organizzazione di tipo corporativo sia requisito fondamentale per il funzionamento del *Welfare state*. Sulla natura corporativa dei diritti nello *Standestaat*, cfr. G.POGGI, *la vicenda dello stato moderno*, Il Mulino, Bologna 1978; sulla "società per ceti" in generale cfr. per tutti P.SCHIERA, *Società per ceti*, voce in N.BOBBI - N.MATTEUCCI (a cura di), *Dizionario di politica*, UTET, Torino 1976. Per i riferimenti al neocorporativismo e al *Welfare State*, cfr. H.L.WILENSKY, *Neo-corporativismo, accentramento e stato assistenziale*, Cappelli, Bologna 1980.

## Capitolo IV

### DIRITTO E SOCIETÀ IN UN'AREA PERIFERICA

*1- Una società "post-feudale"? 2- Innovazione e rapporti tradizionali. 3- Achtung: Banditen! 4- "Confidenza" e compresenza.*

#### 1. UNA SOCIETÀ POST-FEUDALE?

La difficoltà di definire in termini certi ed assoluti la fase della società che si attraversa non è una novità di questi tempi, in cui ciò potrebbe apparire come un risultato della crescente complessità e della conseguente discutibile individuazione di criteri di definizione. Operazioni definitive di questo tipo appaiono sempre soggettive, limitate, arbitrarie, ed in ultima analisi oziose e retoriche. Il più delle volte le epoche storiche passate vengono definite con terminologie e date convenzionali, puramente strumentali ad una più rapida individuazione del periodo di riferimento. Va da sé che in ciò gioca un ruolo determinante la deformazione culturale dell'etnocentrismo, che nello spazio, porta sempre a valutare civiltà diverse esclusivamente in riferimento alla propria e, nel tempo, a considerare la propria epoca come punto di arrivo conclusivo del processo di evoluzione e di sviluppo sociale, culturale, economico etc. Si pensi al con-

chetto, ormai scontato di "età di mezzo": certamente nessuno nel 1200 avrebbe potuto pensare di definire la sua epoca come "medio evo" o, peggio, come "dark age", e del resto le alterne fortune del medio evo nelle interpretazioni degli storici delle epoche successive mostrano con chiarezza la labilità di tali definizioni e l'arbitrarietà delle valutazioni - spesso negative - che esse sottintendono<sup>1</sup>.

Tutto ciò appare vero in linea di principio, tuttavia non può sfuggire all'osservazione il fatto che diverse generazioni abbiano vissuto, fino ai nostri giorni, in una società che non si è esitato a definire, con una certa sicurezza, "società industriale". Ciò è dovuto a diversi motivi riconducibili a fattori di ordine strutturale e di ordine culturale. Da una parte esiste infatti il dato strutturale dell'enorme diffusione del tipo di produzione industriale, che ha relegato ai margini del sistema produttivo, come aspetti residuali, tutti gli altri modi di produzione. Dall'altra si è diffusa la consapevolezza del ruolo primario del fattore economico e produttivo nel determinare i rapporti sociali complessivi. Questi due elementi hanno facilmente portato all'individuazione delle aree più intensamente industrializzate con le regioni, e le culture, più progredite, e nell'industrialismo l'elemento caratterizzante di quel tipo di società.

Le definizioni sono difficili da dare, ma, si sa, è ancora più difficile farne a meno, soprattutto quando, come nel caso della società industriale, alla definizione in sé si associano

<sup>1</sup> Sul Medioevo come oggetto di "leggende aeree" o di "leggende oscure" a seconda degli orientamenti culturali dei suoi interpreti nelle diverse epoche successive, cfr. l'introduzione di J.LE GOFF, *La civiltà dell'occidente medioevale*, Einaudi, Torino 1981; e per una critica all'interpretazione del Medioevo come vuoto o come semplice "ponte" tra il neolitico e le rivoluzioni industriali cfr. IDEM, *Pour un autre Moyen Age. Temps travail et culture en Occident: 18 essais*, Gallimard, Paris 1977, in part. p. 10 e ss.

criteri interpretativi, canoni di valutazione, schematizzazioni di modelli. Uno degli effetti in questo senso della società industriale è stato il peso determinante del così detto "paradigma economicistico" come criterio universalmente valido di valutazione del livello di sviluppo, di coesione, di civiltà *tout court* di una determinata società. Sebbene, a livello teorico, di crisi del paradigma economicistico si parli ormai da anni<sup>2</sup>, il fattore strettamente economico continua nei fatti ad essere considerato molto spesso centrale, col facile corollario di ricondurre a veri o presunti divari economici le stesse differenziazioni culturali e di ricercare le cause economiche di ogni manifestazione di disagio sociale o di semplice devianza.

D'altra parte l'industrializzazione ha per lungo tempo rappresentato il pilastro portante dell'ideologia dello sviluppo, e, specularmente, la mancata industrializzazione veniva considerata come componente primaria della condizione di arretratezza economica, sociale e culturale dei paesi sottosviluppati<sup>3</sup>.

Una così marcata caratterizzazione in senso industriale di tutta una fase storica non poteva non creare qualche problema nel momento in cui il rapporto di produzione fondato sulla centralità della grande fabbrica ha incominciato a mostrare segni di crisi, sia a livello produttivo, e sia a livello di

<sup>2</sup> In questo senso cfr. M.PACI, *Struttura di classe e complessità sociale. Riflessioni in margine all'uscita della ricerca sociologica italiana dal «paradigma economicistico»*, in G.STATERA (a cura di), *Consenso e conflitto nella società contemporanea*, Angeli, Milano 1982.

<sup>3</sup> Se ciò rientra in pieno nella teoria degli stadi dello sviluppo di Rostow, e non ci stupisce all'interno di questa, è tuttavia singolare come, grazie anche a certe letture di Gramsci, sia diventato patrimonio della sinistra. Cfr. W.ROSTOW, *Gli stadi dello sviluppo economico*, Einaudi, Torino 1962, in particolare le p.33 e ss., e A. GRAMSCI *La questione meridionale* Editori Riuniti Roma 1966.

organizzazione complessiva della società. Da qui l'esigenza di definire e connotare in maniera differenziata l'attuale fase sociale, con un ventaglio di interpretazioni e denominazioni che è indice del disagio che si incontra nel sostituire un modello globale consolidato con qualcosa di altro che resta ancora incerto e non definito.

Quando Bell e Touraine incominciarono a diffondere l'uso del termine di *società post-industriale*<sup>4</sup> avevano davanti a loro strutture e rapporti sociali analizzati e definiti secondo categorie che derivavano dall'osservazione di società fortemente industrializzate nelle quali tuttavia incominciavano a comparire diversi segni indicatori del superamento della centralità industriale. D'altra parte Touraine stesso, pur intitolando il suo libro *La società post-industriale* dichiarava di preferire a questa denominazione quella di *società programmata*, marcando ancor più pesantemente l'aspetto della programmazione delle attività come uno dei possibili fattori qualificanti di quel sistema sociale che si incominciava ad avvertire come qualcosa di diverso dalla società industriale<sup>5</sup>. Ed è appunto su questa diversità, sulla necessità di distinguere e caratterizzare in qualche modo la nuova fase della società, differenziandola da quella precedente centrata sulla presenza della grande industria, che convergono gli orientamenti di quanti, pur con terminologie le più svariate a seconda dell'elemento ritenuto maggiormente qualificante, hanno tentato di fornire una

<sup>4</sup> Sebbene di *società post-industriale* o di *post-industrialismo* si fosse già parlato in precedenza, ci riferiamo alla larga diffusione che ebbe il termine grazie alle opere di D.BELL, *The Coming of Post-Industrial Society*, Basic Book, New York 1973 e di A.TOURAINE, *La société post-industrielle*, Editions Denoel, Paris, 1969.

<sup>5</sup> Cfr. A.TOURAINE, *La société etc.*, cit., traduzione italiana: *La società post-industriale*, Il Mulino, Bologna 1970, pag 5.

definizione del nuovo modello di società<sup>6</sup>. Al di là comunque della diversità delle definizioni, restava e resta la consapevolezza che stiamo vivendo una fase di profonda trasformazione sociale, e che la nuova realtà non può essere assimilata alla società industriale, nè può essere analizzata con le categorie classiche di analisi messe a punto e sviluppatesi in quel tipo e per quel tipo di società<sup>7</sup>. Da qui la larga diffusione di una definizione in negativo, che non dice ciò che la società attuale è, ma dice ciò che non è più, e il riferimento va quindi all'industria come elemento centrale della fase che si sta superando, con l'avvertimento dato da De Masi che questa definizione resterà praticabile solo *fino a quando* non saranno evidenti quei caratteri intrinseci ed originali in grado di definire dall'interno, e positivamente, la nuova epoca storica<sup>8</sup>.

In ogni modo il prefisso *post* non deve essere inteso in senso rigidamente cronologico: serve unicamente per dare un'indicazione convenzionale che differenzi l'attuale fase sociale da quella caratterizzata dal ruolo preminente della grande industria, una definizione quindi, tutto sommato ti-

<sup>6</sup> Per un quadro riassuntivo della varietà e talvolta della fantasiosità delle definizioni cfr. D.DE MASI (a cura di), *L'avvento post-industriale*, Angeli, Milano 1985, p. 28-30.

<sup>7</sup> Il pericolo maggiore per quanto riguarda i problemi della fase attuale delle società industriali è legato più alla loro rappresentazione che alla pratica diretta, tuttavia il riferimento a vecchi schemi interpretativi e rappresentativi della realtà può avere conseguenze catastrofiche proprio nella pratica della costruzione dell'avvenire, che in questo senso è già presente. Cfr. Z.HEGEDUS, *Il presente è l'avvenire*, Angeli, Milano 1985, p. 36.

<sup>8</sup> Una volta fatta salva la provvisorietà del termine ed il significato non meccanicamente di successione cronologica nè tanto meno migliorativo del termine post-industriale, concordiamo con l'affermazione di De Masi sull'opportunità di non contrastare una terminologia ormai quasi universalmente diffusa. Cfr. D.DE MASI, *L'avvento etc.*, cit., p. 29.

mida, che tiene conto del fatto che la trasformazione è in corso e che non è possibile sapere con certezza (e la rosa di definizioni date ne è in un certo senso la dimostrazione) che cosa esattamente sostituirà la grande fabbrica non tanto nella produzione materiale delle merci, ma proprio nella sua funzione sociale: si pensi, per esempio, alla funzione delle industrie nella formazione delle concentrazioni urbane; al ruolo della produzione di tipo industriale nel determinare la qualità della vita; alla cultura del lavoro e alla conseguente definizione sociale delle persone come produttori o come non produttori; all'emarginazione di quanti per fattori legati all'età, alla salute, alle condizioni fisiche, o anche per propria scelta, si trovassero fuori del mercato del lavoro.

In Sardegna questo schema di successione logica salta, e la trasformazione in corso assume caratteristiche proprie tanto che il più delle volte parlare di società post-industriale in Sardegna appare velleitario ed antistorico. Questa differenziazione dell'esperienza sarda si verifica in conseguenza del fatto che nella realtà della Sardegna non si è mai sviluppata una società industriale, ed è perciò apparentemente illogico parlare di un "post" se non c'è stato il prima. È però evidente come anche la Sardegna attraversi una fase di profonde trasformazioni e vada verso una realtà che non può comunque essere assimilata alla società industriale.

A questo punto, se veramente il "post" indicasse una rigida successione cronologica, forse si potrebbe definire la Sardegna come *una regione post-feudale*, in omaggio a quanti, fino a ieri, parlavano di realtà *non ancora* industriale. Ma il problema non è questo. In realtà proprio la consapevolezza del valore meramente convenzionale del prefisso "post" consente, al di là dei problemi di definizione terminologica, di uscire dallo schema rigidamente evolutivo, secon-

do cui alla conclusione di una fase subentra ineluttabilmente un'altra *successiva* senza possibilità di salti di passaggio o di intersezioni trasversali. La stessa convenzionalità consente di ricercare i caratteri propri di questa fase, che sono differenti sia da quelli della fase industriale, sia da altre che si possono essere sviluppate in precedenza o che si sviluppano attualmente in altre aree geografiche.

Così non è tanto assurdo ipotizzare la presenza di caratteri propri della società postindustriale in aree geografiche dove, come in Sardegna, la presenza dell'industria non ha mai raggiunto il pieno sviluppo nè ha mai rappresentato l'elemento portante della società. Prima di tutto bisogna tener conto del fatto che ormai anche le aree marginali - e oltre che per la Sardegna il discorso è ugualmente valido per i così detti *paesi in via di sviluppo* - non sono isole economiche, ma fanno parte integrante e in maniera tutt'altro che irrilevante o marginale del complesso dei rapporti economici della società postindustriale. In secondo luogo per definire la postindustrialità della Sardegna -ma in realtà non di definizione si tratta, quanto di messa a punto di strumenti di analisi -più che andare alla ricerca dei segni dell'esaurimento della fase precedente, e magari scoprire con Gramsci che in Sardegna, come in tutto il Meridione d'Italia, si deve *ancora* uscire dal feudalesimo per passare al modo di produzione capitalistico<sup>9</sup>, è utile invece mettere a fuoco quei caratteri

<sup>9</sup> Vale un momento la pena di ricordare come questa teoria, per cui cfr. A.GRAMSCI, *La questione etc.*, cit., abbia trovato proprio all'interno della sinistra convinti oppositori in quanti hanno sostenuto che lo sviluppo (e proprio lo sviluppo industriale) del Meridione sia stato bloccato con lo smantellamento anche materiale della struttura produttiva a partire dall'unità d'Italia. Cfr. per tutti E.M.CAPECE-LATRO- A.CARLO, *Contro la questione meridionale*, Samonà e Savelli, Roma 1972 e N.ZITARA, *L'unità d'Italia: nascita di una colonia*, Jaca Book, Milano 1971.

presenti nella società sarda che non sono riconducibili alla struttura e alla cultura dell'industrializzazione, ma, al contrario, la avvicinano ai tratti caratterizzanti della società post-industriale.

Molto spesso nel passato si sono enfatizzati, positivamente o negativamente, i trascorsi pre-industriali della Sardegna, creando un artificiale asse di continuità tra passato e presente e ricercando a tutti i costi una specificità sarda in questo senso, con la conseguenza nei fatti di non poche distorsioni sul piano interpretativo ed di notevoli scompensi su quello operativo.

Sul piano interpretativo gran parte della letteratura sul tema oscilla tra l'identificazione delle zone interne ad economia prevalentemente agropastorale come le più genuine e più vere espressioni della Sardegna, glorioso retaggio di una ipotetica cultura sarda che sebbene stretta d'assedio ancora resiste agli assalti colonizzatori della civiltà industriale, e la loro definizione come aree arretrate, sacche di barbarie e di sottosviluppo, espressione di quella grande disgregazione meridionale, del grande vuoto dell'arcaicità agropastorale che, come l'Algeria prima della colonizzazione francese, attende ancora il sole della civiltà<sup>10</sup>.

In questo tipo di rappresentazioni della Sardegna non si tiene per niente conto del fatto che nell'isola, e anche nelle sue zone più interne, prima ancora dell'avvento delle politiche dell'industrializzazione fossero già diffusi taluni aspetti

<sup>10</sup> Sull'idea del sole portato dai colonizzatori per illuminare la barbarie cfr. F.FANON, *I dannati della terra*, Einaudi, Torino 1972, p. 146 e ss.; mentre il concetto gramsciano della "grande disgregazione" meridionale è stato recentemente ripreso anche dallo studioso sardo Michelangelo Pira che sostiene che la Sardegna è passata dalla compattezza ed omogeneità preistorica (peraltro affermata ma non dimostrata) alla "insussistenza attuale". Cfr. M.PIRA, *La rivolta etc.*, cit., p. 81.

della cultura industriale, ravvisabili, oltre che materialmente nei centri della grossa distribuzione delle merci presenti nelle città, nelle trasformazioni dei rapporti familiari, dei consumi, delle aspirazioni e, dove possibile, degli stili di vita<sup>11</sup>. Questa sorta di *industrializzazione prima dell'industrializzazione* non aveva mai avuto in realtà la portata dei grossi mutamenti culturali, si era per lo più fermata a livello epidermico, ma tuttavia aveva creato un buon terreno di coltura per le sperimentazioni di tipo macroindustriale ed aveva favorito la diffusione di notevoli aspettative nonché di un consistente supporto di consenso popolare alle politiche dell'industrializzazione in Sardegna. Quando si parla di industrializzazione paracadutata, non ci si riferisce quindi tanto al fatto che questa sia avvenuta contro la volontà delle popolazioni locali, quanto al fatto che non abbia tenuto minimamente conto delle possibilità locali di sviluppo economico, imponendo il modello petrolchimico come l'unico praticabile. A ciò si aggiunge che l'arrivo dell'industria non

<sup>11</sup> La famiglia è forse il campo in cui si sono verificate le trasformazioni più consistenti negli ultimi decenni, ma sarebbe superficiale attribuire queste trasformazioni alla presenza dell'industria, sia perchè avviate prima dell'inizio delle politiche dell'industrializzazione e sia perchè estese ben oltre i confini delle aree industrializzate. D'altra parte è stato rilevato come molti dei mutamenti nella struttura familiare italiana comunemente considerati come effetti del passaggio alla fase industriale siano avvenuti in realtà prima della diffusione dell'industria. Cfr. M.BARBAGLI, *Sotto lo stesso tetto*, Il Mulino, Bologna 1984. Sulla famiglia in Sardegna e le sue trasformazioni cfr. AA.VV., *Famiglia e società sarda*, in "Studi Sassaresi" III, 2, Giuffrè, Milano 1971; M.LELLI-A.MERLER- C.PITTO, *Famiglia e processo di industrializzazione in Sardegna: una linea di ricerca*, in AA.VV., *I rapporti della dipendenza*, Dessì, Sassari 1976; M.LELLI, *Famiglia* (voce), in *La Sardegna*, enciclopedia a cura di M.BRIGAGLIA, Edizioni della Torre, Cagliari 1985. Per un discorso più generale sui mutamenti culturali, sociali e politici nella fase della così detta "protoindustrializzazione", cfr. P.KRIEDTE-H.MEDICK-J.SCHLUMBOHM, *Industrializzazione prima dell'industrializzazione*, Il Mulino, Bologna 1984.

è stato graduale, diluito nel tempo, come nelle regioni che hanno vissuto per due secoli il processo di nascita e di sviluppo della società industriale. Qui lo *shock industriale* ha preceduto l'industrializzazione, rivelandosi in realtà uno *shock anticipato*, così come avviene da più parti dove lo shock culturale e intellettuale anticipa l'introduzione delle nuove tecnologie<sup>12</sup>.

La qualità della vita e del lavoro era notevolmente migliorata in Sardegna, anche nelle sue manifestazioni esteriori, molto tempo prima dell'avvio delle politiche di industrializzazione. La plastica aveva sostituito il legno, il sughero, le canne intrecciate, la latta negli strumenti quotidiani di lavoro, tanto in campagna quanto in casa, molto prima dell'impianto delle raffinerie di petrolio, che peraltro non hanno mai immesso sul mercato prodotti finiti destinati al consumo locale. Ma anche la macchina e il trattore avevano sostituito l'asino e il bue, e l'uso del mezzo meccanico aveva accorciato le distanze e mutato le abitudini, molto più di quanto non abbiano fatto i successivi insediamenti petrolchimici, permettendo, per esempio, anche al pastore di evitare la prassi di lunghi periodi di assenza da casa, col conseguente mutamento dei rapporti familiari, dei rapporti sociali all'interno del paese, della stessa qualità dell'alimentazione. Se è vero quanto afferma Michelangelo Pira che i cambiamenti culturali sostanziali in seno alla famiglia sono retrodatibili alle prime esperienze di organizzazione operaia e socialista alla fine del XIX secolo<sup>13</sup>, ciò va riferito evidentemente ad esperienze molto circoscritte, mentre è anche ve-

<sup>12</sup> Su questi temi cfr. F.BARBANO, *Il «duro» e il «molle». Per un'analisi sociologica delle nuove tecnologie*, in F.BARBANO (a cura di), *Nuove tecnologie: sociologia e informazione quotidiana*, Angeli, Milano 1982, p.86.

<sup>13</sup> Cfr. M.PIRA, *La rivolta etc.*, cit., p. 78 e ss.

ro che i cambiamenti più radicali nei consumi, nella vita quotidiana, nell'avvicendamento di modelli culturali, sono stati prodotti, per dirla con Umberto Eco, dall'universo immaginario di "Carosello", verificando qui come in un teorema che lo scopo della *réclame* non è solo quello di aumentare le vendite, ma *soprattutto* quello di coinvolgere il consumatore in un'esperienza complessiva associando e l'immagine e il consumo del prodotto a situazioni desiderabili<sup>14</sup>.

Sul piano operativo si è cercata nel trapianto di pezzi dell'industria chimica la risposta a tutti i problemi della Sardegna, da quello dell'emigrazione ("nella rinascita della Sardegna c'è un posto anche per te" era lo slogan con cui negli anni sessanta si invitavano gli emigrati a ritornare) a quelli del banditismo. Ciò significa che in realtà l'industrializzazione della Sardegna non ha rappresentato un momento del processo complessivo di trasformazione dell'economia e della produzione, ma piuttosto è stata avviata come operazione ideologica e politica orientata sostanzialmente a fini di controllo sociale e di mantenimento del quadro politico, attraverso la pratica clientelare - assistenziale delle assunzioni e attraverso un nuovo e ben più forte clientelismo fondato sul controllo degli appalti, delle licenze e degli investimenti. Le stesse scelte dell'industrializzazione della Sardegna appaiono quindi più che una causa un risultato della diffusione

<sup>14</sup> Cfr. E.CARPENTER, *Linguaggi nuovi*, in E.CARPENTER-M.Mc LUHAN (a cura di), *Le comunicazioni di massa*, La Nuova Italia, Firenze 1966, p.118; R.BERMAN, *Pubblicità e cambiamento sociale*, Angeli, Milano 1990. Ma l'universo immaginario reclamizzato diventa, almeno nelle sue forme esteriori, reale quando riesce a costruire un "noi" che si aggrega unicamente in riferimento al prodotto consumato, così come le varie associazioni di bevitori di questa o quella bibita diffuse negli Stati Uniti. Sull'impatto della televisione nel mondo rurale italiano cfr. L.DE RITA, *I contadini e la televisione*, Il Mulino, Bologna 1963.

a tutti i livelli, da quello della classe politica a quello delle forze sociali, della cultura industriale e delle sue suggestioni. Suggestioni che tra l'altro portavano a ritenere che l'avvento dell'industria significasse progresso e sviluppo *tout court*: sviluppo economico, quindi occupazione e benessere, ma anche sviluppo sociale e culturale, l'arrivo della civiltà, il superamento della ristretta cultura pastorale e finalmente l'eliminazione di quella che veniva (e viene tuttora) chiamata "la piaga del banditismo".

Queste vicende, tanto a livello interpretativo quanto a livello operativo, hanno sortito il risultato di consolidare lo stereotipo del sardo come individuo vincolato rigidamente dalla tradizione, al punto di rivelarsi restio a *qualsiasi* innovazione e ad ogni forma di penetrazione della modernità. Così le contraddizioni, i disagi e gli scompensi sono stati interpretati come scontro tra il vecchio e il nuovo, come difficoltà di adattamento culturale e, in ultima analisi, come resistenza delle zone interne alla diffusione del progresso<sup>15</sup>, simboleggiato questa volta dall'industria chimica e non più, come una volta per gli indiani del Nord America, dalla costruzione della ferrovia<sup>16</sup>. In realtà, ad una lettura più attenta

<sup>15</sup> L'aneddotica è ricca di episodi convenzionali sulla impermeabilità del sardo alla cultura del lavoro industriale interpretati sempre come ottuso attaccamento ad abitudini e tradizioni arcaiche. Nel migliore dei casi si è andati alla ricerca delle motivazioni culturali dell'opposizione alla penetrazione del progresso. Cfr. A.PIGLIARU e altri, *I condizionamenti sociologici nello sviluppo delle zone interne*, in "La Programmazione in Sardegna", 35, 1971.

<sup>16</sup> Comunque nel secolo scorso si è andati realmente molto vicini all'assimilazione agli indiani d'America: l'ingegner Giovanni Antonio Carbonazzi, direttore dei lavori di costruzione della strada Carlo Felice, tra Porto Torres e Cagliari, individuava nel carattere dei sardi uno dei principali ostacoli "naturali" alla realizzazione delle opere pubbliche. Cfr. G.A.CARBONAZZI, *Discorso sulle operazioni stradali*

e circostanziata -che tenga conto tra l'altro delle caratteristiche delle aree più disagiate e di come queste si identifichino spesso con le zone in qualche modo interessate dall'esperienza industriale -le contraddizioni più marcate appaiono derivanti in larga parte dal contrasto tra le aspettative di miglioramento (e anche di promozione sociale) riposte nel mito della fabbrica e le successive delusioni della realtà dell'industria (sia a livello individuale, di svuotamento di personalità, di alienazione etc., sia a livello di risultati sociali non raggiunti).

Continuando a interpretare la Sardegna alla luce di questi stereotipi, e rifiutando di riconoscerne la sua collocazione all'interno del contesto della società post-industriale, si perpetua ancora la sua immagine mitica come quella di un piccolo pesce sfuggito alle maglie della civiltà occidentale<sup>17</sup>, come pianeta isolato, come continente a sè stante.

Queste posizioni sono smentite dalla storia stessa dell'isola. Già in riferimento alla metà del 1500 Braudel notava che la Sardegna pur essendo una sorta di *continente in miniatura* gravitava nell'orbita di Pisa e di Genova ed occupava il primo posto nel Mediterraneo per il commercio di

*in Sardegna*, pronunziato il 4 maggio 1832 al Congresso permanente d'acque e strade, Torino 1832. Sul punto cfr. A.MAZZETTE, *Sviluppo economico e cultura industriale in Sardegna*, in M.LELLI (a cura di), *La crisi della cultura industriale e la centralità del terziario*, Quaderni del Seminario sul Terziario, vol. II, Sassari 1987, p. 52.

<sup>17</sup> L'immagine è di Lawrence, che in ciò assimila la piccola Sardegna alla grande balena russa. Cfr. D.H.LAWRENCE, *Sea and Sardinia*, N.Secker, London 1925, p.16. Ma cfr. anche le descrizioni oleografiche della Sardegna contenute in M.BRIGAGLIA, *Il pianeta Sardegna*, De Agostini, Novara 1979; M.SERRA, *Sardegna quasi un continente*, Editrice sarda Fossataro, Cagliari 1970; G.RACHELI, *La Sardegna. un'isola, un mondo*, Mursia, Milano 1985.

formaggio<sup>18</sup>. Ciò significa che l'insularità, allora come adesso, non è necessariamente sinonimo di isolamento o di "mondo isolato" e che sarebbe in ogni caso errato considerare la Sardegna come un universo a sè stante da studiare ed analizzare con categorie proprie di una specificità che a nostro avviso trova riscontro solo nelle opere letterarie più di maniera e nella paccottiglia turistica, non solo a buon mercato, ma anche del c.d. turismo di élite, da cui la realtà sociale e culturale si discosta notevolmente.

In ogni modo anche i più convinti sostenitori della specificità sociale e culturale della Sardegna, della sua esistenza come entità a sè, caratterizzata nei confronti del mondo esterno da un marcato senso di isolamento e separatezza e, al suo interno, da una forte coesione ed omogeneità, alla fine devono riconoscere l'esistenza almeno di una dicotomia tra zone interne e zone costiere, tra zone urbane e zone rurali, tra zone ad economia agropastorale e zone toccate dall'industria, sia essa chimica o "turistica". Il fatto poi che il più delle volte si facciano combinare queste distinzioni tra di loro, riconducendole alla sostanziale spartizione tra aree sviluppate e aree sottosviluppate, conferma ancora una volta la tendenza ad identificare il livello di sviluppo sociale col grado di industrializzazione.

<sup>18</sup> Secondo Braudel la Sardegna rappresenterebbe un momento intermedio tra le isole del Mediterraneo considerate o troppo avanti o troppo indietro: brutalmente divise tra arcaismo e novità. La Sardegna, proprio per la sua posizione intermedia costituirebbe una sorta di finestra aperta da cui osservare la storia del mare. Comunque qui è importante soprattutto il fatto che Braudel mette in discussione lo stesso concetto di insularità come isolamento, concetto troppo spesso riferito alla Sardegna, che trascura di considerare i profondi vincoli che hanno sempre legato le isole al complesso dei rapporti del Mediterraneo. Cfr. F.BRAUDEL, *Civiltà etc.*, cit., vol I, p. 145 e ss. Sull'ambiguità dello stesso concetto di insularità cfr. A.MERLER, *Insularità. Declinazioni di un sostantivo*, in "Quaderni Bolotanesi", 16, 1990.

L'ideologia che sta alla base di queste nette separazioni risale agli schemi classici del dibattito sullo sviluppo che, quali che siano le vie indicate per il suo pieno raggiungimento, parte sempre dal presupposto che il modello di sviluppo da raggiungere sia rappresentato dai paesi industrializzati e punto di riferimento sia quindi la società urbana industriale<sup>19</sup>, per cui le zone agropastorali della montagna sono considerate zone arretrate e di degrado rispetto agli insediamenti industriali della costa, che poi coincidono con le aree urbane. In contrapposizione a queste semplificazioni, già nel 1980 il Centro di Programmazione Regionale aveva sottolineato come non sempre l'appartenenza ad una fascia territoriale fosse elemento sufficiente per definire lo "stato di salute" del territorio, e come fosse possibile indivi-

<sup>19</sup> Non ci sembra azzardato affermare che al di là delle differenze ideologiche esiste nelle varie teorie dello sviluppo il pesante fattore unificante della assunzione come modello di riferimento della società industriale. Proprio in questo consiste il limite dei tentativi di trasposizione alla realtà sarda di schemi e modelli elaborati in altri contesti e per diverse situazioni. Ci riferiamo, ovviamente, oltre alla citata teoria degli stadi dello sviluppo di Rostow anche alle teorie di A.G.Frank e di Cardoso e Faletto, per cui cfr. tra gli altri testi: A.G.FRANK, *Capitalismo e sottosviluppo in america Latina*, Einaudi, Torino 1969; IDEM, *America latina: sottosviluppo o rivoluzione*, Einaudi, Torino 1971; IDEM, *Lumpenborghesia: lumpensviluppo*, Mazzotta, Milano 1971; IDEM, *Sociologia dello sviluppo e sottosviluppo della sociologia*, Lampugnani Nigri, Milano 1970, in cui il discorso è mirato alla necessità di circostanziare le analisi e soprattutto di tener conto della storia e della cultura anche dei paesi sottosviluppati; F.H.CARDOSO-E.FALETTO, *Dipendenza e sviluppo in america Latina*, Feltrinelli, Milano 1971. Per la corrente "colonialista" e il tentativo di applicare queste teorie alla Sardegna e ad altre realtà considerate, a torto o a ragione, simili cfr. G.CABITZA, *Sardegna: rivolta contro la colonizzazione*, Feltrinelli, Milano 1968; G.PINTORE, *Sardegna: regione o colonia*, Mazzotta, Milano 1974; R.FARNE', *La Sardegna che non vuole essere una colonia*, Jaca Book, Milano 1975; Fronte Regionalista Corso, *Man bassa su un'isola*, Jaca Book, Milano 1974. Sulle cause della persistenza, nei paesi del "sud del mondo", di teorie dello sviluppo che appaiono ormai superate nei paesi del "nord del mondo", cfr. A.MERLER, *Politiche sociali e sviluppo composito*, Iniziative Culturali, Sassari 1988, p. 49 e ss.

duare aree "sviluppate" nelle zone interne e aree "deprese" nella fascia costiera<sup>20</sup>.

Allora, se da una parte deve essere ridiscussa la rigida dicotomia zone interne - zone esterne, dall'altra sono gli stessi criteri valutativi e le stesse categorie di sviluppo e sottosviluppo che si mostrano inadeguate. Le teorie diffusioniste che già avevano mostrato la loro inadeguatezza operativa davanti alla complessità della realtà sarda ricevono ulteriori smentite da episodi, imprevedibili all'interno della logica diffusionista, quali la costituzione di un sindacato sardo su basi etniche o la ricostruzione di finti paesi da parte degli emigrati, con case che sono beni rifugio o *status symbol*, ma non abitazioni dato che spesso restano vuote per quasi tutto l'anno. Ma saltano anche le stesse teorie dello *sviluppo frenato* o dello *sviluppo del sottosviluppo* a cui pure si è fatto ampio riferimento soprattutto all'interno della sinistra, sotto l'influsso delle suggestioni esercitate dalle tematiche latino americane, nel dibattito sullo sviluppo della Sardegna intorno agli anni settanta. Così anche le teorie che si rifacevano agli stadi dello sviluppo dividendo le società in un prima e in un dopo il *take off* non sono state in grado di spiegare come sia avvenuto che le zone con le più forti contraddizioni sociali siano proprio quelle in cui si è verificato il "decollo" verso la moderna civiltà industriale. La realtà è che non basta confutare l'una o l'altra teoria dello sviluppo, ma che le stesse nozioni di "terzo mondo", di "sviluppo", di "sottosviluppo", create da sociologi ed economisti negli anni cin-

<sup>20</sup> Cfr. Regione Autonoma della Sardegna, *Rapporto sullo schema di assetto del territorio regionale*, Centro Regionale di Programmazione, Cagliari 1980. Su questi temi ci sia consentito rinviare anche a A.FADDA-A.MAZZETTE, *Urbanizzazione eccentrica: le categorie di città e campagna nella recente esperienza sarda*, in "Sociologia Urbana e Rurale", 16, 1985.

quanta e sessanta per spiegare la disparità tra nazioni nel contesto di "ordine mondiale" del dopoguerra e del diffondersi dei movimenti di liberazione, perdono, davanti alla realtà, gran parte della loro proponibilità come categorie interpretative<sup>21</sup>.

A questo punto il rischio è quello di rifugiarsi nelle teorie dello sviluppo endogeno e di perdersi nella ricerca dei *growing points* in quella che viene considerata la Sardegna più autentica e non ancora intaccata dalla civiltà industriale. Ancora una volta ci si trova davanti alle zone interne considerate come la vera immagine della Sardegna in contrapposizione a quelle che vengono considerate come niente di più che deludenti suggestioni: la suggestione industriale, la suggestione urbana, la suggestione turistica ed ultima, con molto scetticismo e qualche scontata ironia, la suggestione post-industriale. Altra rigida dicotomia quindi: la Sardegna vera della tradizione da una parte, la Sardegna falsa delle suggestioni modernistiche dall'altra, oppure, in contrapposizione, la Sardegna residuale, arcaica e statica da una parte, la Sardegna vera moderna e dinamica dall'altra.

La complessità della realtà sfugge comunque alle dicotomie e alle rigide classificazioni e la bipolarità che vede contrapposte le zone interne della montagna, considerate tradizionali, rurali, e perciò stesso arretrate e sottosviluppate, alle zone pianeggianti della fascia costiera, considerate urbane ed industrializzate, quindi, quasi per antonomasia, moderne e sviluppate, ostacola di fatto la percezione del senso reale della fase attuale della società sarda. È difficile ed arbitrario ridurre a una schematizzazione bipolare quell'*arcipe-*

<sup>21</sup> Per una lettura delle teorie dello sviluppo come prodotto di *interessi* piuttosto che come conoscenza della realtà oggettiva cfr. R. BOUDON, *Il posto del disordine*, Il Mulino, Bologna 1985, p. 267.

*lago culturale* costituito dalla situazione sarda, anzi proprio in questo essere parti differenziate di un arcipelago sta il fattore unificante per cui le zone costiere e le zone interne non vanno studiate nella loro contrapposizione, ma nel loro rapporto di unitarietà. Abbiamo avuto modo di contestare altre volte il carattere mitico della cultura sarda davanti alla realtà dell'esistenza di una frammentazione culturale e di esperienze diversissime tra di loro i cui confini non passano assolutamente attraverso la distinzione tra urbano e rurale, tra moderno e arcaico. Allora se di cultura sarda *una* è possibile parlare, questo è stato reso possibile ora da quel fattore unificante dell'arcipelago, che non è già la sardità, ma, al contrario, è proprio il livellamento prodotto dai mass media e dalle altre forme di presenza di valori e stili di vita in qualche modo riconducibili alla società industriale. Questo per chiarire che come si ritiene erroneo contrapporre nettamente in Sardegna aree sviluppate ed aree sottosviluppate, così sarebbe altrettanto erroneo sostenere l'assenza di differenze e di contraddizioni.

È però vero che proprio questo rapporto complesso tra realtà socialmente e culturalmente diverse, ma integrantisi tra di loro sia pure talvolta in forma conflittuale, costituisce l'elemento caratterizzante e specifico della realtà sarda. L'industria chimica di Porto Torres (zona costiera e urbana) nei suoi tempi migliori attingeva largamente manodopera dai paesi dell'interno, agropastorali e tradizionali. Questa manodopera, una volta compiuto il salto emancipatorio verso l'industria, non disdegnava di dedicare attenzione a quelle attività tradizionali che prima considerava degradanti. Si pensi pure al notevole flusso di impiegati della pubblica amministrazione che quotidianamente raggiungono i capoluoghi di provincia dai paesi dell'entroterra, magari con la

prospettiva di un futuro trasferimento con tutta la famiglia quando lo richiederanno le esigenze di scolarizzazione dei figli, ma tuttavia mantengono sempre uno stretto rapporto col paese d'origine, sia per la permanenza dei legami parentali, sia per la conservazione di interessi legati all'economia agropastorale del paese. Nell'un caso come nell'altro la cura e l'attenzione dedicata alle attività legate alla terra richiedono un notevole impegno tanto da arrivare talvolta a configurarsi come seconda occupazione, offrendo così un ulteriore esempio di quella integrazione, articolata e a volte conflittuale, tra il vecchio e il nuovo, tra il tradizionale e il moderno.

Ma il ruolo di attrazione svolto dalla città e dall'industria - peraltro va sottolineato il fatto che in Sardegna il ruolo principale nel determinare il processo di urbanizzazione non è *mai* stato svolto dall'industria, ma caso mai dalla presenza della pubblica amministrazione - non è il solo esempio di questa integrazione: considerare questa come l'unica realtà significherebbe riconoscere di fatto la preminenza del fattore urbano, la centralità della città e della fabbrica rispetto alle aree rurali marginali. Ciò è riduttivo e semplicistico: esistono invece situazioni in cui la città esiste solo come coscienza remota, sono le aree più "interne" nelle quali è impensabile una centralità urbana perché la città è lontana, se non come distanza chilometrica come tempi di percorrenza e più ancora è lontana nelle pratiche quotidiane. È qui che, con buona pace dei luoghi comuni più scontati, si riscontrano gli elementi di novità maggiori e più interessanti dal punto di vista sociologico, perché è proprio in queste aree che i paesi trovano un loro equilibrio originale, costruiscono nuove centralità che non hanno nella dimensione urbana il loro punto di riferimento principale, ma al contrario sono spesso

*centralità decentrate*, articolate e diffuse nel territorio, magari con conseguenti difficoltà per gli spostamenti, ma con possibilità di movimento e di interscambio che contrastano ancora una volta con la tradizionale immagine di chiusura e di staticità attribuita ai paesi dell'interno.

Questa idea di staticità, che trova fondamento nelle teorie applicate in Italia da Banfield nella analisi della sua comunità meridionale<sup>22</sup>, costituisce un elemento che impedisce non solo di individuare i fattori di sviluppo, ma di cogliere il senso del mutamento stesso. Su queste basi alla fine degli anni sessanta Pigliaru credeva di individuare una serie di fattori che condizionavano lo sviluppo delle zone interne, senza rendersi conto di come in realtà queste zone stessero attraversando un periodo di profondo mutamento culturale che andava ben oltre la conservazione della *piccola tradizione*. Hirschman sostiene che in America Latina come in altri paesi sottosviluppati gli ostacoli alla percezione del mutamento si intrecciano con gli ostacoli al mutamento stesso<sup>23</sup>. Per molto tempo questo è stato il caso anche della Sardegna in cui gli ostacoli culturali alla percezione del mutamento hanno essi stessi impedito di rilevare le opportunità suscettibili di sviluppo.

<sup>22</sup> Cfr. l'ormai classico nel suo genere E.C.BANFIELD, *Una comunità del Mezzogiorno*, Il Mulino, Bologna 1961 e l'ampio dibattito critico in D.DE MASI (a cura di), *Le basi morali di una società arretrata*, Il Mulino, Bologna 1976. Per uno studio in sintonia con le teorie di Banfield, riferito questa volta alla Sardegna, cfr. L.PINNA, *La famiglia esclusiva*, Laterza, Bari 1970.

<sup>23</sup> Cfr. A.O.HIRSCHMAN, *Ascesa e declino dell'economia dello sviluppo*, Rosenberg e Sellier, Torino 1983, pp. 64/71; per quanto riguarda il caso sardo cfr. A.PIGLIARU, *I condizionamenti* etc., cit.

## 2. INNOVAZIONE E RAPPORTI TRADIZIONALI.

Oggetto privilegiato della nostra ricerca sono le forme della presenza del diritto, la sua percezione sociale, la confidenza con esso nel processo di trasformazione della Sardegna. Si tratta di un processo di trasformazione globale in cui sono coinvolti in primo piano i rapporti istituzionali: il rapporto tra cittadini e stato, tra cittadini e regione, le forme della partecipazione, l'uso delle istituzioni da parte dei cittadini. Si tratta chiaramente di aspetti riconducibili tutti al più generale processo di trasformazione sociale, già da anni in atto in Sardegna, di quella *strana* transizione, che non va dall'arcaicità del passato alla modernità del presente, ma che anzi tende a recuperare, all'interno di un contesto articolato e dinamico, non lineare nè univoco, quanto di moderno esiste nel passato e quanto di tradizionale esiste nel presente.

I caratteri specifici della realtà sarda devono essere quindi ricercati non in riferimento ad un passato più o meno recente ed alle sue attuali permanenze, ma con l'attenzione rivolta al presente ed ai suoi aspetti di modernità, originali proprio perché spesso presenti da vecchia data. È questo il senso vero per cui parlare di Sardegna post-industriale a nostro avviso non è arbitrario, ed i motivi sono molteplici. Il primo è che proprio la polivalenza del termine, nel senso che si diceva prima, che aspetta di essere riempito di contenuti positivi, consente di usarlo come categoria di analisi senza perciò costituire un rigido schema predeterminato dentro cui imbrigliare la realtà. Questo sul piano generale, nel caso specifico della Sardegna riteniamo che siano presenti una grande quantità di elementi non riconducibili ai modelli produttivi, culturali e sociali legati all'industrializ-

zazione, ma che al contrario la avvicinano per molti versi alla società post-industriale.

Ma forse l'aspetto più singolare di questa strana transizione consiste nel fatto che qui si è saltata una fase, o forse molto di più: è mancata un'epoca storica e nel corso di una stessa generazione si è assistito alla crisi la società tradizionale, al lancio dell'industrializzazione, ed al tramonto del sogno industriale con l'emergere di specificazioni tipiche della società post-industriale. Va da sé che la crisi della società tradizionale non era dovuta ad un suo intrinseco esaurimento, ma a tentativi di demolirla con interventi pilotati dall'alto, rafforzando, a colpi di insediamenti petrolchimici, gli aspetti esteriori della civiltà industriale, peraltro già da tempo introdotti dai mass media.

Se questo è vero, le emergenze caratterizzanti della società post-industriale devono essere ricercate anche in Sardegna a tre differenti livelli. Il primo è il livello produttivo, con tutto ciò che alla produzione è connesso in termini di organizzazione della produzione, di settori produttivi, di occupazione, di distribuzione ma anche di servizi. Mancando una reale diffusione della forma di produzione industriale, la Sardegna presenta un campo privilegiato e di analisi e di sperimentazioni in questo senso. A livello culturale, la crescente diffusione di nuovi valori, di nuovi bisogni, della concezione strumentale del lavoro si sposano con le nuove forme associative e le nuove professionalità emergenti, soprattutto in campo giovanile. Il livello politico è forse quello che presenta da una parte maggiore complessità e dall'altra caratteri più marcatamente innovativi. Il mutato ruolo della classe operaia all'interno della produzione e della società, il diffondersi di forme nuove e più raffinate di controllo e/o partecipazione pongono in termini nuovi il problema della

legittimazione, della rappresentanza, della cittadinanza, del ruolo delle organizzazioni politiche e sindacali.

Il trasferimento di una serie di attività di produzione dal concentrazione in un unico luogo alla dispersione sul territorio - secondo un processo che vede mutare complessivamente i luoghi e i modi dell'agglomeramento<sup>24</sup> - costituisce uno degli aspetti più rilevanti del passaggio alla società post-industriale, con la perdita di centralità anche fisica della grande fabbrica. Singolarmente in Sardegna si riscontra, come uno dei pochi risultati tangibili dei tentativi di industrializzazione, proprio una diffusione quasi pulviscolare di microiniziative e microimprese, il più delle volte non legate alle tradizionali occupazioni agropastorali<sup>25</sup>. Dall'osservazione, più che dai dati statistici, emerge come non ostante il fiorire di piccole iniziative a carattere familiare o artigianale, e non ci riferiamo all'artigianato tradizionale "artistico",

<sup>24</sup> E' vero che i luoghi dell'agglomeramento mutano per svariati motivi in connessione con le trasformazioni sociali e culturali della società, si pensi al mutato ruolo in questo senso dei luoghi sacri e delle cerimonie religiose o anche alla perdita della funzione di tradizionale incontro culturale o letterario del "Caffè" per diventare luogo del consumo affrettato di bevande. In connessione con la diffusione delle nuove tecnologie il mutamento dei luoghi dell'agglomeramento pone comunque problemi di ridiscussione della stessa coscienza operaia e della conflittualità della forza lavoro, spostando il momento dell'aggregazione da dentro a fuori la fabbrica e disaggregando i luoghi di lavoro fino ad ipotizzare come forma finale il lavoro a domicilio, allo stesso modo viene modificata la struttura dell'occupazione e le modalità della prestazione lavorativa. Sul fenomeno dell'agglomeramento come occupazione da parte delle masse di luoghi sociali prima riservati a gruppi ristretti cfr. J.ORTEGA Y GASSET, *La ribellione delle masse*, Il Mulino, Bologna 1974, pp. 9-17; per il resto cfr. V.CESAREO, *La società flessibile*, Angeli, Milano 1985, p. 98 e ss.; P.M.MANACORDA, *Il controllo della crisi*, in "Sapere", 816, gennaio 1979.

<sup>25</sup> E' questo uno dei dati più significativi emergenti dal I rapporto CENSIS sulla situazione sociale della Sardegna, che sintetizza questo passaggio, in maniera forse imprecisa ma efficace, con la formula "dal pastore all'imprenditore". Cfr. CENSIS, *Sardegna. Scenario di una società che cambia*, s.d.

queste sono in linea di massima staccate dalla tradizione. A differenza di quanto è avvenuto per esempio nell'esperienza marchigiana<sup>26</sup>, tutta una serie di attività che fino a non molti decenni fa venivano svolte in casa, per lo più dalle donne, si sono perse perché non si è stati capaci di modernizzare i settori tradizionali, compiendo il salto verso nuove merci e nuove forme di produzione più rispondenti alle mutate esigenze del mercato. Il lino, che una volta veniva coltivato, filato e tessuto per fare in casa lenzuola e indumenti, non si coltiva più, la lana con la quale si tesseva l'orbace non viene quasi più raccolta da quando non è utilizzabile neppure per i materassi che sono stati sostituiti dai materassi a molle. Solo qua e là esiste qualche sporadico biscottificio o pastificio artigianale che è la continuazione diretta del fare il pane, la pasta e i dolci a casa, o uno sfruttamento razionale dell'allevamento domestico di animali di bassa corte.

Non è quindi in questi settori che si è verificato il fiorire delle microimprese: queste sono state il reale effetto dell'esperienza e della professionalità acquisite nella breve parentesi del lavoro di tipo industriale e costituiscono la risposta tutt'altro che rassegnata e fatalistica - fuori dagli stereotipi cari al meridionalismo di maniera - alla crisi dell'industria e alla cassa integrazione. Per quanto siano difficilmente censibili non essendo consentito ai lavoratori in cassa integrazione di esercitare altre attività, e trattandosi quindi di lavoro sommerso, sono realmente tanti i reduci

<sup>26</sup> Sul ruolo delle piccole imprese a carattere familiare cfr. A.ARDIGÒ-P.DONATI, *Famiglia e industrializzazione*, Angeli, Milano 1976; M.PACI (a cura di), *Famiglia e mercato del lavoro in un'economia periferica*, Angeli, Milano 1980; IDEM, *La struttura sociale italiana*, Il Mulino, Bologna 1982, pp. 55-143; R.PAGGETTA, *Alcune caratteristiche della nuova imprenditorialità artigianale nelle Marche*, in "Argomenti", 2, 1978.

dell'industria che hanno dato vita a piccole officine, piccoli laboratori, piccole imprese artigiane, pur mantenendo da una parte la cassa integrazione (= prima occupazione) e dall'altra la vigna o altre attività agropastorali mai abbandonate del tutto (= seconda occupazione), ma facendo spesso della nuova attività (= terza occupazione?) la fonte principale del reddito<sup>27</sup>. In termini quantitativi a livello di andamento dell'occupazione è riscontrabile negli ultimi anni una sostanziale tenuta del settore agropastorale, una considerevole caduta dell'occupazione nell'industria, ad eccezione dell'industria delle costruzioni, ed un notevole incremento del settore terziario<sup>28</sup>.

Lo sviluppo di questo settore è stato spesso letto come elemento negativo, in ossequio alla cultura industriale che lo considerava un settore parassitario, non rilevante ai fini dello sviluppo economico in quanto finalizzato esclusivamente alla distribuzione di prodotti confezionati altrove o di servizi resi possibili dallo sfruttamento delle risorse da parte di altri.

<sup>27</sup> Il doppio lavoro in Sardegna si differenzia dalle situazioni studiate da Gallino per la diversa origine delle due occupazioni, una delle quali è quasi sempre legata alla terra, e per la forte presenza della cassa integrazione, comunque per un'analisi complessiva del fenomeno cfr. L.GALLINO, *Doppio lavoro ed economia informale. Verso la futura società post-moderna* in L.GALLINO (a cura di) *Occupati e bioccupati*, Il Mulino, Bologna 1982; IDEM, *Il lavoro e il suo doppio*, Il Mulino, Bologna 1985. Sui nuovi rapporti familiari e il doppio lavoro in agricoltura cfr. P.GUIDICINI-G.SCIDÀ, *Il familismo efficiente*, Angeli, Milano 1981.

<sup>28</sup> Oltre che dai dati CENSIS citati e dai dati ISTAT ciò è quanto emerge dalle pubblicazioni dell'*Osservatorio sul mercato del lavoro in Sardegna*, a cura della Regione Autonoma della Sardegna e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; inoltre cfr. Credito Industriale Sardo, *Rapporto sulla struttura industriale della Sardegna*, Cagliari 1987; Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari, *Rapporto sul mercato del lavoro nel 1983 (e nel 1984)*, Sassari 1984 (e 1986); Unione Regionale Commercio e Turismo delle ASCOM sarde, *Terziario e programmazione: una proposta per lo sviluppo dell'economia in Sardegna*, Roma 1986.

Oltre a ciò, in particolare nel Mezzogiorno, il settore terziario è sempre stato visto come indissolubilmente legato all'elefantiasi della pubblica amministrazione, e a tutto quanto, in questo sviluppo abnorme, trova ragione d'essere non in esigenze amministrative, ma in antichi rapporti clientelari o di malcostume.

In questo momento di crescita generale del settore terziario<sup>29</sup> assume una rilevanza particolarmente significativa il fatto che anche in Sardegna il settore sia in crescita, mostrando, anche in questo senso, una omogeneità di tendenza col fenomeno a livello nazionale. Ma ancor più significativo è notare come, all'interno del terziario, l'orientamento di crescita maggiore sia riscontrabile in occupazioni diverse dalla pubblica amministrazione. L'esempio di Sassari è particolarmente significativo, dal momento che si tratta di una città tipicamente terziaria da sempre. Qui, secondo i dati dell'ultimo censimento, ad un aumento del 5,36% degli occupati nel settore terziario corrisponde, nel decennio 1971/1981, un calo del'11,27% degli occupati nel settore pubblico, mentre gli occupati nel settore del commercio passano da 4.424 a 8.177, raggiungendo il 21,23% della popolazione attiva. Nè d'altra parte pare verosimile che negli ultimi anni ci sia stata un'inversione di tendenza, anzi è piuttosto credibile un'accentuazione della tendenza stessa. L'andamento analogo a livello regionale mostra come il terziario, e in particolare il terziario di mercato, rappresenti anche in Sardegna un settore rilevante di crescita di tutto il tessuto sociale e culturale, mostrando la sua dinamicità non solo in termini di crescita quantitativa e di produzione di valore ag-

<sup>29</sup> Sul punto cfr. M.OLAGNERO, *Terziario e terziarizzazione nell'analisi sociologica*, Angeli, Milano 1982.

giunto, ma anche in termini di innovazione tecnologica e di miglioramento della professionalità e dei servizi. E ciò è tanto più vero perché in Sardegna la ventata industriale, dal punto di vista della crescita urbana, ha prodotto solo periferie degradate, mentre il primo, o forse l'unico, momento di specializzazione funzionale del territorio è rappresentato dal settore terziario. Così la diffusione della rete della distribuzione sul territorio ha spesso rappresentato l'unico "luogo" sociale per interi quartieri, portando talvolta la presenza della città dove ancora non c'era, pur permanendo difficoltà in questo senso dovute non tanto a presunte resistenze nei confronti dell'innovazione, quanto piuttosto alla scarsa disponibilità da parte dei giovani ad assumere la gestione dell'azienda paterna, considerata un'attività di scarso prestigio sociale.

La accennata necessità di offrire professionalità e servizi più adeguati alle nuove esigenze ha inoltre favorito la tendenza alla realizzazione di centri di produzione informatica, autonomi dall'intervento statale, al servizio delle imprese private o di enti pubblici<sup>30</sup>.

In questo contesto di sviluppo dei servizi e di creazione di nuove professionalità, assume un significato considerevole lo sviluppo del settore turistico. Anche in questo caso il dato qualificante non è tanto lo sviluppo quantitativo, che vede una crescita sia dell'offerta e sia della domanda, ovverosia della ricettività e delle presenze, con l'ovvio riflesso sull'occupazione nel settore, ma è anche e soprattutto qualitativo. Da qualche anno si incomincia ad andare oltre lo sfruttamento estivo del mare-sole-spiaggia, per aprirsi ad

<sup>30</sup> Per quanto attiene l'informatica e la dispersione sul territorio delle nuove figure professionali cfr. M.L.BIANCO- A.LUCIANO, *La sindrome di Archimede*, Il Mulino, Bologna 1985.

esperienze di turismo in termini nuovi. Così a fianco allo sfruttamento razionale per tutto l'anno delle risorse del territorio, anche di quelle risorse latenti costituite dai percorsi culturali, storici, archeologici, naturalistici, prende piede, in questi ultimi anni, un nuovo modo di intendere il turismo non come mera evasione, ma come servizio complessivo.

In questa linea di tendenza si collocano da una parte le proposte tendenti all'incremento del turismo congressuale o del turismo termale e di cura, e dall'altra il fiorire anche in questo campo di nuove attività che correntemente vanno sotto il generico (e brutto) nome di "turismo alternativo": il turismo montano con buone scuole di speleologia e di roccia sui monti di Oliena (al centro di una delle zone più "interne") e l'agriturismo della Cooperativa Allevatrici Sarde (CAS) dell'oristanese sono solo due dei tanti esempi possibili di iniziative in questa direzione<sup>31</sup>.

Su questo tessuto sociale, per molti versi innovativo sotto l'aspetto formale, ma non del tutto disgiunto dalla sostanza dei rapporti sociali radicati, si innestano una serie di mutamenti culturali che costituiscono il secondo livello di verifica della realtà della Sardegna post-industriale. Il dato più significativo a questo proposito è l'emergere di nuovi valori e di nuovi bisogni che, oltre a superare la cultura del lavoro per orientarsi verso una sua concezione strumentale, non appaiono direttamente nè necessariamente legati al lavoro e al guadagno come fonte primaria, e allo stesso tempo

<sup>31</sup> Sul punto cfr. M.LELLI, *Turismo e società in Sardegna* e A.FADDA, *La valorizzazione turistica della Sardegna*, entrambi in "Politica del Turismo", 3, 1985; A.FADDA, *Dal turismo come evasione al turismo come servizio*, in M.LELLI, *La crisi etc.*, cit.; AA.VV., *Turismo post-industriale*, Edizioni Lavoro, Roma 1985; R.PRICE, *Una geografia del turismo. Paesaggio e insediamenti umani sulle coste della Sardegna*, FORMEZ, Cagliari 1983.

come obiettivo finale, della realizzazione del sè, tipici della cultura acquisitiva della società industriale<sup>32</sup>.

È noto come l'applicazione diretta delle nuove tecnologie alla produzione abbia allontanato di fatto il lavoratore dalle operazioni immediatamente produttive. Questo scollamento dal sistema produttivo diretto, e, per dirla con Offe, dalla forma merce e dallo stesso concetto istituzionalizzato di lavoro<sup>33</sup>, ha sviluppato, a livello di percezione da parte del lavoratore, due differenti reazioni in connessione, per lo più, con la diversa formazione culturale dei soggetti. Da una parte si è andati così verso il superamento della cultura del lavoro ed il recupero di una serie di valori e di attività considerate più gratificanti, reazione che ha trovato più ampia rispondenza presso quelle fasce non legate alla vecchia tradizione operaia, nata e cresciuta come risultato e condizione dello sviluppo della grande fabbrica<sup>34</sup>, e per lungo

<sup>32</sup> Le considerazioni critiche sul consumismo come componente della civiltà industriale non sono esclusiva di questi anni, oltre al citato J. ORTEGA Y GASSET, *La ribellione etc.*, cit., che denunciava la dirompente invasione delle masse nel mondo dei consumi, si pensi alla critica del consumo come ostentazione fatta da T. VEBLEN, *La teoria della classe agiata*, Il Saggiatore, Milano 1969 (apparso per la prima volta nel 1899), mentre per Baudrillard dopo l'esaltazione epica dei condottieri, degli eroi, dei santi, degli esploratori, si è passati all'elogio degli eroi della produzione: i *self made men*, ed infine all'enfatizzazione degli eroi del consumo esemplare, cfr. J. BAUDRILLARD, *La società dei consumi*, Il Mulino, Bologna 1976, p.48. Sulla perdita di centralità del lavoro nel complesso degli spazi vitali cfr. V. CESAREO, *Senso e non senso del lavoro*, Angeli, Milano 1984; L. BOVONE, *Razionalità economica e centralità del lavoro*, Angeli, Milano 1982.

<sup>33</sup> Cfr. C. OFFE, *Lo stato etc.*, cit., p.78.

<sup>34</sup> I giovani e le donne rappresentano due fasce significative di soggetti che, per lungo tempo tenuti ai margini della produzione industriale, ne mettono ora in discussione l'organizzazione, i tempi, gli stessi valori. In proposito cfr., tra gli altri, AA.VV., *Giovani oggi. Indagine Iard sulla condizione giovanile in Italia*, Il Mulino, Bologna 1984; A. CAVALLI - A. DE LILLO, *Giovani anni ottanta. Secondo rapporto Iard sulla condizione giovanile in Italia*, Il Mulino, Bologna 1988; A. ARDIGÒ - C. CIPOLLA, *Le banche*, Angeli, Milano 1985; M. LELLI, *Diverse non disuguali*, Edizioni Lavoro, Roma 1989.

tempo considerate magari marginali: proprio queste fasce sono state più disponibili a recepire il cambiamento della cultura e della struttura della produzione. L'altra reazione, tipica di chi ha sempre convissuto con l'organizzazione del lavoro industriale, è stata di tipo diametralmente opposto, producendo l'exasperazione della stessa cultura del lavoro, fino a portare, in qualche caso, al suicidio derivato dal trovarsi in cassa integrazione, quindi, si badi bene, non per la mancanza di mezzi di sussistenza, ma per la mancanza, reale o temuta, di riconoscimento sociale, di sicurezza nella definizione del proprio ruolo.

La realtà della Sardegna, in rapporto alla perdita di centralità della grande fabbrica, si avvicina, nel suo complesso, molto di più a quella delle fasce marginali che alla realtà opposta. Ciò si verifica soprattutto perché le vicende dell'industrializzazione, e quindi i suoi risultati a livello di introiezione della cultura del lavoro legata all'industria, hanno avuto qui uno sviluppo affatto particolare. In Sardegna la distinzione tra le politiche economiche e le politiche sociali è sempre stata molto labile, e la spinta principale all'impianto di grosse industrie petrolchimiche nel centro Sardegna è venuta dalle conclusioni della *Commissione Parlamentare sui fenomeni di criminalità in Sardegna*<sup>35</sup>, come forma di assistenza statale pensata, voluta e attuata con fini diversi da quelli della produzione e del profitto che hanno costituito la molla della civiltà industriale<sup>36</sup>. Questa forma di occupazione assistita, di lavoro separato dalle finalità produttive e legato prevalentemente all'*esserci* dentro la fabbrica non ha

<sup>35</sup> cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, V Legislatura, *Commissione etc.*, cit.

<sup>36</sup> Sulle vicende dell'industrializzazione "assistita" in Sardegna cfr. S. SECCHI, *Grande fabbrica assistita e controllo sociale*, in "Sociologia del lavoro", 7, 1979.

rappresentato in Sardegna una novità "post-industriale", ma il vero significato della presenza dell'industria, fin dal suo sorgere. Il fatto poi che la cultura contadina considerasse il lavoro sempre in forma strumentale - la terra bassa ha sempre rappresentato una dura fatica necessaria per guadagnarsi la vita, mai un valore in sè - non ha fornito i presupposti necessari per un radicamento della cultura del lavoro, ripetendo e in parte anticipando, in forme autonome, ma sostanzialmente parallele, quanto avveniva in altre aree geografiche, in cui la cultura del lavoro veniva di fatto messa in crisi dalla nuova realtà sociale, nonostante la presenza dell'industria avesse avuto in passato un peso ben più determinante.

Questo può spiegare come mai la cassa integrazione, che può diventare un dramma sino al suicidio per l'operaio di Torino vissuto sempre dentro la cultura del lavoro e quindi incapace di concepire e di accettare una retribuzione separata dalla sua prestazione, per l'operaio di Ottana rappresenti invece una situazione quasi di privilegio, e comunque, in ogni caso, una forma di assistenza *dovuta*, al pari delle pensioni INPS o dei contributi agli agricoltori per calamità naturali. Tutto sommato, la cassa integrazione non appare in questo senso molto dissimile dal salario percepito lavorando realmente in fabbrica: anch'esso veniva vissuto come sussidio separato dalla propria prestazione e pensato in realtà più come forma di assistenza che come retribuzione.

Parallelamente si assiste anche in Sardegna, in forma più marcata nelle aree urbane, ma non solo in queste, al diffondersi di nuovi valori *postmaterialistici* che spostano il centro dell'interesse dalle condizioni materiali, economiche, di vita verso livelli più qualificati di soddisfazione intellet-

tuale o estetica, di autorealizzazione, di qualità complessiva della vita<sup>37</sup>. Si è detto molto sulla svolta consumistica in Sardegna negli anni sessanta, simboleggiata dal pastore che sostituisce con l'ascolto della radiolina la lettura solitaria della Divina Commedia, ma tutto ciò, l'abbiamo detto, non rappresenta un risultato della presenza dell'industria, quanto piuttosto un aspetto dei suoi presupposti culturali, ed in ogni modo si intreccia con la permanenza di valori che non sono legati nè al consumismo nè all'industria. Alcuni di questi valori, quali l'attenzione per la qualità della vita, la considerazione del ruolo sociale dell'anziano, la valutazione della persona in quanto tale e non in riferimento al suo ruolo nella produzione, non sono novità assolute, ma anzi hanno antiche radici proprio nella civiltà contadina e pastorale.

Questa antica consuetudine, che ora si sposa con le nuove tendenze postmaterialistiche, non è spiegabile nè come moda culturale riconducibile ai contrasti generazionali, e come tale destinata ad attenuarsi con la crescita, nè con l'ipotesi hirschmaniana della pendolarità, del ripetersi ciclico e costante di tendenze critiche verso il consumismo come risposta alla delusione per le possibilità offerte dalla raggiunta disponibilità materiale rispetto alle aspettative<sup>38</sup>.

<sup>37</sup> Sull'individuazione, la consistenza e la diffusione del fenomeno "post-materialista" inteso, a grandi linee, come mutamento di valori e come maggiore propensione all'impegno politico diretto cfr. R.INGLEHART, *La rivoluzione silenziosa*, Rizzoli, Milano 1983; J.STOETZEL, *I valori del tempo presente. Una inchiesta europea*, SEI, Torino 1984.

<sup>38</sup> Secondo Hirschman l'opposizione diffusa al consumismo non è affatto una scoperta degli anni sessanta del nostro secolo, ma rappresenta una costante che si ripete nella civiltà occidentale ogni qual volta si verifichi un sensibile aumento delle disponibilità di beni di consumo. Tuttavia in questi anni si assiste a trasformazioni talmente radicali che l'affermarsi dei valori post-materialistici non può essere considerato separatamente dalle forme post-industriali della produzione. Su questi temi cfr. A.O.HIRSCHMAN, *Felicità pubblica e felicità privata*, Il Mulino, Bologna 1983, pp.51-58.

In realtà nella società sarda l'impatto culturale con l'industria non ha prodotto molto di più che aspettative, un certo consumismo e qualche mutamento culturale, mediato dai mezzi di comunicazione e da taluni oggetti di consumo (la macchina, il telefono etc.). Al di là di questi aspetti, i valori di fondo della civiltà industriale non hanno avuto una penetrazione profonda, tanto che in questo momento di generale crisi di questi valori, per uno strano gioco di coincidenze (ma forse non si tratta di gioco e neppure di coincidenze), i nuovi valori postmaterialistici, intesi come uno degli aspetti culturali del mutamento postindustriale, trovano piena ed agevole cittadinanza nel sistema dei valori di una società che alla cultura industriale non ha mai fatto reale riferimento.

Aspetti di questi "nuovi" valori possono essere individuati anche nelle consuetudini legate alle attività più tradizionali della civiltà agropastorale, mostrando così ancora una volta come spesso siano di maniera le rigide separazioni tra antico e moderno, e, soprattutto, come sia limitativo pensare ad una sequenza evolutiva lineare senza tener conto dei ritorni, degli incastri, delle costanti e di quanto altro possa turbare la presunta linearità.

Il lavoro dei campi in Sardegna non è mai stato un momento individuale della vita privata, ma ha sempre rappresentato un fatto collettivo nel senso del coinvolgimento della comunità in una sorta di "solidarietà organica"<sup>39</sup> in cui però

<sup>39</sup> Usiamo volutamente il termine di Durkheim proprio per indicare che non si tratta della solidarietà meccanica, basata sull'uniformità, delle società primitive, ma di una realtà che, implicando una differenziazione e articolazione di competenze e di funzioni, si avvicina alla solidarietà organica, anche se non si identifica nemmeno con questa in virtù della presenza di aspetti non legati alla divisione del lavoro. Fatta salva la considerazione che tanto le categorie di Durkheim quanto quelle di Tönnies non possono essere adoperate, con una semplice trasposizione, per analiz-

si va oltre la specificazione delle funzioni, e lo scambio di prestazioni avviene in parte sulla base delle reciproche competenze ed in parte come obbligo morale di prestare aiuto. Così i cicli dell'anno, scanditi dai ritmi della produzione, vedono nel susseguirsi di determinati lavori anche occasioni di socializzazione e l'aiuto reciproco consiste così nello scambio tra possessori di mezzi diversi (animali, trattori etc.) o di diverse professionalità (potatori, innestatori etc.), ma anche nell'aiuto dovuto ai vicini tanto in circostanze normali quanto per circostanze eccezionali: disgrazie, lutti, ma anche nascite, matrimoni etc.<sup>40</sup>.

In questo significato sociale dell'attività umana, in questo vivere comunitariamente il ciclo dell'anno e lo stesso ciclo della vita, non si è molto lontani dalla strada della convivialità indicata da Illich come possibile alternativa post-industriale alla società industriale. La sussistenza di valori di questo tipo in società che non hanno vissuto in tutte le sue fasi il processo di affermazione dell'industrialismo, e in cui la "nuova società" non è quindi il risultato della crisi e dell'esaurimento della società industriale, avvera in parte la "profezia post-industriale" di Ivan Illich<sup>41</sup>. D'altra parte, però, molto della portata profetica del suo discorso si perde se

zare società diverse da quelle che gli autori avevano presenti, la comunità contadina si avvicina per certi versi alla *Gemeinschaft* di cui parla Tönnies, in cui proprio dalla forza intrinseca e dalla coesione della comunità deriva la dignità del lavoro anche più duro e più repellente. Cfr. E.DURKHEIM, *La divisione del lavoro sociale*, Comunità, Milano 1971, pp. 93-146; F.TÖNNIES, *Comunità e società*, Comunità, Milano 1963, pp. 205-243.

<sup>40</sup> Sul punto cfr. G.ANGIONI, *Sa laureru. Il lavoro contadino in Sardegna*, EDES, Cagliari 1976, pp. 39-40.

<sup>41</sup> Cfr. I.ILLICH, *La convivialità*, Mondadori, Milano 1974; per un'analisi in chiave "conviviale" dell'opera di Illich cfr. R.CIUCCI, *La società conviviale*, ETS, Pisa 1984.

si ridimensionano le sue affermazioni, come appare più credibile, ad una delle tante possibili interpretazioni della crisi della società industriale. In ogni modo resta sempre fondamentale la considerazione che i due terzi non industrializzati della popolazione mondiale possono scegliere fin d'ora un equilibrio post-industriale evitando di passare attraverso l'età industriale<sup>42</sup>, sconvolgendo così gran parte delle teorie e delle pratiche dello sviluppo. In senso non dissimile, se si sfrondano le affermazioni di Illich dal velo di nostalgia per le società pre-industriali, che ancora contengono, e invece si riconoscono gli innegabili miglioramenti avvenuti nelle condizioni generali di vita col passaggio alla fase industriale, può essere letta l'affermazione di Toffler secondo cui i due secoli della civiltà industriale non sarebbero altro che una breve parentesi (o un "lampo nella storia") tra la convivialità arcaica, spezzata dall'industrializzazione, e la nuova convivialità che sarà reinventata dalla telematica<sup>43</sup>. Forse anche in Sardegna si sta verificando un processo di questo tipo, solo che qui la parentesi non è stata di duecento anni, ma di poco più di un decennio.

Fin qui si è cercato di riscoprire, in una società considerata tradizionalmente pre-industriale, tracce di rapporti di produzione, di rapporti sociali, di sistemi valorativi che, nella definizione corrente, vengono classificati come aspetti della società post-industriale. Caratteri di questa "moderni-

<sup>42</sup> cfr. ILLICH, *La convivialità, etc.*, cit., p. 9.

<sup>43</sup> Secondo Toffler esistono infatti più elementi di somiglianza tra le organizzazioni delle società preindustriali, basate sull'identità tra produttore e consumatore (il c.d. *prosumer*), e la società post-industriale di quante non ne esistano tra l'una e l'altra di queste e la società industriale. La seconda fase (industriale) dell'umanità sarebbe servita per accumulare risorse per un balzo a spirale verso una fase simile alla prima, ma con più disponibilità di beni e di conoscenze. Cfr. A. TOFFLER, *La terza ondata*, Sperling & Kupfer, Milano 1987.

tà" sono stati riscontrati non solo in quei settori della produzione e in quelle nuove figure professionali riconducibili *direttamente* all'informatica ed alla società post-industriale, ma anche in quelle occupazioni derivate in qualche modo dalla fugace apparizione dell'organizzazione del lavoro industriale e, ed è questo il caso forse più sorprendente, certamente il più significativo, nelle attività di tipo tradizionale. A questo tipo di attività, non facilmente riconducibili alla centralità della grande fabbrica, si è visto come corrisponda, a livello culturale, l'esistenza di valori che solo in piccola parte fanno riferimento alla cultura industriale e che, proprio per questa ragione, rendono la società sarda più ricettiva di altre dei nuovi valori emergenti.

È fuori dubbio come condizioni strutturali e culturali come quelle di cui si è detto non possano non avere risvolti a livello politico-istituzionale influenzando lo stesso esercizio dell'attività politica nell'isola. Cercare di capire la vita politica dei paesi della Sardegna con i canoni classici della sociologia politica è un'impresa pressoché impossibile per la serie di elementi e di contraddizioni che rimandano ad altri momenti del vivere sociale. Rapporti politici e rapporti familiari, parentali, di vicinato etc. si intrecciano in maniera intricata per cui è possibile scoprire che maggioranza e opposizione in realtà sono aggregazioni che fanno capo a famiglie o gruppi parentali con interessi diversi e che i contrasti tra famiglie possono trovare sbocco tanto nelle urne elettorali, quanto negli attentati agli amministratori locali, che negli ultimi anni si sono susseguiti con una considerevole insistenza<sup>44</sup>. È sulla base di questi rapporti, non mediati dalla

<sup>44</sup> Per quanto attiene le trasformazioni della famiglia in Sardegna rimandiamo, oltre ai vari interventi contenuti in AA.VV., *Famiglia e società etc.*, cit., allo studio di Luca Pinna che applica alla Sardegna categorie di analisi simili a quelle a suo

costruzione ideologica dell'interesse generale, che spesso si formano gli schieramenti politici reali. Le stesse istituzioni e gli organi del decentramento e della partecipazione possono essere gestiti per fini privati in un contesto che non è liquidabile semplicisticamente come clientelismo, ma che rappresenta invece in un certo senso una riappropriazione dello Stato e delle sue istituzioni da parte di una comunità, o di parte di essa, che ha vissuto per lungo tempo lo Stato stesso come entità estranea quando non ostile.

Questa realtà, che si presenta come incrocio complesso fra tradizione e modernità, mostra comunque chiari segni del superamento della estraneità della "cosa pubblica" dalle cose della comunità. Gli stessi attentati agli amministratori delle zone interne, che tanto hanno fatto gridare contro la barbarie mai vinta, possono essere anche un segno della ricomposizione, non del tutto lineare, ma reale, della frattura tra stato e società civile. In sintesi, dopo la fase dello stato assolutista, in cui ad un potere lontano si contrapponeva un ordinamento diverso, quasi un contro-stato, e dopo la fase liberale in cui era netta la separazione tra stato e società civile, si è giunti, nello stato sociale, ad una società civile che si riappropria dello stato, sia attraverso le forme di partecipazione predisposte dallo stato stesso, sia trasferendo ai rapporti politici pratiche mutuare da rapporti di altro genere. Oltre a questo esiste in Sardegna, e già da molto tempo, la condizione modernissima di un lavoro separato dalla produzione. Ciò che Gorz individua come la "non-classe dei proletari post-industriali", esistenti cioè in quanto non si lavora

tempo usate da Banfield. Cfr. L.PINNA, *La famiglia etc.*, cit.; E.C.BANFIELD, *Una comunità etc.*, cit.; e per la rilettura di una ingenua descrizione dei rapporti di potere in un paese della Sardegna tra la fine del secolo scorso e l'inizio di questo secolo cfr. C.GALLINI, *Diario di un parroco di campagna*, EDES, Cagliari 1978.

per produrre, ma si produce per dare lavoro,<sup>45</sup> ha, nell'esperienza sarda, una lunga storia: la storia stessa della Sardegna degli ultimi decenni è fatta in gran parte di interventi di politica sociale mascherati da interventi di politica economica<sup>46</sup>. Così accanto all'industria chimica assistita<sup>47</sup> esistono per esempio strutture sanitarie largamente esuberanti rispetto alle stesse esigenze puntualizzate nel Piano Sanitario Regionale<sup>48</sup>, ma che hanno una precisa funzione di assistenza, non verso improbabili pazienti, ma verso il territorio complessivo.

Si verifica quindi anche su questo piano che, come per l'operaio nella fabbrica automatizzata, la presenza del lavoratore non è necessaria ai fini della produzione o del servizio, ma è invece indispensabile per la sua funzione di perpetuazione dei rapporti sociali su cui si basa il sistema. Una classe lavoratrice di questo tipo, pone evidentemente nuovi problemi alle forze politiche e sindacali, non solo per il suo peso sociale diverso che nel passato, ma anche perché il grande mutamento che caratterizza la nuova realtà mostra

<sup>45</sup> Su questi temi cfr. A.GORZ, *Addio al proletariato*, Edizioni Lavoro, Roma 1982, in part. le pp. 77-85.

<sup>46</sup> Per un'interpretazione in questo senso delle politiche dello sviluppo in Sardegna cfr. M.LELLI-A.FADDA-R.M.MELONI, *Decentramento e regolazione: politica economica e politiche sociali in Sardegna*, in P.DONATI (a cura di), *Le politiche sociali nella società complessa*, Angeli, Milano 1986.

<sup>47</sup> Sulle funzioni di garanzia del mantenimento del sistema e del quadro politico come ruolo preminente dell'industria assistita nel Mezzogiorno cfr. G.GALLI-A.NANNEI, *Il capitalismo assistenziale*, SugarCo, Milano 1978, p. 60; A.VITIELLO, *Come nasce un'industria subalterna: il caso Alfasud a Napoli*, Guida, Napoli 1973.

<sup>48</sup> L'indice di ricettività ospedaliera previsto dal piano come ottimale è del 6,395‰, mentre la ricettività esistente, nel 1984, è del 6,707‰, con una punta del 7,793‰ in provincia di Sassari. Cfr. CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA, *Piano sanitario regionale*, Disegno di legge presentato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Igiene e Sanità Asara il 16 febbraio 1984, pp. 65-67.

l'inadeguatezza di tutta la stessa disciplina contrattuale che, stranamente, continua a restare vincolata a formule statiche di valutazione del lavoro, magari moltiplicando le dichiarazioni, ma senza uscire dalla rigidità tecnica delle definizioni<sup>49</sup>. Allo stesso modo i nuovi modelli produttivi *on - off* o a *part time* verticale e la maggiore personalizzazione dell'attività lavorativa rispetto a quella schematizzata e fungibile del passato, insieme all'ormai diffuso decentramento produttivo e all'ipotesi non più tanto futuristica del telelavoro, scompaginando tutto l'assetto spazio temporale su cui si fonda l'attuale organizzazione sindacale<sup>50</sup>, portano a rivedere gli stessi concetti di rappresentanza, di cittadinanza del sindacato, di rivendicazione, di sciopero etc.<sup>51</sup>. Così accadeva che già negli anni settanta gli scioperi dei lavoratori del petrolchimico di Porto Torres non andavano a danno dell'azienda, anzi si risolvevano spesso a suo vantaggio con la concessione da parte della Regione di ulteriori incentivi ed agevolazioni<sup>52</sup>. D'altra parte un'evoluzione di questo tipo è ormai largamente in corso in tutto il sindacalismo italiano, anche

<sup>49</sup> Sul punto cfr. T.TREU, *Nuova professionalità e futuro modello del sistema di relazioni industriali*, in G.GALANTINO (a cura di), *Innovazione tecnologica e professionalità del lavoratore*, CEDAM, Padova 1987, p. 23.

<sup>50</sup> Cfr. G.PERONE, *Trasformazioni tecnologiche e strutture sindacali*, in G.GALANTINO, *Innovazione etc.*, cit., pp. 33-36.

<sup>51</sup> Sui nuovi termini della rappresentanza cfr. G.ROMAGNOLI, *Il rappresentare: problemi e metodi dell'organizzazione sindacale*, in AA.VV., *Rappresentare il lavoro*, Edizioni lavoro, Roma 1984; IDEM, *Ripensare la rappresentanza per riformare l'organizzazione* in "Prospettiva sindacale", 39, 1981; M.REGINI, *I dilemmi del sindacato*, Il Mulino, Bologna 1981; S.TURONE, *Il paradosso sindacale*, Laterza, Bari 1979. Per un interessante confronto tra vecchi e nuovi sindacalisti cfr. P.MARCENARO-V.FOA, *Riprendere tempo*, Einaudi, Torino 1982.

<sup>52</sup> Sulle esperienze del sindacato nella zona industriale di Porto Torres cfr. S.RUIU (a cura di), *Gli anni della SIR*, EDES, Cagliari 1983; per un'esperienza diversa ma ugualmente significativa in questo senso cfr. D.SALERNI, *Sindacato e forza lavoro all'Alfasud*, Einaudi, Torino 1980.

senza soffermarsi sull'ipotesi di *sindacato dei cittadini* formulata anni fa da un alto dirigente sindacale. Si verifica sempre più spesso che gran parte delle rivendicazioni tipiche del sindacato vengono contrattate con lo Stato in cambio di scelte politiche più marcatamente "pro labour", e soprattutto l'azione sindacale è sempre più orientata ad agire sul sistema politico piuttosto che sulle imprese<sup>53</sup>. Tutto ciò in Sardegna non rappresenta una novità in assoluto, ma anzi proprio queste sono state le caratteristiche del sindacato fin dal suo sorgere, e le vertenze che vedevano come controparte i pubblici poteri sono *sempre* state superiori a quelle mirate contro i datori di lavoro.

Questi caratteri tutto sommato di modernità, di cui è segnale anche la accennata nascita di un nuovo sindacato su basi etniche che assume dichiaratamente come interlocutore lo Stato e la Regione piuttosto che le imprese, pur nella loro complessa articolazione con forme più tradizionali, ma di una tradizione che non è se non in minima parte assimilabile alle grandi tradizioni liberali o socialiste della società industriale, mostrano come anche sul piano politico si stia verificando in Sardegna un passaggio tutt'altro che traumatico verso forme della società post-industriale, recuperando in questo senso quanto di preesistente non era stato cancellato dall'esperienza dell'industrializzazione.

<sup>53</sup> Sullo stato che da organo che presiede alla contrattazione si fa esso stesso contraente cfr. tra gli altri G.E.RUSCONI, *Scambio, minaccia, decisione*, Il Mulino, Bologna 1984, p. 43 e ss.

### 3.ACHTUNG BANDITEN

Fin qui il discorso si è svolto sul piano dell'analisi generale e della critica di categorie interpretative che per lungo tempo hanno dominato le pur diverse letture della realtà sarda. Se portiamo il discorso al livello più direttamente connesso all'oggetto specifico del nostro lavoro, appare subito come anche in riferimento alla diffusione, all'uso, alla percezione del diritto molto spesso le analisi siano impostate secondo schemi interpretativi che tutto sommato restano legati a stereotipi tanto vecchi quanto consolidati.

Ma forse lo stereotipo più radicato, e più insidioso dal punto di vista interpretativo, non è tanto quello che da un'immagine della Sardegna come isola del sole, del mare e dei banditi, ma quello che da lungo tempo, o forse da sempre, rappresenta la società sarda come una realtà "in transizione", o "in via di sviluppo". Con questi termini, che si sono mostrati tutt'altro che scientificamente neutrali<sup>54</sup>, si indica infatti sbrigativamente una realtà sociale che si muove lungo direttive di crescita e di sviluppo non perfettamente allineate con i canoni dominanti. Parte integrante della cultura dominante, *delle culture dominanti* in quanto tali, è la presunzione di unicità ed universalità dei propri valori: gli altri non rappresentano che una tappa, una fase di transizio-

<sup>54</sup> Sul concetto di "equilibrio dinamico" contrapposto, come categoria interpretativa, a quello di "sviluppo" e per una critica della apparente scientificità delle diverse teorie dello sviluppo nonché della loro improponibilità per il caso sardo cfr. M.LELLI, *Dallo sviluppo all'equilibrio. Una nuova ipotesi dalla crisi sarda*, in M.LELLI (a cura di), *Lo sviluppo che si doveva fermare*, ETS - Iniziative Culturali, Sassari - Pisa 1982, p. 21 e ss.

ne, prima di arrivare alla scoperta dei valori reali. Questo vale sia per le scelte economiche, sia per i valori più propriamente etici: arretrate e residuali le prime se non coincidono con l'industrialismo, barbarici e devianti i secondi se fanno riferimento a diversi codici comportamentali, in transizione sia le une che gli altri, se si vuole essere benevoli nei loro confronti. Alla base di questo tipo di rappresentazione di realtà "diverse" sta la difficoltà ad accettare il fatto che una società possa trovare al suo interno la propria ragione di essere, il proprio equilibrio, non necessariamente in sintonia con canoni interpretativi e modelli di sviluppo affermatosi in realtà differenti.

Uno degli aspetti della diversità della Sardegna, ma anche qui non si tratta di specificità sarda quanto di caratteristiche comuni ai rapporti tra culture subalterne e cultura egemone, è dato dal diverso atteggiamento nei confronti del diritto e delle istituzioni. Qui la diffidenza nei confronti della giustizia si salda talvolta ad antiche tendenze al rifiuto del diritto dello stato in quanto tale, ma questa non è l'unica realtà, di fatto esistono, anche in questo campo aspetti di "novità" che si saldano con antiche abitudini. Una delle più diffuse immagini stereotipiche della Sardegna vuole che questa sia, oltre che un'isola circondata da un mare pulito, una terra di banditi. Questa immagine tra l'altro è stata perpetuata anche dalla lunga tradizione, viva fino a non molti anni fa, del trasferimento in Sardegna come una delle punizioni più temute, pur se informali, in vasti settori delle forze armate e anche della pubblica amministrazione.

Il più delle volte l'equazione Sardegna uguale banditi si giustifica con l'unica fonte di conoscenza costituita dai mass-media che trovano spesso vantaggioso presentare al lettore un *mix* di bellezze naturali sulla costa e di campagne

infestate da banditi di altri tempi nell'interno. Accade però anche che il banditismo diventi "il problema" della Sardegna anche per persone che si presuppone abbiano altre fonti di conoscenza e che magari inorridiscono all'idea che altri considerino la Sardegna come terra di banditi.

La problematica sociale, e anche giuridica, della Sardegna è, ovviamente molto più vasta dei, pur radicati, luoghi comuni che la riducono a problema di polizia, e i suoi aspetti di particolarità sono dati ancora una volta dall'incrocio tra passato e presente, tra tradizione e modernità, secondo una dinamica di integrazione e di omologazione che non è necessariamente fattore di lacerazioni sociali<sup>55</sup>. Perciò, allo stesso modo di come è discutibile ridurre tutta la problematica della Sardegna a quella delle "zone interne", è oltremodo riduttivo riportare tutta la problematica giuridica al problema della delinquenza. Ma questo modo di affrontare il problema, già riduttivo ed arbitrario di per sé, genera a sua volta un'altra semplificazione portatrice, paradossalmente, di ulteriori complicazioni: la delinquenza viene il più delle volte identificata *tout court* col banditismo. Da qui il ritorno alle tematiche delle zone interne, alla miseria, alla tradizione alla barbarie etc. Il cerchio si chiude e funziona: così in Sardegna parlare di diritto è uguale a parlare di banditi, ma anche parlare di ricerca sulle cause del malessere delle zone interne diventa *automaticamente* parlare di banditismo, al punto

<sup>55</sup> Ciò va detto con buona pace di quanti si sforzano di ricondurre ogni forma di malessere sociale o di devianza all'ipotetico scontro tra tradizione ed innovazione. A questo proposito ricordiamo l'affermazione, cui Boudon accenna "con un certo pudore" per la sua banalità, che possono verificarsi mutamenti anche considerevoli pur senza che si abbiano al tempo stesso dei conflitti. Cfr. R. BOUDON, *Il posto etc.*, cit., p. 232.

che la competenza in merito ne viene rivendicata dal Governo e dal Ministero degli Interni *come problema di polizia*<sup>56</sup>.

Queste successive *riduzioni*, che fanno ormai parte della buona o cattiva coscienza di chi fa la cultura in Sardegna, hanno a lungo condizionato non solo le rappresentazioni della Sardegna, ma anche le interpretazioni della sua realtà, tanto nelle analisi di molti studiosi, quanto nei discorsi e nelle scelte dei politici, orientate, soprattutto negli anni sessanta e settanta, nel trapianto di "talee" della grande industria. Dalla riconduzione di tutta la problematica giuridica della Sardegna alla specificità delle zone interne ed ai fenomeni di devianza, letti *tutti indistintamente come atti di banditismo*, discende la diffusa tendenza a considerare l'esperienza giuridica in Sardegna come terreno di scontro tra il diritto statale e forme e regole giuridiche di diversa origine, ancora persistenti grazie alla chiusura verso qualsiasi forma di modernità. Siamo ancora una volta davanti al ripetersi del mito della cultura sarda unitaria e autoconsistente, salda e chiusa nella sua arcaicità pastorale. Per questa ragione si continua spesso a cercare nella specificità pastorale, nella sua condi-

<sup>56</sup> "Il difetto è nel manico": l'equazione che vede il problema delle zone interne come problema di banditismo è stata ripetutamente fatta propria dai massimi organi di governo della Regione Sardegna. Così agli inizi del 1987 si discuteva, in sede di Consiglio Regionale, sulla mozione Mura e più "Sulla drammatica situazione dell'ordine pubblico nelle zone della Sardegna centrale a causa dei sequestri di persona". Con buona pace del Ministro dell'Interno che, nel 1986 concludeva, per quanto riguardava la Sardegna, che le condizioni attinenti la criminalità comune non destavano particolare preoccupazione. D'altra parte i sequestri di persona consumati nelle zone interne nell'anno precedente erano tre: forse non moltissimi per giustificare l'affermazione dell'esistenza di una "drammatica situazione". Cfr. Consiglio Regionale della Sardegna, *Resoconti consiliari*, varie sedute del gennaio 1987; Camera dei Deputati, *Relazione sulle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica per l'anno 1985*, presentata dal Ministro dell'Interno (Scalfaro) il 13.2.1986, p.55.

zione, che pure negli ultimi tempi è notevolmente cambiata, e nello stato di miseria materiale e morale, anche questi enfatizzati più del dovuto, la ragione di una devianza che si continua ancora a voler vedere come espressione di un malessere sociale e, in ultima analisi, come corollario inevitabile della cultura del pastore. Così, a venti anni di distanza dalle indagini della, più volte citata, *Commissione Parlamentare di Inchiesta sui Fenomeni di Criminalità in Sardegna*, la recente commissione, costituita dal Consiglio Regionale, continua a chiedersi se la specificità dei fenomeni delinquenziali delle zone interne della Sardegna corrisponda ancora a quelle caratteristiche individuate dalla Commissione Parlamentare. Ovviamente la risposta è affermativa: a detta della Commissione le zone interne sono caratterizzate da una forte persistenza di "particolari e tipiche fattispecie di reato", tra cui si individuano, come forme tipicamente pastorali, l'omicidio e la rapina. Con ciò si mostra ancora una volta il tentativo di trovare a tutti i costi una specificità locale in fenomeni che, purtroppo, sono universali<sup>57</sup>.

Quando, alla fine degli anni cinquanta, in pieno dibattito sulla pluralità degli ordinamenti giuridici, Antonio Pigliaru pubblicò il suo saggio, più volte citato, sulla *vendetta barbaricina come ordinamento giuridico*<sup>58</sup>, l'uscita di questo libro destò notevole interesse ma fece anche gridare allo scandalo. Erano anni, anche quelli, in cui si parlava con orrore dell'efferatezza dei banditi e si dibatteva se il modo migliore per vincere la piaga del banditismo fosse bruciare i

<sup>57</sup> Cfr. Consiglio Regionale della Sardegna, *Relazione conclusiva della commissione speciale d'indagine sulla condizione economica e sociale delle zone della Sardegna interessate da particolari fenomeni di criminalità e di violenza*. Cagliari 1989.

<sup>58</sup> Cfr. A. PIGLIARU, *La vendetta etc.*, cit. e cfr. comunque *infra*.

pochi boschi rimasti o deportare la popolazione, per cui sentire attribuire a queste inaudite crudeltà la qualifica di "ordinamento giuridico" creò in molti un notevole senso di disagio.

Dietro questo disagio, e le critiche che esso suscitò, stava un grosso errore di interpretazione dello scritto di Pigliaru. L'autore infatti non parlava del banditismo come ordinamento giuridico, ma della vendetta come forma particolare di sanzione penale - che era stata propria della società barbaricina e che ormai incominciava a cedere o per lo meno a convivere col diritto penale dello stato - la cui esecuzione era affidata ad un membro della famiglia offesa. L'offensore era condannato senza giudizio: suo giudice ed esecutore era l'offeso o un suo parente, secondo un preciso ordine di successione<sup>59</sup>. Questo giustiziere aveva un mandato da parte della comunità ed era tenuto ad assolverlo, mancando a questo dovere era passibile di punizione, o comunque andava incontro a riprovazione sociale, similmente al maldestro boia di Damiens o di Avignone di cui parla Foucault<sup>60</sup>. Ma tutto questo aveva ben poco a che vedere col banditismo, l'ordinamento della vendetta barbaricina non era quello delle "società dei ladroni"<sup>61</sup>, chi compiva la vendetta non agiva a nome proprio ma a nome della comunità di cui rappresentava una sorta di "protesi animata", così come il boia lo era del re nello splendore dei supplizi barocchi<sup>62</sup>.

<sup>59</sup> Questa coincidenza nella stessa persona del giudice e dell'esecutore, in una società che non concepisce il boia, trova riscontro nell'espressione tedesca che definisce il boia *Scharfrichter*, cioè "giudice affilato", ovvero sia "giudice che taglia". cfr. F.CORDERO, *Criminalia*, Laterza, Bari 1986, p. 53.

<sup>60</sup> Cfr. M.FOUCAULT, *Sorvegliare etc.*, cit. p. 56.

<sup>61</sup> Cfr. S.ROMANO, *L'ordinamento etc.*, cit. e vedi comunque *supra*.

<sup>62</sup> Cfr. F.CORDERO, *Criminalia*, cit., p. 51 e M.FOUCAULT, *Sorvegliare etc.*, cit., pp. 54-59.

Secondo Pigliaru la vendetta barbaricina rappresentava un ordinamento giuridico vigente accanto all'ordinamento statale, rispetto a cui si collocava ad un livello differente seppure interdipendente, anche per l'ineluttabilità della scelta, da parte del pastore barbaricino di allora, fra due ordini entrambi totalizzanti: lo stato e la comunità dei pastori<sup>63</sup>. Ma proprio questa compresenza di ordinamenti diversi, con regole diverse fondate su principi giuridici diversi, è appunto una conferma dell'articolazione delle forme del diritto secondo una dinamica che non è evolutiva, per cui quanto di soggettivo può essere ravvisabile nel diritto barbaricino non può essere considerato come mera permanenza di rapporti sociali, politici e giuridici, preilluministici, allo stesso modo di come le recenti trasformazioni del diritto penale statale non sono considerabili come un ritorno verso gli stessi rapporti o come imbarbarimento delle istituzioni.

Se si condivide la teoria di Pigliaru, secondo cui la vendetta barbaricina costituiva realmente un ordinamento giuridico ed era dotata di un sistema penale con regole precise, sanzioni definite e strumenti adeguati per applicarle, è opportuno vedere ora più analiticamente che cosa, in riferimento a queste caratteristiche, la vendetta barbaricina abbia rappresentato. Ma per prima cosa deve essere chiaro che si parla di un periodo passato, anche se non remoto e magari con suggestioni ancora vive, e di un'esperienza a cui non so-

<sup>63</sup> Per un'impostazione di questo tipo e per la sua collocazione nell'ambito del dibattito sulla pluralità degli ordinamenti giuridici rinviamo direttamente a A.PIGLIARU, *La vendetta etc.*, cit. e anche agli altri scritti dello stesso autore raccolti postumi in A.PIGLIARU, *Il banditismo etc.*, cit. Il tema della vendetta barbaricina come ordinamento giuridico è stato più recentemente ripreso da Frosini come esempio di situazione di "ridondanza di ordine". Cfr. V.FROSINI, *Il diritto etc.*, cit., p. 20.

no assimilabili, se non nei termini di teoria generale in cui ne stiamo parlando, gli episodi attuali di criminalità, neppure quelli che trovano il loro movente nella vendetta. Ciò va sottolineato perché cattive letture postume di Pigliaru, o interpretazioni "ad effetto" delle sue teorie hanno portato spesso a confondere vendetta e banditismo, attribuendo a quest'ultimo caratteri di specificità propri invece della prima, e finendo così per cercare la spiegazione di ogni episodio di criminalità nei fattori culturali, nella tradizione, nelle condizioni sociali di disagio delle zone interne.

Per vendetta barbaricina si intende quel sistema di norme e di pratiche giuridiche che, pur se non formalizzate in codificazioni scritte, regolavano di fatto il complesso mondo della giustizia penale nella società della Barbagia. La prima considerazione a questo proposito è che, per quanto possa apparire paradossale a chi si è lasciato condizionare dalla letteratura corrente, ci sembra improprio parlare di vendetta per quegli atti riconducibili all'ordinamento della vendetta barbaricina: l'enfaticizzazione del termine "vendetta" in riferimento ad un complesso sistema di norme penali, quale quello barbaricino, ha il significato reale di relegare sul piano delle reazioni emotive quello che è un diritto *altro*<sup>64</sup>. Nella nostra cultura l'azione vendicativa vera e propria è caratterizzata dalla predominanza dell'elemento personale ed emotivo: il soggetto, vittima di un atto altrui che, a torto o a

<sup>64</sup> Il paradosso è tale fino ad un certo punto. E' infatti applicabile al caso della vendetta barbaricina, la distinzione che fa Brunner, sia pure in un contesto storico e sociale ben diverso (l'Austria del Medioevo), tra la vendetta come impulso individuale alla distruzione e la faida come lotta per il diritto, ovverosia per il ristabilimento dell'equilibrio turbato. Questo ultimo è il senso corretto in cui deve intendersi la vendetta barbaricina *come ordinamento giuridico*, gli attuali episodi di vendetta, al contrario, sono riconducibili esclusivamente all'istinto distruttivo. Cfr. O.BRUNNER, *Terra e potere*, Giuffrè, Milano 1985, p.132.

ragione, ritiene ingiusto o lesivo nei suoi confronti, decide *al di fuori*, o comunque senza tenerne conto, delle regole sociali e delle norme giuridiche di reagire individualmente per restituire l'offesa. In questo caso l'azione è volta non già al ristabilimento dell'equilibrio sociale turbato o alla riaffermazione della sicurezza delle aspettative, ma, secondo un ottica del tutto individualista, a ricercare una soddisfazione personale nel colpire l'offensore. Se questo atteggiamento legato a fattori riconducibili alla sfera emotiva può essere considerato da taluni come possibile origine dei sistemi penali, intesi quindi sostanzialmente come regolatori del ricorso alla vendetta privata<sup>65</sup>, tuttavia non è mai stato l'elemento fondamentale e costitutivo della vendetta barbaricina. Al contrario, nel sistema di diritto penale barbaricino il significato specifico dell'atto della vendetta era determinato dall'aspetto sociale del fatto, anzi lo scivolamento verso indulgenze emotive poteva costituire elemento di disturbo del corretto funzionamento dell'ordinamento, minacciando la certezza della proporzionalità tra torto subito e sanzione inflitta e quindi la stessa sicurezza delle aspettative<sup>66</sup>.

La vendetta barbaricina non veniva vissuta come gratificazione personale, come diritto individuale dell'offeso, ma piuttosto come *dovere sociale*, come sanzione penale di cui l'offeso diventava esecutore materiale, ma che emanava dalla comunità dei pastori nel suo complesso. La vendetta di-

<sup>65</sup> Cfr. P.STEIN - J.STAND, *I valori giuridici della civiltà occidentale*, Giuffrè, Milano 1981, p. 48.

<sup>66</sup> L'elemento della proporzionalità della vendetta-pena è infatti considerato fondamentale nel codice barbaricino, e proprio questo fa sì che la vendetta barbaricina assuma quelle caratteristiche di sicurezza delle aspettative che secondo Luhmann stanno alla base del diritto. Cfr. N.LUHMANN, *Sociologia etc.*, cit, p. 49; A.PIGLIARU, *La vendetta etc.*, cit., pp. 119-120, in cui si afferma che la vendetta deve essere "proporzionata, prudente e progressiva".

ventava un atto dovuto nei confronti della società ed il tirarsi indietro era un atto infamante non perché così ci si mostrava deboli o vigliacchi, ma perché venendo meno ad un preciso dovere si mostrava scarso rispetto per le norme comunitarie e si apriva una falla di incertezza nella situazione di sicurezza delle aspettative. Da questo valore socialmente condiviso traeva origine la condanna sociale verso chi si rifiutava al dovere della vendetta e, all'opposto, la solidarietà da parte della comunità<sup>67</sup> verso chi diventava strumento di quella esigenza sociale di giustizia che vuole che il colpevole non resti impunito. *Di fatto* però, la pratica della vendetta era sempre un ricorso privato alle armi per fare giustizia, contrastando in ciò con quella finalità elementare del diritto di garantire l'ordine sociale, evitando che i cittadini ricorrano alle armi: *ne cives ad arma ruant*. Ma il problema assume una diversa dimensione quando si tenga conto che nella vendetta barbaricina si ha di fronte ad un ordinamento giuridico reale. Infatti lo stesso ricorso alle armi, all'uso della violenza, deve essere collocato all'interno dell'ordinamento e delle regole giuridiche e sociali della comunità o dell'*ordine* che questo ordinamento esprime. In questo contesto l'ordinamento della vendetta barbaricina regolava i rapporti in maniera che i cittadini non venissero alle armi in maniera disordinata e arbitraria, dando in sostanza una legittimazione all'uso della violenza che, in assenza del monopolio dello stato weberia-

<sup>67</sup> Si tratta ovviamente della comunità dei pastori, di quel "noi pastori" totale, di cui la vendetta rappresenta il momento del diritto penale, e che quindi, pur compiendo atti illegali per lo stato, non è assimilabile alle regole delle "società dei ladroni", che si configurano come società *proprio in quanto violano le leggi dello stato*. In questo senso l'attribuzione da parte di Pigliaru delle caratteristiche di ordinamento giuridico alla vendetta barbaricina si colloca in una posizione *intermedia*: non è lo stato (Kelsen), ma non è neppure un'associazione illegale (Romano). Sul punto cfr. A.PIGLIARU, *La vendetta etc.*, cit., p. 6 e ss. e p. 132.

no, perché punto di riferimento non era lo stato, entità lontana o addirittura nemica e comunque estranea alla cultura pastorale barbaricina, derivava direttamente dall'ordine dei pastori<sup>68</sup>.

La necessità sociale della punizione dell'autore del crimine era non solo presente, ma fortemente sentita, all'interno della società pastorale barbaricina, ma la comunità dei pastori non concepiva il boia, l'uccisore di mestiere, quindi di volta in volta era dovere di chi aveva subito il torto o, in caso di omicidio, dei superstiti, portare a termine l'esecuzione della pena. Pur non esistendo un tribunale o un boia il criminale sapeva che poteva e doveva essere colpito, la sua persona non era più protetta, era in un certo senso *sacer*<sup>69</sup>. E proprio il *sacer esto* delle XII Tavole è l'istituto che forse più si avvicina al concetto della vendetta barbaricina: il criminale dal momento che ha commesso il delitto può essere ucciso, egli non sa bene da chi nè quando, sa però che da

<sup>68</sup> A questo proposito non ci sembra corretta l'interpretazione della costruzione di Pigliaru, proposta da Cotesta, secondo cui l'individuo che si fa vendetta viene assimilato allo stato. Questa interpretazione marcherebbe infatti pesantemente il carattere individualistico dell'atto della vendetta, che non troverebbe legittimazione al di fuori dell'individuo stesso. Al contrario, secondo Pigliaru, l'individuo traeva legittimazione del suo agire dalla comunità dei pastori, in questo senso assimilabile, essa comunità, allo stato. Per questa lettura di Pigliaru cfr. V.COTESTA, *La vendetta barbaricina tra modernità e tradizione culturale*, in R.CIPRIANI e al., *La lunga catena*, Angeli, Milano 1988, p.107.

<sup>69</sup> Il *Sacer*, il consacrato alla divinità, sia esso un toro, un capro o un uomo, appartiene agli dei e a questi deve arrivare, così pur non essendo alcuno obbligato a mandarlo agli dei che l'hanno acquisito, tuttavia chiunque lo faccia giova alla comunità, mentre lo stigma ricade sull'intero gruppo che omette l'atto mortale sottraendo la vittima al destinatario divino. In questo senso cfr. F.CORDERO, *Riti e sapienza del diritto*, Laterza, Bari 1981, p. 61, e IDEM, *Criminalia*, cit., p. 11 e ss. Nella vendetta barbaricina rimane questo aspetto di merito verso la comunità, tuttavia l'esecuzione non è affidata a chiunque bensì ad una persona ben definita.

quel momento chi lo uccide non compie agli occhi della comunità un delitto ma un'opera meritoria, si fa artefice di giustizia e pur se non compie il *sacrificio* nel senso di rimandare alla divinità l'anima del *sacer*, tuttavia ristabilisce l'equilibrio sociale che era stato alterato.

Nell'analisi concettuale di questo ordinamento non ha molta importanza il fatto che da parte di altri soggetti della stessa comunità (i familiari della *vittima*) questo ordine reintegrato non venisse accettato e quindi al fatto potessero seguire altre vendette e controvendette. Tutto ciò da una parte rispecchia il carattere di ambiguità proprio dell'azione sacrificale, giocata sulla contraddizione tra atto giusto e atto criminale<sup>70</sup>, dall'altra, restando nel campo più strettamente sociologico-giuridico, rientra quasi perfettamente nel quadro complessivo delle aspettative e non turba la comunità più di quanto non possa turbare invece un delitto rimasto senza punizione<sup>71</sup>.

È credibile che per lungo tempo questa cui abbiamo fatto riferimento sia stata l'unica forma di diritto penale operante in Barbagia, salvo qualche sporadico intervento di autorità "statali" tendenti più che a fare giustizia a riaffermare davanti alla popolazione, secondo l'interpretazione di Foucault, il proprio potere<sup>72</sup>. D'altra parte in questo senso trovano probabilmente spiegazione i quasi 2.500 omicidi

<sup>70</sup> Su questo aspetto di ambiguità del sacrificio che oscilla tra l'atto di culto, sublime in quanto tale, e il sacrilegio in quanto violazione di qualcosa di divino cfr. R.GIRARD, *La violenza e il sacro*, Adelphi, Milano 1980, p. 12.

<sup>71</sup> Sulla sicurezza delle aspettative come momento fondamentale del diritto e maggiormente significativo dell'adempimento delle aspettative stesse cfr. N.LUH-MANN, *Sociologia etc.* cit., p. 85 e ss.

<sup>72</sup> Cfr. M.FOUCAULT, *Sorvegliare etc.*, cit., p. 85 e ss.

commessi in Sardegna nel decennio 1830-1840<sup>73</sup> e che quindi, se intesi come forma di giustizia, non appaiono in realtà atti di barbarie più di quanto non possano apparire le forche fatte innalzare dal ministro Bogino negli anni del riformismo piemontese o in seguito alla sollevazione contro la legge delle chiudende<sup>74</sup>.

*Da una parte* quindi la vendetta barbaricina, con le sue regole, il suo sistema di sanzioni e anche con molti limiti, così come tutti gli ordinamenti giuridici, per la quale la più lucida interpretazione resta sempre quella di Pigliaru, cui abbiamo fatto ampio riferimento. *Dall'altra* il banditismo, la criminalità, la devianza: fenomeni che nulla hanno in comune con la memoria della vendetta barbaricina, che non hanno una specificità sarda e che è estremamente fuorviante assumerli a "problema delle zone interne".

Tuttavia molto spesso parlare di malessere delle zone interne ha significato parlare di banditismo, e, all'interno di questa identificazione, sono state fornite diverse spiegazioni del fenomeno. L'interpretazione resistenziale riconduce allo stato, alla sua presenza o alla sua assenza, direttamente o in-

<sup>73</sup> Secondo i dati riportati da G.SIOTTO PINTOR, *Storia civile dei popoli sardi dal 1789 al 1848*, Libreria Casanova, Torino 1877, p. 577. Comunque per un'analisi della particolarità del diritto e delle forme di criminalità nella Sardegna di quel periodo cfr. M.DA PASSANO, *Delitto e delinquenza nella Sardegna sabauda 1823-1844*; Giuffrè, Milano 1984.

<sup>74</sup> Sui vari aspetti del riformismo illuministico di Carlo Emanuele III e anche sui molti errori di valutazione della realtà sarda che causarono forti resistenze da parte della popolazione cfr. L.BULFERETTI, *Il riformismo settecentesco in Sardegna*, Editrice Sarda Fossataro, Cagliari 1966; sulla sollevazione del 1832 contro la legge delle chiudende e la successiva repressione data come lotta al banditismo cfr. L.DEL PIANO, *La sollevazione contro le chiudende*, Sardegna Nuova, Cagliari 1971.

direttamente, la responsabilità del banditismo<sup>75</sup>. I sardi dell'interno, di quella *Barbaria* che ha saputo resistere per secoli agli invasori fenici, cartaginesi romani, bizantini etc. (ma, abbandonando ogni enfasi, forse sarebbe più giusto dire che fenici, cartaginesi, romani etc. non hanno mai avuto interesse a conquistare: i loro interessi erano per i cereali della pianura, non per i formaggi della montagna), hanno continuato la loro resistenza anche contro i piemontesi e la continuano ora nei confronti dello stato italiano. Il fenomeno della criminalità viene così letto come manifestazione di una "costante resistenziale" contro il potere imposto dall'esterno e viene quindi in qualche modo assimilato alle forme di brigantaggio meridionale. Un risvolto, per certi versi istituzionale, di queste teorie è ravvisabile nelle varie "Vertenze Sardegna", che hanno continuato fino a tempi non lontani, e sotto diversi nomi continuano ancora, a contrapporre unitariamente tutte le forze politiche e sociali dell'isola allo stato centrale "inadempiente", a rivendicare maggiori attenzioni e una maggiore presenza, scaricando così ogni responsabilità o inerzia della classe politica locale sull'assenza dello stato.

Ma forse la più significativa interpretazione del banditismo, almeno per i risultati concreti che ne sono derivati, è quella che emerge dai due volumi di studi e ricerche e, soprattutto, dalla relazione conclusiva della citata *Commissio-*

<sup>75</sup> Il principale assertore della riconducibilità del banditismo alla costante resistenziale sarda è Lilliu che, così come M.Pira, lo considera una risposta-resistenza nei confronti del potere economico e politico costituito al di fuori della partecipazione, mentre Brigaglia lo considera sempre come una risposta allo stato, ma questa volta determinata non dall'imposizione della sua presenza, ma dalla sua assenza. Cfr. G.LILLIU, *La degradazione della società barbaricina*, in "Autonomia Cronache", 2, 1968; IDEM, *La costante resistenziale sarda*, in AA.VV., *Forme di autonomia e diritto di resistenza nella società contemporanea*, "Studi Sassaresi" III, 3, Giuffrè, Milano 1973; M.PIRA, *La rivolta etc.*, cit., p. 75; M.BRIGAGLIA, *Sardegna perché banditi*, Carte Segrete, Milano 1971, p. 50.

*ne parlamentare di inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna.* La chiave di volta di tutta l'interpretazione data dalla commissione è che il pastore genera il bandito per cui, fatta sempre salva la costante che identifica ogni forma di criminalità col banditismo, appare lapalissiano agli occhi dei commissari che per vincere il fenomeno della criminalità è necessario e sufficiente eliminare il pastore. La conclusione quasi automatica di queste premesse non poteva che essere la necessità di cambiare la struttura produttiva, l'economia, la cultura della Sardegna per spianare la strada alla nuova società industriale in cui quelle forme di delinquenza, considerate specifiche della Sardegna, non trovando più il loro terreno di coltura, si sarebbero automaticamente estinte. A questa linea di analisi seguirono alcuni interventi operativi: la legge 588 per il rifinanziamento del *Piano di Rinascita della Sardegna* e l'avvio delle politiche di industrializzazione della Sardegna centrale<sup>76</sup>. Però l'industria non decollò, il pastore non fu eliminato, lo sviluppo sociale e culturale andò avanti per strade che niente avevano in comune con le politiche regionali di sviluppo, anzi spesso contraddicendole. Sul piano della lotta contro la criminalità questi interventi furono poi del tutto insignificanti al pari delle spettacolari "cacce grosse" del secolo scorso<sup>77</sup> ed arrivarono al massimo ad omologare i comportamenti delinquenti della Sardegna a quelli del resto d'Italia<sup>78</sup>.

<sup>76</sup> Sulle vicende dell'industrializzazione della piana di Ottana cfr. M.LELLI, *Proletariato e ceti medi in Sardegna*, De Donato, Bari 1975.

<sup>77</sup> Per una descrizione di queste "battute" contro i banditi unita ad un tentativo di interpretazione del fenomeno cfr. G.BECHI, *Caccia grossa. Scene e figure del banditismo sardo*, Gasperini, Cagliari 1900.

<sup>78</sup> Per un'analisi dettagliata dei dati sulle forme della delinquenza in Sardegna, e per un confronto con la criminalità nelle altre regioni, ci sia consentito di rimandare a A.FADDA, *Il comportamento etc.*, cit. Ci limitiamo qui a riprodurre, in appendice, alcuni tra i dati più significativi.

Da questo rapido e parziale esame di alcune tra le principali teorie sulla criminalità in Sardegna<sup>79</sup> emergono due elementi che rappresentano il carattere unificante di tutte le interpretazioni. Il primo è dato dal fatto che, come si è detto, il più delle volte parlare di devianza in Sardegna è considerato equivalente a parlare di banditismo. Gli stessi attentati che da qualche tempo si susseguono nei confronti di amministratori di paesi dell'interno, che potrebbero essere letti come segni di degrado della vita politica o meglio ancora come momenti di quell'agire politico che si intreccia coi rapporti parentali o di gruppo per cui gli stessi amministratori sono percepiti non come tutori dell'interesse pubblico ma degli interessi di una parte, vengono generalmente interpretati come fatti di banditismo, episodi di quella ancestrale violenza che non si è riusciti ad estirpare, eppure tali episodi risultano in realtà del tutto estranei alla cultura locale.

In alcune carte turistiche della Sardegna stampate in Germania negli anni cinquanta compariva in rosso sulle zone della Barbagia la scritta *Achtung Banditen*. Questa espressione lapidaria e impietosa richiama immediatamente le immagini di rastrellamenti, di partigiani, di truppe tedesche forti e disciplinate che combattevano contro un nemico anomalo, senza divise, male armato, senza alle spalle un'istituzione come lo stato che ne legittimasse l'esistenza. Il termine di *Banditen* ben si prestava a qualificare quegli uomini armati che non si voleva, o forse non si poteva realmente, considerare come un esercito nemico. Tutto ciò si riferisce ad un periodo passato che spesso si tenta di dimenticare o di demonizzare, e proprio per questo può stupire il

<sup>79</sup> Per una disamina più attenta e completa della letteratura sul tema cfr. G.SIAS, *Il banditismo: la formazione di uno stereotipo scientifico*, in M.LELLI (a cura di), *Diritto di proprietà etc.*, cit.

fatto di ritrovare la stessa espressione in un periodo più recente e in un contesto così diverso. Certo in tutto questo può giocare il fatto di voler presentare al turista medio il fascino del rischio e dell'avventura a portata di mano in un viaggio che al massimo poteva essere disagiato, ma non certo pericoloso, ma non ci sembra che la singolare coincidenza di espressione possa essere considerata come assolutamente casuale.

In realtà col termine di "banditi", o altri pressappoco equivalenti, si sono sempre indicate quelle componenti armate di movimenti più o meno estesi di resistenza all'ordinamento statale o comunque dominante e facenti capo a diversi principii, diverse culture, diversi ordinamenti giuridici<sup>80</sup>: così è stato nel caso dei briganti filoborbonici dell'Italia Meridionale, così è stato nel caso della resistenza in Sardegna al riformismo dispotico e paternalistico di Carlo Emanuele III. In Sardegna ogni devianza diventa quindi banditismo, ma questo non basta: in Sardegna il bandito è sempre considerato bandito sociale. Questa è la seconda caratteristica comune a tutte le interpretazioni: quasi tutti i testi considerati più rigorosi di analisi del fenomeno hanno sottolineato la connotazione sociale del banditismo sardo<sup>81</sup>. Anche sulla base delle precedenti considerazioni sulla vendetta barbaricina va comunque sottolineato che in realtà il voler ricondurre tutti i fenomeni di devianza alla costante resistenziale sarda<sup>82</sup>, ad una forma di diritto che si contrappo-

<sup>80</sup> Per il banditismo interpretato come sfida agli Stati e per un parallelo tra certi banditi e i partigiani a proposito del favore che sia gli uni che gli altri godono presso le popolazioni, cfr. ancora F.BRAUDEL, *Civiltà etc.*, cit., vol II, p. 787.

<sup>81</sup> Da queste premesse parte lo scritto di P.MARONGIU, *Teoria e storia del banditismo sociale in Sardegna*, Edizioni Della Torre, Cagliari 1981, cfr. in particolare l'introduzione.

<sup>82</sup> Cfr., pur nelle loro divergenze, G.LILLIU, *La costante etc.*, cit.; M.BRIGALIA, *Sardegna perchè etc.* cit.; M.PIRA, *La rivolta etc.*, cit.

ne al diritto egemone<sup>83</sup> o alle forme primitive di protesta sociale<sup>84</sup>, è in fin dei conti molto più che un'operazione arbitraria. Ben nascosta tra le pieghe del rispetto delle minoranze e delle culture locali si cela infatti l'insidia etnocentrica di ricercare nelle caratteristiche proprie di una comunità le cause del suo agire delinquenziale non discostandosi in ciò di molto dalla scuola positivista che individuava, questa volta in base alle caratteristiche fisiche, gli abitanti della Barbagia come una "razza delinquente" che vive in un'area di sottocultura violenta<sup>85</sup>.

Per concludere, il discorso sulla pluralità degli ordinamenti giuridici può essere fatto in riferimento alla Sardegna limitatamente a quel periodo esauritosi ormai da qualche decennio e a quella forma particolare di diritto penale costitui-

<sup>83</sup> Cfr. soprattutto A.PIGLIARU, *La vendetta etc.*, cit.; e IDEM, *Il banditismo etc.*, cit.; per un discorso più generale di critica alle teorie monistiche del diritto nel quadro del dibattito sulla certezza del diritto, cfr. M.CORSALE, *Certezza del diritto e crisi di legittimità*, Giuffrè, Milano 1979 (II edizione), in particolare la p. XX dell'introduzione in cui afferma che il diritto egemone può emarginare i diritti subalterni, ma non eliminare la pluralità degli ordinamenti giuridici. A conclusioni dello stesso tipo arrivano, sia pure attraverso un tipo di analisi più propriamente antropologica, L.M.LOMBARDI SATRIANI- M.MELIGRANA, *Diritto egemone e diritto popolare*, Qualecultura, Vibo Valentia 1975.

<sup>84</sup> E' nota la teoria di Hobsbawm sul banditismo sociale, notiamo comunque come nella sua opera trovi collocazione la figura di un bandito di Orgosolo a cui poco si addice la figura del bandito sociale. Cfr. E.J.HOBSBAWM, *I ribelli*, cit., p. 232 e ss.; IDEM, *I banditi*, Einaudi, Torino 1971.

<sup>85</sup> Si perpetua così una linea interpretativa della devianza che trova le sue origini nella teoria dell'uomo delinquente di Lombroso e che, attraverso la teorizzazione della razza delinquente fatta da Niceforo, arriva fino alla cultura della violenza teorizzata da Ferracuti e Wolfgang e da cui in realtà non si discostano di molto quanti riconducono le cause del banditismo alle specificità culturali delle "zone interne". Cfr. C.LOMBROSO, *L'uomo delinquente*, Hoepli, Milano 1876; A.NICEFORO, *La delinquenza in Sardegna, note di sociologia criminale*, Edizioni Della Torre, Cagliari 1977 (I edizione: 1897); F.FERRACUTI-M.E.WOLFGANG, *Il comportamento violento*, Giuffrè, Milano 1966, p.129-131.

to appunto dalla vendetta barbaricina, intesa quindi come una prima formalizzazione non scritta di un originario sistema di pene private<sup>86</sup>. La formalizzazione delle regole della vendetta come ordinamento giuridico sarebbe quindi un tentativo di composizione delle vertenze inteso da alcuni come sistema di diritto penale e da altri come sistema assimilabile a quello del diritto internazionale, in quanto regolatore di rapporti tra famiglie considerate alla stregua di "nassiones", di piccoli stati, che possono trovarsi tra di loro in condizioni di pace, di alleanza, di guerra etc.<sup>87</sup>. Nell'uno come nell'altro caso la vendetta barbaricina si collega comunque a quella prassi della giustizia privata, superata quasi dovunque dalla giustizia feudale, che è rimasta più a lungo, come nota Braudel, nei "paesi di vendetta", tutti di montagna, che non hanno conosciuto una società feudalizzata: Sardegna, Corsica, Albania, Paesi Berberi<sup>88</sup>. D'altra parte è stato fatto notare come proprio l'idea dell'origine del diritto come strumento di composizione di vertenze potenzialmente violente trovi un riscontro modernissimo nell'art. 33 della Carta delle Nazioni Unite<sup>89</sup>.

<sup>86</sup> Le rigide regole della vendetta barbaricina in realtà sono la negazione dell'arbitrio ed indicano invece al danneggiato come portare a termine "la naturale inclinazione" alla vendetta. Su questa forma primitiva di diritto penale cfr. P.STEIN-J.SHAND, *I valori etc.*, cit., pp. 48-49.

<sup>87</sup> Cfr. M.PIRA, *La rivolta etc.*, cit., p. 81.

<sup>88</sup> Braudel nota come, tanto per la Sardegna quanto per le altre regioni, la montagna più ancora dell'insularità sia determinante come fattore responsabile dell'isolamento delle popolazioni. Cfr. J.BRAUDEL, *Civiltà etc.*, cit., vol I, p. 23. La stessa considerazione sul nesso insularità - montagna in rapporto alla vendetta e al comportamento violento si trova, riferita alla Corsica (che è un'isola, ma anche una montagna), in J.C.CHESSAIS, *Storia della violenza in Occidente dal 1800 ad oggi*, Longanesi, Milano 1982, p. 29.

<sup>89</sup> Cfr. P.STEIN-J.SHAND, *I valori etc.*, cit., p. 51.

Un'ultima osservazione va fatta sulla diffusa abitudine di considerare il banditismo come risultato di misere condizioni di vita: anche questo è un tentativo di ricondurre meccanicamente la devianza a fattori così detti "sociali", dove spesso il sociale indica non la complessità dei fattori economici, culturali, politici etc. ma la banalità del dato censuario. Così storicamente i banditi sono stati considerati uguali o fratelli delle masse di diseredati e di vagabondi anche perchè di fatto gli innumerevoli provvedimenti presi nelle città europee nel XVI secolo, e in Sardegna fino al XVIII-IXX secolo, contro i vagabondi cacciandoli dalle città creavano realmente dei potenziali banditi<sup>90</sup>. Del resto sono tempi in cui *trufatores, calcagnantes et malagentes* percorrono le campagne, i vagabondi sono mal sopportati dal potere per la loro libertà non controllabile: il più delle volte i vagabondi sono anche imbrogliatori<sup>91</sup>. Si diffondono i Dulcamara che devono cambiare paese prima che ci si renda conto che il loro "udite udite" è una truffa in cui cade la gente semplice, ma che il potere ora tollera, ora perseguita. La consapevolezza della truffa e del bando mette insieme girovaghi, vagabondi e truffatori. Nella coscienza della gente, e più ancora

<sup>90</sup> Sulle "persecuzioni" ricorrenti nella seconda metà del XVI secolo contro vagabondi, mendicanti, matti etc. e sul loro rapporto col diffondersi del banditismo cfr. F.BRAUDEL, *Civiltà etc.*, cit., vol. II, pp. 775-797; sul passaggio dalla cacciata all'internamento cfr. M.FOUCAULT, *Storia della follia etc.*, cit., pp. 67-105. Sulle repressioni pressochè identiche nella Sardegna Sabauda contro "vagabondi, oziosi e nullatenenti" cfr. M.DA PASSANO, *Delitto etc.*, cit., p.132 e ss.

<sup>91</sup> Sui risvolti di miserie e di fame tra medioevo e rinascimento del mondo picaresco degli accattoni e delle loro teatralità, che poi rientrano nella "rappresentazione" degli accattoni di cui parla Goffman, cfr. P.CAMPORESI, *Il paese della fame*, Il Mulino, Bologna 1978; e cfr. anche E.GOFFMAN, *La vita quotidiana come rappresentazione*, Il Mulino, Bologna 1975, p. 53.

nelle scelte del potere, questi sono tutti *malagentes*: fratelli dei banditi e dei briganti.

In realtà l'operazione, più o meno consapevole, che sta dietro l'affermazione del legame tra povertà e banditismo è quella, fondamentale per ogni società, di costruire lo stereotipo del criminale come *altro* rispetto al "noi parte buona" della società. Così il diseredato, il vagabondo, lo zingaro vengono considerati al pari dei banditi ai margini della società e in quanto *altri* responsabili dei suoi mali<sup>92</sup>. Lo stesso concetto di devianza implica d'altra parte la contrapposizione alla normalità, ma già Durkheim faceva giustamente notare che nessun fenomeno come la criminalità mostra in modo più evidente tutti i sintomi della normalità, per cui considerare il reato come una malattia sociale significa riconoscere che la malattia non è un fatto accidentale, ma una componente costituzionale dell'essere vivente. In questo senso la stessa criminalità può essere intesa non solo come elemento inevitabile della società, ma come fattore di salute pubblica, come parte integrante di ogni società sana<sup>93</sup>.

<sup>92</sup> Così sulla figura del diverso, diventato per ciò stesso criminale, si scaricano, secondo un processo che non è di oggi, le tensioni sociali con la facile attribuzione di colpe e responsabilità, ma anche di perversioni e di volontà destabilizzanti e distruttrici del vivere civile. Cfr. D.CHAPMAN, *Lo stereotipo del criminale*, Einaudi, Torino 1971, p.31; G.BONAZZI, *Colpa e potere*, Il Mulino, Bologna 1983. Sul caso limite di criminalizzazione di un'intera razza come reazione alle proprie paure cfr. J.P.SARTRE, *L'antisemitismo*, Comunità, Milano 1982.

<sup>93</sup> Nell'ipotesi dell'eliminazione del reato si avrebbe come primo risultato il sollevamento della soglia della devianza e diventerebbe così reato a sua volta ciò che ora è percepito come semplice scorrettezza o mancanza di garbo. In fin dei conti, dice Durkheim, è questa la ragione per cui l'uomo interiormente onesto giudica più severamente le sue pur lievi mancanze. Cfr. E.DURKHEIM, *Le regole del metodo sociologico. Sociologia e filosofia*, Comunità, Milano 1979, pp. 73-74.

#### 4. "CONFIDENZA" E COMPRESENZA.

Si è detto come le trasformazioni tecnologiche sia negli oggetti di uso domestico e nei consumi, sia negli strumenti di lavoro abbiano contribuito a cambiare, a partire dagli anni cinquanta, le abitudini, gli stili di vita, la cultura delle popolazioni anche più interne della Sardegna, modificando, insieme al rapporto con le cose, i rapporti tra i soggetti, i modi di parlare e di pensare.

Spesso però questi mutamenti non venivano colti nel loro pieno significato, e il più delle volte, in omaggio ad un economicismo, magari inconsapevole ma diffuso, venivano considerati solo come indici di un cambiamento delle condizioni materiali di vita. In buona sostanza, quelli che erano rilevanti *fattori* del considerevole salto culturale che si verificava in quegli anni venivano recepiti esclusivamente come *effetti*, peraltro marginali, di un miglioramento puramente economico.

In questo senso, durante una campagna elettorale degli anni cinquanta, parlando in una piazza di Sassari, Amintore Fanfani portò come esempio dell'acquisito benessere delle popolazioni sarde il considerevole incremento nelle vendite di apparecchi radio, e ad una risposta da parte del maggior partito di opposizione, che valutava la circostanza come un fatto marginale rispetto alla miseria dilagante, replicò che non riteneva i sardi tanto stupidi da comprare prima la radio e poi il pane. Un fatto ricco di significato veniva così banalizzato, tanto dall'uso fattone dall'oratore, quanto dalla critica dei suoi oppositori. Il problema, infatti, non era quello del rapporto tra chilogrammi di pane e apparecchi radio venduti, ma il dato dirompente era proprio la diffusione in sé di que-

sto apparecchio della moderna tecnologia anche nelle case dei pastori e, non molto tempo dopo, nei loro ovili e nei loro pascoli. Questo fatto aveva da solo un significato maggiore, dal punto di vista della trasformazione culturale e dell'osservazione sociologica, che se si fossero duplicati i redditi delle famiglie sarde. Proprio la familiarità con questi strumenti del comunicare - e il rapido diffondersi del telefono occupa in questo campo un altro posto rilevante<sup>94</sup> - è indice di un passaggio che è prima di tutto culturale ad un modo di vita più moderno, senza però rompere con altri aspetti tradizionali del passato.

Allo stesso modo, la diffusione del mezzo meccanico in sostituzione dell'animale, sia come strumento di lavoro sia come mezzo di trasporto, non ha cambiato solo le abitudini, ma ha cambiato necessariamente anche la lingua, rimandando a terminologie della lingua italiana tutte le volte che i dialetti sardi erano insufficienti<sup>95</sup>. È vero però che se la vecchia lingua sarda non basta più per indicare le parti di un motore, a meno che non si ricorra a mostruosità linguistiche, nemmeno le vecchie consuetudini possono bastare per i nuovi rapporti sociali e giuridici che si vengono a creare. Il ricorso a frasi o gesti quasi rituali poteva essere sufficiente per l'acquisto di un asino o di una vacca, ma quando si deve acquistare l'automobile o il trattore tutto ciò non basta più.

<sup>94</sup> La rilevanza della espansione del numero degli abbonati al telefono è fatta notare da M.PIRA, *La rivolta etc.*, cit., p. 46. Anche a questo proposito si potrebbe far notare come molto spesso il telefono sia il mezzo che consente di comunicare coi i familiari emigrati e quindi non sia sempre indice di benessere, ma anche qui il punto è un altro: è proprio la presenza del *medium* che agisce nella testa delle persone e ne trasforma la vita e le abitudini, costituendo esso stesso il messaggio più rilevante. Cfr. M.Mc LUHAN, *Gli strumenti del comunicare*, Garzanti, Milano 1986, p. 25 e ss.

<sup>95</sup> Cfr. ancora M.PIRA, *La rivolta etc.*, cit., p. 36 e ss.

In una società contadina si può sostenere che il bue si lega per le corna, l'uomo per la parola, ma quando crescono l'intensità dei traffici e in generale i livelli culturali è necessaria una complessità dei sistemi di regole adeguata a questi<sup>96</sup> e la stessa parola, per essere a tutti gli effetti vincolante, deve diventare forma scritta secondo le regole non più della consuetudine, ma del diritto positivo. Mentre infatti una norma giuridica per essere vera deve avere efficacia, oltre che essere validamente posta, la norma consuetudinaria per esistere richiede che alla sua indiscussa efficacia venga aggiunto un minimo di regolarità formale<sup>97</sup>.

Se in Sardegna la consuetudine si è mantenuta più a lungo e più vitale che in altre regioni, ciò è dovuto anche al fatto che raramente si trattava di una consuetudine *contra legem*, per cui è difficile trovare momenti di vero e proprio scontro tra le pratiche consuetudinarie e le norme del diritto dello stato. L'eccezione costituita in passato dal codice della vendetta barbaricina va qui intesa nel senso in cui la intende Pugliatti, come invasione all'interno di un sistema di regole appartenenti ad un sistema diverso<sup>98</sup>. Ma queste regole si riferiscono ad una prassi ormai superata da lungo tempo e le attuali vendette non hanno niente a che fare con l'ordinamento della vendetta barbaricina, ma discendono *direttamente* da quell'istinto alla restituzione dell'offesa che lo

<sup>96</sup> Che si consideri o no il diritto come sistema di norme per garantire il funzionamento dell'economia della società, la distribuzione delle ricchezze o l'allocazione delle risorse, resta il fatto che dalle società preistoriche a quelle post-industriali, tutte presentano sistemi di regole proporzionati all'intensità dei traffici e al livello delle culture. Cfr. M.G.LOSANO, *I grandi etc.*, cit., pp. 3-5.

<sup>97</sup> Cfr. IVI, p. 179. Per un discorso più articolato tra efficacia e legittimità cfr. G.A.MOSCONI, *La norma etc.*, cit., pp. 23-38.

<sup>98</sup> Cfr. S.PUGLIATTI, *Eccezione*, voce in "Enciclopedia del diritto", Giuffrè, Milano 1965, vol. XVI; e, sul punto, V.FROSINI, *Il diritto etc.*, cit., pp. 96-99.

stesso ordinamento statale può reprimere ma non sopprimere. Ma qui si va addirittura oltre le ipotesi sulle origini tribali del diritto per arrivare alle ipotesi etologiche del "primate violento" di Lorenz<sup>99</sup>.

D'altra parte negli ultimi tempi si sta affermando una nuova forma di vendetta, che non passa più per il ricorso alle armi, ma per il ricorso ai tribunali: si tratta della denuncia alla magistratura del presunto autore del torto subito quando non lo si vuole, o non lo si può più, colpire fisicamente. Questo fatto nuovo, che qualche giudice vive con apprensione, come segnale di degrado della giustizia, ovverossia come un suo uso per fini privati, e perciò stesso improprio, mostra in realtà ancora una volta come il ricorso al diritto dello stato si incroci e si componga sempre con vecchie e radicate abitudini.

Ma ancora più significativo in proposito, come segnale di incrocio tra rapporti tradizionali e nuova confidenza col diritto, è l'episodio dell'azione promossa presso il pretore del lavoro di Nuoro nel 1980 dalla vedova di un pastore ucciso in campagna per ottenere la rendita al superstite per decesso a seguito di infortunio sul lavoro ai sensi dell'art. 58 T.U. 1965 n. 1124. Il fatto significativo in proposito è che il pretore respinse la richiesta non perché *manifestamente infondata*, come sostenuto dall'INPS, ma solo perché non si riuscì a provare il nesso di causalità tra la permanenza in campagna, fattore di rischio, e l'episodio delittuoso specifico (sent. 117/81). A questo primo episodio ne sono seguiti degli altri: altre azioni di contenuto analogo a questa sono state promosse presso la pretura del lavoro di Nuoro, tanto

<sup>99</sup> Sulle cause del comportamento violento tanto dell' *homo sapiens* quanto di altre specie animali, cfr. K.LORENZ, *Il cosiddetto male*, Garzanti, Milano 1981, p. 279 e ss.

che esso non rappresenta più un caso isolato. Nè questo intreccio rappresenta esso stesso una novità, se si pensa che molte delle più cruente *disamistades*<sup>100</sup> del secolo scorso ebbero origine proprio in seguito alla mancata soddisfazione avuta in tribunale da parte di una famiglia nei confronti di un'altra.

Allo stesso modo uno dei più noti penalisti nuoresi ricorda come i suoi clienti mescolassero insieme la necessità del ricorso al legale con le pratiche magiche volte ad ottenere la vittoria sul rivale e come egli stesso inutilmente si illudesse di veder riconosciuto il suo merito, attribuito invece in gran parte a forze esterne, e magari occulte<sup>101</sup>. Quel che appare insomma come l'elemento più rilevante e di maggiore novità nell'analisi dei comportamenti giuridici, e del riferimento al diritto stesso nelle pratiche sociali, non è tanto l'accostamento di aspetti riconducibili alla tradizione e alle norme consuetudinarie con pratiche giuridiche "moderne", quanto il diverso peso assunto da queste ultime nel *mix* di tradizione e innovazione. Emerge cioè una nuova confidenza col diritto, che si concretizza sia nell'ormai diffusa consa-

<sup>100</sup> Vale la pena di soffermarsi un momento sul significato preciso del termine *disamistade*, usato normalmente per indicare il susseguirsi di vendette nelle aree della Barbagia, e quindi come quasi sinonimo di faida. In realtà il termine, cui nella lingua italiana non ne corrisponde uno altrettanto circostanziato, indica lo stato di potenziale guerra tra due famiglie o gruppi parentali: *dis-amistade* come "non amicizia".

<sup>101</sup> In proposito cfr. le emblematiche "curiosità" riportate in G.PINNA, *Memoriale di un penalista sardo*, Fossataro, Cagliari 1974, p. 21 e ss., in cui si pone l'accento sull'uso frequente tra i clienti di estrazione pastorale o contadina della provincia di Nuoro di tentare di condizionare con pratiche magiche lo svolgimento di cause penali o civili. D'altra parte il diritto nelle sue origini è indiscutibilmente legato alla sfera della magia e della religiosità, cfr. E.DURKHEIM, *La divisione etc.*, cit., p. 112; legame di cui si scorge traccia nelle terminologie giuridiche tanto neolatine quanto anglosassoni. Sul residuo magico del linguaggio giuridico cfr. G.DEVOTO, *Origini indoeuropee*, Sansoni, Firenze 1962, p. 331; E. BENVENISTE, *Vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, Einaudi, Torino 1976, p.357 e ss.

pevolezza che una serie di rapporti trovano miglior tutela nel diritto e, soprattutto, nella convinzione che questo offre una maggiore garanzia di sicurezza delle aspettative<sup>102</sup>, e sia nella percezione dello stesso non come fatto contrapposto, in quanto imposizione di un'entità diversa ed estranea (lo stato), ma come componente fondamentale del proprio vivere sociale.

Questa evoluzione complessa, e per molti versi non lineare rispetto a quanto avvenuto in genere in Europa appare evidente se si fa riferimento al concetto di proprietà in Sardegna, alle sue forme, ai sistemi spesso originali di utilizzazione delle terre. L'idea diffusa ancora nel secolo scorso dell'uso comunitario delle terre, mai del tutto smessa nonostante la legge delle chiudende, che nel 1820 autorizzava i proprietari a recintare le terre e ad impedirne l'accesso a chiunque, si fonda proprio sul concetto della terra intesa come bene comune che come tale deve essere tutelato<sup>103</sup>. La

<sup>102</sup> Sulla funzione del diritto di *generalizzazione e stabilizzazione* delle aspettative di comportamento cfr. N.LUHMANN, *Sistema giuridico e dogmatica giuridica*, Il Mulino, Bologna 1978, p. 59; IDEM, *Sociologia etc.*, cit., p. 49. Tutti e due gli elementi sono indispensabili perchè un sentimento trovi protezione nel diritto: non basta che un sentimento sia forte, come per esempio la pietà filiale, perchè il cattivo figlio diventi delinquente, è necessario che il sentimento sia forte e definito. Cfr. E.DURKHEIM, *La divisione etc.*, cit., p. 101. In altre parole al diritto, come apparato per il controllo sociale, spetta il ruolo della definizione e stabilizzazione delle aspettative, a differenza degli altri apparati di controllo che le rafforzano, le diffondono o altro, ma non le definiscono e le stabilizzano. Cfr. M.CORSALE, *Certezza etc.*, cit., p. XXVII-XXVIII.

<sup>103</sup> Sulle contrapposte interpretazioni della legge delle chiudende come attuazione della privatizzazione della terra o come riconoscimento giuridico formale dell'esistenza da lungo tempo della proprietà privata, cfr. I.BIROCCHI, *Per una storia etc.*, cit., p. 30 e p. 343 e ss., secondo cui la proprietà privata esisteva prima dell'editto del 1820, ma non era perfetta proprio perchè non poteva considerarsi libera dai vincoli dell'uso comunitario. In realtà l'editto delle chiudende non ha introdotto la proprietà privata, ma ha consentito ai proprietari di chiudere le terre senza la preventiva autorizzazione del giudice (ritenuta fino ad allora necessaria in mancanza di un preciso catasto dei terreni), scatenando ovviamente abusi e violenti contrasti. Cfr. G.DONEDDU, *Ceti privilegiati e proprietà fondiaria nella Sardegna del XVIII secolo*, Giuffrè, Milano 1990.

definizione della proprietà che più si avvicina alla passata esperienza sarda si fonda sul moderno concetto di accessibilità, piuttosto che sull'attributo classico liberale dell'esclusione delle interferenze altrui: la proprietà deve essere il diritto di non venire impediti da altri nell'uso o nel trarre vantaggio di qualche cosa, e non il diritto inverso di esclusione<sup>104</sup>.

Del resto, all'inizio del periodo sabaudo in Sardegna esistevano regole e *sanzioni penali comunitarie* ben precise nei confronti di chi violava il principio dell'uso comunitario delle terre<sup>105</sup>. Tutto ciò, di cui rimane un pallido ricordo nella pratica ancora diffusa degli usi civici<sup>106</sup>, trova un riscontro modernissimo nell'idea del territorio come un patrimonio della comunità, propria dei moderni ambientalisti<sup>107</sup>. Proprio questo intreccio di tradizione-consuetudine con la moderna pratica del diritto, non più percepito come arma delle classi superiori per trovare il modo legale per aggirare contadini e pastori, costituisce l'elemento più qua-

<sup>104</sup> Su questa ed altre interpretazioni della questione proprietaria cfr. S.RODOTÀ, *Il terribile etc.*, cit.

<sup>105</sup> Sul punto cfr. I.BIROCCHI, *Per una storia etc.*, cit., pp. 7-8.

<sup>106</sup> Sulla pratica degli usi civici in Sardegna cfr. V.FERRARI, *Reazione e pratica sociale in tema di usi civici. Osservazioni sociologico-giuridiche*, in "Sociologia del diritto", 1, 1983. Per un caso specifico di permanenza di uso comunitario cfr. quanto scrive Cipriani sul "salto comunale" di Orune. Cfr. R.CIPRIANI, *La lunga etc.*, cit., p. 31 e ss.

<sup>107</sup> Sul territorio e l'ambiente naturale come patrimonio comune da difendere esiste ormai una letteratura sterminata che parte da premesse e arriva a conclusioni spesso diversissime. Tuttavia indichiamo alcune interpretazioni che si avvicinano ai temi del nostro discorso. Cfr. A.CEDERNA-I.INSOLERA-F.PRATESI, *La difesa del territorio*, Mondadori, Milano 1976; G.AMENDOLA, *In nome del popolo inquinato*, Angeli, Milano 1987; G.SANSA, *I diritti dell'ambiente*, Zanichelli, Bologna 1981; M.ALBERIGHI-G.ALPA (a cura di), *Diritto e ambiente*, Cedam, Padova 1984; *Tutela del paesaggio e vincoli sulla proprietà nella recente legge 8 agosto 1985, n 431*, Maggioli, Rimini 1986.

lificante dell'esperienza sarda. Se ancora la "giustizia" si identifica col carabiniere e l'imprecazione più grave è sempre l'augurio di finire nelle mani della giustizia (anzi: di esserne da questa "tirato", ovviamente per il collo), di fatto non appare più tanto strano ricorrere ai legali per tutelare o far valere un proprio diritto e chi lo fa non rischia più il sarcasmo da parte dei suoi paesani. Allo stesso modo il fatto che gli abitanti di qualche paese vengano ancora identificati come coloro che per ogni minima cosa vanno dall'avvocato non è niente di più che un elemento del folklore locale ed indica che probabilmente in quel paese la confidenza col diritto statale è incominciata un poco prima.

A fronte di questo cambiamento della percezione del diritto, che, lo ripetiamo ancora, è intreccio e non evoluzione, si colloca un profondo mutamento nel rapporto dei cittadini con le istituzioni, che possono apparire ed essere avvertite più o meno vicine o lontane a seconda delle istituzioni stesse e del luogo dove si vive, ma non più *assenti* come in passato. Lo stato, la stessa Regione, erano nomi astrati a cui non corrispondeva alcun riscontro reale che non fosse quello negativo delle tasse e, ancora una volta, dei carabinieri, ma la stessa cosa non si può dire certamente oggi dei distretti scolastici o delle USL che, positivamente o negativamente -questo è un fatto di valutazione- sono presenti e reali.

Ma a questo punto si entra nel campo dei rapporti istituzionali, che costituiscono l'oggetto del capitolo seguente.

## Capitolo V

### LA MEDIAZIONE ISTITUZIONALE

*1- Diritto di confine e diritto residuale. 2- Il quotidiano istituzionale. 3- Partecipazione e "regione sociale"*

#### 1. DIRITTO DI CONFINE E DIRITTO RESIDUALE.

Per lungo tempo gli studi sul diritto sono stati caratterizzati dalla riflessione teorica interna al diritto stesso e scissa, il più delle volte, non tanto dalla ricerca empirica, quanto dall'attenzione alla problematica più propriamente sociale, e quindi extragiuridica. Qui non ci preme dunque rimarcare tanto la contrapposizione tra analisi teoriche e indagini empiriche, tra teorizzazioni concettuali e metodo di ricerca<sup>1</sup>,

<sup>1</sup> La contrapposizione non è specifica né della scienza del diritto né delle scienze sociali. E' il problema del valore della teoria come strumento della conoscenza, e non come conoscenza essa stessa, che, come dice Morin, non può essere scissa dal metodo, inteso non come formulario, come «*corpus di ricette*» precostituite, ma come impiego di attività mentale del soggetto. Cfr. E.MORIN, *Scienza con coscienza*, Angeli, Milano 1987, p. 203. Sul metodo delle scienze storico-sociali visto non più solo come «base metodologica delle cosiddette scienze dello spirito», in relazione alla perdita di caratterizzazione *tecnica* dell'ermeneutica che arriva a riflettere «la sua propria universalità sulla struttura stessa del compreso», cfr. H.G.GADAMER, *Verità e metodo*, Bompiani, Milano 1983, pp. 452-453.

quanto piuttosto sottolineare la necessità di non intendere il diritto come oggetto "separato" di studio; quasi fosse un universo che racchiude in sé, con le proprie legittimazioni, anche le proprie finalità e la propria etica. In realtà considerare invece il diritto come un momento del vivere sociale complessivo e, come tale, possibile oggetto di conoscenza sociologica, significa andare oltre la stessa idea della sua interazione con gli altri momenti dei rapporti sociali. È vero infatti che se in altre società storicamente determinate era possibile scindere lo spazio del diritto dagli altri, in una società come quella postindustriale, in cui la comunicazione si avvia a sostituire in importanza la produzione materiale di merci, diventa sempre più difficile continuare a parlare di diritto, di lavoro, di produzione, di consumo, di politica, come oggetti separati. Attualmente viene a mancare non solo la possibilità teorica di analizzarli come fatti separati, ma la stessa possibilità, pratica e concettuale, di individuarli e di definirli, talvolta anche linguisticamente, come oggetti specifici, perché i loro rapporti non assumono più la forma dell'interazione tra fenomeni differenti, ma quella di momenti di un tutto unitario, che è dato dal nuovo rapportarsi dello Stato alla società civile e dei cittadini allo Stato.

Tutto ciò non elimina la possibilità di utilizzare differenti approcci, all'interno dei quali l'attenzione per la riflessione teorica o la rilevazione empirica può avere maggiore o minore spazio, ma proprio questa diversità di approcci sta alla base delle differenti discipline che, secondo proprie angolazioni, si riferiscono al diritto<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> L'attenzione per l'aspetto empirico non dovrebbe mai venir meno nelle discipline sociologiche e, secondo Rottleuthner, proprio l'evoluzione dal *programma* delle teorie del diritto realistiche ad una disciplina che procede empiricamente caratterizzerebbe la sociologia del diritto rispetto alla teoria del diritto. Cfr. H.ROTTLEUTNER, *Teoria etc.*, cit.; e comunque cfr. *supra*.

Affrontare la problematica giuridica da un punto di vista sociologico significa quindi prima di tutto riconoscere che i problemi della stessa teoria del diritto appaiono sempre più inscindibili dalla pratica del vivere sociale, ed in secondo luogo estendere l'attenzione alla diffusione della percezione del diritto presente nel vissuto quotidiano. Da qui l'apparente abbandono di tematiche una volta centrali all'interno del dibattito tra gli studiosi di scienze giuridiche e che oggi pare che si siano assopite.

Ciò non significa che i problemi teorici abbiano perso la loro rilevanza o che siano stati in qualche modo risolti: è il caso, per fare uno fra i tanti esempi possibili, dei temi connessi alla problematica della pluralità o unicità degli ordinamenti giuridici che sono stati per lungo tempo centrali nel dibattito tra gli studiosi di scienze giuridiche<sup>3</sup>. Oggi non si parla più tanto di questo problema in questi termini, ma ciò non significa che il problema sia da considerarsi risolto. In realtà, a un livello di analisi più propriamente sociologica dei fenomeni giuridici e dei comportamenti giuridicamente rilevanti, i termini del problema si sono spostati e da una contrapposizione teorica tra unicità o pluralità si è passati all'analisi dei fenomeni secondo differenti impostazioni che implicano di per sé una scelta tra le due polarità del problema. In altri termini, pur se non più dibattuta in forma esplicita, la scelta per l'unicità o la pluralità degli ordinamenti giuridici sta di fatto alla base di molte analisi sociologiche

<sup>3</sup> Per una trattazione esauriente del problema degli ordinamenti giuridici vale ancora per tutti il riferimento a N. BOBBIO, *Teoria etc.*, cit., che da anche la giusta misura della rilevanza del tema negli anni passati, mentre più recenti riferimenti alla tematica si trovano, sotto due angolazioni differenti, filosofica la prima, storica la seconda, negli scritti di G. TARELLO, *Cultura giuridica etc.*, cit., p. 173 e ss. e di R. ORESTANO, *"Diritto" incontri e scontri*, Il Mulino, Bologna 1981, p. 395 e ss.

del fenomeno giuridico complessivo costituendone un fondamentale presupposto anche metodologico.

In realtà, gran parte dei temi su cui è possibile fondare un discorso sulla conoscenza sociologica del diritto sottintendono questa contrapposizione, dal momento che solo un'opzione pluralistica consente e legittima molte delle riflessioni sul rapporto tra cittadini e diritto, tra cittadini e norme, tra cittadini e istituzioni. Se si riconduce l'ordinamento giuridico unicamente all'emanazione del diritto statale, secondo l'ipotesi kelseniana che vede stato e diritto come componenti reciprocamente costitutive l'uno dell'altro - non si da stato senza diritto e non si da diritto senza stato<sup>4</sup> - diventa pura esercitazione retorica indagare sulla percezione delle norme giuridiche da parte dei cittadini e qualsiasi discorso che non sia di mera esegesi non può che vertere sull'applicabilità e l'efficienza delle norme<sup>5</sup>. È vero invece che all'interno di una prospettiva pluralistica che consideri l'ordinamento giuridico statale come *uno* dei possibili ordinamenti giuridici, sia pure il più rilevante e il più immediatamente percettibile essendo maggiormente dotato dei caratteri di generalità e di estensività spazio-temporale, l'indagine sulla percezione del diritto diventa fondamentale per la comprensione della norma stessa e del suo porsi rispetto al complesso sociale e non solo normativo.

Ciò che conta a questo livello di analisi è capire il grado, le forme, i modi della percezione e del radicamento del

<sup>4</sup> Per le affermazioni di questo tipo cfr. H.KELSEN, *La dottrina etc.*, cit., p.381 e ss.

<sup>5</sup> Pur volendo tenere nettamente separati il modo del diritto da quello della realtà, ovverosia «da tutto ciò che non appartiene all'oggetto esattamente determinato come diritto» Kelsen stesso non può negare che la norma giuridica, per essere tale, oltre che valida deve essere anche efficace. Ma la riconduzione dell'indagine sociologica allo studio dell'efficacia delle norme è propria sia della prospettiva divisionista e kelseniana, sia della prospettiva antidivisionista e realista. Su questi temi cfr. oltre H.KELSEN, *La dottrina etc.*, pp. 10-20; M. LOSANO, *I grandi etc.*, cit., p. 179; V.FERRARI, *Funzioni etc.*, cit., p. 145.

senso giuridico e dell'ordinamento giuridico stesso, quale che esso sia, nella testa delle persone, nei loro rapporti intersoggettivi, nel loro vivere quotidiano. Infatti la rilevanza delle norme passa necessariamente, oltre che attraverso la loro efficienza ed applicabilità, attraverso la loro percezione diffusa, così che l'intero complesso dei comportamenti con cui i soggetti si riferiscono al diritto costituisce esso stesso parte non trascurabile di un ordinamento giuridico.

Se tale affermazione è vera in generale, acquista una rilevanza ancora maggiore in quei casi di società "di confine", e la Sardegna per molti versi può essere considerata uno di questi casi, in cui la presenza dell'ordinamento giuridico statale e riferimenti a forme di diritto *altro* hanno convissuto fino a un passato non troppo remoto, e per certi aspetti convivono ancora sia pure in forma più *soft*, talvolta in maniera conflittuale e violenta, talvolta con una ordinaria giustapposizione, che è più di integrazione che di evoluzione. In realtà il più delle volte si tratta proprio di riconoscere come i modelli di comportamento e i valori giuridici considerati "moderni" non sono il risultato di un processo evolutivo in cui ogni fase è data dal superamento della precedente: dalle forme arcaiche di regolazione dei rapporti tra soggetti alle moderne codificazioni. L'intreccio è molto più complesso e oltre alla possibile convivenza di forme "arcaiche", per quel tanto che fa riferimento a rapporti non direttamente determinati dalla civiltà industriale, col diritto "moderno", possono esistere figure giuridiche che assumono nuove forme pur rispettando nella sostanza gli antichi rapporti<sup>6</sup>. Tali conviven-

<sup>6</sup> E', per fare un possibile esempio, il caso del già ricordato uso comunitario delle terre, di cui in Sardegna esiste una forte ed antica tradizione che trova un sostanziale riscontro nella pratica tuttora presente degli usi civici. Sul punto cfr. V.FERRARI, *Reazione e pratica etc.*, cit.

ze possono assumere, agli occhi dell'osservatore esterno, l'immagine della consuetudine: usanze che hanno significato sociale, ma non valore giuridico. Tuttavia, al di là del riconoscimento statale della validità giuridica, esistono numerose *forme* di comportamento che conferiscono, all'interno della comunità che le riconosce, validità agli atti.

Intese in questo senso, tali aree di "confine" non possono essere confuse con le *enclave* giuridiche, permanenze indigene virtualmente segregate ed arretrate presenti in taluni paesi extraeuropei in cui il diritto statale si è già da tempo modellato secondo gli schemi europei<sup>7</sup>. Tali comunità regolano al loro interno le proprie relazioni sociali secondo forme di diritto ancestrale e rappresentano spazi in cui permane un diritto diverso da quello statale, o comunque da quello egemone quanto a diffusione nelle più vaste aree circostanti, ma che rappresenta sempre, in virtù dell'emarginazione - isolamento della comunità che vi si riconosce, un *ordinamento giuridico unico*. Al contrario, nelle aree che abbiamo definito di confine, la convivenza di diversi ordinamenti giuridici si articola a seconda dei momenti del vivere sociale delle persone e della diversa afferenza ad un *noi* non più totalizzante, ma frammentario e articolato a seconda delle azioni perché inserito in un contesto sociale pluralistico e complesso, ma ugualmente pregnante come fonte di modelli di comportamento.

È fondamentale, quale che sia il tipo di approccio alla problematica giuridica in Sardegna, tener conto di questa condizione "di confine", che, appunto per la sua rilevanza determinante, vale la pena di tentare di definire con maggior precisione.

<sup>7</sup> Proprio la caratterizzazione delle *enclaves* come residui "indigeni" spiega la scarsa attenzione riservata al fenomeno dalla sociologia del diritto, mentre qualche attenzione è stata loro riservata dall'antropologia. Sul punto cfr. V.KNAPP, *La scienza del diritto*, Laterza, Bari 1978, p. 151.

Il termine di *confine* può richiamare alla mente quello di *frontiera*, ma non è questa la categoria che ci consente di comprendere la trama di articolazioni che fanno della percezione del diritto in Sardegna un caso degno di attenzione. Non aiuta a comprendere la complessità degli intrecci reali la rappresentazione della Sardegna come terra di frontiera, o, secondo l'immagine più agevolmente diffusa dai media e più facilmente recepita dalla massa, come terra di banditi, in cui comunque il ricorso alle armi è fatto normale, tanto da parte di chi rappresenta il detentore del weberiano monopolio dell'uso legittimo della forza quanto da parte di chi, non riconoscendo tale monopolio, non riconoscerebbe la stessa presenza di una legge cui fare riferimento ed a cui rivolgersi per la soluzione delle controversie. D'altra parte, alla rappresentazione di questa immagine stereotipica della Sardegna hanno contribuito, oltre i *mass media*, opere di più vasto respiro e di più alte ambizioni che hanno creato l'ideologia della società fuorilegge, a parziale sostituzione delle "analisi scientifiche" di Niceforo sulla razza delinquente e delle più recenti teorizzazioni di Ferracuti e Wolfgang sulla cultura della violenza<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Sono note le posizioni di Niceforo, che, rifacendosi alle teorie positivistiche di Lombroso, individuava, sulla base di accurate misurazioni del cranio delle popolazioni delle aree interne della Sardegna, una "zona delinquente", caratterizzata da un'atrofia fisica e morale, dovuta a fattori razziali favoriti dall'isolamento e dall'arretratezza. Cfr. A.NICEFORO, *La delinquenza etc.*, cit. In tempi più recenti, Ferracuti e Wolfgang, pur abbandonando il rischioso terreno del positivismo e spostando l'attenzione dai fattori fisici a quelli culturali, non si discostano di fatto di molto dalle posizioni di Niceforo nell'attribuire a fattori ereditari e di isolamento fisico e culturale le cause del permanere in determinate aree della Sardegna della "cultura della violenza". Cfr. F.FERRACUTI - R.LAZZARI - M.E.WOLFGANG, *La violenza in Sardegna*, "Quaderni di Psicologia", 5, Bulzoni, Roma 1970; F.FERRACUTI - M.E.WOLFGANG, *Il comportamento etc.*, cit. Per una critica dell'immagine stereotipica del banditismo sardo cfr. il saggio di G.SIAS, *Il banditismo etc.*, cit.

Il problema non è quello della frontiera, ma del *confine* tra ordinamenti giuridici, della permanenza accanto al diritto statale di comportamenti riconducibili ad un diritto altro, del loro rapportarsi in maniera più o meno conflittuale al diritto dello stato, delle reciproche influenze e interazioni, del radicamento del senso giuridico nella coscienza collettiva. A questo punto il discorso "cade", quasi per legge fisica, sulle permanenze residuali del vecchio diritto barbaricino: la vendetta come ordinamento giuridico rappresenta, come abbiamo ampiamente visto in precedenza, l'aspetto più conosciuto di un diritto penale che per lungo tempo ha avuto maggior vigenza che non il ricorso al diritto penale statale. Sul piano del diritto civile la permanenza degli usi civici richiama il tradizionale, e non del tutto scomparso, uso collettivo delle terre, tipico della società pastorale, con tutte le sue implicanze di conflittualità con le comunità contadine, espresse in maniera emblematica dal contrasto tra montagna e pianura, e si pone al tempo stesso come forma di mediazione tra il vecchio e il nuovo<sup>9</sup>.

Un successivo problema di definizione è quindi quello della residualità. La vendetta barbaricina può essere considerata come forma residuale di diritto penale in quanto da decenni ormai in disuso nella pratica, infatti le attuali forme di vendetta non sono riconducibili a quel codice barbaricino, descritto organicamente da Antonio Pigliaru alla fine degli anni cinquanta<sup>10</sup>, più di quanto non lo sia qualsiasi forma di vendetta nella nostra e in altre società. Residuale è quindi l'ordinamento della vendetta barbaricina, ma forse non lo è il concetto di diritto penale soggettivo che ne costituiva il

<sup>9</sup> Sul punto cfr. ancora V.FERRARI, *Reazione e pratica etc.*, cit.

<sup>10</sup> Cfr il più volte citato A.PIGLIARU, *La vendetta etc.*, cit.

fondamento. Anche in questo caso il vecchio e il nuovo, il tradizionale e il moderno, sono molto meno lontani tra di loro di quanto a prima vista possa apparire.

Il diritto soggettivo e premiale è stato universalmente superato dalle dottrine penali susseguenti all'illuminismo, per ricomparire, con forme diverse, in tempi più recenti. In Sardegna forme di diritto soggettivo e premiale erano presenti nella seconda metà del diciottesimo secolo in quei provvedimenti che miravano a combattere i delitti più frequenti oltre che attraverso l'inasprimento delle pene, anche attraverso meccanismi che garantivano l'impunità a quei banditi che avessero assicurato al giudice i colpevoli di reati uguali o più gravi dei loro<sup>11</sup>. Ma in Sardegna, a differenza che altrove questa forma di diritto non è mai scomparsa del tutto, e la lunga persistenza della prassi della vendetta barbaricina ne è una dimostrazione.

Le trasformazioni sociali che hanno dato luogo alla diffusione del Welfare State hanno modificato profondamente le finalità, i mezzi e le tecniche del controllo sociale, portando lo Stato ad uscire dalla limitatezza, di obiettivi e di tecniche, che caratterizzavano lo stato liberale classico<sup>12</sup>. Così nell'attuale momento il diritto penale modifica la sua funzione all'interno dei rapporti sociali, muta i propri contenuti e cambia le forme di influenza con le altre sfere della vita sociale e collettiva. Nel momento in cui il lavoro tende a diventare sempre più una forma della differenza invece che

<sup>11</sup> Sulle teorie giuridiche diffuse in Sardegna tra settecento e ottocento e sull'uso di procedure quali la tortura e i perdoni cfr. I.BIROCCHI, *Dottrine e diritto penale in Sardegna nel primo ottocento*, CUEC, Cagliari 1988, p. 27 e ss.

<sup>12</sup> Sulle "sanzioni positive" come fattore di differenziazione dell'azione dello stato sociale rispetto a quella dello stato liberale, cfr. N.BOBBIO, *Dalla struttura etc.*, cit., p. 33 e ss. Sulle origini preilluministiche dell'uso "premiabile" del diritto cfr. comunque *supra*.

dell'uguaglianza dei soggetti, il diritto perde la sua funzione principale di mantenimento di un ordine sociale che trova al di fuori di esso le ragioni della sua consistenza e tende a diventare elemento autoconsistente all'interno dell'organizzazione della società. Tutto ciò rappresenta un cambiamento radicale non solo del diritto, ma anche della politica e del rapporto tra dimensione razionale e dimensione emozionale della coesione politica.

Proprio come risposta di tipo emozionale alle nuove esigenze di coesione politica, da qualche tempo, dopo la parentesi illuministica e liberale, riappaiono forme di diritto premiale e soggettivo, alle tecniche di scoraggiamento si affianca l'impiego di tecniche di incoraggiamento, e si è assistito, in particolare con le leggi della cosiddetta "emergenza" contro il terrorismo e contro la delinquenza organizzata, ad una progressiva normalizzazione delle leggi eccezionali. Leggi che spesso hanno di fatto sospeso talune garanzie riconosciute dalla stessa costituzione repubblicana, anche in connessione con la controllabilità totale dei soggetti resa possibile dall'informatica, che consente il ricorso a forme di controllo e di sopraffazione non tanto più rigorose che nel passato, quanto più anonime e depersonalizzate<sup>13</sup>. In realtà

<sup>13</sup> In realtà anche nelle epoche passate, si pensi con Frosini alla Santa Inquisizione, sono esistite forme di controllo totale e assoluto, la novità consiste soprattutto nel carattere più anonimo e meno immediatamente percettibile delle forme attuali. Cfr. V.FROSINI, *Il diritto etc.*, cit., p. 212. Un esempio che Frosini stesso riporta di nuove e totalizzanti forme di controllo, benché più *soft*, è quello del viaggiatore aereo, i cui spostamenti sono immediatamente controllabili perché inseriti nel calcolatore. Anche questa forma di controllo per la Sardegna non rappresenta una novità: chiunque esca, o entri, dalla Sardegna è abituato da sempre a vedere registrati i suoi spostamenti, anche senza viaggiare in aereo e da prima che fosse inventato il calcolatore. Comunque sulla rilevanza del problema della tutela della vita privata dei soggetti dalla controllabilità informatica, e in particolare sullo stato della normativa in proposito, cfr. anche D.A.LIMONE, *Informatica, diritto e pubblica amministrazione*, Carucci, Roma 1983; AA.VV., *Informatica e situazioni giuridiche soggettive*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1986.

la applicazione di fatto di queste "nuove" forme di diritto sono servite, più che per vincere la criminalità, per creare un consenso e una coesione emozionali intorno alle istituzioni, rafforzandone l'autorità, spesso giocando anche sul fattore spettacolare e sull'ampia cassa di risonanza fornita dai *media* alla presenza efficiente dello Stato<sup>14</sup>.

Gran parte di questi "cambiamenti" normativi codificavano, in linea generale a partire dagli anni di piombo, un diritto aggressivo verso interi gruppi o comunità, consentendo - per fare un esempio - la perquisizione di interi palazzi o interi isolati. Per molti versi queste nuove attribuzioni del diritto hanno rappresentato una forma di rottura nei confronti di principi ormai consolidati del garantismo ed hanno suscitato non poche critiche e perplessità anche all'interno degli organi dello stato. In Sardegna, nella lotta al banditismo durante gli anni sessanta, meccanismi del genere erano stati già sperimentati e applicati, in perfetta continuità con quanto avveniva nell'ottocento, con la messa in stato di assedio di interi paesi della Barbagia<sup>15</sup>, senza che questi episodi rappresentassero una rottura della continuità o addirittura un salto di carattere epocale, proprio perché inseriti in una con-

<sup>14</sup> Vengono in mente, a questo proposito, le osservazioni di Foucault sulla reale funzione dei supplizi nell'età classica: anche questi servivano non per combattere i comportamenti illegali, ma piuttosto per ribadire l'autorità del sovrano. In questo senso ci pare che lo "splendore dei supplizi" sia stato sostituito, nella sua funzione di rituale politico capace di amalgamare consenso emozionale, dalle "brillanti operazioni" delle forze dell'ordine, diventate familiari su scala nazionale proprio in connessione con l'"emergenza" del terrorismo e della criminalità organizzata, mentre in Sardegna lo sono sempre state. Cfr. comunque M.FOUCAULT, *Sorvegliare etc.*, cit., pp. 51-54.

<sup>15</sup> Per una critica di talune situazioni rese possibili dalla legislazione dell'emergenza cfr. R.CANOSA, *Le libertà in Italia*, Einaudi, Torino 1981. Sulla loro applicazione *ante litteram* in Sardegna, soprattutto nella zona di Orgosolo, cfr. G.FIORI, *La società del Malessere*, Laterza, Bari 1968; e, prima ancora, nell'ottocento, cfr. G.BECCHI, *Caccia grossa etc.*, cit.

suetudine che non aveva mai abbandonato del tutto gli aspetti soggettivi del diritto.

Siamo quindi ancora una volta davanti alla verificabilità di un'ipotesi che vede le forme di organizzazione sociale, i modi di rapportarsi dei soggetti tra di loro, le formalizzazioni normative, il mondo stesso dei valori della società tradizionale, più vicini a quelli della società "post-industriale", così come si va configurando in Italia e anche in Sardegna in questi anni, di quanto non lo siano i valori, l'organizzazione sociale e del lavoro, i rapporti interpersonali e istituzionali propri della società industriale. Anche sotto l'aspetto dell'uso e della percezione del diritto, l'aver praticamente "saltato" la fase dell'industrializzazione porta la Sardegna a recepire in maniera meno conflittuale che altrove i cambiamenti connessi con la crisi della società industriale, dei suoi valori, dei suoi modelli organizzativi.

Per queste ragioni può essere fuorviante parlare di *residualità*. Molti di questi "residui" tradizionali, se si escludono gli aspetti più commerciabili della "piccola tradizione"<sup>16</sup> (ma ci si chiede quanto questi residui siano reali e quanto invece non siano mantenuti in vita ad arte per uso e consumo di un'immagine patinata che vuole a tutti i costi la Sardegna arcaica, e talvolta spettacolare, in tutte le sue manifestazioni) in realtà si integrano agevolmente e senza traumi con gli aspetti più innovativi dell'attuale momento sociale complessivo. Così avviene che la concezione strumentale del lavoro

<sup>16</sup> Spesso ci si sofferma sugli aspetti più superficiali delle civiltà tradizionali: il modo di vestire o di salutare, rimasti immutati nonostante il bombardamento culturale dei *media*, fanno pensare che "niente sia cambiato", e che i legami con la tradizione e col passato costituiscano uno degli ostacoli principali allo sviluppo. In realtà è possibile invece che *tutto sia cambiato* tranne le forme esteriori, rituali, dei rapporti sociali. Cfr. in proposito A.H.HIRSCHMAN, *Ascesa etc.*, cit., pp. 64-71.

ro, assolutamente estranea alla cultura e allo spirito dell'industrialismo, è presente da sempre nella cultura agropastorale, al pari di nuove forme di lavoro e di solidarietà che sfatano la convinzione di quanti vogliono la cultura sarda costituzionalmente individualista e negata a qualsiasi forma di cooperazione<sup>17</sup>. L'attenzione per gli aspetti più moderni della qualità della vita, il riguardo per la condizione anziana che va oltre il rispetto dovuto all'età, la diversa valutazione di fattori fisici che altrove sono fonte di emarginazione, la cura dell'ambiente (cheché se ne dica gli incendi devastatori sono estranei alla cultura del pastore) e la stessa rivalutazione delle attività tradizionali, quando non sono dovute a riscoperte strumentali, costituiscono tutti altri aspetti di questa continuità dialettica tra passato e presente che in Sardegna assume caratteristiche del tutto singolari proprio perché in queste forme del vivere sociale si attua la sintesi tra tradizione e innovazione, senza annientamento dell'una da parte dell'altra.

<sup>17</sup> Si pensa qui al fatto che tutto sommato non si riesca ancora a superare il cliché della Sardegna come isola altra rispetto all'occidente anche grazie ad opere che sono più di demologia che di sociologia, descrivendo i sardi sempre *in negativo*, cioè nelle loro differenziazioni dalla cultura occidentale presentandoli di volta in volta come pretecnologici, familisti, individualisti, matriarcali etc.. Se ciò in passato poteva essere funzionale alle scelte economiche e alla politica di industrializzazione petrolchimica (e in questo senso vanno lette le varie interpretazioni delle "resistenze" dei sardi al progresso, rappresentato sempre unicamente dall'industria), oggi non è più nemmeno questo e si rivela essenzialmente un seguire la moda culturale, funzionale al massimo alla persistenza della favola turistica. Al di là della pacchottiglia per turisti, che non è ovviamente neppure il caso di prendere in considerazione, cfr. G.MUSIO, *La cultura solitaria*, Il Mulino, Bologna 1969; B.MELONI, *Famiglie di pastori, Continuità e mutamento in una comunità della Sardegna centrale (1950-1970)*, Rosenberg & Sellier, Torino 1984, M.PITZALIS ACCIARO, *In nome della madre*, Feltrinelli, Milano 1978, L.PINNA, *La famiglia etc.*, cit.

## 2. IL QUOTIDIANO ISTITUZIONALE

Elias Canetti dedica un certo spazio alla descrizione di quel tipo particolare di raggruppamento sociale che chiama, con la sua abituale scultorea capacità di sintetizzare un concetto con un termine appropriato, "cristalli di massa". Per cristalli di massa egli intende quei piccoli e rigidi gruppi, caratterizzati da particolare durevolezza e permanenza storica, che contribuiscono alla formazione delle masse<sup>18</sup>. Questi raggruppamenti si distinguono da altri, oltre che per le proprie caratteristiche costitutive, anche per taluni aspetti esteriori: per alcuni di questi "cristalli" è spesso confacente l'uso di una divisa o di un luogo comune di azione. Per essere portatori dell'insieme di tutte queste caratteristiche, i monaci e i militari sono un esempio tipico di queste configurazioni sociali. Per entrambi i gruppi la divisa, costituisce una caratteristica che mira molto oltre il semplice segno di identificazione: il "rispetto per l'abito" trova riscontro nell'"onore della divisa" e nello spirito di corpo. Con una diffusa, ed ormai introiettata, sineddoche si indica la divisa per intendere tutto ciò che, a livello di motivazioni, di ideologia, di fattori di coesione interna, di finalità dichiarate, sta alla base del gruppo che ne è il portatore. Se le parole non sono risultato di combinazioni casuali di suoni, ma, al contrario, esse sono condizioni costitutive della stessa possibilità dell'oggetto significato<sup>19</sup>, la divisa, detta non a caso pure uniforme,

<sup>18</sup> Cfr. E.CANETTI, *Massa e potere*, Adelphi, Milano 1981, p. 88.

<sup>19</sup> In questo senso si intendono le parole come immagini dell'oggetto che, in quanto tali, conducono all'oggetto e verso l'oggetto. Cfr. E.CASSIRER, *Il linguaggio e la costruzione del mondo degli oggetti*, in AA.VV., *Il linguaggio*, Dedalo libri, Bari 1976, p. 57.

tende ad ottenere due effetti sociali distinti ma convergenti. Da una parte serve per "uniformare" i membri dello stesso gruppo, oltre che per renderli immediatamente riconoscibili, per manifestare anche esteriormente il forte senso di coesione interna proprio di quei gruppi sociali fortemente caratterizzati, chiamati da Canetti cristalli di massa. Ma serve anche per "dividere", per ricordare che chi non indossa la stessa divisa, anche quando non è un nemico, è *altro*, per ricordare che si è *diversi* (e anche in questa parola ritroviamo la stessa radice di divisa, di dividere), per ricordare, in qualche caso, che si è nel mondo, ma non del mondo.

Chiesa ed esercito costituiscono quindi un esempio immediato di "cristalli di massa". E l'esempio trova una corrispondenza quasi perfetta in quei gruppi particolari, tipici, permanenti, con un grado di organizzazione interna molto elevato, che Freud definisce come "gruppi artificiali"<sup>20</sup>. Chi fa parte di questi gruppi non lo fa in genere per propria scelta, anzi il più delle volte entra a farne parte senza essere interpellato, e non è libero di entrare o uscire a proprio piacimento: i tentativi di evasione vengono puniti severamente e le rare uscite vengono consentite solo a determinate condizioni rigidamente regolate.

Tanto i "cristalli di massa" di Canetti, quanto i "gruppi artificiali" di Freud, vengono presi in considerazione dai due autori in quanto connessi con la realtà più vasta della massa, di cui fanno parte, ma a cui talvolta si contrappongono, e qui è il senso della "divisa", come struttura del potere.

<sup>20</sup> Secondo Freud, tanto nella chiesa, quanto nell'esercito, la coesione è mantenuta da una coercizione esterna che si oppone alla trasformazione delle loro strutture. Cfr. S.FREUD, *Psicologia collettiva e analisi dell'io*, Newton Compton, Roma 1976, p. 40.

Ma l'elemento che più richiama l'attenzione nella definizione di Canetti, e che maggiormente la avvicina ai nostri discorsi, è dato proprio dal termine *crystallo*. Ciò indica infatti una realtà rigida, statica, difficilmente attaccabile e penetrabile, ma che a tale condizione è pervenuta come stato finale di un processo di trasformazione, che si è appunto cristallizzata nella sua forma attuale, che è diventata *istituzione*, direbbe Alberoni, dopo aver esaurito la sua fase di *movimento*. In questo senso non è difficile, e soprattutto non ci pare arbitrario, avvicinare il concetto di crystallo di massa a quello di istituzione.

Già Durkheim individuava con chiarezza la distinzione tra la fase di crisi (movimento) e la fase della ritualità ripetitiva (istituzione). Infatti, se da una parte la società è un'autorità morale che impone il rispetto, dall'altra essa è pur sempre fonte di trasformazione delle coscienze e di nuova vita mentale, e ciò, sottolinea l'autore, è maggiormente avvertito nelle fasi di crisi, in cui si viene coinvolti esistenzialmente da qualche movimento collettivo<sup>21</sup>. In maniera più netta Durkheim distingue poi tra i momenti particolari, più densi di creatività, in cui gli uomini si incontrano di più, discutono e si confrontano più intensamente, in cui gli ideali sembrano diventare realtà e in cui il dibattito è immediatamente finalizzato all'azione e al mutamento, dal momento, segnato dal superamento della fase critica, in cui si allenta la tensione e gli individui rientrano nel livello normale di partecipazione. In questa fase vengono meno le stesse forti motivazioni ideali all'azione e gli ideali stessi sbiadiscono fino

<sup>21</sup> Il livello di coinvolgimento e di creatività in cui la società trasporta le coscienze rappresenta per Durkheim un mondo inimmaginabile se vivessimo isolatamente. Cfr. E.DURKHEIM, *Le regole etc.*, cit., p. 182 e 186.

a cristallizzarsi al punto che, per essere mantenuti in qualche modo vivi, devono essere "celebrati" nei riti e nelle feste.

Nella definizione di questa bipolarità Durkheim mette in luce quello che Alberoni considera uno dei nodi fondamentali non solo di tutto il pensiero sociologico, da Durkheim e Tönnies a Hobsbawm o a Smelser, ma di tutte le dinamiche di trasformazione, tanto sociali quanto individuali (sono esempi classici del primo caso i movimenti rivoluzionari e del secondo l'innamoramento e la conversione)<sup>22</sup>.

Questa contrapposizione tra movimento e istituzione, che per certi versi richiama l'ipotesi di pendolarità hirschmaniana<sup>23</sup>, ma che ha radici negli albori della sociologia, dal momento che lo stesso Comte parlava della necessità per ogni movimento "critico" verso un determinato ordine sociale di mutare radicalmente la propria natura e di diventare "organico" per dare concretezza ai suoi ideali e pervenire ad un «pacifico soddisfacimento» delle nuove istanze della società<sup>24</sup>, spiega uno degli aspetti fondamentali dell'essenza delle istituzioni stesse: quello della stabilizzazione delle tensioni e degli ideali in formule definite e statiche, che finiscono col diventare separate dal corpo sociale e, talvolta, col procedere per vie diverse. Nella nota favola di Orwell sulla fattoria degli animali, che diventa alla fine del tutto uguale alla fattoria degli uomini, non è rappresentata soltanto la vicenda della rivoluzione sovietica, nè tanto meno il tradimen-

<sup>22</sup> Cfr., ovviamente, il primo capitolo di F. ALBERONI, *Movimento e istituzione*, Il Mulino, Bologna 1977.

<sup>23</sup> Tale pendolarità non si riferisce unicamente alla prevalenza del del pubblico sul privato, o viceversa, ma, più in generale all'alternarsi, ciclicamente, di tensioni verso valori superiori e di spinte verso i consumi materiali. Cfr. A.O. HIRSCHMAN, *Felicità etc.*, cit.

<sup>24</sup> Cfr. A. COMTE, *Corso di filosofia positiva*, Utet, Torino 1967, p. 49 e ss.

to dei suoi ideali. La parabola racconta invece come un ampio movimento di rottura di modelli oppressivi possa alla fine bloccarsi e diventare a sua volta oppressivo, e ciò avviene non per "tradimenti" degli ideali di partenza o per semplice debolezza umana, ma per la costituzionale incapacità delle istituzioni di mantenere il passo con i mutamenti della società civile e, sull'altro versante, di accettare le critiche ad esse rivolte dai movimenti progressisti. In altri termini, secondo taluni pensatori di area marxista, la sfera istituzionale verrebbe ad identificarsi con lo stato e, come tale, a contrapporsi con la società civile, ovverosia le istituzioni rappresenterebbero sempre il momento conservatore, il movimento quello rivoluzionario<sup>25</sup>. Ciò con buona pace del Partito Rivoluzionario Istituzionale, da lungo tempo al potere nel Messico, che rappresenta un'eccezione più nel nome che nella sostanza. Nella realtà le contrapposizioni non sono mai così nette, e le spartizioni manichee non servono molto per spiegare la complessità dei fenomeni sociali, tanto meno quando vengono riferite ai temi del potere e del suo rapportarsi ai cittadini. È vero piuttosto che le istituzioni, come articolazioni tangibili del potere, pur avendo come carattere connaturato la difficoltà del sistema di adattarsi alla mutevole complessità ambientale<sup>26</sup>, rispecchiano esse stesse la natura duale del potere. Da una parte esse servono come elemento di coesione della società, e delle sue tensioni variegata e a volte contrapposte, dall'altra assumono la portata di una macchina che opprime e condiziona i sudditi<sup>27</sup>

<sup>25</sup> In questo senso cfr. F.STAME, *Società civile e critica delle istituzioni*, Feltrinelli, Milano 1977, p. 7 e ss.

<sup>26</sup> Per le connessioni interne alla coppia dialettica sistema/ambiente, alla luce della teoria dei sistemi, cfr. A.CARBONARO, *I partiti etc.*, cit., p. 54 e ss.

<sup>27</sup> Su questi aspetti della dualità del potere, cfr. L.PELLICANI, *Rivoluzione e legittimità*, in A.CARBONARO (a cura di), *La legittimazione etc.*, cit. p. 144.

L'altro dato costitutivo delle istituzioni che riguarda da vicino il nostro discorso è dato dall'elemento che, in un certo senso, ne spiega il nome: "istituzione" come raggruppamento sociale che origina da una volontà superiore, esterna sia all'istituzione stessa, sia alle persone in essa consociate<sup>28</sup>. La trascendenza dell'origine dell'istituzione, che può essere attribuita a qualsiasi entità abbia legittimazione riconosciuta, da una parte accentua il forte senso di appartenenza, in quanto questa molto spesso non dipende da una scelta personale di adesione, e quasi mai è possibile per propria scelta abbandonare l'istituzione. D'altra parte però, la stessa trascendenza può portare ad una maggiore estraneità tra soggetti individuali e istituzione, favorendo una percezione della stessa come "altra" rispetto a sé, rispetto alla sfera soggettiva e privata, rispetto ad altre forme di aggregazione, rispetto agli altri momenti del vivere sociale. Per questa ragione quando aumenta il pericolo dello scollamento tra soggetti e istituzioni, queste costruiscono le loro difese diventando *totali*, assumendo cioè la persona nella sua interezza, senza lasciare possibilità di spazi e di tempi fuori dalla scansione e dal controllo istituzionali<sup>29</sup>.

Da una parte quindi le istituzioni come cristallizzazione di rapporti, tensioni, comportamenti, in forme organizzative e procedure rigidamente e durevolmente stabilite, indipendentemente dall'entità individuale delle persone che ne fanno parte, dall'altra come emanazione di un'autorità

<sup>28</sup> In questo senso cfr. M.LELLI, *Le istituzioni*, Isedi, Milano 1978, p. 5 e ss.

<sup>29</sup> Non ci si riferisce qui soltanto a quelle istituzioni totali classiche, descritte e analizzate da Goffman; per cui Cfr. E.GOFFMAN, *Asylums. etc.*, cit; ma all'evoluzione in senso totalitario delle stesse istituzioni dello stato e alle potenzialità totalitarie insite nello stesso concetto di democrazia. Cfr. J.L.TALMON, *Le origini della democrazia totalitaria*, Il Mulino, Bologna 1967

superiore che da la sua legittimazione all'istituzione stessa, stabilendola come struttura articolata del potere. È chiaro come questi due caratteri che abbiamo enunciati non esauriscono in maniera sufficiente le attribuzioni delle istituzioni, nè tanto meno sono sufficienti per spiegare che cosa in realtà sia un'istituzione, anche perchè questa può essere spiegata e compressa solo superando la settorialità delle diverse discipline che se ne sono occupate. Gli stessi approcci sociologici, del resto, non riescono spesso ad aver ragione dei limiti degli approcci tanto giuridici quanto storico-filologici, presentando una gamma vastissima di formulazioni del concetto di istituzione senza riuscire a differenziarlo sostanzialmente da quello di organizzazione, da quello di tratto culturale, da quello di "regole del gioco" etc.<sup>30</sup> Forse solo attraverso un'analisi che non trascuri il fattore individuo, e metta in luce le connessioni tra rapporti istituzionali e vivere quotidiano, è possibile superare i limiti degli approcci precedenti<sup>31</sup> ed andare ad una visione complessiva del problema.

D'altra parte, qui non si è voluta dare una rappresentazione del concetto di istituzione, ma ci si è consapevolmente voluti limitare ad evidenziarne quei caratteri che, nel contesto dell'esperienza attuale della Sardegna, possono esser utili per meglio comprendere i rapporti tra i cittadini e le

<sup>30</sup> Cfr. per tutti L.GALLINO, voce *Istituzione*, in L.GALLINO, *La sociologia. Concetti fondamentali*, Utet, Torino 1989, p.176 e ss.

<sup>31</sup> In questa direzione vanno le critiche rivolte da Lelli ai diversi approcci al tema delle istituzioni. L'approccio giuridico infatti, in assenza di una reale percezione dell'individuo, perviene o a formulazioni logiche, che fanno delle istituzioni stesse un prodotto del diritto, che viene identificato con lo stato, o a formulazioni empiriche, che restano tuttavia parziali. L'approccio storico-filologico non riesce a sganciarsi da un'analisi formale del documento. L'approccio sociologico generico rischia di confondere le istituzioni con qualsiasi comportamento organizzato. Cfr. M.LELLI, *Le istituzioni*, cit., pp. 6-7.

istituzioni, il loro articolarsi e il loro trasformarsi, le diverse forme e i diversi livelli di mediazione, il porsi talvolta delle istituzioni stesse come mediazione tra cittadini e stato, il processo di avvicinamento formale o sostanziale dei cittadini alle istituzioni, la loro stessa percezione e il loro uso da parte di diverse fasce di cittadini.

All'interno del discorso complessivo sulla percezione del diritto in Sardegna assume una rilevanza fondamentale il rapporto dei cittadini con le istituzioni e con le forme di mediazione rappresentate dai partiti politici, dai gruppi, dalle organizzazioni, dai sindacati. Un ruolo primario nella definizione del quadro di questi rapporti è rappresentato dalle istituzioni del decentramento e, in particolare, dalla presenza, ormai da lungo tempo, della Regione Autonoma della Sardegna. Soprattutto in questa regione, dove le forme del decentramento e della partecipazione sono di vecchia data, il rapporto con le istituzioni è diventato un veicolo di modernizzazione che merita di essere particolarmente evidenziato. Infatti, se lo Stato è sempre apparso come un'entità astratta e lontana, quando non ostile, la Regione Autonoma, al contrario, è un referente costante anche se talvolta ambivalente: si pensi alle varie forme di assistenza, di incentivi, di facilitazioni, di contributi che passano attraverso gli assessorati e al complesso rapporto di scambi politici entro cui sono inseriti.

A questo punto ci sembra non tralasciabile l'analisi dell'*autoperccezione* di chi in un certo senso rappresenta il diritto e le istituzioni: quindi la concezione delle istituzioni dal di dentro delle istituzioni stesse. Ciò significa studiare l'ideologia delle istituzioni, dell'autonomia, della partecipazione e del decentramento *nei partiti* sardi, visti da una parte come tramite tra i cittadini e le istituzioni; dall'altra come costruttori e come garanti delle istituzioni stesse. Il decentra-

mento in Sardegna rappresenta una realtà che anticipa di gran lunga l'orientamento nazionale verso queste forme di partecipazione e di coinvolgimento delle forze sociali nella gestione della cosa pubblica. Molto prima che prendessero forma le attuali istituzioni del decentramento (comprensori, comunità montane, distretti scolastici, unità sanitarie locali) la Sardegna era stata suddivisa in "zone omogenee", che, pur non costituendo ancora un reale decentramento amministrativo, avevano competenze non secondarie nella gestione del primo "Piano di Rinascita"<sup>32</sup>.

Tutta la vicenda del decentramento e della partecipazione delle forze sociali e dei rappresentanti di interessi all'attuazione dei vari programmi per l'attuazione del Piano di Rinascita della Sardegna ha per lungo tempo rappresentato una specificità dell'ordinamento sardo<sup>33</sup>: solo ora tutto ciò appare come una anticipazione, in un certo senso sperimentale, di una successiva tendenza nazionale che, attraverso le strutture della partecipazione e del decentramento, mirava a rappresentare lo Stato e le sue istituzioni come gli unici in grado di tutelare, ponendosi come termini di un rapporto diretto e istituzionale, i bisogni della collettività. Mentre altrove, negli anni sessanta, si attuava il passaggio dallo stato neutrale allo stato interventista, in Sardegna si andava già

<sup>32</sup> In Sardegna infatti le strutture di partecipazione e di decentramento messe in piedi già negli anni sessanta prevedevano la partecipazione diretta delle comunità locali alle scelte programmatiche, attraverso la costituzione dei *Comitati zonal di sviluppo* e del *Comitato di consulenza sindacale*. Cfr. *Il Piano di Rinascita della Sardegna. Leggi e programmi*, Gallizzi, Sassari 1971, vol. I, p. 62.

<sup>33</sup> Per una lettura dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna all'interno delle tematiche autonomistiche e in riferimento agli ordinamenti delle regioni a statuto ordinario cfr. A.AZZENA, *Espansione delle autonomie territoriali e specialità dell'ordinamento sardo*, ETS, Pisa 1979. Per un discorso più articolato sul significato di "autonomia" per la classe politica sarda, cfr. *infra*.

molto oltre e la Regione Autonoma e, attraverso la sua mediazione, lo stesso Stato assumevano la forma di *corpi etici*, divenendo di fatto tutori di bisogni ed erogatori di servizi e di assistenza<sup>34</sup>. Quasi dovunque le proposte di uno stato delle autonomie cadevano col venir meno della politica di programmazione, per venir attuate solo molto più tardi quasi esclusivamente come decentramento burocratico<sup>35</sup>, di cui le Unità Sanitarie Locali sono la massima espressione. Non altrettanto avvenne in Sardegna, dove la regione Autonoma a statuto speciale era una realtà ormai radicata e dove fin dal 1962 (con la legge n. 588 nota come Piano di Rinascita della Sardegna) si incominciano a recepire le tematiche del decen-

<sup>34</sup> Ci riferiamo qui a quel processo, in seguito divenuto generale come elemento della crisi dello stato assistenziale, secondo cui l'assistenza non è un diritto, ma *diventa* un diritto solo se la si merita accettando l'ordine morale della società. Il tipo particolare di assistenza corporata, o di assistenza mascherata, presente in Sardegna da lungo tempo ha fatto sì che qui questo aspetto dello stato sociale emergesse prima che nel resto del paese. Sulla crisi del Welfare State, in connessione soprattutto ai due principali problemi dell'inflazione e dell'ingovernabilità, ovverosia, per dirla con Offe, del sovraccarico di domanda economica e di domanda politica, esiste ormai una vastissima letteratura tra cui, per delle letture differenziate, cfr. A.ARDIGÒ, *Crisi etc.*, cit.; H.L.WILENSKY, *Neocorporativismo etc.*, cit.; C.OFFE, *Alcune contraddizioni etc.*, cit.; P.DONATI, *Risposte alla crisi dello stato sociale*, Angeli, Milano 1984; AA. VV. *La crisi dello stato sociale in Italia*, Dedalo, Bari 1983.

<sup>35</sup> Nella istituzione delle regioni a statuto ordinario infatti si definirono nettamente i confini di competenza dello stato tradizionale, liberale, marcadone la separazione dalle competenze dello stato sociale. Così le prime, ovverosia le decisioni politiche di fondo e i profili generali del vivere sociale, restarono allo stato centrale mentre alle regioni venne attribuita la competenza in materia di intervento pubblico nell'economia. In questo senso più che di autonomia si è sempre trattato di decentramento, con una netta prevalenza, quindi, dell'aspetto burocratico su quello politico istituzionale. Cfr. in proposito G.LOMBARDI, *La ritardata attuazione dello «stato delle autonomie» in Italia*, in G.LOMBARDI (a cura di), *Partecipazione e autonomia nelle territorialità dell'area alpina occidentale*, Angeli, Milano 1988, p. 14 e 22.

tramento e della partecipazione, dando vita ai comitati delle Zone Omogenee, composti dai rappresentanti delle forze economiche e sociali - ma anche da rappresentanti di organi amministrativi, quali gli ispettori della Motorizzazione Civile - come organi decentrati della programmazione. Questo ha permesso alla Regione di presentarsi di volta in volta, o anche nello stesso tempo, come controparte del governo centrale e come il più fedele esecutore e garante delle scelte economiche e politiche nazionali e di portare avanti una lunga serie di "vertenze Sardegna" nelle quali da una parte si unificavano tutte le componenti sociali e politiche assumendo lo Stato come unica controparte, dall'altra si minimizzavano le contraddizioni interne all'isola enfatizzando le "inadempienze" statali come fonte di tutti i mali.

Proprio questa collocazione dell'ente Regione su posizioni talvolta ambigue, che a occhi più benevoli possono apparire "flessibili", rappresenta un elemento fondamentale nel processo di accorciamento delle distanze tra i cittadini e le istituzioni, così che va rivisto lo stesso luogo comune secondo cui in Sardegna l'unico segno percettibile della presenza dello Stato è costituito dalla forza pubblica e va riformulato lo stesso rapporto tra cittadini e Stato. Senza dubbio per molto tempo lo stato rappresentava un'entità astratta e lontana, e veniva vissuto, le poche volte che si era costretti ad entrare in rapporto con esso, come nemico forte. La sua presenza si limitava alla riscossione delle tasse e alla repressione dei comportamenti che non facevano riferimento ai suoi codici. Nella vita quotidiana, nelle attività produttive, nei rapporti di lavoro, lo Stato era brillantemente assente, nè la sua assenza veniva percepita come mancanza: non era in alcun modo pensabile una sua qualche presenza. Lo Stato era il sovrano lontano, il re quasi divino, una sorta di castel-

lo kafkiano, di cui si conosceva l'esistenza, ma di cui si percepivano soltanto gli aspetti burocratico - repressivi che ne accentuavano l'irraggiungibilità. Tutto ciò in sintonia col fatto che il diritto rappresenta sempre un'affermazione di autorità ed una forma della sua presenza: il diritto *positivo* è tale proprio in quanto *posto* da un'autorità istituzionalmente riconosciuta come tale<sup>36</sup>.

Ma proprio qui sta il dato originale del rapporto tra cittadini e istituzioni in Sardegna: la stessa percezione del diritto è radicalmente cambiata nel rapporto tra cittadini e Regione Autonoma.

Nei rapporti con la regione viene a mancare l'aspetto di estraneità e la percezione del diritto si sposa con la consapevolezza dei propri diritti. Il diritto cessa di essere solo repressivo e si incrocia con tutta la sfera del vivere sociale identificabile, in termini generali, con "i diritti". All'interno della società assume quindi crescente rilevanza la consapevolezza diffusa che il diritto è anche una via per la tutela non solo di interessi generali, ma anche di bisogni particolari dei singoli componenti del gruppo sociale. Il diritto diventa allora *diritto a*: diritto al lavoro, diritto alla casa, diritto alla salute, diritto all'istruzione ecc.<sup>37</sup>. Le istituzioni, la Re-

<sup>36</sup> Per una definizione del diritto positivo come insieme di norme giuridiche statuite dagli organi cui è riconosciuto tale compito, cfr: M.LOSANO, *I grandi etc.*, cit., p. 5.

<sup>37</sup> Siamo qui nel campo del diritto inteso come pretesa, individuale o collettiva, a determinate prestazioni soggettive. Questi "diritti umani" si contrappongono, in una certa misura, ai diritti positivi, che tuttavia hanno dovuto tenerne conto rispondendo a questo tipo di domanda con la codificazione dei "diritti sociali" (quali il diritto del lavoro, il diritto sindacale, etc.), prima che le risposte si orientassero nella direzione della previdenza e dello stato sociale. In generale sui diritti umani rapportati al diritto statale cfr. A.M.REVEDIN (a cura di), *Diritti dell'uomo e ideologie contemporanee*, CEDAM, Padova 1988; sul rapporto tra i diritti umani e l'etica cfr. F.VIOLA, *Diritti dell'uomo, diritto naturale, etica contemporanea*, Giappichelli, Torino 1989.

gione in primo luogo, ma per analogia anche lo Stato, diventano punto di riferimento per i propri diritti e in un certo senso garanti della loro stessa attuazione, così che il rapporto, una volta assolutamente negativo con lo Stato, il *suo diritto* e le *sue istituzioni*, diventa ampiamente positivo e ad esso si fa riferimento per settori sempre più vasti dell'agire sociale.

Una percezione del diritto che non sia più limitata ai suoi aspetti meramente repressivi, ma che sia comprensiva al suo interno anche del riconoscimento di valori, di bisogni e di interessi privati passa, nella forma attuale, attraverso la mediazione istituzionale - soprattutto nel senso delle istituzioni della partecipazione e del decentramento - e politica. In questo senso in Sardegna la Regione Autonoma costituisce il referente privilegiato di questa mediazione tra cittadini e diritto. Così le forme del decentramento, le legislazioni regionali in materia di occupazione giovanile, di assistenza all'agricoltura, di formazione professionale, di assistenza agli anziani, rappresentano alcuni aspetti della presenza *attiva* del diritto nella vita dei cittadini. Per questa ragione tutti questi aspetti del complesso rapporto cittadini - istituzioni, che in Sardegna sono ormai parte del vissuto quotidiano, possono essere assunti come indicatori di due differenti livelli della nuova percezione del diritto.

Da una parte emerge infatti che nella testa della gente esiste ormai la convinzione che tutti i rapporti sociali e le stesse attività produttive passano necessariamente attraverso la mediazione istituzionale di cui si è fatto cenno, per cui il bravo contadino o il bravo pastore diventa sempre più non tanto quello che riesce a far rendere al meglio il suo campo o il suo gregge, ma quello che riesce a utilizzare meglio i contributi regionali, secondo una linea di tendenza, spesso

liquidata sbrigativamente come semplice assistenzialismo, che vede il lavoro distaccarsi progressivamente dalle fonti di reddito e perdere, contemporaneamente, la sua caratterizzazione come valore assoluto<sup>38</sup>.

Dall'altra parte è possibile definire, questa volta in termini non astrattamente teorici, le stesse istituzioni regionali sulla base della loro autopercezione e verificare l'ipotesi delle istituzioni stesse come risultato e condizione del modo di porsi del ceto politico sardo.

### 3. PARTECIPAZIONE E "REGIONE SOCIALE"

Quando la lettura del rapporto rapporto tra cittadini e istituzioni si propone come interpretazione della presenza dello stato, delle sue manifestazioni giuridiche e delle istituzioni stesse diventa necessario mettere a fuoco gli elementi

<sup>38</sup> In sostanza ci si trova quindi, da sempre, più in sintonia con le nuove esigenze di "liberazione dal lavoro" piuttosto che con l'aspirazione, storica per quanto riguarda la classe operaia industriale, ad una "liberazione col lavoro". E ciò avviene proprio in virtù dell'assenza della struttura produttiva industriale che altrove non solo ha dato origine al proletariato industriale, ma ne ha anche condizionato la formazione culturale. Per quanto riguarda le possibili affinità tra questi atteggiamenti e il ricorso fuori misura all'assistenzialismo, va considerato qui come, anche per quel tipo particolare di incrocio tra assistenza e politica economica, la Sardegna sia la meno "assistita" delle regioni meridionali. Per una recente ricostruzione dei percorsi che vanno dalla indiscutibilità del fattore tecnico, e dalla macchina intesa come elemento rigido nell'organizzazione della produzione, alle teorie sul rifiuto del lavoro, cfr. G.GASPAROTTI, *Liberarsi col lavoro, liberarsi dal lavoro*, Angeli, Milano 1989.

caratterizzanti di questa presenza. Abbiamo già visto in precedenza, con riferimento al diritto penale e alle forme della criminalità, come in Sardegna questo sia un rapporto complesso, intermedio, trasversale, in cui il nuovo e il tradizionale si incrociano e si compensano, il più delle volte senza che questa compresenza crei conflitto. Il superamento dell'opposizione di principio alla *giustizia* dello stato può essere letto come tappa di un processo di generale avvicinamento dei sardi alle istituzioni e, in questo senso, il parziale "riappropriamento" delle istituzioni, e della politica, si pone, in una certa misura, come ulteriore superamento della separazione tra stato e società civile. All'interno di questo processo la presenza dell'Ente Regione, come materializzazione più vicina e tangibile di una realtà statale, riveste un ruolo primario di mediazione.

Il tramite di questa forma di mediazione istituzionale è rappresentato dai partiti politici e dai gruppi di potere. I gruppi di potere sono particolarmente importanti perchè in Sardegna la dinamica dei partiti politici è, per la persistenza di vecchi rapporti che, non va dimenticato, si affiancano sempre ai nuovi, estremamente intrecciata a rapporti di tipo familiare<sup>39</sup> e ad aspetti "moderni" delle vecchie baronie.

La classe politica sarda mostra chiaramente in questo senso la sua origine dal vecchio ceto agrario: spesso le forme della politica rappresentano una sublimazione di antichi contrasti di interesse, che in ultima analisi risalgono ad antiche forme di gestione della proprietà terriera. Questo riba-

<sup>39</sup> Sul rapportarsi dei partiti sardi allo Stato, e in particolare sulla presenza in Sardegna di un *partito di famiglie*, inteso come forma di mediazione e come portavoce della totalità degli interessi sardi, cfr. A.MERLER, *Forme di controllo sociale e articolazioni dei soggetti con lo Stato: Sardegna e Corsica. Considerazioni comparative*, in M.LELLI (a cura di), *Diritto di proprietà etc.*, cit.

dito legame del fare politica con la proprietà terriera va inteso nel senso che il possidente fondiario, diventato "uomo politico" continua tendenzialmente ad usare gli spazi politici ed istituzionali come usava della sua proprietà terriera: un potere discrezionale svincolato da ogni forma di mediazione.

Se caratteristiche di questo genere appaiono lontane e non immediate nella "grande" politica nazionale, tutto ciò è invece più immediatamente percettibile nel "piccolo" delle amministrazioni degli enti locali, in cui i rapporti familiari e parentali aggregano molto di più degli schieramenti politici ufficiali, che anzi spesso servono di copertura per i primi. A questo punto prende forma l'ipotesi di una borghesia agraria sarda che si è costruita le *sue istituzioni*, con tutte le caratteristiche dell'autonomia, del decentramento, della partecipazione, come *supporto ideologico* e come giustificazione della sua permanenza, e il sistema dei partiti diventa realmente da una parte il tramite tra i cittadini e le istituzioni e dall'altra il garante delle istituzioni stesse.

Fin tanto che in Sardegna il ceto politico<sup>40</sup> si identificava pienamente con quello dei possidenti terrieri, le regole della vita politica non si differenziavano di molto da quelle dei rapporti quotidiani all'interno del paese. L'esponente politico, legato al "fattore terra", non aveva bisogno dello schermo dell' "interesse generale" per difendere i propri interessi, le regole della politica erano le stesse regole della società civile e in questo senso non esisteva frattura tra quest'ultima e lo stato. D'altra parte lo stato, lo si è affermato

<sup>40</sup> Per una definizione del "ceto politico", della "classe politica" e dell' "élite politica" in Sardegna cfr. V.MURA - G.TIDORE, *Per una ricerca sull'anatomia della classe politica sarda*, in AA.VV. *Elite politiche nella Sardegna contemporanea*, Angeli, Milano 1987, p. 21 e ss.

ripetutamente, rappresentava un'entità astratta e lontana e brillava soprattutto per la sua assenza. I partiti politici erano *direttamente* espressione dell'élite economica e delle famiglie dominanti. L'applicazione della giustizia penale aveva proprie regole indipendenti da quelle dello stato, il controllo sociale pure. La dialettica politica non aveva una sua autonomia, ma rispondeva alle stesse regole dettate dai rapporti tradizionali. In altri termini; mentre nella fase precedente l'avvio delle politiche di industrializzazione il ceto dei possidenti terrieri si faceva la sua politica senza bisogno di mediazioni, in seguito è stato costretto a costruirsi le sue forme di mediazione per poter continuare ad avere lo stesso peso politico. Quindi le scelte politiche, sociali, economiche, della fase successiva possono essere spiegate sempre a partire dal maggiore o minore peso di determinati gruppi di potere reale, ma questa volta all'interno delle istituzioni.

Le politiche dell'industrializzazione, portate avanti a partire dagli anni settanta e dal primo Piano di Rinascita della Sardegna, hanno posto il ceto politico locale davanti alla necessità di modificare radicalmente lo schema tradizionale, e tutto sommato lineare, di gestione dei rapporti politici complessivi, per potersi presentare credibilmente come portatore dei valori della "modernità" industriale. È stato così creato un modello di relazioni politiche affatto originale, che sposava vecchie tipologie di tipo agrario con nuove forme di tipo partecipativo e decentrato, anticipando in ciò, per molti versi, tendenze generalizzabili a livello nazionale.

Gli elementi caratterizzanti dell'esperienza sarda vanno quindi individuati prima di tutto nel ruolo singolare avuto dal ceto politico e dai partiti, a livello di mediazione istituzionale, ma anche culturale, e quindi come orientamento delle scelte politiche ed economiche di fondo da parte della

Regione Autonoma della Sardegna, ed in secondo luogo nelle vicende locali dell'autonomia, del decentramento, della partecipazione.

È stato detto altre volte come la Sardegna abbia spesso rappresentato un fertile terreno per la sperimentazione di tendenze, di formule, di soluzioni, diffuse in seguito a livello nazionale. Se questa della sperimentazione, su una realtà assunta come cavia, sia una scelta consapevole o no, non abbiamo gli elementi per sostenerlo. Certo è che, anche a livello dell'articolazione del potere politico, in Sardegna è riscontrabile una specificità che è tutt'altro che arretratezza tradizionale, ma, al contrario presenta, a ben vedere, aspetti di sorprendente modernità, pur se indissolubilmente legati alla tradizione.

Si è sostenuto che nel sistema italiano le grosse fratture sociali non hanno avuto un riscontro a livello di formazioni politiche, nè dando origine a fenomeni di *cleavages*, nè di *loyalties*<sup>41</sup>. Ciò appare vero solo nella misura in cui le separazioni tra Nord e Sud, tra campagna e città, tra agricoltura e industria etc. non hanno dato luogo a sfaldamenti dei partiti tradizionali, nè ad aggregazioni parlamentari *alternative* ai partiti. I recenti fenomeni delle leghe e i meno recenti fenomeni delle formazioni locali quali il Partito Sardo d'Azione, l'Union Valdotaïne, la Südtiroler Volkspartei, e così via, fanno riflettere sulla attuale sostenibilità di questa affermazione. Ma anche ammettendo che le divisioni sociali accennate non siano state portatrici nè di sfaldamenti nè di nuove

<sup>41</sup> Ciò è sostenuto da Farneti tanto in riferimento alla frattura tra Nord e Sud del paese, quanto ad altre fratture sociali quali quella tra agricoltura e industria, città e campagna, centro e periferia. A ben vedere si tratta sempre di divisioni riconducibili al dualismo, vero o presunto tale, tra modernità e tradizione. Cfr. P.FARNETI, *Il sistema dei partiti in Italia 1946-1979*, Il Mulino, Bologna 1983, p. 47.

aggregazioni, il dato più rilevante dal nostro punto di vista è costituito dal fatto che, seppure i partiti politici, nella loro struttura e nei loro rapporti formali, non si differenziano dal Nord al Sud, la loro composizione, il loro ruolo, il loro rapporto con gli elettori assumono nel Mezzogiorno e, per il caso che più direttamente ci riguarda, nella Sardegna, una propria fisionomia caratterizzante. È comunque vero che questa presenza dei partiti politici si differenzia non tanto in virtù di una *frattura sociale* tra il Nord e il Sud, o per via del divario economico esistente tra le due realtà, quanto piuttosto per il diverso porsi dello stato nel suo complesso di fronte ai cittadini, per la diversa gestione della cosa pubblica, per il diverso rapporto tra scelte politiche, scelte economiche, scelte sociali.

L'operazione compiuta dai partiti sardi di porsi, negli anni sessanta, da una parte come valore politico in sé, dall'altra come strumento della gestione del potere, è l'aspetto principale di un assetamento su posizioni più consone alla forma di presenza dello stato che in quegli anni prendeva avvio, ovverosia quella dell'intervento pubblico nell'economia. A questo punto il partito si avviava, quasi naturalmente, ad assumere il ruolo di canale fondamentale per la partecipazione alla gestione dell'intervento pubblico e delle scelte economiche<sup>42</sup>. In questo senso, e il discorso è valido per tutti i partiti del cosiddetto "patto autonomistico"<sup>43</sup>, i partiti si pongono come mediatori di una nuova forma di di-

<sup>42</sup> Per una esposizione in questo senso delle scelte della Democrazia Cristiana alla fine degli anni sessanta cfr. G.MARONGIU, *Autonomia, sviluppo politico e sviluppo economico*, in Atti del convegno *Forme di autonomia etc.*, cit.

<sup>43</sup> Con questo termine in Sardegna si sono indicati quei partiti, in seguito denominati in campo nazionale partiti "dell'arco costituzionale" che avevano sostenuto la nascita della Sardegna come regione autonoma a statuto speciale

pendenza che, almeno nei programmi e nelle teorizzazioni dei partiti stessi, questa volta non vede la contrapposizione tra le classi subalterne e quelle egemoni, ma piuttosto tra una realtà locale frazionata e lo stato centrale in quanto tale.

In questa realtà di nuova dipendenza il partito, o meglio il "gruppo dirigente" che, come sottolinea Merler<sup>44</sup>, nella realtà locale si può esprimere attraverso uno o più partiti, diventa elemento di raccordo e di mediazione tra le domande emergenti dalle situazioni in movimento e le istituzioni dello stato, e in questo senso diventa condizione indispensabile per una effettiva presenza dello stato, ma al tempo stesso diventa il tramite per la trasmissione dei modelli e dei valori propri della nuova borghesia di tipo manageriale, il più delle volte di importazione.

Gruppo dirigente e partiti politici assumono dunque, nella Sardegna degli anni sessanta, il duplice ruolo di garanti della conservazione, ovverosia del mantenimento dei rapporti di potere consolidati, per lunga tradizione in mano alla borghesia agraria, e di portatori, unici portatori possibili, dei nuovi valori della civiltà industriale, presentati come unico modello possibile di sviluppo<sup>45</sup>.

La presenza della Regione Autonoma della Sardegna a statuto speciale si collocava in questo contesto come la struttura istituzionale ideale per la mediazione, anticipando di qualche decennio la generalizzazione delle esperienze di decentramento e di partecipazione, diffuse in questi ultimi

<sup>44</sup> Sul punto cfr. A.MERLER, *Politiche sociali etc.*, cit., p. 170.

<sup>45</sup> Sulla gestione di questo passaggio da parte della classe politica sarda, tesa soprattutto a *conservare* il passato e perciò definita come classe *notarile*, cfr. A.MERLER, *La dipendenza transitoria nell'uso della classe notarile*, in M.LELLI (a cura di), *Lo sviluppo etc.*, cit., p. 53 e ss.

tempi in molti paesi occidentali<sup>46</sup>. La Regione rappresentava cioè, con le strutture partecipative create negli anni sessanta per l'attuazione del Piano di rinascita, il luogo privilegiato perchè i partiti locali potessero esplicitare in maniera *autonoma* ed efficace i ruoli che si erano dati.

È questo il significato dell'affermazione che il ceto politico locale, oltre ad assumersi il ruolo biunivoco della mediazione, *si era create le sue istituzioni*, nella forma dell'autonomia, del decentramento, della partecipazione, della rappresentanza degli interessi. L'intreccio che a partire da allora si è venuto a creare soprattutto a livello decentrato, ovverosia nei comitati di gestione delle Zone Omogenee prima, poi nelle Comunità Montane, nei Comprensori e infine nei comitati di gestione delle USL, tra forme partecipative "democratiche" (elettive) e gestioni personalistiche del potere ha fatto parlare a lungo della vecchia abitudine al clientelismo nella politica del Mezzogiorno. La stessa maggiore "accessibilità" dei governanti meridionali da parte degli elettori è stata valutata come un carattere negativo in virtù del fatto che i contatti tra governanti e governati non vertono su temi di politica generale, ma piuttosto su questioni personali, occupazionali, o altro genere di favori<sup>47</sup>. L'impostazione di base di questo tipo di analisi resta, a dispetto del tempo e delle critiche, quella familista di Banfield. Agli "americani" continua a sfuggire che nel Meridione, e ciò è particolarmente vero in Sardegna, la politica generale è sempre stata *politica assistenziale*, nella forma dell'assistenza corporata,

<sup>46</sup> Sulla diffusione delle esperienze di decentramento e di partecipazione nelle istituzioni periferiche, in Italia e altrove, cfr. B.DENTE, *Governare la frammentazione*, Il Mulino, Bologna 1985.

<sup>47</sup> Per questa interpretazione dei rapporti tra elettori ed eletti nel Mezzogiorno cfr. R.D.PUTNAM - R.LEONARDI - R.Y.NANETTI, *La pianta e le radici*, Il Mulino, Bologna 1985.

per cui la clientela stessa è necessariamente forma e sostanza dei rapporti politici e delle decisioni di politica generale. Se questo in Sardegna è di vecchia data ciò è dovuto soprattutto al fatto che qui l'assistenza corporata, lo stato assistenziale, le politiche sociali, sia pure con diversi nomi e sotto forme non immediatamente dichiarate, sono realtà presenti da prima che altrove. Con la diffusione dello stato sociale e dell'assistenza corporata, non stupisce il fatto che forme clientelari nei rapporti politici siano ormai riscontrabili non solo in tutto il territorio nazionale, ma in diverse realtà, tanto europee quanto extraeuropee<sup>48</sup>.

Ma tutto ciò si intende meglio se si tiene conto della caratteristica delle scelte di politiche economiche in Sardegna: cioè quella di essere state in gran parte scelte di politica sociale mascherate da investimenti produttivi, e quindi più direttamente governabili secondo quegli schemi consolidati di vecchie e nuove, e più forti, clientele, che le hanno, al tempo stesso, avviate. Ovverosia, proprio la caratterizza-

<sup>48</sup> In questo senso cfr. B.DENTE, *Governare etc.*, cit., p.105, dove afferma che la presenza delle clientele non è ormai una specificità italiana e che modalità clientelari nella gestione dei rapporti tra centro e periferia sono ampiamente documentate in Francia e in Stati Uniti. D'altra parte, in sintonia con quanto avvenuto in Sardegna a proposito del ceto agrario, secondo Graziano, negli ultimi quaranta anni il clientelismo dei notabili (ovverosia il rapporto individuale tra cittadino e singolo esponente di partito) si è trasformato in clientelismo di partito (ovverosia in rapporto tra gruppo sociale o professionale e partito o corrente di partito). Cfr. L.GRAZIANO, *Clientelismo e sistema politico. Il caso italiano*, Angeli, Milano 1980, pp. 152-165. Ciò nonostante la politica di tipo clientelare continua talvolta ad essere considerata come residuo semif feudale. In questo senso cfr. M.MORISI, *Le assemblee elettive come unità di analisi dell'esperienza regionale*, in M.MORISI (a cura di), *Regioni e rappresentanza politica*, Angeli, Milano 1987, p. 20. Per un più preciso riferimento alle clientele tradizionali in Sardegna cfr. Y.M.BODEMANN, *Parentela e clientelismo come sistemi di potere locale in Sardegna*, in "Quaderni Bolotanesi", 16, 1990.

tempi in molti paesi occidentali<sup>46</sup>. La Regione rappresentava cioè, con le strutture partecipative create negli anni sessanta per l'attuazione del Piano di rinascita, il luogo privilegiato perchè i partiti locali potessero esplicare in maniera *autonoma* ed efficace i ruoli che si erano dati.

È questo il significato dell'affermazione che il ceto politico locale, oltre ad assumersi il ruolo biunivoco della mediazione, *si era create le sue istituzioni*, nella forma dell'autonomia, del decentramento, della partecipazione, della rappresentanza degli interessi. L'intreccio che a partire da allora si è venuto a creare soprattutto a livello decentrato, ovverosia nei comitati di gestione delle Zone Omogenee prima, poi nelle Comunità Montane, nei Comprensori e infine nei comitati di gestione delle USL, tra forme partecipative "democratiche" (elettive) e gestioni personalistiche del potere ha fatto parlare a lungo della vecchia abitudine al clientelismo nella politica del Mezzogiorno. La stessa maggiore "accessibilità" dei governanti meridionali da parte degli elettori è stata valutata come un carattere negativo in virtù del fatto che i contatti tra governanti e governati non vertono su temi di politica generale, ma piuttosto su questioni personali, occupazionali, o altro genere di favori<sup>47</sup>. L'impostazione di base di questo tipo di analisi resta, a dispetto del tempo e delle critiche, quella familista di Banfield. Agli "americani" continua a sfuggire che nel Meridione, e ciò è particolarmente vero in Sardegna, la politica generale è sempre stata *politica assistenziale*, nella forma dell'assistenza corporata,

<sup>46</sup> Sulla diffusione delle esperienze di decentramento e di partecipazione nelle istituzioni periferiche, in Italia e altrove, cfr. B.DENTE, *Governare la frammentazione*, Il Mulino, Bologna 1985.

<sup>47</sup> Per questa interpretazione dei rapporti tra elettori ed eletti nel Mezzogiorno cfr. R.D.PUTNAM - R.LEONARDI - R.Y.NANETTI, *La pianta e le radici*, Il Mulino, Bologna 1985.

per cui la clientela stessa è necessariamente forma e sostanza dei rapporti politici e delle decisioni di politica generale. Se questo in Sardegna è di vecchia data ciò è dovuto soprattutto al fatto che qui l'assistenza corporata, lo stato assistenziale, le politiche sociali, sia pure con diversi nomi e sotto forme non immediatamente dichiarate, sono realtà presenti da prima che altrove. Con la diffusione dello stato sociale e dell'assistenza corporata, non stupisce il fatto che forme clientelari nei rapporti politici siano ormai riscontrabili non solo in tutto il territorio nazionale, ma in diverse realtà, tanto europee quanto extraeuropee<sup>48</sup>.

Ma tutto ciò si intende meglio se si tiene conto della caratteristica delle scelte di politiche economiche in Sardegna: cioè quella di essere state in gran parte scelte di politica sociale mascherate da investimenti produttivi, e quindi più direttamente governabili secondo quegli schemi consolidati di vecchie e nuove, e più forti, clientele, che le hanno, al tempo stesso, avviate. Ovverosia, proprio la caratterizza-

<sup>48</sup> In questo senso cfr. B.DENTE, *Governare etc.*, cit., p.105, dove afferma che la presenza delle clientele non è ormai una specificità italiana e che modalità clientelari nella gestione dei rapporti tra centro e periferia sono ampiamente documentate in Francia e in Stati Uniti. D'altra parte, in sintonia con quanto avvenuto in Sardegna a proposito del ceto agrario, secondo Graziano, negli ultimi quaranta anni il clientelismo dei notabili (ovverosia il rapporto individuale tra cittadino e singolo esponente di partito) si è trasformato in clientelismo di partito (ovverosia in rapporto tra gruppo sociale o professionale e partito o corrente di partito). Cfr. L.GRAZIANO, *Clientelismo e sistema politico. Il caso italiano*, Angeli, Milano 1980, pp. 152-165. Ciò nonostante la politica di tipo clientelare continua talvolta ad essere considerata come residuo semif feudale. In questo senso cfr. M.MORISI, *Le assemblee elettive come unità di analisi dell'esperienza regionale*, in M.MORISI (a cura di), *Regioni e rappresentanza politica*, Angeli, Milano 1987, p. 20. Per un più preciso riferimento alle clientele tradizionali in Sardegna cfr. Y.M.BODEMANN, *Parentela e clientelismo come sistemi di potere locale in Sardegna*, in "Quaderni Bolotanesi", 16, 1990.

zione "sociale", o assistenziale, delle politiche economiche in Sardegna ha reso possibile "governare" le stesse secondo schemi clientelari. Ma è anche vero che la preesistenza delle clientele è stata causa determinante e condizione indispensabile per la realizzazione di quelle politiche sociali mascherate.

Ciò che ancora una volta è importante rilevare è comunque come tutta la politica della pianificazione e dell'industrializzazione in Sardegna sia stata innestata, da parte del ceto politico di origine agraria e burocratica, sulla solida base della gestione tradizionale del potere (= il favore, le clientele), sia sul piano ideologico - politico, sia sul piano dei rapporti sociali. Il dato qualificante delle politiche economiche in Sardegna è costituito proprio dal fatto che queste hanno sempre avuto il carattere di interventi di politica sociale. Anche se apparentemente - anche per via delle discussioni degli economisti e dei politici a sostegno di tali politiche - è potuto sembrare che ci siano stati interventi finalizzati allo sviluppo produttivo, in realtà l'intreccio tra scelte economiche e scelte assistenziali - proprio dello stato sociale - andava, già negli anni sessanta, a tutto vantaggio di queste ultime.

Così, piuttosto che ricercare una linea di industrializzazione razionale, legata alle emergenze e alle risorse locali, il ceto politico scelse la via della macroindustrializzazione assistita, finalizzata non alla produzione di merci, ma alla produzione di posti di lavoro. Ciò significava da una parte assistenza controllata, nella forma delle assunzioni e della garanzia del salario, e dall'altra sicurezza del controllo del consenso.

Al di fuori di questa chiave di lettura, che vede cioè la politica economica come un susseguirsi di interventi di poli-

tica sociale, tutta la vicenda dell'industrializzazione petrolchimica in Sardegna resterebbe ampiamente incomprensibile<sup>49</sup>. D'altra parte questa percezione del lavoro come assistenza è ormai profondamente radicata anche nella testa della gente: si è già detto come come il salario in fabbrica sia sempre stato percepito al pari di un sussidio. Ma c'è di più: l'idea della Regione come ente erogatore di assistenza si è ormai estesa anche a categorie che, tradizionalmente, vivevano il loro lavoro come faticosa fonte di mezzi di sostentamento. Un segno di questo cambiamento è costituito dal *Calendario dell'agricoltore*, che una banca locale mette in circolazione in Sardegna da alcuni anni: in esso, invece che essere contenute indicazioni sulle colture e sui loro periodi ottimali, sul tempo, sul clima etc. - tutte indicazioni che in passato erano utili al contadino e che venivano regolarmente riportate sui vari almanacchi - sono riportate le principali scadenze per ottenere i contributi dalla regione, dallo stato, dalla CEE.

Questa diversa scansione dei tempi di realizzazione dello stato sociale, che qui in Sardegna si è attuato soprattutto nella forma della *Regione sociale*, è dovuta al fatto che qui, come si è già detto, il passaggio dalla società preindustriale a quella postindustriale è avvenuto nell'arco di una sola generazione, e in questo breve tempo la presenza dell'industria è stata quasi esclusivamente una presenza politica e ideologica. Si è trattato in realtà di una forma di intervento

<sup>49</sup> D'altra parte il problema non è soltanto della Sardegna. Qui semmai la differenza sta nei tempi e nella connotazione chiaramente "sociale" assunta dalla Regione Autonoma fin dal suo sorgere. Comunque per quanto riguarda in generale l'industria assistita nel Mezzogiorno d'Italia cfr. tra gli altri AA.VV., *I nuovi termini della questione meridionale*, Savelli, Roma 1974; E.HYTTEEN - G.MARCHIONI, *Industrializzazione senza sviluppo. Gela: una storia meridionale*, Angeli, Milano 1970.

del potere nel campo dell'economia, voluto e pensato a fini di controllo e di autoconsistenza del politico, piuttosto che finalizzato al profitto e all'aumento della produzione.

In Sardegna il *welfare* non è arrivato in seguito e in aggiunta all'attività economica del capitale, ma è arrivato al suo posto. L'industrializzazione era in realtà la costruzione di grossi centri di assistenza contrattata e controllata in cui l'erogazione del servizio prendeva la forma dell'assunzione di manodopera. Allo stesso modo, in Sardegna, la società postindustriale non risulta come il prodotto della crisi della società industriale, ma come il risultato della sua assenza.

## APPENDICE: DATI SULLA CRIMINALITA'

Per un'analisi circostanziata e in dettaglio delle forme della delinquenza in Sardegna, raffrontate all'andamento della criminalità nelle altre regioni italiane, ci permettiamo di rimandare al nostro A. FADDA, *Il comportamento dei sardi tra stereotipi e mutamento sociale*, in M. LELLI (a cura di), *Diritto di proprietà e percezione del diritto in Sardegna*, Angeli, Milano, 1990. Qui ci limitiamo pertanto a riportare alcuni dati più recenti, dai quali tuttavia emerge un sostanziale processo di omologazione dei comportamenti criminali dei sardi con quelli diffusi nelle aree industrializzate del paese.

---

1973	5
1974	6
1975	16
1976	7
1977	1
1978	10
1979	19
1980	3
1981	4
1982	2
1983	6
1984	8
1985	6
1986	4
1987	2
1988	2
1989	2

---

Fonti: Anni 1973 - 79: Quotidiano di Sassari "La Nuova Sardegna"; anni 1980 - 85: *Relazione conclusiva della commissione speciale di indagine sulla condizione economica e sociale delle zone della Sardegna interessate da particolari fenomeni di criminalità e violenza*; anni 1986 - 1989: Ministero dell'Interno.

Tab. 2. : Sequestri di persona a scopo di estorsione consumati in Italia, per regione.

Regioni	1986	1987	1988	1989
Piemonte	-	1	-	1
Val d'Aosta	-	-	-	-
Liguria	1	-	2	-
Lombardia	2	1	2	1
Trentino - A. Adige	-	-	-	-
Veneto	1	1	1	1
Friuli - V. Giulia	-	-	-	-
Emilia - Romagna	2	1	-	1
Marche	-	-	-	-
Toscana	-	2	-	1
Umbria	-	-	-	-
Lazio	-	-	-	-
Abruzzo	-	-	-	-
Molise	-	-	-	-
Campania	-	2	1	-
Puglia	-	-	1	1
Basilicata	-	-	-	-
Calabria	7	4	4	2
Sicilia	-	1	1	-
Sardegna	4	2	2	2
<b>Totale</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>10</b>

Fonte: Ministero dell'Interno.

Tab. 3. : Omicidi volontari consumati in Italia, per regione.

Regioni	1986	1987	1988	1989
Piemonte	49	56	52	54
Val d'Aosta	-	-	2	1
Liguria	15	18	23	22
Lombardia	57	81	97	91
Trentino - A. Adige	11	6	5	2
Veneto	13	31	17	14
Friuli - V. Giulia	5	11	7	7
Emilia - Romagna	13	33	47	27
Marche	10	2	13	5
Toscana	17	20	20	14
Umbria	4	2	4	2
Lazio	51	70	50	44
Abruzzo	8	7	12	6
Molise	5	1	3	2
Campania	165	194	247	315
Puglia	49	76	94	118
Basilicata	6	8	9	6
Calabria	168	213	222	226
Sicilia	193	285	305	428
Sardegna	40	36	45	48
<b>Totale</b>	<b>879</b>	<b>1150</b>	<b>1274</b>	<b>1432</b>

Fonte: Ministero dell'Interno.

Tab. 4: Rapine consumate in Italia, per regione.

Regioni	1986	1987	1988	1989
Piemonte	1702	2105	1855	1639
Val d'Aosta	6	17	19	19
Liguria	346	520	358	345
Lombardia	3265	4021	3383	3846
Trentino - A. Adige	107	91	61	77
Veneto	589	685	509	715
Friuli - V. Giulia	115	113	86	106
Emilia - Romagna	686	766	746	687
Marche	91	121	104	140
Toscana	352	423	428	580
Umbria	63	56	83	78
Lazio	2807	3171	2816	2767
Abruzzo	109	130	159	173
Molise	26	11	19	17
Campania	5856	9239	9356	8856
Puglia	1119	1448	1646	1944
Basilicata	96	86	53	87
Calabria	440	423	504	529
Sicilia	6788	7539	6408	6733
Sardegna	172	265	275	387
<b>Totale</b>	<b>24738</b>	<b>31230</b>	<b>28868</b>	<b>29724</b>

Fonte: Ministero dell'Interno.

Tab. 5. : Scippi consumati in Italia, per regione.

Regioni	1986	1987	1988	1989
Piemonte	2960	3579	4092	4053
Val d'Aosta	4	5	10	2
Liguria	1678	2273	1262	1641
Lombardia	5107	6042	5611	8110
Trentino - A. Adige	79	120	105	152
Veneto	1510	1951	1604	2212
Friuli - V. Giulia	184	160	100	138
Emilia - Romagna	2821	2768	3497	3263
Marche	110	123	186	385
Toscana	1898	2322	2097	3611
Umbria	101	111	90	133
Lazio	8188	7238	5897	6410
Abruzzo	133	250	382	776
Molise	19	6	10	11
Campania	6105	7366	8076	7490
Puglia	6542	7142	7482	8122
Basilicata	22	14	8	40
Calabria	324	358	453	392
Sicilia	5754	7891	7568	9062
Sardegna	1071	1468	1147	1196
<b>Totale</b>	<b>46830</b>	<b>51187</b>	<b>49677</b>	<b>57199</b>

Fonte: Ministero dell'Interno.

Tab. 6. : Furti in appartamento consumati in Italia,  
per regione.

Regioni	1986	1987	1988	1989
Piemonte	12592	15660	15702	16979
Val d'Aosta	202	249	279	365
Liguria	6113	9916	6702	7207
Lombardia	22653	28937	31026	34280
Trentino - A. Adige	2027	1964	2119	2227
Veneto	10569	11450	12523	15184
Friuli - V. Giulia	3003	2828	2869	3256
Emilia - Romagna	10293	13293	13582	13368
Marche	2129	2458	2455	3020
Toscana	9057	13009	12392	15013
Umbria	1092	1470	1470	2276
Lazio	15717	18366	17409	15680
Abruzzo	1864	2074	14970	18855
Molise	326	404	343	342
Campania	7162	10185	10547	10260
Puglia	8880	11043	10513	11227
Basilicata	461	501	590	811
Calabria	2121	2503	3235	3696
Sicilia	9146	9928	9777	12345
Sardegna	2882	4221	4831	4446
<b>Totale</b>	<b>128289</b>	<b>160459</b>	<b>160860</b>	<b>175408</b>

Fonte: Ministero dell'Interno.

Tab. 7 : Quozienti di criminalità per regione (per 100.00 abitanti). Omicidi volontari.

Regioni	1971	1981	1987
Piemonte	1,0	1,7	1,1
Val d'Aosta	0,9	0,9	0,9
Liguria	1,5	2,5	2,7
Lombardia	0,8	1,7	1,0
Trentino - A. Adige	1,0	1,7	1,0
Veneto	0,6	1,5	1,2
Friuli - V. Giulia	1,2	1,2	0,8
Emilia - Romagna	0,6	1,0	1,2
Marche	1,0	0,6	0,9
Toscana	0,7	1,1	0,7
Umbria	0,5	1,1	1,1
Lazio	0,9	1,3	1,1
Abruzzo	1,0	1,2	0,9
Molise	0,3	1,5	0,0
Campania	2,0	3,3	2,5
Puglia	0,9	2,2	2,5
Basilicata	1,2	1,0	0,5
Calabria	5,4	7,1	5,3
Sicilia	2,5	5,4	5,4
Sardegna	2,2	3,6	1,2
<b>Totale</b>	<b>1,3</b>	<b>2,3</b>	<b>1,8</b>

Fonte: Istat, *La criminalità attraverso le statistiche*, 1989.

**Edizioni di Iniziative Culturali**  
**Collana PS/Politiche Sociali e Sviluppo**

1/Atti *La riforma sanitaria fra ritardi attuativi e proposte di modifica*

2/Saggi Alberto Merler, *Politiche sociali e sviluppo composito*

3/Atti *Progetto droga. Ruolo delle istituzioni e delle forze sociali in Sardegna*

4/Saggi Antonio Fadda, *Il diritto partecipato. Forme di conoscenza sociologica di una "regione sociale"*

5/Documenti *La riforma dei servizi socio-assistenziali in Sardegna (in preparazione)*

6/Saggi Remo Siza, *I giovani della periferia relazionale (in preparazione)*